

961018

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 5

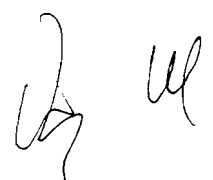
P A R T E S E T T I M A

GLI OMICIDI DI PUBBLICI FUNZIONARI

7.1. Il quadro processuale complessivo. - In questa parte della motivazione vengono raggruppati alcuni episodi di omicidi commessi in un vasto ambito temporale (dal 1979 al 1982) e dunque accomunati solo dal fatto di essere stati diretti contro persone che, in qualsiasi modo, rivestivano un ruolo istituzionale; impostazione che si e' mantenuta per ragioni sistematiche e per un piu' agevole compito di consultazione, cosi' come, nei limiti del possibile, si e' cercato di rispettare le linee di trattazione (oltre che, dove opportuno, la stessa terminologia convenzionale) adottate nelle precedenti fasi del giudizio, ma con l'avvertenza della necessita' di una revisione critica complessiva.

Di tal che si e' pure mantenuta in questa sede anche la trattazione dell'omicidio di Alfio FERLITO, che piu' correttamente avrebbe dovuto rientrare nella cronologia delle vicende della guerra di mafia, posto che la strage di carabinieri era finalizzata all'uccisione di quell'esponente mafioso, ma che i primi giudici hanno abbinato, per ragioni - come si vedra' - di connessione probatoria, all'omicidio DALLA CHIESA.

Tuttavia, e non soltanto in quest'ultimo caso emblematico, ma in tutti gli episodi che saranno esaminati, occorrera' tenere presente l'intero sviluppo delle vicende della guerra di mafia, nei termini analizzati nella parte precedente, dal momento che i fatti non potranno essere compresi appieno, specie quelli che si riveleranno



intimamente compenetrati nelle strategie del sodalizio mafioso secondo le linee evolutive ricostruite, senza tener conto della particolare contingenza nella quale rispettivamente si collocano.

Difatti, l'indagine devoluta attiene alla verifica dell'accusa circa le responsabilita' dei soggetti imputati di appartenenza all'associazione mafiosa "cosa nostra" in ordine anche alla commissione di questi delitti; e la comprensione della causale non puo' andare disgiunta dalla complessiva analisi di tutti gli avvenimenti processualmente noti.

Di tal che si impone l'avvertenza, preliminare alla specifica trattazione di ciascun gruppo di imputazioni, che tutte le risultanze altrove evidenziate anche a proposito di singoli episodi di omicidio, e specialmente quelle che hanno formato oggetto della parte VI, devono intendersi non solo, come e' naturale, implicitamente richiamate in questa sede, ma espressamente destinate a supportare il filo logico del discorso.

La corte si pone, dunque, il problema della individuazione di una diversa metodologia rispetto a quella richiesta dall'esame degli omicidi della guerra di mafia, dal momento che l'approccio ricostruttivo non puo' che atteggiarsi in modo differente, in dipendenza del fatto che, mentre in quei casi la strategia criminale era comunque rivolta a realizzare un risultato di punizione mafiosa, di vendetta, di faida, di atteggiamenti insomma primordiali, spietati, ma pur sempre definiti e comprensibili, in questi

casi ci si trova di fronte a spinte motivazionali e tattiche di tipo e contenuto del tutto diversi.

Va, peraltro, segnalato come il processo non si occupa affatto di tutti gli episodi di omicidi c.d. "eccellenti" avvenuti nel periodo della faida oggetto delle residue imputazioni, ma solo di un numero ristretto e neppure essi stessi accomunati da uguali riferimenti cronologici o ambientali. Di guisa che ogni tentativo, comunque necessario, di assimilazione a criteri costanti di lettura degli avvenimenti, diviene ancor piu' arduo; anche perche' e' incombente, dato questo, il rischio di una visione soltanto parziale, per la dovuta incidentalita', degli altri episodi pur inseriti nella stessa cronologia e improntati alla medesima probabile eziologia, ivi compresi quelli di cui si ha diretta notizia nelle fonti acquisite al processo, ma il cui contenuto non solo non puo' essere vagliato con il dovuto approfondimento critico ma deve essere anzi esaminato con la massima cautela, imposta dal rispetto della separata cognizione. A cominciare, per esempio, dalle rivelazioni (fra le pochissime che, come si vedra', forniscono questi "pentiti") di BUSCETTA e CONTORNO in ordine all'omicidio del procuratore della Repubblica COSTA che sarebbe stato commesso da Salvatore INZERILLO per rafforzare il suo prestigio nei confronti degli altri associati (e, a quanto sembra, per punire il magistrato che aveva assunto una linea di rigore in una inchiesta giudiziaria contro un gruppo di associati della fazione del medesimo).

Per vero, e' proprio da quest'ultimo episodio che sono



scaturiti numerosi e consistenti spunti difensivi, osservandosi, con agevole supporto dialettico, che esso dimostrerebbe oltre ogni ragionevole perplessita' che non soltanto il postulato della "commissione" (secondo cui, come si ricordera', non vi poteva essere delitto di un certo rilievo senza il preliminare assenso dell'organo centrale della mafia) non aveva alcun connotato di generalita' e di incondizionata applicazione, potendo essere derogato nei casi contingenti, ma che addirittura, in relazione alle ipotizzabili strategie del momento e del gruppo criminale, il contrario si prospettava del tutto naturale.

La proposizione accusatoria della responsabilita' dei componenti la "commissione", ampiamente analizzata nella parte VI, si connota dunque in questa sede di toni ancora piu' problematici. Perche', mentre per i delitti (individuati come sicuramente) rientranti nella strategia della guerra di mafia e' intuitivamente definibile un sotteso interesse dell'organizzazione all'affermazione ed al mantenimento della sue "regole", nel caso degli omicidi rivolti a colpire persone estranee al sodalizio criminoso, e dunque non connotati affatto da uno scopo "istituzionale" del gruppo, il procedimento ricostruttivo deve prima di tutto procedere attraverso l'individuazione di un interesse risalente all'organizzazione stessa, o comunque di un interesse meritevole di approvazione collettiva (e poi dirigersi verso le indagini imposte dalle regole del processo, nei termini prima approfonditi).

Orbene, su un piano puramente teorico (ma che va

preliminarmente definito, data l'influenza nella complessiva indagine processuale), la soppressione di una persona rivestente un ruolo istituzionale, e dunque non compromessa affatto in alcun tipo di interesse in conflitto con quelli della criminalita' associata (poiche' e' superfluo dire che la logica del coinvolgimento del pubblico funzionario corrotto o compromesso ha una sua autonoma consistenza), potrebbe essere correlata ad una variegata casistica di ragioni.

Potrebbe, infatti, in primo luogo atteggiarsi lo scopo, direttamente o indirettamente avvertito da parte del gruppo criminale, di paralizzare l'impegno istituzionale del funzionario; e, trattandosi per esempio di funzionario di polizia, il fine potrebbe essere quello di bloccare il corso di una indagine destinata a sbocchi compromettenti o gravemente lesivi di interessi personali o economici.

Il pubblico funzionario, poi, potrebbe costituire oggetto di un'azione delittuosa deliberata, a scopo meramente punitivo, di ritorsione, per un'attivita' svolta nel suo settore. Potendosi poi distinguere il caso in cui lo stesso abbia ecceduto dai consueti compiti d'istituto, anche al solo scopo di connotare in modo piu' incisivo i risultati da raggiungere, di tal che la rappresaglia si colora di una causale riferita all'esistenza di un impegno quasi personale, di scontro diretto, fra il funzionario e la cosca; da quello in cui il tipo di impegno, seppur solerte, del funzionario non sia andato fuori dagli schemi normali o fisiologicamente accettabili nella prospettiva della



criminalita' organizzata, dove allora si impone la ricerca di un diverso tipo di collegamento a specifiche finalita' da perseguire.

Ovviamente, sempre secondo un'astratta configurazione delle ipotesi verificabili, e' pure possibile che elementi dell'una e dell'altra evenienza si associno e si compenetrino vicendevolmente, posto che (come dovra' constatarsi a proposito dell'omicidio del commissario Boris GIULIANO) la finalita' di prevenzione puo' correlarsi in modo decisivo all'impulso vendicativo, quando si profili altresì il pericolo che ai traguardi raggiunti dal funzionario possano fare seguito altri e piu' disastrosi esiti di intervento pubblico ai danni delle cosche.

Una terza, possibile, ipotesi e' che l'uccisione di una persona che ricopre una carica di rilievo istituzionale, meglio se circondata da notevole e diffuso prestigio sociale, sia determinata da un intento meramente dimostrativo. Difatti l'esigenza di compiere un gesto esemplare, oltre che una generica portata deterrente, sostanzialmente di tipo terroristico (alla stregua di un messaggio mandato indirettamente a quelli che oseranno dedicare analogo impegno d'ufficio e al tempo stesso a tutti, perche' anche da semplici cittadini si astengano dall'intralcio in ogni modo gli interessi delle cosche), puo' assumere un significato di affermazione di potere e di prestigio (come si e' detto prima a proposito dell'omicidio che sarebbe stato commesso dal gruppo di INZERILLO ai danni del magistrato); come puo' dirigersi allo scopo di arrecare

agli avversari del sodalizio un piu' specifico pregiudizio, che puo' andare dal semplice dispetto per la contrapposta supremazia emergente fino alla perversa finalita' di far ricadere ufficialmente sugli altri la responsabilita' del fatto ed orientare dunque le indagini e le misure repressive legali nella direzione degli stessi avversari da penalizzare.

Una indicazione molto importante che, come quelle su cui sono basate le deduzioni precedenti, trova supporto nelle concordi emergenze probatorie, e nelle rivelazioni dei "pentiti" in particolare (se ne vedra' un significativo esempio nelle dichiarazioni di CALDERONE a proposito dell'omicidio DALLA CHIESA), e' che in tutti i casi di delitti di rilevanza istituzionale si prospetta, come naturale e ben preventivata evenienza, la reazione dell'apparato dello Stato sul piano della repressione; la cui portata e' a sua volta destinata ad aumentare, a misura della maggiore importanza del ruolo rivestito dalla vittima o delle stesse modalita' del fatto (anche di questo sara' emblematica dimostrazione l'omicidio DALLA CHIESA, reso vieppiu' sconvolgente dalla contestuale, spietata, uccisione della giovane moglie del prefetto, essa stessa fatta oggetto di specifico e volontario accanimento da parte dei sicari).

Anche da quest'ultimo dato potrebbe, prima facie, ricavarsi qualche argomento di sostegno della tesi (fatta propria dall'accusa) della "commissione"; ma in realta' esso si appalesa, a piu' attento esame, del tutto irrilevante sul piano della esatta possibilita' di orientare l'indagine



ricostruttiva. Perche' la deduzione logica che la rilevanza del delitto, anche sotto il profilo delle pericolose reazioni dello Stato involgenti tutta l'organizzazione, impone il rispetto di una (a questo punto naturale) regola di preventiva e generale adesione, puo' prospettarsi valida solo con riferimento all'ipotesi in cui il delitto sia stato finalizzato ad uno scopo comune dell'associazione, o quanto meno ad uno scopo facente capo ad un gruppo o ad un esponente mafioso ma riconosciuto da tutti come meritevole di solidarieta' criminale.

Ma laddove il delitto venga invece realizzato segretamente da un gruppo all'insaputa, o peggio a dispetto, degli altri, le premesse si atteggianno di tutt'altra consistenza logica, posto che il preventivato fine di alcuni di arrecare pregiudizio agli altri, e perfino di far ricadere le colpe sugli stessi, si pone in evidente contrasto con la strategia unitaria della "commissione"; la quale puo', se mai, deliberare reazioni punitive per il gruppo, traditore non soltanto delle regole di "cosa nostra" ma del generico dovere di neminem laedere.

Elementi sintomatici, nella corrispondente indagine processuale, possono essere dunque non soltanto le reazioni, gravi e cronologicamente susseguenti il delitto, ai danni di uno specifico gruppo che puo' avere commesso questo in conflitto con gli altri associati (di tal che la mancanza di reazioni puo' assumere l'opposto significato di una consonanza di intenzioni da parte della generalita' delle cosche, in relazione s'intende alla portata del delitto); ma

anche tutti gli altri fatti significativi di un possibile intento di depistaggio (si vedra' come proprio ai margini di alcuni di questi delitti si rinvenivano strani episodi di segnalazioni anonime, o di altro tipo, alla polizia, se non di vere e proprie rivendicazioni, del tutto inusuali nelle tecniche criminali della mafia organizzata).

Ed anche al dovere di decifrare, e non certo per intento sociologico, anche il significato di simili messaggi, e' dunque affidato il compito del giudice nella valutazione di tutte le fonti di prova indiziaria.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a stylized, cursive 'L' followed by a vertical line. The initials are 'ul'.

7.2. Omicidio di Boris GIULIANO e di Vittorio FERDICO
(capi 64, 65, 66, 67, 68, 69). - Gli episodi delittuosi in esame sono stati trattati in primo grado unitamente all'omicidio del capitano dei carabinieri Emanuele BASILE, che e' stato, come si e' premesso, stralciato per la riunione al processo contro gli esecutori materiali, separatamente pendente, e che non poteva essere piu' trattato unitariamente in questa sede data la determinazione commissoria del giudice di rinvio da parte della Corte di Cassazione (sicche' sono stati separati i capi 70, 71, 72, 73; oltre al capo 63, che e' un'imputazione di minaccia a pubblico ufficiale, commessa nei confronti del commissario GIULIANO da parte di Giuseppe GRECO, nato nel 1952).

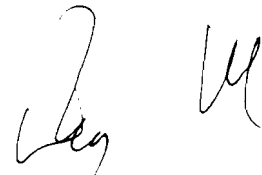
Il primo degli episodi, dunque, di omicidio di pubblici funzionari, fra quelli che rientrano nel presente processo, e' quello di Boris GIULIANO, dirigente della Squadra Mobile della Questura di Palermo.

La mattina del 21 luglio 1979 egli si era recato nel bar di fronte casa in attesa di raggiungere l'ufficio, quando veniva colpito alle spalle da una persona armata che poi era fuggita a bordo di un'auto (una "Fiat 128", gialla) guidata da un complice (e che era stata rubata qualche tempo prima ed era stata fatta ritrovare, successivamente, non lontano).

Mentre sulla individuazione dell'esecutore materiale del delitto nessun utile risultato veniva raggiunto, non solo per la genericita' delle descrizioni delle sue fattezze

fisiche ma forse anche per la volontaria riluttanza dei testimoni presenti (e soprattutto del proprietario del bar) a fornire leale collaborazione, le indagini (ff.031486 segg. e 031855 segg.) cercavano di stabilire la possibile fisionomia dei mandanti.

Esaminando retrospettivamente le precedenti attività investigative compiute dal funzionario, fra le quali, esclusa ogni altra causale di tipo personale, doveva con certezza rinvenirsi una spiegazione del grave fatto, si evidenziava che esse infatti avevano poco prima condotto ad importanti risultati nelle indagini sulla criminalità organizzata e sul parallelo traffico di stupefacenti; tanto che il 19 giugno 1979 era stato propiziato il sequestro all'aeroporto di Palermo di due valigie contenenti 500 mila dollari, assieme a magliette di pizzerie americane, attraverso cui era stato agevole risalire ai rapporti Sicilia-Statì Uniti nel traffico medesimo, dove trovavano collocazione le figure di noti personaggi mafiosi, quali SOLLEMA, BONTATE, BADALAMENTI, MARSALONE, LO IACONO. Il GIULIANO aveva poi utilmente collaborato alle indagini relative ad una rapina in danno della Cassa di Risparmio, nel corso della quale era stato ucciso il metronotte Alfonso SGROI (fatti dei quali non si occupa il presente processo); ed in esito alle stesse erano stati denunciati "Giovannello GRECO, Pietro MARCHESE, Giuseppe GRECO e Rosario SPITALIERI, con il sequestro di denaro e di attrezzature utilizzate per rapine. Lo stesso GIULIANO il 28 aprile precedente era stato destinatario di una minaccia telefonica, poi attribuita a

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' followed by a horizontal stroke. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be a combination of letters, possibly 'M' and 'U'.

Pietro MARCHESE, ed era stato ucciso una settimana dopo che quest'ultimo era stato scarcerato per liberta' provvisoria.

Nel processo veniva peraltro riunito l'omicidio, avvenuto l'11 agosto 1979, di Vittorio FERDICO, il quale, in base alle risultanze emerse, aveva fornito utili confidenze agli inquirenti in merito alla rapina e che era stato ucciso davanti al suo autolavaggio di corso dei Mille.

In merito a questi fatti, BUSCETTA aveva rivelato che la soppressione del GIULIANO sarebbe stata decisa dalla "commissione" all'insaputa di BONTATE e INZERILLO, i quali fin da allora avrebbero affermato la loro opposizione alla linea intransigente del gruppo emergente capeggiato dai "corleonesi" (cosi' come l'uccisione del capitano BASILE, avvenuta nella notte fra il 3 ed il 4 maggio 1980, sarebbe stata voluta da Salvatore RIINA, che avrebbe ottenuto il consenso della "commissione" nella medesima composizione).

I primi giudici, dando credito a queste affermazioni, condannavano Giuseppe GRECO (nato nel 1952) per concorso in minaccia ai danni del GIULIANO; per le imputazioni relative all'omicidio del medesimo condannavano, oltre allo stesso GRECO, Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, nonche' Filippo MARCHESE in quanto alleato dei predetti nella strategia di terrore posta in essere, assolvendo per insufficienza di prove Michele GRECO (il quale, secondo il BUSCETTA, che pero' era convinto della sua colpevolezza, aveva tergiversato a fronte delle contestazioni dei "moderati"), Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA e Antonino GERACI; ed ancora

961032

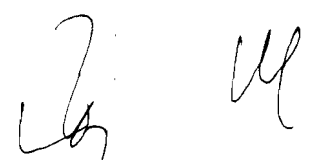
assolvendo con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Giovanni SCADUTO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO e Andrea DI CARLO.

Quanto all'uccisione del FERDICO, la corte di primo grado affermava la responsabilita' di Filippo MARCHESE, nel cui territorio il fatto era accaduto e quindi certamente assenziente secondo la regola di "cosa nostra"; assolveva invece Michele GRECO, Salvatore RIINA, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI con formula dubitativa e Salvatore GRECO (cl.1927), Giovanni SCADUTO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Andrea DI CARLO con formula piena.

Contro queste statuizioni proponevano appello gli imputati nei cui confronti era stata pronunciata condanna o assoluzione con formula dubitativa, deducendo che nessuna valida prova avrebbe potuto sorreggere il giudizio dei primi giudici, neppure legittimandosi un dubbio.

Proponevano, altresì, appello sia il procuratore della Repubblica, sia il procuratore generale, reclamando l'affermazione di responsabilita' di tutti i componenti della "commissione" sia per l'omicidio GIULIANO che per l'omicidio FERDICO, sulla base dei criteri logici più volte ricordati nel processo.

In esito al dibattimento, la pubblica accusa ha concluso per la condanna anche degli imputati Michele GRECO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI e Francesco MADONIA per l'omicidio GIULIANO,



mentre ha dichiarato di non volere insistere nel gravame quanto all'omicidio FERDICO.

Osserva, cio' brevemente premesso, la corte che in realta' le risultanze processuali non solo non consentono, come concluso dal requirente, una confortante soluzione quanto all'omicidio dell'oscuro confidente della polizia, ma non sono neppure in grado di sorreggere la tesi voluta dall'accusa in ordine alla clamorosa uccisione del funzionario, certamente caduto vittima del suo dovere lealmente ed incisivamente compiuto.

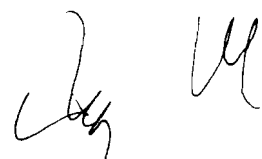
Difatti, non a caso, come si era premesso, le possibili "piste" seguite dagli inquirenti avevano portato verso molteplici attivita' investigative del GIULIANO, tutte efficacemente dirette ad imprimere una decisiva svolta repressiva nel settore della criminalita' organizzata; tanto che, come si vedra', l'indagine processuale dovra' tenere conto di ciascuna di esse. Ma in tutte queste inchieste il funzionario si era distinto appunto per la sua solerte, quanto fedele e corretta, dedizione all'espletamento del compito istituzionale (di tal che, secondo i criteri di indagine anticipati nel paragrafo precedente, si dovra' constatare la pregnanza della tesi di una causale riferita all'esigenza da parte delle cosche di punire il GIULIANO per quanto aveva fatto e al tempo stesso di evitare che maggior danno ancora ne potesse in avvenire derivare).

Deve tuttavia osservare questa corte che il ragionamento dei primi giudici, in armonia con le deduzioni dell'accusa, se e' dotato di una sua logica di base, specie

in ordine alla premessa dell'individuata causale del delitto nel contesto delle attivita' investigative del GIULIANO, non puo' considerarsi accettabile sul piano delle conclusioni raggiunte, che, come sara' agevole rilevare attraverso la verifica di tutte le risultanze processuali, finiscono con il basarsi su affermazioni in buona misura assiomatiche.

Se e' infatti vero che (cosi' come il capitano BASILE) il commissario Boris GIULIANO aveva dato una svolta decisiva alle indagini sulle "famiglie" mafiose e soprattutto sui loro ingentissimi traffici nel settore degli stupefacenti, profondendo peraltro particolare impegno a livello personale (come le indagini da lui compiute a proposito dell'omicidio del metronotte durante la rapina avevano dimostrato, nei termini che saranno approfonditi), di tal che nella prospettiva dell'organizzazione criminale egli era divenuto un tenace e pericoloso persecutore da eliminare ad ogni costo; non puo' allo stesso modo accreditarsi la conclusione che gli autori di questo delitto, rectius i suoi ideatori e promotori, dovessero necessariamente rinvenirsi nel gruppo dei "corleonesi", ossia di quel settore del sodalizio criminoso che sarebbe emerso negli anni seguenti, a seguito della guerra di mafia del 1981.

E cio', non tanto per l'evidente sconnessione temporale (posto che, come si e' detto, quegli organigrammi si sarebbero disegnati a partire dalla primavera del 1981, dopo che BONTATE e soci avevano tentato il loro complotto), mentre fino ad allora le cosche avevano agito sostanzialmente all'unisono almeno nel settore delle imprese

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'J' or 'G' followed by a flourish. The second signature is a more complex, cursive 'M' or 'U' followed by a flourish.

criminali (fatta eccezione che per la droga); quanto perche' il postulato, secondo cui non potevano che essere stati loro a volere la morte del funzionario, e previa deliberazione della "commissione", con l'esclusione pero' di BONTATE e INZERILLO, risulta fondata su premesse apodittiche e difatti, come si e' visto nella parte VI della sentenza, del tutto smentite dalle risultanze processuali.

E' stato difatti agevole accertare che l'affermazione (dei "pentiti" BUSCETTA e CONTORNO) secondo cui BONTATE e i suoi amici costituissero un'ala "moderata", impegnata a frenare le spinte di spietata criminalita' dei "corleonesi", era del tutto mendace ed anzi in stridente contraddizione non soltanto con la spiccata vocazione al delitto anche di quelli, ma soprattutto con la verificata tendenza prevaricatrice per un controllo generale ed esclusivo dell'organizzazione mafiosa e dei suoi lucrosi affari.

Di modo che il rovesciamento dei termini di indagine, basato su quella premessa, deve come principio abbandonarsi e si deve dunque procedere, come approccio ricostruttivo, dall'idea che tutta l'organizzazione mafiosa potesse essere in ipotesi interessata alla soppressione del commissario GIULIANO.

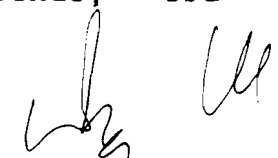
Fatta questa precisazione, si osserva che, come si era anticipato, le possibili causali del delitto erano state individuate in tre diversi contesti di indagini compiute dal funzionario negli ultimi tempi.

Si era, in primo luogo, messo in evidenza il notevole significato che assumeva il sequestro (propiziato appunto

dalle indagini del GIULIANO) di due valigie contenenti circa 500 mila dollari americani, avvenuto il 19 giugno 1979 all'aeroporto di Palermo. Le indagini (ff.034973 segg.) avevano accertato che quelle due valigie, contenenti anche magliette di pizzerie americane, erano provenienti da un volo da New York, via Roma, del tutto sfornite di cartello di identificazione e con nominativo ed indirizzo inesistenti, e stavano per essere prelevate da un fattorino per conto di un misterioso e mai identificato cliente (si accertava, ma senza alcuno specifico sviluppo ulteriore, che nel volo medesimo avevano preso posto certi PALAZZOLO da Cinisi, ritenuti collegati all'organizzazione siculo-americana messa in luce nelle indagini che avevano portato alla denuncia, fra gli altri, del noto Gaetano BADALAMENTI: f.034980).

Una seconda, possibile, causale era stata poi individuata nel contesto delle indagini compiute dal GIULIANO in merito all'omicidio a scopo di rapina alla Cassa di Risparmio del 26 aprile 1979. Su questi fatti, forse avvalendosi del "confidente" FERDICO, la Squadra Mobile aveva denunciato la responsabilita' di un gruppo criminale allora emergente ai margini delle cosche mafiose (e che si finanziava con quelle imprese delittuose), formato da "Giovannello" GRECO, Pietro MARCHESE, Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", e Rosario SPITALIERI.

In occasione di queste indagini, compiute in modo tenace dal GIULIANO, che aveva perfino propiziato il riconoscimento di Pietro MARCHESE inducendo, fra le



perplessita' di un altro testimone, alla collaborazione una cittadina straniera, il commissario era stato pure oggetto di una minaccia telefonica (attribuita allo stesso Pietro MARCHESE); e sintomatica era stato dunque considerata la coincidenza fra la data (14 luglio 1979) in cui il MARCHESE era stato ammesso alla liberta' provvisoria quella in cui si era verificato l'omicidio del funzionario (21 luglio 1979).

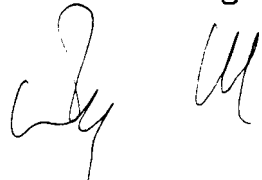
Si era, infine, individuata una terza ipotetica causale, consistente nella, quasi casuale, scoperta del c.d. "covo di via Pecori Giraldi", dove era stata rinvenuta droga; a seguito di questo fatto, peraltro, erano stati identificati come frequentatori della base criminale Leoluca BAGARELLA ed altri componenti del gruppo di corso dei Mille.

Per vero, accanto a queste tre ipotesi investigative, sarebbe emersa una quarta causale (sulla quale ha posto pure l'accento la stessa parte civile nella discussione orale), essendosi ventilato che il GIULIANO avesse avuto imprecisati contatti con ambienti milanesi facenti capo alla Banca Unione di Milano, oggetto di inquietanti inchieste ai margini del noto finanziere Michele SINDONA (il quale, secondo le poche risultanze processuali, ed in particolare secondo lo stesso BUSCETTA, aveva intrattenuto rapporti con Stefano BONTATE). Era, peraltro, emerso in alcune fonti giornalistiche che vi sarebbe stato un incontro fra il commissario e l'avvocato AMBROSOLI (notoriamente ucciso in quel contesto di misteriose manovre), ma questo era stato smentito non soltanto dalle persone vicine agli interessati (come Giuseppe MELZI, legale degli azionisti della banca:

f.031425) e da quelle che avrebbero presenziato all'incontro stesso (come il maresciallo della Guardia di Finanza GOTELLI: f.031409), ma perfino dalla moglie di GIULIANO (dichiarazione di Ines Maria LEOTTA, f.033132), secondo la quale il marito non si era affatto recato a Milano in quel periodo.

Le stesse precisazioni del giornalista Francesco SANTORO (f.031464) avevano comunque messo in luce che l'incontro poteva meglio qualificarsi come il frutto di una ricostruzione possibile, ai margini di quelle singolari vicende e che, in ogni modo, se c'era un aspetto che il liquidatore della banca di SINDONA aveva mostrato di volere approfondire, questo si riferiva alla stranezza di una offerta di cospicui depositi da parte di una non meglio precisata signora Rosalia BONDI' da Palermo (passim).

Sicche', anche se si volesse utilizzare il fatto come utilmente concorrente a spiegare l'omicidio di Boris GIULIANO (condividendo le, peraltro pertinenti, osservazioni della parte civile circa le caute, sottese, reticenze del MELZI), si dovrebbe ricondurre l'episodio in quel contesto di indagini sulla criminalita' organizzata di Palermo ed in particolare con i settori che, a quanto sembra (ma il dato non e' compiutamente sviluppato in questo processo), assicuravano una certa contiguita' con il finanziere SINDONA; in un contesto, cioe', il cui aspetto significativo si collocherebbe essenzialmente nei movimenti di grossi capitali provenienti da traffici illeciti (onde si vedra' come anche questo, non sviluppato, filone di indagine

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

finisca con il confluire nella stessa generale configurazione della causale del delitto).

La causale astrattamente riferibile alla scoperta del covo di via Pecori Giraldi, pur nella sua ragionevole consistenza, appare tuttavia la meno plausibile; sia perche', come si dira', le altre fonti processuali si dirigono decisamente verso altre, univoche, soluzioni; sia perche', soprattutto, essa si prospetta in se' stessa non proporzionata al delitto.

I soggetti che avevano formato oggetto dell'indagine (Leoluca BAGARELLA, Antonino MARCHESE, Antonino GIOE') erano in definitiva personaggi ben noti agli inquirenti; ed il ritrovamento di armi e droga e comunque di un rifugio non poteva atteggiarsi come elemento gravemente compromettente della stabilita' dell'organizzazione. Ed inoltre, nell'episodio, nulla aveva attestato un impegno particolarmente tenace del funzionario di polizia.

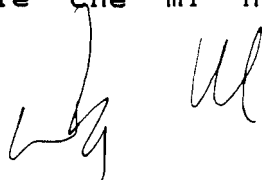
Per vero, l'ipotesi potrebbe trovare un certo supporto nelle rivelazioni di MARINO MANNOIA (di cui si dira' piu' diffusamente in prosieguo), il quale ha riferito che, secondo "quanto si diceva in seno a 'cosa nostra'", il delitto sarebbe stato commesso da BAGARELLA, ma con Pietro MARCHESE, Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", ed altri. Ma tale indicazione non solo e' sfornita di qualsiasi altro riscontro anche solo logico, ma trova significativa smentita nella posizione sul punto assunta da BUSCETTA, il quale, dopo avere affermato (f.450009) che il BAGARELLA era stato l'autore dell'omicidio, si e' subito dopo (f.450024)

corretto precisando che aveva fatto confusione con l'uccisione di altro poliziotto (il maresciallo SORINO), ma che invece nulla sapeva della soppressione del GIULIANO. Laddove, come meglio si dira', non puo' sfuggire il valore sintomatico di un simile livello di disinformazione da parte di un collaboratore come BUSCETTA (che, se pure non intende correttamente ad ogni costo coinvolgere un coimputato che nulla ha in comune con la vicenda, tace d'altra parte su diversi possibili contesti del delitto).

Le indagini compiute dal funzionario in ordine alla rapina alla Cassa di Risparmio sono invece connotate da un penetrante impegno investigativo; al punto che, come si era accennato, il GIULIANO era intervenuto personalmente presso una testimone straniera perche' si disponesse alla ricognizione di persona.

Ma tutti gli elementi del processo convergono soprattutto sulla figura di Pietro MARCHESE, che non solo era stato la persona riconosciuta (sia pure con le intuibili difficolta' emozionali), ma anche colui al quale era stata attribuita la telefonata anonima diretta alla Questura, con la quale si minacciava di morte il GIULIANO.

Come si e' detto anche a proposito dell'omicidio dello stesso MARCHESE (par.6.20), nel processo e' stata acquisita la significativa deposizione di uno dei periti (Roberto PIAZZA, ivi) che aveva concluso per l'attribuzione a costui della frase: "GIULIANO morira'", e che successivamente aveva raccolto il concitato disappunto del MARCHESE, il quale gli aveva detto: "professore, lei non sa il male che mi ha



fatto!".

Certo e' comunque che quelle efficaci indagini avevano portato a scoprire le complicita' di un gruppetto che faceva capo al MARCHESE ed a "Giovannello" GRECO e che aveva come base d'appoggio un laboratorio di tappezzeria di quel Rosario SPITALIERI che, come si e' visto nella guerra di mafia (si veda in particolare il par.6.18, circa l'uccisione del padre, Salvatore SPITALIERI), sarebbe rimasto attivamente schierato dalla parte dei "perdenti" durante la successiva guerra di mafia del 1981.

Orbene tale episodio, che certamente rientra nell'attivita' investigativa "di routine" della Squadra Mobile, offre tuttavia un quadro piu' specificamente connotato non soltanto di un piu' incisivo impegno del GIULIANO, ma anche di una particolare acredine di tipo personale del MARCHESE. Di tal che lo stesso fatto (che potrebbe astrattamente configurarsi alla stregua di una semplice coincidenza) della stretta consecuzione cronologica fra la scarcerazione di costui e l'omicidio GIULIANO, finisce con l'atteggiarsi in termini sostanzialmente significativi.

Il fatto e', pero', che come si vedra', questa possibile causale, lungi dall'elidere la portata indiziante delle altre, finisce con il rafforzarla, convergendo nello stesso contesto di criminalita' organizzata verso il quale si erano dirette le piu' importanti indagini compiute dal GIULIANO.

Difatti, anche nella prospettiva accusatoria, fatta

961042

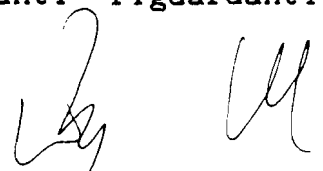
propria dai primi giudici, la piu' consistente causale e' quella collegata all'inchiesta diretta in modo assai incisivo dal funzionario sui traffici internazionali di stupefacenti e che aveva portato al notevole risultato del sequestro delle valigie con i dollari provenienti dagli Stati Uniti d'America.

Non e' difficile, sul punto, avvedersi come l'importanza di questo avvenimento sia tale da trascendere i limiti ed il significato dell'operazione in se' stessa; poiche' essa costituiva, in realta', solo un eloquente traguardo di una piu' articolata indagine, che aveva appunto messo la polizia sulle tracce di una vasta organizzazione dedita al traffico di droga e che costituiva al tempo stesso un primo, importante, successo investigativo e soprattutto la premessa per un piu' consistente smantellamento dell'organizzazione medesima.

La maggiore pregnanza di questo contesto, difatti contrassegnato dall'ulteriore prospettiva degli sviluppi investigativi futuri, trova a sua volta importante, e dunque decisivo, riscontro nelle altre risultanze probatorie.

Le rivelazioni dei "pentiti" circa l'omicidio GIULIANO devono infatti considerarsi affatto convergenti in questa direzione.

Deve, preliminarmente, notarsi la stranezza della reticenza del BUSCETTA, il quale, avendo dimostrato (e, come si e' ampiamente verificato in moltissime parti del processo, in modo attendibile) di essere (stato) bene informato di tutti i fatti piu' rilevanti riguardanti

Two handwritten signatures in dark ink, located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'L' or 'G' shape, and the second is a more complex, cursive signature.

l'organizzazione mafiosa, nulla ha saputo dire in merito a questo grave, certamente tutt'altro che trascurabile, avvenimento (eppure lui stesso aveva appunto raccontato di avere parlato nell'estate 1980 con BONTATE e che questi gli aveva narrato le imprese prevaricatrici dei "corleonesi", citando pero' solo l'omicidio del capitano BASILE); e tanto e' oltremodo significativo sia che il fatto si inserisca nell'ambiente delle persone di cui si e' detto (verso le quali avrebbe dovuto avere particolare disponibilita' ad ogni tipo di contatto, anche solo informativo), sia che esso, in definitiva, si collochi in una piu' ampia o diversa realta' della criminalita' associata.

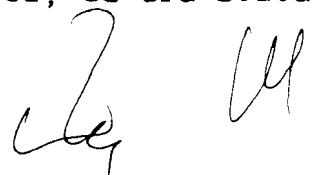
E il dubbio che, se vera fosse questa seconda ipotesi, ben maggiore sarebbe stata la propensione di questo "pentito" a raccontare i fatti, diviene ancor piu' rafforzato dal corrispondente "silenzio" di CONTORNO, che, facendo parte della "famiglia" di S.Maria di Gesu' (attorno alla quale, come si avra' occasione di approfondire, erano in realta' collocati i veri interessi connessi all'operazione di polizia del GIULIANO), non poteva non essere stato, anche indirettamente (o per sentito dire), informato delle ragioni (e degli autori) del delitto.

Basti pensare alla evidente incredibilita' delle parole di BUSCETTA, per rendersi conto di tutto questo; laddove (all'udienza del 7 aprile 1986) lo stesso aveva detto, contraddicendosi, che secondo quanto lui ne sapeva l'omicidio era stato deliberato dalla "commissione", ma le motivazioni non le aveva saputo nessuno, nemmeno lo stesso

INZERILLO che pure ne faceva parte. Laddove non sfugge che questo.... illustre esponente della "commissione", anche se fosse stato estraneo alla decisione di uccidere il funzionario, non avrebbe potuto comunque non venire a conoscenza delle ragioni per le quali altri l'avevano eseguito. E cio' proprio in base alle regole di funzionamento del sodalizio, secondo le quali tutti finivano anche successivamente con l'interloquire sui fatti eclatanti (si rinvia, per esempio, all'omicidio DI CRISTINA, par.6.5, dove si rinviene uno dei piu' significativi esempi di "riunioni" immediatamente indette per discutere dei delitti commessi e per presentare le eventuali rimostranze, da parte di chi era stato estromesso dal piano criminoso).

Se non che, anche in questo caso (come negli altri dove vengono sfiorati soggetti "vicini" a questi "pentiti"), la piu' eloquente conferma delle deduzioni fin qui ricavate si rinviene proprio negli altri collaboratori, estranei agli interessi di parte.

Come, in primo luogo, nelle rivelazioni di TOTTA, il quale ha ricordato come il suo amico Enzo GRADO gli avesse confidato che Francesco MAFARA era "tanto forte che - secondo le testuali parole del suo interlocutore - 'si era fottuto il commissario dell'aeroporto che gli aveva fottuto i dollari all'aeroporto'...ed aveva ucciso il commissario perche' quest'ultimo era sulle sue piste, tanto che aveva sequestrato una grossa partita di dollari all'aeroporto" (f.248506; si noti che questa dichiarazione, di eccezionale importanza probatoria, risale al 2 agosto 1982, ed era stata

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' or 'G' followed by a horizontal stroke. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be a combination of letters, possibly 'M' and 'U'.

resa a conferma delle notizie già fornite in forma confidenziale agli organi di polizia nei mesi precedenti, prima appunto della redazione del noto rapporto del 13 luglio 1982).

Di guisa che lo stesso "pentito", nel momento in cui ha offerto la causale dell'omicidio di GIULIANO come collegata al ritrovamento delle valigie di dollari ed alle indagini che il commissario stava conducendo verso la formidabile organizzazione internazionale dedita al traffico di stupefacenti, anche se formalmente affidata ad una sua ricostruzione logica, ha finito con il prospettare i fatti obiettivi, di indubbia portata probatoria, sui quali basare le conclusioni processuali.

Non a caso, analoga conferma proviene da CALDERONE, il quale ha ricordato (pag.220 della trascrizione delle dichiarazioni istruttorie, confermate ed ampliate al dibattimento) che anche suo fratello aveva parte nei traffici di droga gestiti dal gruppo BONTATE, tanto che, dopo l'uccisione del fratello stesso, i proventi di quegli investimenti erano stati consegnati a lui; sicché una volta Francesco CINARDO gli aveva consegnato una somma pari a circa 300.000 dollari U.S.A dicendogli che proveniva da Stefano BONTATE, il quale faceva sapere che gli utili avrebbero potuto essere anche maggiori se non vi fosse stato il sequestro di 500.000 dollari all'aeroporto di Palermo.

Il collaboratore ha poi, coerentemente, precisato che in effetti le valigie in questione erano proprio dirette al BONTATE e di ciò era sicuro proprio per il fatto che era

stato grazie a questo episodio, ed ai chiarimenti chiesti ed ottenuti in proposito, che aveva appreso come lo stesso in realta' si dedicasse ad un vasto traffico di stupefacenti.

Il valore probatorio di questa acquisizione e' dunque di intuitiva portata, data la singolare conferma del medesimo contesto, nel quale sarebbe maturato il delitto, e connotato appunto dall'incisivo impegno del funzionario, che aveva scoperto il meccanismo del traffico degli stupefacenti, di proporzioni cosi' colossali che i 300.000 dollari (che erano una quarta rata) del CALDERONE avrebbero potuto essere anche di piu', e che dunque si apprestava ad assestare un colpo micidiale all'organizzazione.

Sicche', in questo quadro probatorio, diviene perfino leggibile in termini coerenti il pur ambiguo discorso di MARINO MANNOIA, il quale, dopo aver affermato in istruzione che il GIULIANO era stato ucciso "per la sua complessiva attivita' di funzionario di polizia ma soprattutto perche' aveva sequestrato una valigia di dollari provenienti dal traffico di stupefacenti e dagli Stati Uniti, di pertinenza di Stefano BONTATE e di Salvatore INZERILLO", non solo ha, come si e' detto, introdotto nel racconto un elemento di portata non accertata (come la materiale esecuzione da parte di Leoluca BAGARELLA assieme a Pietro MARCHESE); ma ha finito con il tentare una vera e propria operazione di recupero della "famiglia" di S.Maria di Gesu' (e di quelle alleate nel traffico). Infatti, al dibattimento (udienza del 4 gennaio 1990), dopo avere una prima volta, spontaneamente, precisato che non era stata affatto quella la causale del

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' or 'G' followed by a horizontal stroke. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be 'M' or 'U' with a long, sweeping tail.

delitto, e' ritornato sulle sue posizioni affermando che il tutto andava riferito al periodo in cui BONTATE aveva un grosso traffico di droga, aggiungendo che a suo avviso ("credo") il GIULIANO aveva intenzione di attribuire tutto al gruppo BAGARELLA, MADONIA e RIINA.

Dal che non puo' dunque ricavarsi che una duplice lettura: o MARINO MANNOIA e' manifestamente compiacente nei confronti del gruppo dei "perdenti" (di cui si e' verificato qualche altro significativo esempio, come la ricordata posizione di CONTORNO nella guerra di mafia, laddove il collaboratore ha definito costui estraneo alla faida, o come quando ha cercato pure di offrirgli una copertura nel fatto stesso di qualificarlo "uomo d'azione" messo da parte da BONTATE, e cio' in contrasto con tutte le altre risultanze processuali: si veda il par.6.1); ovvero, alternativamente, la sua e' una mera deduzione erronea di buona fede scaturita dall'esigenza di rendere coerenti la notizia della certa causale (appunto quella collegata al traffico di droga ed al sequestro dei dollari) e l'informazione (meno puntuale) della corresponsabilita' di un "corleonese" di pura fede.

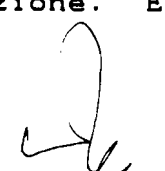
Tutta la causale dunque si accentra con certezza nelle indagini che il commissario GIULIANO stava portando ad un punto di notevole svolta e che, dopo il sequestro di quelle valigie, che erano ben poca cosa rispetto alla vera entita' del traffico, avrebbero assicurato risultati ancora piu' rilevanti; se e' vero - senza dire di eventuali contatti con l'ambiente milanese in gran segreto - quanto aveva anticipato ai giornalisti (f.031889) che per la fine di quel

meze ci sarebbero stati sviluppi nelle indagini molto importanti (una "bomba", che non poteva essere, come riduttivamente afferma il rapporto della polizia, l'individuazione di Leoluca BAGARELLA quale inquilino del covo di via Pecori Giraldi).

Il dato piu' significativo che scaturisce dalla complessiva verifica di tutte le acquisizioni probatorie e' che tutti gli elementi, ancorche' diversamente connotati, finiscono con il convergere verso la stessa matrice eziologica, appunto consistita nei risultati raggiunti dal GIULIANO nell'inchiesta sul traffico internazionale di stupefacenti diretto dal gruppo BONTATE, INZERILLO, MAFARA, o al quale costoro erano interessati operativamente e proficuamente.

L'indagine processuale deve, quindi, ulteriormente orientarsi verso la ricerca di elementi indizianti la posizione degli imputati giudicabili, e cioe' di quei componenti la "commissione" che, oltre ai predetti BONTATE e INZERILLO (che ne facevano parte ma che i "pentiti" della mafia hanno cercato di dissociare), potrebbero avere contribuito a determinare il piano delittuoso.

Indubbiamente, le linee ricostruttive generali sembrerebbero, prima facie, autorizzare una ipotesi del genere, in dipendenza del fatto che, secondo le costanti indicazioni dei "pentiti", un gesto criminoso di notevole importanza, quale appunto sarebbe stata l'uccisione del capo della Squadra Mobile, non poteva commettersi senza un preventivo assenso di tutta l'organizzazione. E tanto



troverebbe conferma (in uno dei possibili dati indiziari di cui si e' fatto cenno nelle premesse generali di questa parte, e cioe') nel fatto che, dopo il delitto, non furono registrate reazioni di alcun tipo; ne' sul piano delle proteste in seno all'organizzazione (difatti non riferite da alcuno dei collaboratori, alla stessa stregua di quelle, piu' volte ricordate, successive all'uccisione di Giuseppe DI CRISTINA), ne' come vere rappresaglie per la violazione delle regole di "cosa nostra" (e difatti, dopo quel periodo, non si registra nessuna particolare faida, anzi, come si era dimostrato nel par.6.1, le cosche avevano mantenuto un formale assetto di equilibrio).

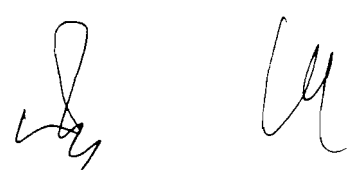
Ma se tutto questo e' vero, ed e' utilmente valutabile come dato di partenza per una piu' approfondita analisi, non puo' comunque dubitarsi che le residue indicazioni siano del tutto insufficienti, se non, piu' propriamente, orientate in senso contrario.

Si deve, infatti, rilevare, su un piano generale, che gli elementi indiziari di cui si e' detto non qualificano ancora il tipo di apporto volitivo che possono avere, teoricamente, offerto gli altri protagonisti delle strategie dell'organizzazione mafiosa. Perche', come si e' prima detto, se e' da una parte possibile che l'uccisione "eccellente" sia stata deliberata come operazione di rilevanza del sodalizio intero, sia in quanto finalizzata alla tutela di un interesse comune, sia perche' fatta propria anche se di specifica pertinenza di un solo gruppo, non e' al tempo stesso impossibile che un'impresa del genere

sia stata portata a termine con il solo consenso passivo dell'intera organizzazione o perfino con il riconoscimento successivo della validita' dell'iniziativa autonomamente adottata da qualcuno, in termini cioe' che, come si e' altre volte avvertito, si discostano dallo schema di rilevanza penale a titolo di concorso.

Ma le risultanze probatorie, lungi dal rafforzare la consistenza dell'ipotesi accusatoria, finiscono con lo svalutarla in modo decisivo.

Difatti, raggiunta la certezza processuale che i veri (contro)interessati all'inchiesta destabilizzante del solerte e (secondo significative quanto concordi indicazioni) assai sagace investigatore erano gli affiliati al gruppo di BONTATE e INZERILLO, titolari e gestori del colossale traffico di stupefacenti (di cui elemento chiave era anche il MAFARA: quello stesso che come si ricordera' - v.par.6.1 - aveva fatto la strana previsione di una guerra di mafia parlando con Eric CHARLIER in un periodo di apparente distensione e cioe' nel 1980); gruppo, che era cosi' bene organizzato anche negli aspetti logistici (tanto che TOTTA aveva ricordato come l'aeroporto di Punta Raisi fosse "controllato" da Gaetano BADALAMENTI e dal MAFARA); gruppo, ancora, sicuramente in grado di interpretare e fare proprie le istanze di personale rivalsa di Pietro MARCHESE nei confronti del funzionario che tutto aveva fatto pur di "incastrarlo"; acquisito, insomma, tutto questo contesto indiziario, non vi e' dubbio che dalle medesime premesse debbano scaturire conclusioni di segno affatto diverso



rispetto all'accusa.

Infatti, cio' che assume significato decisivo in un quadro probatorio cosi' notevolmente compromesso nelle sue premesse logiche e' che, secondo le risultanze altrove (par.6.1) analizzate, in quel periodo il gruppo capeggiato da BONTATE (con INZERILLO, BADALAMENTI, MAFARA, etc.) non solo aveva instaurato un clima di "guerra fredda" con i "corleonesi" (per le antipatie personali risalenti, e radicate con l'episodio MADONIA che aveva portato alla espulsione di BADALAMENTI ed all'assoluzione di BONTATE), ma aveva propiziato una situazione di vere e proprie schermaglie (delle quali, il piu' significativo esempio era stato il piu' volte ricordato sequestro CASSINA che, secondo CALDERONE e le altre fonti, RIINA aveva organizzato proprio per protestare per il fatto che BONTATE e BADALAMENTI si arricchivano con la droga mentre gli altri "facevano la fame").

Ora, se e' vero questo, e se e' in particolare processualmente accreditato che BONTATE e soci si astenevano dal fare partecipare gli altri, non legati da vincoli di simpatia, come soprattutto i "corleonesi", al traffico degli stupefacenti, non si vede come poter sostenere, al tempo stesso, l'ipotesi che questi altri dovessero essere poi partecipi del disegno di eliminazione del funzionario che aveva arrecato danno ed altri grossi fastidi avrebbe dato a quella organizzazione esclusiva.

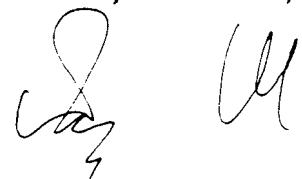
Una importante (e, per quanto si e' prima detto, perfino decisiva) conferma (oltre che nelle generiche

risultanze altrove esaminate circa la riservata organizzazione del traffico degli stupefacenti: v. par.5.2) si rinviene proprio nelle dichiarazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha, fra l'altro, precisato (ivi) che in quel periodo Stefano BONTATE chiamava a partecipare al traffico solo i suoi "simpatizzanti", al punto che perfino suo fratello Giovanni si gestiva un suo traffico (assieme a Michele GRECO secondo il collaboratore).

E non si puo' in alcun modo nel processo, dove risulta questo, introdurre anche l'idea che poi la "commissione", il cui "capo" era pure personalmente estromesso dagli affari privati del gruppo BONTATE, si facesse carico di "punire" il commissario solerte; o che, quanto meno, la naturale solidarieta' tra associati mafiosi andasse oltre la semplice espressione di consenso tacito e passivo, con il riconoscimento del buon diritto con il quale gli altri avevano agito a tutela di un loro interesse.

Ed a questo punto, anzi, le stesse reticenze di BUSCETTA e CONTORNO divengono positivamente significative perche' sottendono al tempo stesso e il coinvolgimento delle "famiglie" dei "perdenti" (CONTORNO, per esempio, faceva parte della "famiglia" di BONTATE, era cugino dei GRADO, era stato in frequenti contatti con i MAFARA, sicche' avrebbe dovuto quanto meno sapere cosa si era deciso) e l'estraneita' degli avversari nella guerra (al cui gruppo non potevano quindi appartenere gli esecutori materiali del delitto).

Per scrupolo di completezza la corte deve, infine,



osservare che il quadro probatorio mai potrebbe condurre a risultati accettabili; perche' se pure si potesse intravedere la possibile partecipazione morale al disegno delittuoso dell'intera organizzazione mafiosa, si dovrebbe ugualmente prendere atto dell'assoluta mancanza di quei riscontri ulteriori che, secondo le premesse metodologiche generali circa le responsabilita' della "commissione" (par.6.2), consentirebbero di individuare lo specifico riferimento alla partecipazione di ciascuno degli imputati alla deliberazione criminale.

Le tesi prospettate dall'accusa a questa corte, quanto all'omicidio del commissario Boris GIULIANO, devono essere quindi totalmente rigettate.

Ne' a diversa soluzione deve pervenirsi in ordine all'omicidio del FERDICO, dove la poverta' delle risultanze processuali e' cosi' evidente che perfino lo stesso requirente ha finito con il desistere dalle sue deduzioni accusatorie.

Trascurando, infatti, la posizione di Filippo MARCHESE (separata, per il dubbio di esistenza in vita), non puo' non convenirsi che in realta' il FERDICO era stato un "confidente" della polizia. Tanto e' stato appunto confermato perfino dai funzionari escussi nel processo (Michele CARDELLA, f.494747; Paolo MOSCARELLI, f.494770), i quali hanno pure precisato che costui aveva collaborato anche per le indagini relative all'omicidio GIULIANO (indicando pero' come probabile la pista della scoperta del covo di via Pecori Giraldi).

Ma la conclusione che la sua uccisione fosse dipesa dalla volonta' comune dell'organizzazione mafiosa (che si sarebbe cioe' dovuta dare carico di deliberare la soppressione di un modesto "lavaggista", reo di avere intrattenuto contatti con la polizia) resta affidata ad una proposizione i cui termini appaiono in re ipsa sproporzionati. Rimane, certamente, priva quanto meno del supporto logico di una preliminare individuazione della vera occasione nella quale le propalazioni del FERDICO avrebbero dovuto incidere negli interessi delle cosche; mentre, per converso, qualunque ipotesi diviene accreditabile in un contesto di criminalita' diffusa, dove ogni pretesto di questo tipo puo' avere determinato la spinta punitiva.

Anche da queste imputazioni gli imputati giudicabili devono essere quindi mandati assolti.



7.3. Omicidio di Alfio FERLITO, Luigi DI BARCA, Salvatore RAITI, Silvano FRANZOLIN, Giuseppe DI LAVORE (capi 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208). - Il 16 giugno 1982 un'auto addetta alla traduzione dalla casa circondariale di Enna a quella di Trapani del detenuto Alfio FERLITO veniva intercettata e bloccata sulla circonvallazione di Palermo (via Regione Siciliana, in direzione dell'autostrada) ed un gruppo di fuoco uccideva a colpi di "kalashnikov" e di fucili caricati "a lupara" tutti gli occupanti, e cioe', oltre al FERLITO, l'appuntato Silvano FRANZOLIN, i carabinieri Salvatore RAITI e Luigi DI BARCA, tutti addetti alla scorta, nonche' l'autista privato Giuseppe DI LAVORE.

Le auto utilizzate per la strage (una "BMW" ed una "Alfetta", entrambe rubate e con targhe false) venivano subito dopo rinvenute bruciate nelle vicinanze.

Le indagini accertavano che il FERLITO era stato uno degli esponenti di punta della mafia catanese e protagonista di una spietata contrapposizione con il gruppo capeggiato da Benedetto SANTAPAOLA; ma soprattutto si stabiliva che fra le armi impiegate vi erano due "kalashnikov", uno dei quali era stato utilizzato per il tentato omicidio di Salvatore CONTORNO (e del giovane FOGLIETTA), per l'omicidio di Salvatore INZERILLO, preceduto dalla sparatoria dinanzi alla gioielleria Contino, e verosimilmente anche per l'omicidio di Stefano BONTATE, e sarebbe stato inoltre reimpiegato anche per l'omicidio DALLA CHIESA (nella quale occasione sarebbe ricomparso anche l'altro "kalashnikov").

Tommaso BUSCETTA, nelle sue rivelazioni, riferiva che a quel tempo si trovava in Brasile ed aveva raccolto le confidenze di Gaetano BADALAMENTI il quale, commentando i fatti di Palermo che peraltro mostrava di conoscere bene, aveva osservato che i delitti DALLA CHIESA e FERLITO erano stati realizzati di comune intesa tra i catanesi e i palermitani in un reciproco scambio di favori, gli uni, rappresentati dal gruppo di SANTAPAOLA, per eliminare l'uomo di punta della fazione opposta (a sua volta alleata, anche nei traffici illeciti, con il gruppo dei "perdenti" della mafia palermitana), gli altri ottenendo così' appoggio morale e materiale per la realizzazione di un'impresa rischiosa e clamorosa quale l'uccisione del DALLA CHIESA, che era assunto al ruolo di simbolo dell'impegno dello Stato contro la mafia emergente; e tale strategia non poteva che essere riferita ai "corleonesi" ed ai loro alleati nell'ambito della "commissione" nel nuovo assetto.

Le rivelazioni del BUSCETTA, nella prospettazione d'accusa, trovavano riscontro sia nell'accertata veridicità circa gli incontri tra costui ed il BADALAMENTI (esattamente nella località e nell'albergo indicati), sia nella acquisita prova sulla esistenza, nel gruppo catanese, delle opposte fazioni che avevano visto il FERLITO ed il SANTAPAOLA protagonisti di una sanguinosa faida ed a loro volta rispettivamente alleati, anche negli "affari", l'uno con il gruppo dei c.d. "perdenti" l'altro con i "corleonesi". Il FERLITO, fra le altre risultanze (deposizioni di Antonino SAIA, Salvatore PARISI, Angelo



EPAMINONDA), aveva perfino avuto accertati rapporti epistolari nel carcere con Pietro MARCHESE ed aveva poi inviato un messaggio di solidarieta' a "Giovannello" GRECO dopo l'uccisione del medesimo.

La tesi accusatoria trovava peraltro sostegno nella considerazione che un'impresa difficile e rilevante come l'uccisione del FERLITO non poteva essere realizzata, in territorio di Palermo, che con il consenso della mafia palermitana; mentre l'uso delle identiche armi attestava l'identita' del contesto criminale (anzi il "kalashnikov" veniva solitamente impiegato personalmente da "scarpuzzedda", che era molto esperto).

Per i fatti connessi alla soppressione del FERLITO i primi giudici ritenevano dunque la responsabilita' dei "vertici" del gruppo emergente (Michele GRECO, Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO e Giuseppe GRECO del 1952) della "commissione" palermitana, nonche' di Benedetto SANTAPAOLA e di Rosario RICCOBONO, nel cui territorio era stato consumato il fatto; assolvevano con formula dubitativa Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI e, secondo il criterio altrove seguito, con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO e Leonardo GRECO, quest'ultimo rinviato a giudizio solo per queste imputazioni.

Contro queste statuizioni proponevano, in primo luogo, appello gli imputati condannati deducendo, in sintesi, che le risultanze processuali non avevano delineato un quadro

probatorio esaustivo, tale da giustificare la pronunzia di condanna, piuttosto basata su dati assiomatici non riscontrati da elementi concreti. Reiterandosi le consuete doglianze sulla generica inaffidabilit  delle rivelazioni dei "pentiti", si   in particolare dedotto che nel caso in discussione le dichiarazioni di BUSCETTA sarebbero del tutto inutilizzabili in quanto non solo de relato ma addirittura fondate su una semplice supposizione del di lui informatore, il quale, secondo il testuale racconto, aveva soltanto intuito che l'omicidio del prefetto DALLA CHIESA (della moglie e dell'agente di scorta) dovesse essere stato attuato dai "corleonesi" d'intesa con i "catanesi" per esigenze logistiche.

Analoghe doglianze venivano sostanzialmente proposte dagli imputati assolti con formula dubitativa.

Il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, dal canto loro, insorgevano in ordine all'assoluzione degli altri componenti della "commissione", in particolare di BRUSCA, CALO', SCAGLIONE e GERACI, osservando che la decisione dei primi giudici sarebbe stata incoerente nell'avere da un lato ritenuto provata la necessaria deliberazione preventiva da parte dell'intera organizzazione mafiosa, e nel non avere, dall'altro, individuato la responsabilit  concorrente di tutti i soggetti che, facendo parte di quell'organo, non potevano che essere stati partecipi del piano complessivo.

In esito al dibattimento di appello, insistendo le difese nelle deduzioni prospettate, il procuratore generale



ha concluso chiedendo la condanna anche degli imputati BRUSCA e CALO' e l'assoluzione del GERACI, perche' ritenuto estraneo ai fatti successivi alla primavera del 1981, e dello SCAGLIONE, dato il dubbio della sua esistenza in vita fin dal tempo del delitto.

Osserva, cio' premesso, la corte che la decisione impugnata e' in realta' basata su premesse di indubbia validita' probatoria, ma che tuttavia le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici appaiono meritevoli di un diverso ordine di valutazioni alla stregua di un corretto esame delle risultanze processuali.

Ed invero non puo' dubitarsi che il delitto debba essere inquadrato in una strategia criminale posta in essere da gruppi mafiosi palermitani e catanesi; e che, quanto all'ingerenza dei secondi, la giustificazione sia individuabile in quel clima di contrapposizioni interne che avevano connotato le vicende del "clan" capeggiato da Benedetto SANTAPAOLA, del quale il FERLITO era un esponente in sempre piu' emergente posizione di contrasto.

La corte di primo grado ha dunque rivalutato le complessive risultanze, procedendo dalle rivelazioni di BUSCETTA, la cui indicazione di partenza (circa la conosciuta collaborazione dei due gruppi) trovava riscontro nelle residue acquisizioni probatorie, e in particolare nel fatto che, sul piano operativo, il delitto era stato eseguito in Palermo e dunque con il necessario appoggio logistico della mafia palermitana, difatti testimoniato dall'impiego di auto e soprattutto di armi reperite sul

luogo, addirittura di armi gia' utilizzate nella guerra di mafia; e nel fatto che, sul piano della causale, la posizione del FERLITO era stata, accertatamente, di netta alleanza con quel gruppo dei "perdenti", facenti capo a BONTATE, INZERILLO, e compagni, in esatta corrispondenza alla sicura contiguita' del SANTAPAOLA con il gruppo emergente dei "corleonesi".

E tali premesse ricostruttive sono dunque condivisibili, perche' procedono innegabilmente dalla portata delle prove raccolte nel processo.

Fin dalle prime indagini esperite, i carabinieri avevano infatti messo in luce (ff.057999 segg.) come nel corso degli ultimi anni il gruppo mafioso di Catania fosse stato connotato da una violenta e sanguinosa faida interna, per l'opposizione che SANTAPAOLA aveva cominciato a esprimere nei confronti del "capo" Giuseppe CALDERONE (il fratello, appunto, del collaboratore in questo processo), allora sostenuto anche dallo stesso FERLITO. Tali conflitti, in sintesi, erano poi sfociati nell'uccisione (settembre 1978) del CALDERONE, ma il FERLITO, per quanto potesse avere avallato il cruento avvicendamento, era stato presto emarginato dal SANTAPAOLA, sicche' aveva organizzato un suo gruppo dissidente (che, come diranno i "pentiti", costituiva una vera "spina nel fianco" di SANTAPAOLA).

Tali vicende, qui rivisitate senz'altro scopo di approfondimento al di fuori della valutazione del generale contesto dell'organizzazione criminosa, sono state poi univocamente e concordemente confermate dai collaboratori

13 14

escussi. Ed i giudici di primo grado hanno puntualmente osservato come "pentiti" (di minore rilievo in questo processo) quali Antonino SAIA (ff.486257 segg.), Salvatore PARISI (ff.486246 segg.), Angelo EPAMINONDA (ff.489496 segg.) e Giovanni MELLUSO (ff.434112) abbiano finito per dimostrare quel contesto di contrapposizioni messo in luce dagli inquirenti e le rispettive posizioni di alleanza.

Ma, tralasciando le altre fonti, il riscontro piu' sicuro ed attendibile e' stato ulteriormente acquisito in questo grado di appello con le rivelazioni di Antonino CALDERONE, che meglio di ogni altro ha saputo raccontare (in termini che in questa sede non interessa approfondire) le vicende del gruppo catanese, confermando le sempre piu' nette fratture che si erano andate formando tra il nuovo "capo" SANTAPAOLA ed il "leader" emergente FERLITO.

Che, poi, questi due personaggi rappresentativi dell'organizzazione catanese avessero le rispettive alleanze ricordate, oltre che dagli argomenti indicati dai primi giudici (basti pensare, oltre agli altri elementi che saranno esaminati in prosieguo per un diverso scopo ricostruttivo, ai messaggi inviati in carcere dal FERLITO a Pietro MARCHESE e poi a "Giovannello" GRECO, a quest'ultimo per partecipare al comune dolore per l'uccisione dell'amico nelle carceri dell'Ucciardone: f.056512) risulta incontestabilmente sorretto dalle stesse, ricordate, parole di CALDERONE, il quale ha ribadito piu' volte, nel contesto delle sue cospicue rivelazioni, come il FERLITO non solo avesse intrattenuto una lunga, profonda, leale, amicizia con

il gruppo dei "perdenti", ma aveva con questi instaurato rapporti di familiarita' tali che perfino aveva avuto assegnato un rifugio da Salvatore INZERILLO per trascorrervi periodi di latitanza (come e' ampiamente dimostrato dall'episodio dell'omicidio di Giuseppe DI CRISTINA, par.6.5, cui si rinvia per un dettagliato esame).

Ed ancora, la dimostrazione dell'apprestamento da parte dei gruppi criminali di Palermo della necessaria base logistica per eseguire il clamoroso delitto (l'uccisione dell'avversario a costo di una strage coinvolgente carabinieri ed altre innocenti vittime) si rinviene, in re ipsa, in modo inequivocabile dalle stesse modalita' del fatto. Coloro che realizzarono il piano criminoso, in linea generale, non potevano che servirsi di una base di appoggio ben introdotta nell'ambiente e soprattutto nella zona. Dovevano conoscere perfettamente lo stato dei luoghi; dovevano poter disporre di un luogo di appostamento adeguato per attendere, dopo un qualsiasi messaggio di preallarme (segnato dalla partenza della scorta da Enna in direzione di Trapani), il passaggio dell'autovettura designata; dovevano aver programmato una fuga immediata ed un altrettanto rapido occultamento di uomini ed armi, e certamente nelle vicinanze, data la prevedibile reazione (difatti puntualmente scattata) delle forze di polizia, e dunque con rifugi a prova di perquisizioni e di indagini (anch'esse immediatamente compiute con controlli di abitazioni, casolari, mezzi di passaggio; ff.058085 segg.); dovevano, in sintesi, avere messo a punto un piano perfettamente in

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

grado, come era difatti accaduto, di assicurare il buon esito dell'impresa, che, per la sua natura e per il clamore destinato a suscitare, non poteva essere affidata a decisioni ed iniziative estemporanee.

Di tal che la circostanza che le auto usate per il delitto (ff.058540 segg.) fossero state rubate a Palermo addirittura mesi prima (rispettivamente nel dicembre 1981 e nel marzo 1982) costituisce solo un eloquente, ma decisivo, riscontro del fatto che la scelta di Palermo per l'esecuzione del delitto non fosse il frutto di una casuale coincidenza, magari dovuta ad esigenze pratiche in relazione al percorso che l'auto della scorta doveva compiere, ma un prestabilito punto fermo della complessiva strategia dell'operazione, studiata ed attuata con la cura puntigliosa di ogni particolare (nei termini che risulteranno ancora piu' evidenti dalla successiva trattazione), ad onta dell'apparente estemporaneita' della partenza del FERLITO dal carcere di Enna (laddove le indagini avevano cercato di scoprire quali possibili infiltrazioni, all'interno della struttura carceraria, avessero consentito la fase operativa del delitto; in termini che, pero', in definitiva, non e' rilevante approfondire, anche nei suoi esiti negativi, posto che fra le numerose spiegazioni ipotizzabili qualunque fosse stato il canale di informazione, o il meccanismo di collaborazione, non se ne potrebbe ricavare alcun utile elemento di giudizio in ordine alla fisionomia dei mandanti del delitto).

I primi giudici hanno, inoltre, ricavato argomenti di

prova dalle risultanze delle perizie balistiche eseguite, le quali avevano messo in luce l'identica matrice mafiosa del delitto, posto che le armi impiegate per la strage della Circonvallazione erano le stesse già utilizzate (con buona probabilità) per l'omicidio BONTATE, certamente per l'omicidio INZERILLO e per il danneggiamento della gioielleria CONTINO, nonché per il tentato omicidio in danno di CONTORNO (ed infine, ancora, per la strage di via Carini del successivo 3 settembre 1982, onde la ricordata connessione probatoria degli episodi).

Per vero, tali risultanze sono state fortemente contestate dalla difesa, dal momento che un primo accertamento balistico (eseguito dai periti SALZA, STASSI e ALBANO: ff.062075 segg.) aveva concluso nel senso che forse qualche utile conclusione poteva se mai ricavarsi solo nella comparazione dei reperti (di bossoli di "kalashnikov") relativi all'omicidio INZERILLO e al danneggiamento della vetrina della gioielleria. Ma il dato più significativo, secondo le doglianze delle difese, è che il responso conclusivamente negativo era stato sorretto dalla spiegazione, di ordine generale, che la qualità ed il tipo delle armi impiegate era tale (nel senso dell'altissima precisione di funzionamento non implicante alcuna sostanziale differenza tra armi dello stesso tipo) che non sarebbe mai stato possibile effettuare alcun sicuro raffronto dei reperti.

Sicché le difese hanno finito per confutare vivacemente i risultati di una seconda perizia collegiale

Two handwritten signatures in dark ink, located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' or 'G' shape. The second signature is a more complex, cursive 'U' or 'H' shape.

disposta in istruzione (ed eseguita dai periti MORIN e MARCIANO': ff.070945 segg.), la quale aveva concluso nel senso dell'individuata identita' delle armi impiegate per i delitti della guerra di mafia (BONTATE, INZERILLO, CONTORNO) e per quelli FERLITO e DALLA CHIESA; con l'ulteriore specificazione che mentre un "kalashnikov" sarebbe stato impiegato per i delitti predetti, una seconda arma di questo tipo (quella, secondo l'accusa, portata dai catanesi) sarebbe stata usata per le stragi di giugno e settembre 1982; ed infine che per il delitto INZERILLO e quasi certamente anche per quello di BONTATE era stato impiegato lo stesso fucile calibro 12 usato per l'omicidio FERLITO.

Le doglianze difensive, supportate dalle deduzioni critiche di un perito di parte, si sono incentrate da una parte sulla apoditticita' delle contestazioni che i secondi periti hanno mosso alle conclusioni dei primi, la cui validita' era invece correttamente basata su nozioni tecniche obiettive.

Si e' constatata, d'altra parte, la corrispondente impossibilita' di controllare il tipo di accertamenti eseguiti dai nuovi periti presso non meglio individuati laboratori stranieri, peraltro non convincenti dal punto di vista scientifico (come sul punto dei notevoli ingrandimenti eseguiti, non sui reperti ma sulle foto di questi, i cui effetti possono essere imprecisi per le note distorsioni ottiche).

In realta', specie (come si dira' nel par.7.5) a proposito dell'omicidio DALLA CHIESA, dove si sono innestate

neppure troppo implicite illazioni di veri e propri coinvolgimenti di interessi ed organizzazioni di ben diverso livello istituzionale, si e' finito con il mettere in dubbio lo spessore della personalita' di uno dei periti (MORIN), che sarebbe stato oggetto di indagini giudiziarie per sospette collusioni illegali, introducendosi da qualcuno perfino il dubbio di una manipolazione dei reperti in sede di accertamenti balistici (dal momento che, come si vedra' nella sede richiamata, da alcuni gravi fatti si vorrebbe far discendere l'esistenza di interessi di livello molto piu' alto, connessi alla soppressione del prefetto DALLA CHIESA).

Osserva tuttavia la corte che non sono ravvisabili incertezze o discordanze tali da imporre il ricorso ad ulteriori indagini peritali (le quali apporterebbero ingiustificata remora all'intero processo), ne' sussistono valide ragioni per considerare totalmente inutilizzabili gli elementi acquisiti.

A parte, infatti, che le conclusioni della seconda perizia collegiale sono state sostanzialmente confermate in successivi accertamenti esperiti nel prosieguo delle indagini (stralciate e rimaste pendenti in istruzione), di cui e' stata prodotta copia nel corso del dibattimento (e che sono stati eseguiti, oltre che dallo stesso perito MORIN, come si e' detto contestato dalle difese, anche da altri periti di sicura affidabilita', data la loro estrazione di appartenenti a corpi militari istituzionali), e' agevole avvedersi come in definitiva nessun ostacolo ricostruttivo scaturisca dal complesso di queste indagini



istruttorie.

Non puo' infatti negarsi che le risultanze della perizia MORIN-MARCIANO', lungi dal contraddire nettamente - come allegato nelle doglianze difensive - le conclusioni della perizia SALZA-STASSI-ALBANO, danno sostanzialmente per valide le premesse delle deduzioni di questa, specie sul punto controverso della estrema aleatorietà dell'indagine balistica sui reperti di "kalashnikov", in dipendenza dell'elevatissima precisione di quest'arma e dunque della tendenziale difficoltà di rinvenire segni specifici dei congegni espulsivi.

In realta', i secondi periti sono proprio partiti da questa premessa per giustificare l'ulteriore approfondimento delle loro indagini, dalle quali sono scaturite appunto le piu' avanzate conclusioni, che dunque non si pongono in conflitto con quelle dei primi periti (i quali non hanno in sostanza accertato che le armi fossero state diverse, ma si sono limitati ad affermare che non era stato possibile stabilire utili comparazioni fra i reperti di "kalashnikov").

Sicche' il residuo tema di dibattito finisce con l'incentrarsi esclusivamente nelle questioni relative alla pretesa non individuabilità dei laboratori dove gli accertamenti sarebbero stati esperiti e dunque, in buona sostanza, nel contesto di quei sospetti adombrati anche sulla persona di (soltanto) uno dei periti: in un versante pero' nel quale la corte non ritiene giustificata alcuna indagine di approfondimento in relazione alla effettiva

utilita' ai fini della decisione, specie a fronte della palese infondatezza, prima facie, delle allegazioni.

A parte, infatti, che la possibile refluenza - nell'omicidio DALLA CHIESA - di un simile dubbio (difatti in quella sede adeguatamente enfatizzato dalle difese) nel quadro di un ipotetico disegno di fuorviamento delle indagini giudiziarie (per di piu' ad alto livello istituzionale), neppure nella corrispondente sede giustifichera' uno specifico approfondimento (come si dira' nel par.7.5) a cagione della irrilevanza, comunque, anche dell'eventuale, ancorche' non verosimile, conclusione, non puo' certamente in questa sede trascurarsi che la denunciata personalita' del perito non e' tale da influire ai fini della decisione; sia perche' sulla personalita' del perito e' comunque prevalente la portata oggettiva degli accertamenti esperiti, sia perche' non sarebbe dato condividere sotto alcun profilo l'estensione agli altri due periti, di incontrovertibile affidabilita', i sospetti coinvolgenti il MORIN.

Cio' che comunque merita di essere rilevato e' che l'oggetto delle indagini rispettivamente commesse ai due colleghi peritali era affatto diverso. Ai primi periti era stato infatti conferito (appunto l'11 giugno 1981) l'incarico di confrontare i reperti degli omicidi BONTATE e INZERILLO (con quelli altresì del danneggiamento alla gioielleria CONTINO), mentre agli altri si era chiesto di esperire accertamenti anche sui reperti relativi agli omicidi successivi e fino alla strage di via Carini.



Sicche', al di fuori delle affermazioni di principio (ripetesi, anche sulle quali vi e' tuttavia sostanziale concordanza di vedute), non possono esservi contraddizioni di alcun genere tra i due ordini di accertamenti. E non possono esservene, non soltanto perche' solo il secondo collegio peritale ha esaminato i reperti dell'omicidio (DALLA CHIESA e) FERLITO, ma soprattutto perche' anche nel merito non e' sfuggita alla corte la sostanziale concordanza di fondo dei due elaborati.

Infatti, la perizia SALZA-STASSI-ALBANO (che, ripetesi, ha esaminato i reperti fino all'omicidio INZERILLO) ha concluso nel senso che il mancato raffronto tra gli omicidi BONTATE e INZERILLO dipendeva dalla esiguita' dei reperti acquisiti; ed altrettanto hanno pure concluso i secondi periti, che si sono limitati ad un giudizio di semplice probabilita'.

Ma il dato che certamente assume valore assorbente e' che il secondo collegio peritale ha individuato una specifica analogia fra i reperti relativi al fucile cal.12 utilizzato negli omicidi INZERILLO e FERLITO. E questa indagine non solo non poteva essere stata commessa ai precedenti periti, ma ha attinenza ad un tipo di arma (un comune fucile) per la quale non sono prospettabili (ne' sono state difatti prospettate da alcuno) le contestazioni di ordine tecnico generale (alla stessa stregua dei "kalashnikov").

In un contesto, dunque, in cui (come si e' detto nel par.6.3) le perizie balistiche in se' stesse assumono un

valore relativo (implicando l'ulteriore accertamento della esatta identita' delle persone che in un gruppo criminale possono avere utilizzato la stessa arma), l'acquisita certezza della circostanza che l'omicidio FERLITO fosse stato commesso da persone gravitanti nello stesso ambiente dei responsabili degli omicidi della guerra di mafia, diviene decisiva ed assorbente.

La tesi d'accusa, peraltro, come meglio si approfondira', ha trovato puntuale riscontro nella comprovata contiguita' del gruppo catanese capeggiato da SANTAPAOLA con quello palermitano dei "vincenti"; di guisa che anche sotto questo profilo si puo' considerare adeguatamente dimostrato il presupposto, comune alle acquisizioni processuali esaminate, della unicità della strategia operativa delle due fazioni in ordine alla realizzazione del programma delittuoso.

Ed ancora, il quadro probatorio e' risultato ancor piu' rafforzato dagli ulteriori elementi acquisiti nel dibattimento di appello, specialmente attraverso le rivelazioni dei nuovi "pentiti".

Difatti, soprattutto Antonino CALDERONE e Giuseppe PELLEGRITI, a cagione della loro provenienza dal contesto criminale catanese, hanno offerto un significativo contributo nella definizione degli elementi di prova in ordine all'omicidio in esame.

Costoro hanno in realta' non soltanto confermato il generale contesto di contrapposizioni all'interno del clan catanese (contrassegnato, come si e' detto, dalla rivalita'



fra il nuovo capo SANTAPAOLA e l'emergente FERLITO), ma hanno messo in luce altresì i rispettivi rapporti di alleanza (del primo con i "vincenti" e del secondo con i "perdenti") e soprattutto la specifica collaborazione (del primo gruppo) nella realizzazione del delitto.

Infatti sia CALDERONE che PELLEGRITI hanno riferito di avere appreso che FERLITO era stato soppresso dal gruppo di SANTAPAOLA, in collaborazione con i palermitani; ed il dato è di certo processualmente assai rilevante ancorché nessuno dei due collaboratori abbia saputo precisare particolari dettagli operativi (soltanto PELLEGRITI, raccontando di avere appreso, quasi per caso, che in un certo fondo - "masseria" - di un tale "Ciccio", macellaio di Valguarnera, avevano trovato rifugio catanesi e palermitani autori dell'omicidio).

Per vero, solo MARINO MANNOIA ha introdotto una possibile dissonanza nel quadro probatorio così definito, quando dinanzi a questa corte, pur confermando le contrapposizioni fra SANTAPAOLA e FERLITO e la stretta alleanza di quest'ultimo con il gruppo di BONTATE e INZERILLO, ha affermato di avere saputo che i catanesi si erano in realtà limitati ad aiutare i palermitani sotto il profilo organizzativo, soprattutto fornendo le necessarie notizie sugli spostamenti carcerari della vittima designata.

Ma non può tuttavia dubitarsi come neppure questa, isolata, indicazione, che solo in apparenza si discosta dalle altre, alteri in modo determinante la complessiva ricostruzione, incidendo se mai sul piano della ricerca

della causale del delitto (nei termini che appunto saranno subito dopo sviluppati), dal momento ne risulta comunque confermata (e senza che vengano meno i profili di stretta rilevanza penale) quella concordanza di strategia fra palermitani e catanesi.

Orbene, se tutto questo contribuisce a confermare le premesse della proposizione accusatoria, un ulteriore approfondimento critico dell'intera vicenda prospetta non trascurabili perplessita', delle quali non puo' non tenersi conto e che devono dunque costituire il punto di partenza dell'intera ricostruzione processuale.

Ed infatti, procedendo da una verifica circa la causale, se le contrapposizioni di cui si e' detto giustificano un corretto inquadramento della vicenda nelle faide tra associati mafiosi, la stessa proposizione secondo cui FERLITO sarebbe stato soppresso dai suoi avversari, spalleggiati dagli alleati palermitani, finisce con l'apparire affidata ad una deduzione apodittica, se non viene adeguatamente spiegata da una piu' specifica giustificazione contingente.

E l'indagine non deve soltanto riferirsi alla ricerca di un valido motivo (posto che questo potrebbe astrattamente concretarsi nella stessa conflittualita' preordinata al raggiungimento di posizioni di predominio nella cosca) ma deve essere orientata, per un dovere di completezza probatoria, verso la verifica di compatibilita' con tutte le risultanze processuali.

Di tal che e' opportuno chiedersi, in corrispondenza



con la cennata proposizione, il perche' di una richiesta alleanza del gruppo catanese con quello palermitano nel momento decisionale ed organizzativo del delitto.

Ora, FERLITO era stato arrestato a Milano il 28 settembre 1981 (perche', con altri, stava eseguendo un trasporto di droga) ed il 23 dicembre successivo era stato trasferito nel carcere di Catania (per le sue pregresse pendenze giudiziarie). Da qui, per una lite (apparsa subito agli inquirenti assai sospetta, come si dira') scoppiata con altri associati mafiosi (soprattutto con Venerando CRISTALDI), lo stesso era stato trasferito a Trapani (nel febbraio 1982) dove era rimasto assegnato sia quando era stato successivamente tradotto a Milano per il processo della droga (14 maggio 1982) sia quando, infine, era stato tradotto ad Enna (il 25 maggio 1982 per un processo scaturito dalle indagini conseguenti ad un controllo avvenuto nel maggio 1981, quando era stato trovato, con altri e con un'auto blindata, in possesso di armi nell'autostrada per Palermo: f.058020): da dove stava per essere ricondotto a Trapani il giorno del delitto.

Da tali fatti obiettivi scaturiscono allora diverse e concatenate perplessita' logiche. Perche' vien fatto di chiedersi, in primo luogo, come mai un programma delittuoso maturato nell'ambito del clan catanese non avesse trovato attuazione non soltanto prima dell'arresto del FERLITO (posto che la causale, difatti collegata alla mera contrapposizione interna con il gruppo di SANTAPAOLA, sarebbe stata risalente ad un periodo anteriore), ma neppure

in quel pur non lungo tempo in cui la vittima era tuttavia rimasta nel carcere di Catania.

La ricordata lite scoppiata nel febbraio 1982, interpretata come il "segnale" di un possibile complotto del clan SANTAPAOLA per eliminare in carcere FERLITO (ff.058450 segg.), si presta in verita' a deduzioni di segno esattamente contrario. Perche' (come testimoniano per esempio episodi come l'uccisione di Pietro MARCHESE) un programma delittuoso ben organizzato non si fa affatto scoprire da uno sproporzionato schiamazzo di detenuti, contrassegnato da clamorosi insulti (di CRISTALDI nei confronti di FERLITO) e dalla mancanza (di armi e) di un serio progetto operativo.

I fatti, in sostanza, come descritti nei citati atti processuali, testimoniano se mai un diverso intento, come quello di far allontanare il FERLITO.

Ma cio' che, in secondo luogo, rende ancora piu' problematica la vicenda e' che se alla base di un disegno di soppressione del FERLITO vi fosse stato soltanto lo scopo, da parte del SANTAPAOLA, di eliminare l'avversario divenuto ormai scomodo ed apertamente in conflitto (dopo la sanguinosa presa di potere conseguente all'uccisione di Giuseppe CALDERONE), non sarebbe stata neppure giustificata l'impellente necessita' di compiere un'impresa cosi' rischiosa, data la condizione carceraria del predetto (che avrebbe comportato o l'omicidio in carcere o l'agguato alla scorta in traduzione). E cio' non tanto perche' lo stato di detenzione del FERLITO metteva costui in una posizione di



innegabile menomazione operativa, attenuando certamente il fastidio che la conflittualita' avrebbe apportato al gruppo dominante, quanto piuttosto perche' un analogo piano di soppressione, e dunque di definitiva chiusura della faida, avrebbe potuto ben rinviarsi alla futura scarcerazione. Se poi si pensa che le numerose pendenze giudiziarie del FERLITO (quanto meno per le piu' recenti denunce per armi e traffico di stupefacenti) non ne facevano di sicuro presagire un imminente ritorno alla ribalta della criminalita' operativa, il dubbio diviene vieppiu' grave e consistente.

Ma questo non e' ancora tutto. Perche' un piu' rilevante aspetto contribuisce a connotare la problematica ricostruttiva.

Difatti e' necessario chiedersi non soltanto perche' SANTAPAOLA avrebbe dovuto avvertire il bisogno contingente e indifferibile di uccidere FERLITO, ma anche perche' avrebbe dovuto scegliere di eseguire tale delitto in zona di Palermo: scelta che, secondo ben collaudate regole di "cosa nostra", avrebbe comportato un preventivo assenso e, gradatamente, perfino una collaborazione attiva dei clan alleati del luogo.

Che questa fosse - come si e' forse piu' implicitamente che apertamente dedotto nel contesto della tesi d'accusa - una soluzione del tutto inevitabile dato il percorso (Enna-Trapani) che la scorta avrebbe dovuto compiere, non appare in alcun modo condivisibile. Non tanto perche' non e' vero che solo l'attraversamento urbano

avrebbe rallentato la marcia della scorta (basti pensare alla possibilita' del delitto fin dal passaggio nei percorsi urbani ad Enna o nei tratti successivi, non interamente coperti da collegamento autostradale); quanto perche' la marcia in autostrada o in strade extraurbane di veloce scorrimento non poteva avere costituito una seria difficolta' logistica per un agguerrito ed attrezzato gruppo criminale. Anzi il blocco di un'auto in localita' meno frequentata (della affollatissima circonvallazione di Palermo, dove infatti furono coinvolti anche innocenti passanti) avrebbe potuto presentare anche migliori possibilita' operative; e comunque avrebbe prospettato tipi di difficolta' la cui consistenza, fatte le dovute proporzioni, sarebbe stata meno incidente del piu' complesso programma delittuoso da realizzare con l'immistione di complici di altra zona (ancorche' coinvolti per un solo dovere di informazione e di assenso preventivo).

Il coinvolgimento degli alleati palermitani non era peraltro imposto dal rispetto di alcuna regola dell'organizzazione. Senza necessita' di giustificare tale deduzione alla stregua delle (pur concordi) rivelazioni dei "pentiti", e' sufficiente il ricorso ad un criterio empirico e logico per rendersi conto che, al di fuori dello stretto spazio di interferenza, ciascun gruppo criminale, anche se accomunato dalla medesima matrice associativa (di guisa da formare un'unica ideale organizzazione), puo' liberamente agire per conseguire i suoi scopi.

E se si fa poi riferimento al corrispondente punto di



vista degli associati palermitani non puo' di certo negarsi che costoro avrebbero dovuto mettere nel conto tutte le implicazioni del loro coinvolgimento nel clamoroso delitto (tanto previsto come una vera e propria strage che, a tacer d'altro, erano stati apprestati mezzi, uomini ed armi in singolare abbondanza). Sicche' non puo' che apparire riduttiva l'ipotesi di un semplice appoggio amichevole, motivato dalla sola ragione di rendere un "favore" agli alleati: le indagini, e le conseguenze repressive, sarebbero state prevedibilmente tali e tante che non sarebbe stato mai adeguato, neppure dalla parte di chi chiedeva aiuto, pretendere un cosi' impegnativo coinvolgimento.

Ed a questo punto l'apprestamento di mezzi (auto, armi, rifugi, etc.) da parte degli alleati palermitani del SANTAPAOLA non puo' che leggersi in una chiave piu' impegnativa.

Orbene, se si mettono a confronto queste deduzioni nel loro complesso e soprattutto se si verificano le medesime alla luce delle risultanze processuali, non puo' che emergere una diversa e piu' specifica connotazione della vicenda; la quale puo' trovare adeguata e coerente spiegazione solo se la si inquadra in un vero e proprio disegno punitivo, e se, ancora, il relativo interesse viene ricollegato ad un concorrente scopo che potesse avere determinato la volonta' dei palermitani di sopprimere il FERLITO.

Il binomio che accomuna la scelta del luogo del delitto e il convergente interesse del gruppo mafioso di

Palermo non puo' in sostanza comportare che un ruolo diverso e piu' specifico, che trascende la mera regola di "territorialita'". Basti pensare - come si era accennato - alle immediate e serrate indagini e perquisizioni (ff.058085 segg.) compiute nelle zona (nelle abitazioni e nei luoghi di pertinenza degli associati della "famiglia" di RICCOBONO), per comprendere il pieno coinvolgimento degli associati del posto. Al riguardo e' sufficiente esaminare una delle tante dichiarazioni raccolte dagli inquirenti, come quella di certo Angelo TAIBI (f.058064), uno dei numerosi passanti bloccati dalla polizia e sottoposto a controllo: lo avevano fatto deviare in una delle stradelle laterali, contigue ai cantieri della circonvallazione in costruzione, e qui aveva incontrato camion in manovra, operai intenti al lavoro, ed alla fine era stato fermato proprio nelle vicinanze del posto dove era stata abbandonata e bruciata una delle due auto usate per la strage. Ed e' agevole, anche con il riscontro visivo dei luoghi (rappresentati in una ripresa fotografica aerea: f.058387), rilevare come quella zona, cosi' intessuta di abitazioni e di cantieri di lavoro, fosse stata accuratamente studiata da chi sapeva di potervi trovare immediata e comoda via di uscita e soprattutto rifugio sicuro.

La scelta del luogo era dunque in se' stessa ottima sotto il profilo organizzativo ma finisce con l'essere anche il sintomo piu' sicuro di un diretto interesse del gruppo palermitano. Al punto che ne viene attestato un ruolo perfino prevalente di questo, cosi' come coerentemente sul

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'J' or 'I' with a long horizontal stroke. The second signature is a more complex, cursive 'M' or 'U' with multiple loops and a long horizontal stroke.

piano della predisposizione delle strutture operative, anche in ordine alle spinte decisionali.

Fatte queste premesse, divengono di agevole lettura le acquisizioni processuali che hanno messo in luce, in modo inconfutabile, l'esistenza di uno stretto rapporto fra i catanesi di SANTAPAOLA e i palermitani del clan di Rosario RICCOBONO.

Le stesse indagini dei carabinieri avevano difatti condotto a questi risultati, se e' vero che per il plurimo omicidio in questione erano stati denunziati associati di entrambi i gruppi citati (si veda il rapporto del 27 luglio 1982, ai ff.057999): e cioe' Benedetto SANTAPAOLA e, con lui, Venerando CRISTALDI e Domenico CONDORELLI (uomini del clan catanese), nonche' Gaspare MUTOLO, Carlo DE CARO, Giovanni CUSIMANO e Michelangelo PEDONE (uomini del clan palermitano di RICCOBONO).

Le deduzioni dei carabinieri, assai puntuali e consistenti, che qui interessa registrare esclusivamente al fine di mettere in evidenza lo stretto legame anzidetto, procedevano infatti dall'analisi di alcuni avvenimenti precedenti, di indubbio valore sintomatico.

Infatti, il 2 febbraio 1982 erano state controllate a Catania una "Ferrari" del MUTOLO ed una "BMW" del PEDONE, che avevano destato evidenti sospetti non tanto per la personalita' degli occupanti le lussuose autovetture (il MUTOLO era addirittura al soggiorno obbligato), quanto perche' i cani addestrati per i servizi antidroga avevano annusato tracce di stupefacenti (cfr. rapporto della polizia

del 3 febbraio 1982, ff.062705 segg.).

Le indagini che ne erano scaturite avevano messo in luce gli stretti contatti fra catanesi e palermitani in ordine al traffico di stupefacenti, essendosi accertato (come meglio si dira' nelle rispettive posizioni processuali degli imputati sopra citati, nella parte X di questa sentenza) che a casa del CONDORELLI vi era il DE CARO, nipote ed accompagnatore del MUTOLO ("braccio destro" di Rosario RICCOBONO).

In particolare, con rapporto della Criminalpol del 7 giugno 1982 (ff.057351 segg.), erano stati denunciati alcuni dei predetti (assieme a Salvatore CRISTALDI e Nicolò MAUGERI, altri associati dei medesimi clan) in esito alle indagini compiute e consistite in pedinamenti ed intercettazioni telefoniche, dalle quali era appunto emerso un chiaro contesto probatorio circa il pieno coinvolgimento dei due gruppi (a prescindere dalle specifiche posizioni individuali) nel traffico degli stupefacenti.

E non e' superfluo ricordare come quelle acquisizioni (nei termini, ripetesi, destinati ad essere approfonditi nella parte X) abbiano poi trovato riscontro nelle risultanze processuali e in particolare nelle rivelazioni di collaboratori gia' inseriti nel traffico medesimo, come GASPARINI, KOH BAK KIN, DE RIZ, ZERBETTO (ai cui profili, nella parte III, si rinvia), i quali hanno confermato gli stretti rapporti esistenti fra i clan di SANTAPAOLA e di RICCOBONO.

Particolarmente significativa si e', specie ai fini



che qui interessano, rivelata la collaborazione del GASPARINI, il quale, come si e' altrove ricordato, era stato uno dei piu' importanti punti di riferimento "esterni" del traffico degli stupefacenti gestito dai palermitani in una fase precedente allo scoppio della guerra di mafia.

Costui, infatti, fin dal 1978-1979 aveva iniziato a "lavorare" (per agevolare le mediazioni internazionali finalizzate all'importazione di morfina-base o di eroina) per il gruppo RICCOBONO, avendo altresì contatti con lo stesso BUSCETTA. Anzi era stato proprio perche', nel periodo di semiliberta' a Torino, quest'ultimo aveva fatto perdere le sue tracce (come si e' detto nel par.3.3), che il GASPARINI aveva proseguito ad avere contatti prevalentemente con il MUTOLO.

Di estremo interesse, come e' noto, si e' pure dimostrata la riunione, riferita da GASPARINI, avvenuta nella villa di RICCOBONO il 30 aprile 1981; riunione che, se da una parte e' stata ricollegata ai primi omicidi della guerra di mafia (BONTATE e INZERILLO, commessi rispettivamente poco prima e poco dopo), per inferirne la dimostrata strategia unitaria dell'associazione mafiosa, offre in questa sede un riferimento, ancora piu' significativo, a quella specifica alleanza fra i gruppi catanesi e palermitani, addirittura consentendo di individuare la fisionomia delle persone che con il RICCOBONO avevano in quel periodo una stretta contiguita' non solo di rapporti personali ma soprattutto di interessi.

Non e' infatti senza significato che in quella

riunione il GASPARINI avesse riconosciuto soprattutto associati della "famiglia" di RICCOBONO e catanesi di SANTAPAOLA (oltre che costui, personalmente).

Di guisa che gli altri elementi indiziari che offre il processo divengono altamente convergenti. Come la stessa corrispondenza amichevole, rinvenuta dagli inquirenti, fra il CRISTALDI ed il MUTOLO (ff.045427 segg.; 058030); fino appunto agli incontri in Catania dei primi mesi del 1982 (nel corso dei quali gli inquirenti avevano sospettato che si fosse potuto preparare l'attentato a PERLITO: f.058032), cui aveva fatto seguito la strana lite scoppiata in carcere fra Venerando CRISTALDI ed il PERLITO, culminata nel trasferimento a Trapani di costui (premessa storica dell'omicidio, e forse anche causalmente collegata con lo stesso), oltre che del CRISTALDI al carcere, appunto, di Enna (f.058450).

Riesaminando, alla luce di questi elementi, le acquisizioni processuali gia' ricordate, non vi e' pertanto dubbio che emerga con maggiore consistenza il profilo di una diversa e piu' specifica causale strettamente implicante un ruolo soprattutto dei palermitani, i quali non soltanto erano dunque particolarmente legati, per rapporti di amicizia e soprattutto di affari (che sono quelli piu' significativi nel contesto degli interessi criminali), al gruppo dei catanesi di SANTAPAOLA, ma avrebbero avuto anche un ruolo notevole, se non perfino prevalente, nell'organizzazione e quindi nella determinazione del piano omicida.



A ben vedere, infatti, le rivelazioni dei "pentiti" non solo non sono in contrasto con questa diversa e piu' approfondita ricostruzione, ma finiscono con il prospettarsi perfino meglio armonizzate con le altre risultanze processuali.

Le indicazioni fornite da PELLEGRITI e da CALDERONE, in realta', si prospettano da una parte compatibili con l'ipotesi, che va emergendo, di un prevalente interesse dei palermitani, dal momento che la collaborazione logistica dei due gruppi si presta quanto meno ad una lettura ambivalente.

Ma, se meglio si approfondisce, ci si avvede che dalle dichiarazioni di CALDERONE emergono addirittura argomenti positivi che confermano quella ricostruzione.

Difatti questo collaboratore, spiegando al dibattimento il contenuto delle sue precedenti rivelazioni, ha riferito una circostanza assai significativa, che non avrebbe di certo alcun costrutto logico nel quadro della tesi accusatoria, ma che diviene invece altamente emblematica in un contesto storico diverso. Ha raccontato CALDERONE di avere raccolto, lui personalmente, il disappunto di certo CAMPANELLA (uomo di punta del clan di SANTAPAOLA) dopo l'omicidio FERLITO, per il fatto di avere subito perquisizioni e indagini di polizia senza essere stato preavvertito del fatto dal SANTAPAOLA; tanto che, presentate a costui le sue rimostranze, lo stesso si era giustificato affermando che non vi era stato il tempo di avvertire nessuno.

Orbene, da tale circostanza si evince, come e'

intuitivo, non soltanto che il gruppo di SANTAPAOLA non era stato affatto interamente mobilitato (il che non sarebbe stato giustificato, se il delitto fosse maturato nel corrispondente ambito organizzativo, trattandosi in particolare di un'operazione assai complessa e rischiosa), ma anche e soprattutto che esso aveva avuto un ruolo del tutto secondario, se e' vero che non era stata avvertita l'esigenza di instaurare neppure una situazione di preallarme per un fatto che invece, come si e' prima dimostrato, avrebbe richiesto un impegno logistico e di preparazione non indifferente (ed era stato difatti cosi' bene realizzato che aveva avuto indubbio successo in tutti i particolari): preparazione ed impegno che, per converso, erano stati indubbiamente aspetti dei quali si era dato carico il gruppo palermitano.

Il fatto assai rilevante che scaturisce ulteriormente da queste considerazioni e' che ne viene rivalutata anche la dichiarazione di MARINO MANNOIA, il quale dunque ha detto esattamente il vero (rectius, ha mostrato di essere stato esattamente informato) quando ha riferito di aver saputo dagli amici dell'organizzazione che il delitto FERLITO era stato preparato prevalentemente dai palermitani e che i catanesi si erano limitati ad offrire un supporto secondario per le informazioni che dovevano provenire dalla struttura carceraria (e, adde, probabilmente anche per la preparazione delle fasi anteriori che avrebbero dovuto preludere ad un trasferimento della vittima designata, da mettere a disposizione della mafia palermitana).



Certo, l'unico elemento dissonante rimane la dichiarazione di BUSCETTA. Ma non e' necessario indugiare ulteriormente sul possibile significato delle molte, scoperte, reticenze di questo "pentito" (collegate a contesti di avvenimenti involgenti i suoi "amici", se non lui stesso, anche qui individuabili nella strana posizione di RICCOBONO, di cui ad ogni modo si avra' occasione di tornare a proposito dell'omicidio DALLA CHIESA, per dimostrare come altre inquietanti possibilita' si profilino in un quadro probatorio cosi' incerto e talvolta perfino inquinato); perche' e' sufficiente soffermarsi a prendere atto che BUSCETTA nulla dice in realta' sull'omicidio in esame.

Questo "pentito", infatti, mai ha dichiarato di avere saputo qualcosa di specifico sulla soppressione di FERLITO, se non che costui costituisse una "spina nel fianco" per SANTAPAOLA, che dunque se ne sarebbe liberato, a suo avviso, con l'aiuto dei palermitani, mossi dalla considerazione che costui era amico di Salvatore INZERILLO (ff.450065 segg.). E una simile spiegazione e' (per le ragioni diffusamente illustrate nel par.6.1, cui si rimanda) cosi' intuitivamente riduttiva ed inaccettabile che importa ben poco sforzo critico nel far comprendere che l'organizzazione mafiosa palermitana non avrebbe mai realizzato un'impresa cosi' clamorosa e rischiosa solo perche' un FERLITO ipoteticamente innocente fosse stato soltanto reo di avere intrattenuto amicizia con INZERILLO.

Ma comunque non puo' sfuggire come in realta' questo

discorso sia stato dal BUSCETTA finalizzato a presentare la "sua" versione circa l'omicidio DALLA CHIESA (onde se ne constatera' completamente la portata nella corrispondente sede, cui ulteriormente si rinvia); il quale sarebbe stato commesso dunque dai palermitani, ma aiutati dai catanesi di SANTAPAOLA, costretti a "ricambiare" il favore ricevuto per l'omicidio FERLITO (e si vedra' come anche in quell'episodio, ben piu' inquietante e dubbio, si prospetti perplessa la presupposta necessita' che gli uni si facessero aiutare dagli altri per affari di diversa competenza o interesse, quali che essi fossero stati, alla base di un delitto non deciso per un comune programma strategico).

Se non che la ricerca, cosi' orientata verso l'individuazione di un interesse specifico del gruppo mafioso palermitano e dunque di una responsabilita' del FERLITO nei confronti di questo, tale da legittimare l'iniziativa omicida, si arricchisce di significative acquisizioni probatorie, le quali hanno gia' formato oggetto di dettagliata analisi nello sviluppo della guerra di mafia (onde si rinvia, per le necessarie integrazioni, ai par. 6.1, 6.16 e segg.).

Difatti, come si ricordera', i carabinieri, sulla base delle rivelazioni (inizialmente confidenziali, ma successivamente manifestate e confermate dallo stesso interessato) del collaboratore Gennaro TOTTA, avevano potuto stabilire che la droga sequestrata a CONTORNO nel suo rifugio romano al momento (marzo 1982) del suo arresto era in realta' proveniente da un deposito palermitano, e che

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' or 'G' shape. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be a combination of letters.

parte di quel cospicuo quantitativo di stupefacenti (di circa kg.5000) era stato pure sequestrato a Milano "a bordo di un TIR" (f.400506).

Come si e' detto, gli inquirenti avevano subito collegato tale riferimento del TOTTA (che infatti lo aveva formulato senza alcuna specifica conoscenza dei fatti realmente accaduti) al sequestro del notevole quantitativo di droga trovato in possesso del PERLITO e dei suoi uomini in zona di Milano (dal quale era appunto scaturito l'arresto del medesimo). Ed il TOTTA, che non ha mai negato il fatto, anzi confermando tutto il contenuto della relazione di servizio gia' redatta dai carabinieri quando ancora la sua collaborazione era segreta (nell'interrogatorio giudiziale ai ff.435587 segg.), solo in una fase successiva (come si e' ampiamente detto nel citato par.6.16, cui si rinvia) ha cercato di "ammorbidire" il peso di quella informazione, precisando (f.471651) che essa era stata sostanzialmente il frutto di una sua deduzione in base alle notizie storiche fornitegli da Vincenzo GRADO circa la droga trovata nella tenuta di CONTORNO.

Ma e' superfluo ripetere come assuma valore probatorio eccezionalmente rilevante proprio il fatto storico in se' stesso, sul punto della provenienza della droga dal deposito comune dei palermitani, emergendo peraltro quel tema del "bidone" che e' uno dei motivi dominanti dello sviluppo della guerra di mafia. Cosi' come e' superfluo notare il significativo accostamento dei due fatti, apparentemente disomogenei e comunque non collegati nel tempo e nello

spazio (nella prospettiva di chi piuttosto non ne conosca i veri risvolti), come il ritrovamento della droga, nel marzo 1982, nella tenuta di CONTORNO, e il trasporto della stessa qualita' di droga (hashish) ma intercettato in un luogo (Milano) e in un tempo (settembre 1981) diversi, per di piu' in mani di soggetti che, per quanto siciliani, non erano certamente provenienti da Palermo (poiche' erano tutti catanesi).

Orbene, questa vicenda cosi' sintetizzata (ma, ripetesi, essa e' stata piu' compiutamente analizzata nelle parti della sentenza cui si e' fatto rinvio, onde non ripetere gli stessi argomenti che hanno consentito di ritenere acquisita la certezza che su questa causale siano state fondate le ulteriori ritorsioni delle cosche contro il fuggitivo CONTORNO e contro quelli che si erano resi corresponsabili dello "sgarro"), ha trovato eloquenti riscontri anche con riferimento alla posizione specifica del FERLITO.

Non soltanto, infatti, un significativo messaggio si coglie nelle stesse mendaci affermazioni di CONTORNO, quando, nel cercare di attribuire a Francesco DI CARLO la proprieta' della droga in questione, ha affermato di non sapere esattamente da dove questa provenisse aggiungendo pero', con evidente, surrettizio, intento, che gli era comunque noto che il DI CARLO "lavorava" coi "cavadduzzi" (FERRERA, uomini del clan di SANTAPAOLA) (f.456579). Ma, piu' nel dettaglio, la diretta cointeressenza di FERLITO e' scaturita da altre, convergenti, acquisizioni probatorie.



Giuseppe LICCIARDELLO, un pregiudicato di modesto spessore che nel processo e' venuto in evidenza perche', in quanto confidente di un ufficiale dei carabinieri, aveva cercato di ingraziarsene le simpatie fornendogli notizie inventate o comunque irrilevanti (come le intercettazioni telefoniche hanno ampiamente dimostrato, laddove costui in realta' faceva il doppio gioco, palesandone i termini quando confabulava con i suoi amici: ff.072802 segg.; ma si rinvia pure alla sua posizione personale nella parte X della presente sentenza), ha finito con il confermare un dato estremamente significativo, quando ha ricordato (senza dimostrare di essere a conoscenza di fatti specifici) che il FERLITO era invisito ai suoi stessi amici perche', secondo quanto si diceva nell'ambiente, si era appropriato di grosse somme derivanti da traffici illeciti (f.077587).

Un decisivo apporto e' stato poi offerto dalla deposizione di Giovanni PATERNO', maresciallo dei carabinieri, il quale ha riferito al giudice istruttore (ff.080087 segg.) che le indagini avevano subito portato ad individuare l'asse SANTAPAOLA-RICCOBONO e che nel corso di queste egli aveva appreso come in realta' FERLITO fosse un uomo "segnato" per uno "sgarro" fatto anche ai palermitani per questioni di traffici illeciti.

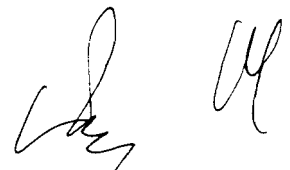
Il coinvolgimento di FERLITO nello stesso affare che, nell'estate-autunno 1981, aveva dato luogo ad una seconda e violentissima faida e che, come si e' visto nella parte VI (par.6.16 segg.), ha certamente spiegato omicidi come quelli di MAFARA e di RUGNETTA, non e' dunque soltanto connotato da

961090

una generica compatibilita' con il quadro probatorio complessivo, ma trova specifico supporto nelle risultanze processuali. Ed esso sicuramente spiega tutti i punti sostanzialmente controvertibili della vicenda in esame. Spiega, soprattutto e riassuntivamente, il ruolo di protagonisti degli associati palermitani, a questo punto direttamente e prevalentemente interessati alla punizione di FERLITO; spiega, correlativamente, il ruolo secondario e, come si e' visto, di semplice supporto dei catanesi (trovandosi magari il SANTAPAOLA coinvolto in un'operazione tutto sommato anche per lui conveniente, posto che si sarebbe finalmente liberato di uno scomodo oppositore), nonche' la scelta, non occasionale ne' casuale, del luogo del delitto. Spiega in definitiva perche', come tutte le risultanze concludono, l'uccisione del FERLITO si atteggiasse come un "affare" della mafia palermitana e perche' costui dovesse essere colpito da una punizione spietata e indifferibile (che, invece, come si e' visto, non poteva giustificarsi nel quadro delle semplici contrapposizioni interne alle cosche catanesi).

Spiega, infine, la stessa reticenza di BUSCETTA che, cosi' come si era dimostrato al corrente dei piu' importanti fatti di mafia palermitani, non poteva ignorare il contesto in cui era maturata la strage della circonvallazione.

Cosi' definita la causale del delitto, l'indagine, che ha condotto intanto al risultato processualmente certo della corresponsabilita' del SANTAPAOLA (sia pure nel ruolo di supporto evidenziato), si deve a questo punto orientare

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom right of the page.

verso la ricerca di quegli elementi specifici che, secondo le premesse metodologiche, consentano di individuare la responsabilita' dei mandanti in seno all'organo di deliberazione e di gestione dell'organizzazione mafiosa palermitana.

Per vero, la tesi accusatoria che tende ad intravedere nel contesto degli avvenimenti un sicuro coinvolgimento di tutta l'organizzazione mafiosa, con la conseguente mediazione decisionale da parte della "commissione", siccome investita dell'esclusivo potere di consentire la realizzazione di misfatti di particolare rilevanza, sembrerebbe trovare supporto logico-indiziario nella stessa gravita' del fatto; il quale, come si e' dimostrato, era destinato ad assumere il carattere di una vera e propria strage, coinvolgente innocenti pubblici ufficiali (e presumibilmente anche altre vittime occasionali), fin dalla iniziale prospettiva organizzativa.

Il clamore che l'uccisione del FERLITO e soprattutto il sacrificio di tutta la scorta avrebbero automaticamente destato nell'opinione pubblica, nonche' la immediata ed incisiva reazione investigativa e repressiva da parte degli organi di polizia, erano infatti aspetti prevedibili e sicuramente previsti da chi aveva voluto ed organizzato il fatto. Di tal che sembrerebbe piu' coerente supporre che di esso deve avere avuto contezza precedente l'intera organizzazione.

Ed anche l'impiego delle armi gia' utilizzate dal gruppo criminale che aveva eseguito i delitti piu'

significativi della guerra di mafia (e peraltro, come si è visto, sicuramente riconoscibili come tali), pur con le precisazioni che si sono prima fatte circa la portata delle conclusioni delle indagini balistiche, finisce con l'apportare, come primo approccio, un contributo logico nella medesima direzione. Basti pensare, infatti (a prescindere dai "kalashnikov"), quanto meno al fucile calibro 12 che (secondo incontestabili, e peraltro non contestate, deduzioni tecniche) era stato impiegato, oltre che per l'omicidio in esame, anche per l'uccisione di INZERILLO, per ricavarne quel risultato probatorio di identità del contesto criminale dei due fatti, certamente non lontani ma neppure vicini nel tempo, sicuramente comunque destinati ad una possibile lettura autonoma della causale.

Ma potrebbe essere adeguatamente sottolineata la stessa conclusione cui si è pervenuti nella ricerca del contesto anche ambientale nel quale la causale dell'omicidio FERLITO era maturata, per dedurne che, se le risultanze processuali hanno condotto fino al gruppo mafioso e di traffico di stupefacenti facente capo a RICCOBONO, cui appartenevano tutti i personaggi che avevano avuto stretti rapporti con i catanesi nelle fasi preparatorie del delitto, tanto non dovrebbe potere essere svalutato fino a negare, contro una buona prospettiva deduttiva, che non tutta l'organizzazione fosse stata di fatto coinvolta nell'affare.

Ne' dovrebbe potersi considerare decisiva la considerazione (prospettata da alcune difese) secondo cui il



trasferimento di FERLITO da Enna a Trapani, se non improvviso ed imprevedibile, era comunque affidato a fattori di incertezza quanto al tempo ed alle modalita' di attuazione, sicche' non sarebbe possibile, neppure sotto il profilo strettamente pratico, individuare gli stessi aspetti materiali di effettivo funzionamento del meccanismo decisionale di "cosa nostra".

Perche' tali obiezioni, in realta', fanno leva sulla premessa che la "deliberazione" della "commissione" (e i preliminari atti di una qualsiasi forma di convocazione, ovvero quelli di una semplice preventiva consultazione) dovrebbe essere intervenuta nello spazio di tempo intercorso fra la (notizia della) partenza della scorta da Enna e l'arrivo di essa a Palermo.

Ma (senza neppure incedere - seguendo il ragionamento del requirente - in forse discutibili supposizioni circa la possibilita' di consultazioni telefoniche, esse stesse incompatibili con l'oggetto deliberando) una tale premessa, a giudizio della corte, non sarebbe neppure valida. Non soltanto sul piano logico, posto che un fatto delittuoso (specie di quel genere, e con quelle difficolta' organizzative) non puo' che essere preventivamente messo a punto nei suoi dettagli, rinviandosi solo alla fase esecutiva la scelta dei tempi in relazione alle contingenze evolutive; ma anche, e soprattutto, sul piano delle positive acquisizioni probatorie, laddove si e' verificato come in tutto (nell'apprestamento dei mezzi, nell'individuazione dei rifugi, e in quant'altro) il programma fosse stato

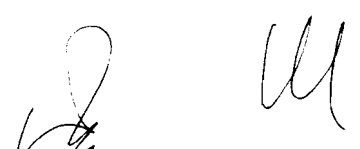
necessariamente studiato in ogni aspetto, si' da assicurare il successo, difatti conseguito.

Il fatto e' che, pur a fronte di queste convergenti indicazioni logiche, l'episodio risulta in modo assai perplesso collegato con la strategia della "commissione", proprio a cagione della individuata causale.

Come si e' infatti visto nei corrispondenti fatti delittuosi annoverati in quella fase della faida, contrassegnata dalla fuga di CONTORNO e dalla sottrazione della droga dai depositi comuni (e specialmente dai piu' volte richiamati episodi di omicidio dei MAFARA e GRADO e del RUGNETTA, con certezza rientranti), le risultanze processuali non hanno consentito di considerare confermata la presupposta connessione con i poteri di preventiva deliberazione da parte dell'intera organizzazione.

In quella sede si e' constatato come, oltre a specifiche indicazioni processuali circa la solo circoscritta cointeressenza di alcuni associati, anche argomenti di ordine generale suggerissero la conclusione che la strategia non potesse essere riferita al sodalizio nella sua centrale ed unitaria globalita'. E, rinviando (per la necessaria sintesi) alle considerazioni ivi svolte, e' sufficiente ricordare come appunto dalle stesse verifiche probatorie circa la consistenza e l'organizzazione del traffico degli stupefacenti si ricavi che questo non era affatto coincidente con gli interessi dell'intera comunita' mafiosa.

Anche sulla base delle rivelazioni dei "pentiti" e,



come si e' detto, soprattutto di MARINO MANNOIA che meglio di ogni altro ha saputo attendibilmente svelare queste vicende oggetto del processo, si e' appunto accertato che in realta' l'affare degli stupefacenti veniva controllato dagli associati soltanto in forma autonoma, anzi tendenzialmente riservata, magari con l'apporto delle strutture apprestate dalle rispettive disponibilita' e certamente con il supporto di copertura della metodologia mafiosa, ma in ogni caso con aggregazioni personali affidate a scelte elettive occasionali (prevalentemente ispirate a vincoli di stretta alleanza mafiosa, meglio che di parentela).

E, secondo schemi peraltro condivisi perfino dai primi giudici, questa non necessaria compenetrazione integrale tra affari mafiosi e traffici di droga era altresì connotata da un tacito patto di non concorrenzialita', di guisa che ciascuno dei (gruppi di) partecipanti all'associazione mafiosa era libero di organizzare nel modo piu' conveniente mezzi e strategie di attuazione.

Se queste erano dunque le regole vigenti in seno al sodalizio criminoso per la disciplina del traffico di stupefacenti, la riferibilita' ad un interesse comune dello stesso di uno "sgarro" consumato ai danni di qualcuno degli associati ne risulta non univocamente desumibile.

Infatti, se e' pure ammissibile in astratto che un fatto del genere venga recepito come una vera e propria violazione delle regole generali di convivenza e che venga dunque interpretato come meritevole di attenzione e di intervento sanzionatorio comune, e' pure ipotizzabile, per

altro verso, che al separato assetto organizzativo del traffico (nei termini esaminati) corrisponda un altrettanto autonomo potere di reazione. Sicche' la posizione nella quale, in questa seconda ipotesi, verrebbero a trovarsi gli altri associati, ed in definitiva l'intero sodalizio mafioso, sarebbe soltanto di mera permissivita' in relazione alle reazioni punitive degli interessati passivi.

Ma, confrontando le possibili esplicazioni di un simile atteggiamento volitivo con gli schemi di repressione penale, non potrebbe negarsi la possibilita' che si controverta in ipotesi anche esulanti dai limiti propri del concorso di persone, essendo infatti ravvisabile o un atteggiamento di semplice ratifica successiva (per avere gli interessati compiuto il delitto in risposta al "torto" subito) o, al piu', una manifestazione preventiva di generico sostegno morale (implicante, cioe', una mera comprensione della fondatezza delle ragioni prospettate, ma senza interferenza alcuna ne' quanto ad approvazione ne' quanto a riprovazione). In ipotesi dunque, come si e' ripetuto altrove nelle generali impostazioni della problematica del concorso riferito alla tesi della "commissione", che non assumono rilevanza penale in assenza di un efficiente contributo volitivo (in un sistema che non penalizza lo specifico atteggiamento passivo di chi non e' tenuto ad impedire l'evento delittuoso).

E queste considerazioni soccorrono pure per dimostrare come, sul piano della sintomatologia indiziaria, non possa attribuirsi alcun valore alla circostanza che un delitto,

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' or similar character. The second signature is a more complex, flowing cursive script, possibly reading 'Uf' or a similar name.

ancorche' cosi' eclatante, compiuto solo da alcuni non sia stato poi seguito da reazioni o da altre forme di riprovazione da parte degli altri consociati.

Per quanto poi puo' concorrere alla soluzione quanto meno di dubbio espressa nei termini precedenti, non va trascurato come almeno un altro fatto indiziario escluda la consistenza logica della tesi del coinvolgimento dell'intera organizzazione. Difatti, proprio il 18 giugno 1982, verso le ore 12,30, il gruppo criminale di corso dei Mille era impegnato in una rapina di un certo rilievo operativo (seconda rapina BALSAMO, par.9.10), che se pure poteva rientrare in una certa correntezza criminale, costituiva sicuramente un impegno che sarebbe stato incompatibile con la mobilitazione per la prevista strage della circonvallazione. Il che, per vero, non implica solo che quanto meno il gruppo (di MARCHESE, tuttavia tanto vicino a quello di Ciaculli) non fosse interessato a quest'ultima operazione (potendosi supporre che fosse stato comunque escluso dall'impegno meramente esecutivo); ma soprattutto che, con buona probabilita', neppure ne fosse stato preventivamente messo a conoscenza, posto che ben imprudente sarebbe stato un colpo di quel genere (implicante il sequestro degli occupanti di un camion, il trasporto della merce in magazzini segreti, e cosi' via) in un momento in cui prevedibilmente le forze di polizia si sarebbero mobilitate per ogni possibile controllo del territorio.

L'indagine processuale trova pertanto il suo passaggio obbligato nella individuazione dei soggetti ai quali era

riferibile l'interesse alla punizione degli autori dello "sgarro".

Si e' prima notato come le risultanze probatorie abbiano messo in luce la chiara posizione di impegno operativo di SANTAPAOLA (motivato quanto meno dal concorrente interesse alla soppressione del suo avversario); nonche' lo stretto collegamento del gruppo catanese con quello di Rosario RICCOBONO. Di tal che da questa prima indicazione dovrebbero potersi trarre ulteriori argomenti di ricerca.

Per vero, la posizione processuale del RICCOBONO e' stata in questa sede separata, risultando da numerose e concordanti emergenze, risalenti alle prime fasi del procedimento (e vieppiu' confermate dalle ulteriori acquisizioni, fra le quali soprattutto le rivelazioni di MARINO MANNOIA), che lo stesso sarebbe stato soppresso, assieme a numerosi (rectius, a quasi tutti i) suoi accoliti in data prossima alla fine del novembre 1982 (in termini che sono stati esaminati in dettaglio nel par.6.1, cui si rinvia).

Sicche' l'indagine qui consentita dalla necessaria incidentalita' non puo' essere approfondita piu' di quanto non concorra a definire il quadro complessivo (tanto piu' che, come si era detto nella sede richiamata, era perfino rimasto pendente in istruzione un procedimento contro alcuni imputati noti, accusati del plurimo omicidio con soppressione dei cadaveri, fatti coevi alla sparatoria avvenuta in un bar per l'uccisione degli altri affiliati al

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'W' or 'V' shape. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be a monogram or a set of initials.

clan medesimo, anche questa esulante dalla cognizione di questo processo).

Ora, per verificare se e come la posizione del RICCOBONO possa coinvolgere quella di altri esponenti rappresentativi dell'organizzazione mafiosa palermitana, occorre procedere dalle risultanze acquisite al processo, e in particolare dal ruolo che costui avrebbe avuto nello sviluppo delle vicende della guerra di mafia.

Richiamandone, per sommi capi, i momenti piu' significativi, e' dato ricordare come in realta' il RICCOBONO fosse stato in passato un fedele alleato di BONTATE; un personaggio sul quale costui certamente contava. E che tali aspettative avessero attinenza anche alla strategia che il capo di S.Maria di Gesu' aveva in animo di attuare, procedendo alla definitiva eliminazione del grande avversario RIINA e dei suoi piu' stretti alleati, e' stato chiaramente confermato, come si e' visto, dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA (che hanno ovviamente completato il quadro probatorio delineato dalle altre rivelazioni dei collaboratori precedenti), il quale ha ricordato come RICCOBONO, promettendo appoggio al piano eversivo di BONTATE, gli aveva tuttavia prospettato una sua, solo apparente, neutralita' ("vai avanti tu, che io ti vengo appresso").

La particolare ambiguita' della posizione di RICCOBONO, che dunque aveva rinviato un suo aperto schieramento dalla parte di BONTATE e compagni all'esito favorevole del "complotto", traspare da una serie di

circostanze tutte particolarmente significative.

Ripercorrendone le fasi salienti, si deve ricordare come in effetti egli avesse di sicuro mascherato la sua alleanza con BONTATE, se e' vero che non soltanto era uscito indenne dalla faida immediatamente successiva alla scoperta del complotto, ma aveva anche, probabilmente (e le perplessita' sono analizzate nel par.6.8), concorso a sopprimere Emanuele D'AGOSTINO (perche' ne risultasse comprovata la sua lealta' di fronte ai "vincenti", o forse perche' il D'AGOSTINO era diventato un troppo scomodo e pericoloso impiccio per il suo "doppio gioco").

Certo e' comunque (come dimostrato dalle risultanze sopra ricordate ulteriormente, specie dalle rivelazioni dei "pentiti" c.d. minori introdotti nel traffico di stupefacenti ed estranei al sodalizio mafioso) che RICCOBONO pote' continuare, anche in piena guerra di mafia, ad operare nei traffici illeciti, assumendo addirittura un ruolo di primo piano (sostanzialmente, inserendosi nello stesso meccanismo organizzativo gia' utilizzato dal gruppo BONTATE).

Che dunque il "terrorista" (tale era l'eloquente soprannome del RICCOBONO e che indurra' a qualche riflessione specialmente ai margini della, volutamente clamorosa, strage del 3 settembre 1982) avesse apprestato in qualsiasi modo (in termini infatti che non possono qui, piu' di tanto, definirsi) una sua disponibilita' al piano di soppressione del FERLITO, apparirebbe del tutto coerente con l'atteggiamento quanto meno di ambiguita' cui si era

informata la "politica" di questo grosso esponente. Sia, cioè, che il RICCOBONO fosse stato direttamente (co)interessato al deposito svuotato da CONTORNO e compagni, sia che avesse dovuto apprestare, richiesto da chicchessia, un mero appoggio logistico per consentire l'esecuzione del delitto in zona di sua influenza, il suo impegno non avrebbe potuto essere di diverso contenuto.

Coerentemente, infatti, la "famiglia" di RICCOBONO era rimasta saldamente inserita nel contesto degli assetti mafiosi del periodo successivo alle prime fasi della guerra di mafia (conclusosi con l'uccisione dei responsabili principali del complotto di primavera 1981 e con la persecuzione, come e dove possibile, degli "scappati"); tanto che in quella estate 1982 (in cui invece, come meglio si evidenziava a proposito della vicenda DALLA CHIESA, si preparavano ben più clamorose iniziative criminali) tutto sembrava testimoniare il ristabilimento di un nuovo equilibrio mafioso, ormai controllato dal gruppo uscito vincente dalla faida (mentre i sopravvissuti erano allo sbando: "Giovannello" GRECO e BUSCETTA in Brasile assieme a Gaetano BADALAMENTI, CONTORNO in carcere e peraltro "braccato" dagli avversari che ne avevano ordinato la soppressione, i gregari più o meno defilati, gli altri tutti uccisi).

Sicché l'uccisione di FERLITO in quel giugno 1982 poteva in effetti contrassegnare la chiusura di una questione inseritasi (a causa dello "sgarro" di CONTORNO) nello sviluppo della faida, ma destinata appunto a

risolversi nel suo stesso ambito. E la mancanza di immediate ritorsioni, come si e' detto, comprova che sotto ogni profilo (anche cioe' con riferimento alla possibile posizione di RICCOBONO) la questione era stata recepita in seno all'organizzazione.

L'elemento che, dunque, fortemente sconvolge il quadro probatorio e' costituito dallo sterminio del clan RICCOBONO della fine di novembre 1982, che non puo' essere una ritorsione per l'omicidio FERLITO, perche' troppo scollegato nel tempo (e si rinvia alle considerazioni svolte nel par.6.1, sul punto della migliore attendibilita' della tesi, essa stessa affrontata solo incidentalmente, della riferibilita' dello sterminio ai "vincenti", per desumerne il concorrente argomento che costoro avrebbero dovuto aver modo di constatare la perdurante affidabilita' ed alleanza di Rosario RICCOBONO, sicche' la punizione finale, come pure si vedra' per il caso DALLA CHIESA, deve essere riferita ad altra eziologia).

E tuttavia, poiche' la misteriosa (presunta) fine di RICCOBONO non interferisce nella individuazione della di lui posizione in seno all'organizzazione nel periodo in esame, neppure da questo possono essere tratti argomenti di valutazione: se non quello che comunque l'impegno di costui, comunque manifestatosi, nella strage della circonvallazione rientrasse nella precedente strategia di vicinanza con i "vincenti". Laddove pero' tale posizione non consente nessuna ulteriore specificazione verso altre posizioni contigue.



Se dunque dai rapporti SANTAPAOLA-RICCOBONO non possono ricavarsi altri utili argomenti di indagine, ugualmente superfluo sarebbe un parallelo approfondimento (ancorche' condizionato dagli stessi limiti) della posizione di Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda" (essa stessa separata per lo stesso dubbio di esistenza in vita, malgrado anche contro questo imputato sia stata pronunciata condanna in primo grado).

Se e' infatti vero che "scarpuzzedda" e' un personaggio che compare anche nei corrispondenti episodi individuati come risalenti alla stessa matrice (si vedano gli omicidi MAFARA e GRADO, RUGNETTA) o quanto meno allo stesso contesto di avvenimenti, e' pure vero che la sua partecipazione (eventuale), per quanto detto e per come dimostrato nelle sedi richiamate, non puo' in se' stessa attestare il sicuro coinvolgimento di tutta la "famiglia" (basti pensare al ruolo emergente di questo personaggio, destinato ad atteggiamenti di vera prevaricazione, e soprattutto alla separatezza degli interessi connessi al traffico di stupefacenti).

Di tal che, neppure sotto questo profilo, puo' utilmente definirsi la posizione di Michele GRECO, il quale non e' provato che dovesse essere necessariamente investito della "cognizione" dell'affare, appunto neppure sotto il profilo della comunanza di interessi con altri (eventuali) associati dello stesso clan.

Ed e' appena il caso di rilevare, conclusivamente, come i paralleli episodi di omicidio piu' volte richiamati

nessun apporto costruttivo possano offrire a questa vicenda (al fine di definire la fisionomia degli altri possibili interessati alla soppressione di FERLITO), dati i limiti delle imputazioni devolute, che non comprendono soggetti riferibili allo stesso contesto ambientale. Mentre, in ordine alla posizione degli altri imputati, componenti la "commissione" e oggetto di condanna o di gravame, nulla di specifico il processo ha acquisito. Di guisa che il risultato processuale va limitato alla sola posizione giudicabile del SANTAPAOLA.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a stylized, cursive 'S' followed by a vertical line. The initials are 'V' and 'M' written in a cursive style.

7.4. Omicidio di Paolo GIACCONE (capi 218, 219). -

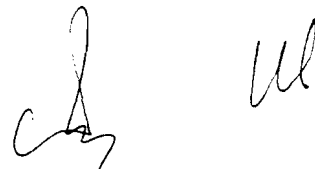
La mattina dell'11 agosto 1982 dentro il recinto del locale Policlinico due giovani a viso scoperto colpivano a morte Paolo GIACCONE, docente di medicina legale, e si davano alla fuga scavalcando la recinzione. Un teste, Giandolfo REDINI, notava che i due erano fuggiti a bordo di una moto seguiti da un'auto "di appoggio" (una "Fiat 126" o "Panda") verso la via del Vespro.

Le successive indagini esperite tra i familiari ed i collaboratori del GIACCONE, mettevano in luce che il docente nei mesi precedenti aveva subito forti pressioni per "ammorbidire" le conclusioni di una perizia (dattiloscopica collegiale) da lui presentata all'autorita' giudiziaria in merito a fatti di omicidio verificatisi il 25 dicembre 1981 (c.d. "strage di Natale" che costituisce oggetto di separato procedimento) circa la posizione di Giuseppe MARCHESE che vi risultava coinvolto. In particolare, la moglie Rosamaria PRESTINICOLA aveva riferito che il GIACCONE, il quale in altra occasione aveva ricevuto una minaccia telefonica registrata nella segreteria telefonica ("professore Giaccone, non faccia lo 'spadazza', altrimenti non avra' vita lunga"), aveva pure avuto una concitata discussione telefonica con un non meglio identificato 'avvocato', al quale aveva detto con tono adirato che le richieste ricevute non erano ammissibili ("io non posso ritrattare quello che ho scritto", aveva detto poi alla moglie il GIACCONE).

Riguardo ai fatti in questione, nel processo veniva

acquisita la dichiarazione di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), il quale riferiva che proprio l'11 agosto 1982 (data da lui ben ricordata perche' esattamente coincidente con il giorno in cui era stato arrestato per l'omicidio di certo Diego DI FATTA, fatti che hanno formato oggetto di un separato giudizio) mentre, verso le ore 10,30-11, si trovava nella piazza S.Erasmo (ritrovo abituale della cosca di corso dei Mille) in compagnia dell'omonimo cugino, detto "tempesta", e del di lui fratello Antonio SINAGRA, era sopraggiunto Salvatore ROTOLO a bordo di una "Fiat 126"; poiche' lui sarebbe stato esitante nel partecipare al delitto (contro il DI FATTA) che il gruppo si accingeva a compiere, il "tempesta" lo avrebbe esortato additando ad esempio il ROTOLO che, a suo dire, veniva proprio dall'uccidere un medico all'ospedale. E lo stesso cugino gli avrebbe poi detto, in carcere, che l'ordine di sopprimere il medico era stato impartito da Filippo MARCHESE per una faccenda di impronte digitali di Giuseppe MARCHESE per fatti avvenuti fuori Palermo.

La significativa concordanza, con i fatti obiettivi del processo, dei particolari narrati dal "pentito" induceva dunque la corte di primo grado ad affermare la responsabilita' di Filippo MARCHESE e di Salvatore ROTOLO, mentre tutti gli altri imputati, Michele GRECO, Salvatore GRECO (cl.1927), Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Pietro VERNENGO, Salvatore GRECO (cl.1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO,

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark that appears to be 'C. D.'. The second signature is a more legible, cursive name that appears to be 'U. M.'.

Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI e Andrea DI CARLO, venivano assolti con formula piena.

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello, in primo luogo, gli imputati condannati. Il ROTOLO, in particolare, ha dedotto l'inutilizzabilita' delle rivelazioni del "pentito" SINAGRA, quanto meno perche' de relato e comunque perche' non soltanto contraddittorie in se' stesse ma anche incongruenti rispetto alle residue risultanze probatorie, dalle quali (nei termini che saranno in prosieguo analizzati) emergerebbero infatti indizi di segno decisamente contrario.

Anche il procuratore della Repubblica ha proposto appello, dolendosi, secondo il solito schema accusatorio, dell'assoluzione dei componenti la "commissione".

All'odierno dibattimento, anche la parte civile ha concluso per l'accoglimento della tesi del pubblico ministero, il quale ha chiesto la condanna anche degli imputati Michele GRECO, RIINA, PROVENZANO, RICCOBONO, Giuseppe GRECO cl.1952, BRUSCA e CALO'.

Osserva, tutto cio' premesso, la corte che la decisione dei primi giudici (a prescindere da ogni valutazione conclusiva sulla posizione di Filippo MARCHESE, qui separata per dubbio di esistenza in vita) non merita alcuna censura; ne' nel senso prospettato dall'accusa, pubblica e privata, che ha voluto intravedere nell'omicidio del GIACCONE un'operazione criminale scaturita da un

interesse comune all'intera comunita' mafiosa, ne' tanto meno nel senso lamentato dalla difesa, che ha cercato di mettere in discussione il chiaro ed univoco contesto probatorio acquisito.

Che difatti la causale del delitto dovesse con certezza rinvenirsi nell'attivita' di medico legale del docente (e soprattutto nella sua notoria intransigenza morale, autenticamente vissuta al di la' degli schemi formali di apparenza) era stato acutamente intuito fin dalle primissime fasi delle indagini; tanto che gli inquirenti si erano messi subito alla ricerca di possibili motivazioni connesse ai piu' recenti incarichi peritali esperiti.

Per vero, dalle dichiarazioni rese da Edoardo SCALICI, specializzando in medicina legale (f.013439), si sarebbero potute individuare altre possibili causali del delitto. Costui infatti aveva ricordato almeno altri due recenti episodi, dei quali aveva sentito parlare dal professore GIACCONE e che avevano formato oggetto di un rilevante interesse. In primo luogo, il GIACCONE era stato incaricato di compiere indagini ematologiche a proposito dell'omicidio di Pietro MARCHESE, avvenuto in carcere, come e' noto (par.6.20), il 25 febbraio di quell'anno: perizia che lo stesso, a dire del teste, aveva definito "una rogna". Inoltre, appena quindici o venti giorni prima del delitto, il GIACCONE gli aveva confidato che "al palazzo di giustizia sarebbe scoppiato un casino", a causa dell'esito di una sua perizia che avrebbe comportato un grosso pregiudizio economico per la moglie di un avvocato.



Ora, che tali possibili causali siano state svalutate nel processo non e' soltanto giustificato dalla perfetta coincidenza delle altre risultanze processuali sul punto del movente della vendetta per la perizia dattiloscopica (nei termini che saranno di seguito approfonditi), ma e' prima di tutto suggerito dalla intuitiva inconsistenza intrinseca di queste diverse spiegazioni del delitto.

Quanto all'indagine ematologica per l'omicidio di Pietro MARCHESE, il caso (almeno con riferimento alla posizione processuale degli esecutori materiali), come si e' visto nella sede richiamata, prospettava ben pochi misteri, e dunque non offriva alcuna possibilita' di manipolazione peritale o comunque di aiuto a favore di chicchessia. E se pure vi fossero state, come ha ricordato il teste SCALICI tracce di sangue riferibili a persona diversa dalla vittima e dall'altro ferito identificato (CAMPORA), il possibile coinvolgimento di un altro detenuto, non identificato ne' peraltro agevolmente identificabile solo alla stregua del gruppo sanguigno (e poi per un improbabile sospetto di compartecipazione, a fronte dei molti detenuti accusati di solo favoreggiamento), non avrebbe potuto mai assurgere ad un rango tanto grave e sconvolgente perche' qualcuno si inducesse ad uccidere il perito per punizione, ovvero per paralizzarne gli accertamenti.

E quanto poi al singolare episodio dello scalpore che una consulenza tecnica, a quanto pare civile, avrebbe suscitato nell'ambiente forense, al di la' delle comprensibili speculazioni difensive (salvo che per certe

meno plausibili insinuazioni), non puo' certamente considerarsi adeguata causale quella comunque connessa ad un pregiudizio patrimoniale che sarebbe ricaduto sulla moglie di un avvocato. E cio' non tanto perche' nessuna illazione difensiva puo' indurre a ritenere possibile che quell'avvocato (chiunque egli fosse, dato che il processo non lo ha individuato) avesse commissionato il delitto, quanto perche' la stessa frase percepita dalla moglie del GIACCONE ("no, avvocato, queste cose a me non deve chiederle"), sulla quale infatti la difesa ha molto speculato per alimentare quel dubbio, come si vedra', era stata pronunciata dal predetto in un diverso contesto, esattamente inquadrabile nella causale accreditata nel processo.

In realta', come si era premesso, la diversa causale del rilevamento delle impronte digitali del Giuseppe MARCHESE (nipote del "capo" di corso dei Mille, Filippo MARCHESE, la cui spietatezza e' attestata a tacer d'altro dagli episodi trattati nella parte VIII della sentenza) risulta dimostrata in modo univoco e certo dalle altre acquisizioni probatorie, tutte esattamente convergenti verso lo stesso risultato indiziario.

Di estremo, significativo, interesse si sono infatti rivelate in primo luogo le dichiarazioni della PRESTINICOLA, vedova dello stesso professore GIACCONE (dichiarazioni di genuina portata storica, certamente non inquinate da alcun velo di reticenza o di paura). Costei, fin dalle prime indagini della polizia (f.013483), aveva subito ricordato

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' or 'G' followed by a flourish. The second signature is a more distinct, cursive 'M'.

come elemento sintomatico il grave disagio che il marito aveva mostrato verso la fine del mese di luglio, quando le aveva detto di avere ricevuto pressioni per "ritoccare" una sua perizia.

Meglio che in ogni altra verbalizzazione, nella trascrizione delle dichiarazioni dibattimentali della PRESTINICOLA (udienza del 4 settembre 1986) si coglie la pienezza degli stati d'animo del GIACCONE nel periodo indicato. Costui, tra la fine di luglio ed i primi di agosto, era molto turbato, teso, visibilmente preoccupato; e malgrado non amasse confidarsi in famiglia, quella volta aveva ceduto alle insistenze della moglie ("ho detto: no, c'e' qualche cosa che non va, tu sei preoccupato..."), raccontandole: "vogliono che cambi dei fatti di una mia perizia, e questo - dice - non e' possibile, io non posso ritrattare quello che ho scritto...".

Tale spiegazione, secondo la PRESTINICOLA, corrispondeva a quella che qualche tempo prima, verso la fine della primavera, il marito le aveva dato a proposito di un altro singolare episodio, allorquando, contrariamente alla sua solita pacatezza, egli aveva avuto una concitata conversazione telefonica, concludendo la quale aveva esclamato alla volta del suo (non svelato ne' poi identificato) interlocutore, chiamato avvocato, che quella proposta (come si era ricordato) non avrebbe dovuto fargliela.

Il fatto rilevante, nell'indagine sulla causale, e' che, come si era anticipato, il GIACCONE aveva poi

raccontato alla moglie, che gli chiedeva spiegazione della sua agitazione e della telefonata che tanto lo aveva sconvolto: "vogliono farmi cambiare quello che ho già scritto nella mia perizia e queste sono cose che non mi si devono chiedere" (passim).

Il chiaro contesto del clima di ossessiva persecuzione al quale il professionista era stato sottoposto in quegli ultimi tempi risulta poi chiaramente delineato da un altro episodio, raccontato dalla PRESTINICOLA, quando nella segreteria telefonica del GIACCONE era stato lasciato il significativo messaggio: "professore GIACCONE non faccia 'lo spadazza', altrimenti non avra' vita lunga" (quasi che, nella perversa mentalita' dell'anonimo ricattatore, l'intransigenza professionale si configurasse come velleitario, sterile, eroismo); episodio che, a dire della teste, il marito aveva cercato di minimizzare, qualificandolo come scherzo di cattivo gusto.

Che dunque il GIACCONE fosse sottoposto a pesanti intimidazioni perche' accedesse alla richiesta di modificare talune conclusioni peritali risulta poi dimostrato dalle altre, numerose e convergenti, acquisizioni processuali.

Maurizio SAMMARCO, specializzando in medicina legale, aveva infatti raccontato al magistrato inquirente (f.013441) di aver fatto parte, assieme al professore GIACCONE ed al professore Amato MIRANDA, del collegio peritale incaricato di verificare i rilievi dattiloscopici prelevati in occasione della citata "strage di Bagheria" e che aveva concluso per l'attribuzione, con certezza, di uno di questi,

Two handwritten signatures in dark ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom right of the page.

a Giuseppe MARCHESE. Il teste aveva precisato che anche prima del deposito della relazione il GIACCONE gli aveva confidato di avere ricevuto una "raccomandazione" da parte di un "comune amico" (comune al GIACCONE ed al MARCHESE, ma al dibattimento ha precisato di essere stato frainteso, e che, nel racconto del predetto, quella espressione andava intesa nel senso che la persona in questione era un amico sia del GIACCONE che di esso teste: udienza del 18 settembre 1986). L'oggetto di tale pressione era difatti quello di fare in modo che "le cose si aggiustassero" per il MARCHESE, ossia che si lasciasse spazio alla difesa di questo imputato, colpito da così gravi ed obiettivi elementi di prova; ma ovviamente il commento era stato che le risultanze della perizia non potevano comunque cambiarsi.

La veridicità di tale deposizione, ove dubbio vi fosse, era stata pure confermata da altro allievo dell'istituto di medicina legale, Livio MILONE (f.013484), il quale ha ricordato di avere appreso dai colleghi, e in particolare dal SAMMARCO, che si tendeva ad "ammorbidire" i risultati della perizia.

Solo il terzo perito, Amato MIRANDA (f.013445), ha negato di aver mai sentito parlare di pressioni sul GIACCONE (escludendo ovviamente di esserne stato a sua volta destinatario), cercando anzi di sdrammatizzare la vicenda con l'osservazione che, in definitiva, il loro compito si era risolto nel confermare le conclusioni cui era già pervenuta la polizia scientifica.

Ma di questo apporto probatorio non è, a giudizio

della corte, neppure utile una approfondita lettura (pur a fronte della stranezza che il GIACCONE si fosse confidato con gli altri, perfino - contro le abitudini - con la moglie, e non anche con il terzo componente del collegio), dal momento che la dichiarazione in esame non e' affatto in dissonanza con le altre risultanze probatorie e che, anzi, a ben vedere (fermo restando il dubbio di cui sopra), essa finisce con il confermarle.

Difatti, l'opinione (tale essendo il punto di vista espresso dal MIRANDA) secondo cui ben poco vi fosse da fare per aiutare l'imputato, si inserisce proprio nella coerente lettura delle altre deposizioni, laddove lo scopo delle sollecitazioni rivolte al GIACCONE era non quello di negare, contro l'obiettiva evidenza, i caratteri dei rilievi dattiloscopici comparati, ma quello di agevolare il compito della difesa introducendo qualche dubbio opportunamente utilizzabile per future speculazioni processuali. E lo stesso teste aveva appunto finito con l'ammettere che uno degli avvocati del MARCHESE (l'avvocato CHIARACANE, imputato in questo processo e ritenuto responsabile di appartenza al sodalizio mafioso, nello stesso clan di corso dei Mille: anche se, ovviamente, la corte non intende ricavarne alcun argomento di prova) aveva subito sollevato qualche dubbio sulle modalita' e sul luogo di prelievo delle impronte sottoposte a comparazione; esattamente come aveva ricordato anche il SAMMARCO, che aveva riferito che anzi la difesa aveva formulato un quesito specifico sul punto.

Tanto, poi, concorre a dimostrare l'infondatezza della

Two handwritten signatures in dark ink, located at the bottom right of the page. The first signature is more complex and stylized, while the second is simpler and more fluid.

obiezione difensiva, incentrata sulla considerazione che la relazione collegiale (ff.013505 segg.) era stata depositata nella prima decade di maggio e che dunque le pressioni riferite dalla PRESTINICOLA non potessero riferirsi a questo incarico svolto dal GIACCONE (appunto perche' costui avrebbe dovuto acconsentire ad una successiva introduzione di argomenti di dubbio, di diversa consistenza rispetto al raffronto obiettivo delle impronte digitali).

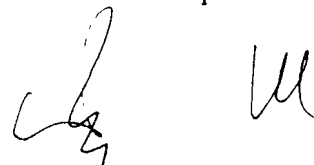
Si pone, se mai, solo il dubbio del perche' simili pressioni avrebbero dovuto rivolgersi nei confronti solo del GIACCONE (secondo una osservazione espressa dallo stesso MIRANDA) e non anche degli altri due periti. Ma tutte le possibili spiegazioni, che la corte non ritiene decisamente incidenti nella complessiva valutazione, non alterano sostanzialmente il quadro probatorio. Tanto piu' che (a parte ogni altra considerazione emergente dai fatti descritti e dalle poche perplessita' sollevate) proprio nel significativo riferimento al "comune amico", la cui fisionomia - ripetesi - non e' stata individuata, puo' trovarsi la spiegazione forse piu' pregnante di una elettiva destinazione della sollecitazione: peraltro rivolta, appunto, nei confronti di chi non solo rivestiva un ruolo decisamente piu' autorevole nel collegio peritale (formato infatti, oltre che dal docente universitario, da un allievo dello stesso e da un esperto grafologo), ma certamente godeva di una diffusa, se non notoria, considerazione come professionista integerrimo (nei termini pacificamente ammessi anche dalla difesa di uno degli imputati, come

presupposto della contestata veromiglianza di una sollecitazione di quel genere rivolta da un avvocato penalista, certamente a conoscenza, meglio di ogni altro, della dirittura morale del GIACCONE).

In un simile contesto probatorio, dunque, di sicuro non offuscato da alcuna ragionevole perplessita' sul punto della causale, assume un valore altamente significativo e di piena e incontestabile attendibilita' la rivelazione del collaboratore SINAGRA, quando non solo ha raccontato i fatti di cui e' stato testimone, nei termini anticipati, ma ha saputo pure precisare, con singolare sintonia, la giustificazione del delitto.

La corte ha gia' avuto modo di esporre in altra sede (par.3.5) il notevole livello di credibilita' di questo "pentito" (fra i pochi ai quali puo' essere adattato un simile termine, ove si voglia ad esso attribuire anche sotto il profilo semantico il significato di quella contestuale resipiscenza che connota la chiamata in correita') e ne ha sperimentato la coerente affidabilita' nei numerosi riscontri processuali (a tacer d'altro, in tutti gli episodi di omicidio, come quello di RUGNETTA e di tutti quelli trattati nella parte VIII di questa sentenza).

Di tal che, anche in questa sede, ogni valutazione non puo' che essere integrata con le complessive acquisizioni riguardanti le altre parti della decisione, le quali dunque finiscono con il rafforzare il convincimento gia' sorretto in modo univoco e consistente dal confronto con le specifiche risultanze processuali riguardo a questo

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' or 'G' with a long horizontal stroke. The second signature is a more compact, cursive 'M' or 'U'.

omicidio.

Quando allora il SINAGRA racconta al giudice istruttore di avere appreso, nell'immediatezza del fatto (la stessa mattina in cui era stato commesso), che l'omicidio era stato compiuto dal ROTOLO (additategli dagli altri aggregati alla cosca come colui che aveva ucciso poco prima un medico all'ospedale) e di avere avuto poi confidato (dal solito cugino, detto "tempesta") che quel medico era stato ucciso per ordine di Filippo MARCHESE "perche' aveva scoperto in una macchina l'impronta di Pippo MARCHESE ed aveva collegato l'impronta ad una strage avvenuta fuori Palermo" (f.011800), una tale rivelazione non puo' lasciare spazio ad alcun dubbio valutativo. Perche' si spiegherebbe solo o con un'eccezionale, quanto improbabile, intuizione del "pentito", ovvero, peggio, con un suggerimento proveniente dagli stessi inquirenti.

Vero e' che la collaborazione del SINAGRA ebbe inizio nel novembre 1983, ma e' pure vero che egli era stato arrestato proprio lo stesso giorno (11 agosto 1982) dell'omicidio GIACCONE (in quanto responsabile dell'omicidio DI FATTA, che si e' separatamente concluso con sentenza di condanna per i componenti del clan di corso dei Mille); e qualunque ipotesi avessero maturato gli inquirenti a proposito di questo delitto, non vi e' dubbio che una cosi' coincidente versione dei fatti non avrebbe potuto darla se non chi avesse comunque attinto notizie da fonti bene informate, e cioe' dagli stessi responsabili del misfatto.

Perfino MARINO MANNOIA, nelle sue recenti rivelazioni

dibattimentali, ha confermato che GIACCONE era stato ucciso perche' non aveva voluto "manomettere" la perizia in questione.

Per cercare di svalutare la portata delle dichiarazioni di SINAGRA, la difesa ha quindi sottoposto ad accurata analisi critica il contenuto di esse sotto il profilo della compatibilita' storica con le altre risultanze probatorie. Ma anche le relative prospettazioni, costituenti il supporto delle doglianze di cui ai motivi di appello e della discussione dibattimentale, non hanno colto nel segno di una accettabile confutazione della tesi d'accusa.

Secondo il SINAGRA, infatti, quella mattina, verso le ore 10,30-11, era sopraggiunto al ritrovo di piazza S.Erasmo, dove il "pentito" si trovava con i cugini, il ROTOLO, il quale aveva detto ad Angelo BAIAMONTE ("consigliere" della "famiglia"): "tutto a posto" (ibidem; v. pure dich.dib. udienza 12 giugno 1986). Per vero lui non aveva ben compreso il senso di quel cenno di intesa fra i due, ma poiche' suo cugino "tempesta" in quel momento lo stava spronando a partecipare al programmato omicidio contro il DI FATTA, aveva finito con il dirgli, additando appunto il ROTOLO ad esempio (di disinvolta criminalita'), che lo stesso poco prima aveva ucciso un medico all'ospedale (passim).

In questo brano della dichiarazione di SINAGRA la difesa ha intravisto alcune incongruenze. In primo luogo, nel fatto che, poiche' l'omicidio GIACCONE era avvenuto prima delle ore 8,30, il ROTOLO avrebbe dovuto avere dunque

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly 'Ley', and the one on the right is a more fluid, cursive signature, possibly 'M'.

girovagato - assurdamamente - per oltre due ore prima di tornare al punto di incontro della cosca; in secondo luogo, e parallelamente, nel fatto che la stretta consecuzione cronologica fra il delitto e l'incontro a S.Erasmo non si ricaverebbe soltanto dal tenore del racconto di SINAGRA circa il particolare che quello stesse proprio venendo dall'uccidere un medico, ma anche dalla specifica precisazione che il BAIAMONTE gli avrebbe contestualmente detto: "va bene, ora vatti a cambiare". Sicche', se il ROTOLO (che infatti non avrebbe preso parte all'omicidio DI FATTA) fosse stato proprio reduce dal commettere il delitto, tanto che neppure era andato a cambiarsi (laddove anche questo sarebbe un fatto assai strano, posto che non si vedrebbe in che modo dovesse essersi sporcato), il racconto del "pentito" presenterebbe un salto logico di non poco momento. E tanto diventa, secondo la difesa, ancora piu' significativo ove si considera che l'omicidio DI FATTA avvenne verso le ore 13,40 (f.436542) e cioe' in un momento decisamente piu' lontano dal preteso incontro di S.Erasmo.

Ora, a giudizio della corte, queste perplessita' non hanno una rilevante consistenza nel quadro processuale come sopra ricostruito, dal momento che al racconto del SINAGRA non e' dato attribuire un tenore diverso da quello che, secondo empirica valutazione, puo' ricavarsi da un qualsiasi contesto di avvenimenti riferiti, in termini sintetici, secondo la prospettiva soggettiva di chi li ha vissuti.

Sicche' non e' difficile comprendere che il riferimento allo stretto collegamento cronologico (fra il

colloquio dei due SINAGRA ed il precedente delitto commesso dal ROTOLO al policlinico) possa anche avere un significato discorsivo nella logica di chi ("tempesta") vuole fare rimarcare l'efficienza criminale del personaggio indicato.

Ma non e' d'altra parte negabile che, se proprio la comparsa di ROTOLO sul luogo di ritrovamento fosse stato il primo momento di ritorno dal delitto commesso, nessuna apprezzabile controindicazione si porrebbe per ritenere possibile l'evenienza di un piu' lungo periodo intermedio impiegato per gli scopi piu' disparati (uno fra tutti, per un margine di prudenziale occultamento dopo l'omicidio compiuto dinanzi a tante persone).

Sicche' neppure la possibile esortazione del "consigliere" ("ora vatti a cambiare") puo' comportare un significato di incongruenza, tale da mettere in discussione la credibilita' della fonte probatoria. Tanto piu' che, nelle ipotizzabili sfumature di un discorso fatto in quel contesto (e, si badi, percepito dal SINAGRA in alcuni particolari neppure inizialmente compresi, ma solo chiaritigli dal cugino), essa non doveva necessariamente implicare che quello si fosse veramente sporcato; potendosi, anche qui, individuare numerose, tutte plausibili, spiegazioni che vanno fino al semplice apprezzamento amichevole verso chi ha lavorato bene e merita adesso di andare a casa a riposare (e che puo' essere, secondo un modo anche gergale di esprimersi, manifestato proprio con una frase come quella detta da BAIAMONTE o come quella riferita da SINAGRA per esprimere un concetto analogo).



Ed infine, di nessun rilievo logico puo' essere il riferimento all'ora dell'omicidio DI FATTA, posto che non e' dato sapere quali (peraltro ben comprensibili) attivita' preparatorie il gruppo criminale abbia dovuto predisporre (nelle more fra l'incontro narrato da SINAGRA e il delitto).

Se non che la difesa ha appuntato le sue doglianze sulla generica credibilita' del racconto di SINAGRA anche nella sua complessiva portata, giungendo ad osservare che, pur volendo credere alla veridicita' del "pentito", tanto significherebbe solo che il cugino "tempesta" gli aveva fatto quella confidenza, e non gia' che essa corrispondesse al vero; potendosi, per esempio, pensare ad un atteggiamento di mera millanteria da parte di quello, sia per sottolineare la potenza della cosca, impressionando il novizio, sia per indurre comunque costui, con un simile stratagemma, a partecipare all'omicidio DI FATTA (cosa che in effetti egli fece).

Ora, la corte, nella gia' richiamata sede della motivazione (par.3.5), si e' data carico sotto un profilo generale di un possibile elemento inquinante di questo genere, ponendosi (anche con riferimento a questo episodio, ma in realta' tenendo presenti tutti gli analoghi casi di rivelazioni meramente de relato) il dubbio di fondo di una ipotetica invenzione da parte del "tempesta" di tutti i fatti delittuosi raccontati al cugino che si accingeva ad entrare a far parte attiva della cosca mafiosa. E, per le ragioni che non e' opportuno ripetere (bastando, ai fini che interessano, il mero rinvio a quanto altrove osservato), si

e' dovuto constatare come non vi sia alcun margine di possibilita' che da una semplice millanteria del predetto possano essere scaturite notizie ed informazioni su fatti che si sono accertati invece come realmente accaduti.

Cogliendosi, peraltro, la intuitiva inverosimiglianza del fatto che si sarebbero attribuiti a scopo di millanteria al gruppo criminale dei SINAGRA giustappunto tanti fatti delittuosi effettivamente avvenuti (ed inoltre non riferibili ad altri contesti criminosi), si e' potuto cosi' constatare (a parte pure la intrinseca coerenza delle varie rivelazioni del "pentito") come nell'unica metodologia praticabile, e cioe' sul piano dello specifico riscontro processuale, quelle preoccupazioni si andassero obiettivamente dissolvendo.

Sicche', tornando nel dettaglio di questo episodio, non puo' sfuggire la sottile contraddizione logica che si anniderebbe nella premessa di una presupposta veridicita' di SINAGRA (in ordine ai fatti di cui sarebbe stato testimone ed alle confidenze che gli sarebbero state fatte dal cugino), ove si confrontasse questa con il fatto storico descritto dal "tempesta", obiettivamente vero.

In definitiva, che quella mattina si fosse veramente verificata l'uccisione di un medico "all'ospedale" (rectius, al policlinico) il "tempesta" non avrebbe potuto saperlo (con buona approssimazione empirica) se il suo clan non ne fosse stato in qualche modo protagonista.

E la eloquente coincidenza tra il fatto accaduto e quella confidenza che non poteva essere solo basata su una

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature that appears to be 'M. G.' or similar. The second is a smaller, more compact signature to its right.

semplice, singolarissima, intuizione, viene a trovare un decisivo ordine di riscontri in altre, e piu' specifiche, considerazioni.

Difatti, a fugare ogni dubbio concorre la circostanza che, nel racconto di SINAGRA (cui, per esigenza dialettica, si e' appunto attribuita come premessa una presupposta veridicita'), una possibile millanteria di "tempesta" avrebbe potuto giustificarsi solo nel contesto degli avvenimenti narrati la mattina stessa dei fatti (omicidio GIACCONE ed omicidio DI FATTA); perche' solo in quel momento costui avrebbe avvertito il bisogno di vantare la spavalderia criminale degli associati e di spronare cosi' il cugino a determinarsi all'impresa programmata.

Ma, in realta', il "pentito" ha riferito, come si era detto, che solo in un secondo momento il "tempesta" gli aveva confidato, completando il racconto, che quel medico era stato ucciso per la faccenda delle impronte digitali attribuite a Giuseppe MARCHESE; e tanto era avvenuto proprio quando gia' entrambi erano detenuti (ed il SINAGRA "nel letto di contenzione"). Di guisa che non puo' mai immaginarsi quale tipo di stimolo quello potesse volere inculcare nel cugino in una situazione ormai di totale impotenza operativa.

Appare, quindi, evidente che una svalutazione della dichiarazione del collaboratore non puo' procedere che da una premessa di totale inesistenza dei fatti raccontati; ma tanto trova invece obiettivo ostacolo nelle concordanti risultanze processuali e, come si e' visto, soprattutto

nella esatta coincidenza con la causale descritta.

Sottoponendo a meticolosa analisi critica la rivelazione del "pentito", la difesa ha allora dedotto che argomenti di perplessita' dovrebbero ricavarsi dal tenore di essa, sul punto della congruita' logica dei fatti narrati. E si e', in particolare, osservato che la confidenza del "tempesta" presta essa stessa il fianco a non poche illogicità'.

In primo luogo, si e' notato che se SINAGRA detto "tempesta" fosse stato veramente al corrente dell'omicidio GIACCONE, egli avrebbe dovuto essere alternativamente o direttamente partecipe del delitto, ma in questo caso - come in casi analoghi - avrebbe avuto buon gioco a confidarlo al cugino, ovvero semplice organizzatore-istigatore: ma, anche in questa ipotesi, non si vede perche' non avrebbe dovuto rendere partecipe il cugino della identità' degli altri complici.

A questo, secondo la difesa, si deve aggiungere che e' processualmente certo (perche' desunto dalle obiettive risultanze processuali e in particolare dalle deposizioni degli occasionali testimoni al fatto, oltre che da quella del teste REDINI, sulla quale si tornera' subito dopo) che il delitto fu commesso da almeno due sicari e (secondo appunto il REDINI) con l'appoggio esterno di altri tre complici (che avevano atteso fuori del recinto del policlinico a bordo di una vettura di piccola cilindrata). Di tal che la laconica confidenza di "tempesta", limitata alla indicazione del solo ROTOLO, non sarebbe stata soltanto



il frutto di un inusuale atteggiamento ma si troverebbe in singolare contraddizione con l'elevato numero di partecipanti (che, secondo le abitudini, appunto, lo stesso non si sarebbe fatto scrupolo di elencare).

Per vero, queste pur suggestive osservazioni non offrono tuttavia decisivi argomenti di confutazione della tesi d'accusa. Esse, infatti, non tengono conto, ancora una volta, dell'esatto contesto storico degli avvenimenti descritti dal SINAGRA; il quale non ha avuto raccontato, come negli altri casi (basti fare riferimento a molti episodi di cui alla parte VIII), il pedissequo svolgimento del delitto contrassegnato dalla puntuale successione degli accadimenti (e dei protagonisti), ma ha avuto solo prospettato, nella limitata economia della vicenda, il particolare dell'impresa da poco compiuta dal ROTOLO. Il riferimento, insomma, quasi incidentale e certamente estemporaneo a quanto aveva fatto ROTOLO si inseriva in una contingenza in cui venivano in discussione ben altri argomenti; tanto che, stando al racconto, perfino la figura dello stesso ROTOLO assunse nel quadro di quell'incontro nel luogo di raduno della cosca un aspetto marginale, quasi secondario.

Secondo SINAGRA, il ROTOLO era arrivato, aveva solo fatto un cenno di intesa al "consigliere" e questi lo aveva subito congedato. Il "pentito" (si vedano le incisive espressioni trascritte nel verbale dibattimentale citato), che aveva osservato il fatto, era rimasto perplesso (... "e ci dice a questo Angelo BAIAMONTE: 'tutto a posto'; cioè

tutto a posto di che cosa? io...ci ha detto: tutto a posto, pero' io non ho capito piu' o meno di che cosa si trattava"...); solo che (siccome ovviamente si discuteva di ben altro, e cioe' dell'omicidio DI FATTA, da compiere subito dopo) era stato il cugino a dirgli che ROTOLO aveva ucciso il medico (ed il SINAGRA commentera': ..."cioe' loro avevano fatto questo omicidio di mattina, no?"...).

Se dunque la lettura piu' compatibile con l'obiettivo tenore del racconto e' nel senso della incidentalita' della confidenza, non si puo' intravedere, nella sua incompletezza, un argomento serio di svalutazione complessiva.

E peraltro, dire che, siccome solitamente impiegati dalla cosca, anche gli altri personaggi, come gli stessi SINAGRA, dovessero essere necessariamente mobilitati anche per il delitto GIACCONE, sarebbe affatto gratuito. In ogni caso, infatti, qualunque evenienza (anche, al limite, quella della partecipazione di qualcuno di quelli che erano presenti quella mattina al raduno di S.Erasmo) non turberebbe in alcun modo il quadro probatorio, perche' non innesterebbe di sicuro un dubbio di rilevante consistenza logica.

Alcune proposizioni difensive hanno poi speculato sul fatto che dal complesso delle rivelazioni di SINAGRA, cui i giudici di primo grado hanno dato credito, si ricaverebbe l'assurdita' che la notte precedente al giorno in cui erano stati programmati ben due omicidi, di cui uno da commettere di prima mattina, gli uomini della cosca, fra i quali lo

stesso ROTOLO, sarebbero andati in giro per la città a collocare almeno due ordigni esplosivi.

Gli episodi in questione saranno trattati nel par.9.7 (cui si rinvia) ed erano consistiti nella collocazione di ordigni esplosivi in un negozio di sanitari (DI FRANCO-D'AMICO) in corso dei Mille e in un autosalone (CALDERONE) nelle vicinanze; ma tali fatti, secondo quanto risulta dagli atti processuali (ivi), erano avvenuti l'uno poco prima di mezzanotte, l'altro subito dopo. Sicché non è difficile concludere che non possa esservi alcuna incompatibilità tra queste molteplici attività criminali della cosca, tanto più che l'ora in cui i fatti sono accaduti non suggerisce affatto che gli adepti del clan avessero dovuto trascorrere lunghe e defatiganti ore della notte precedente ai due delitti (laddove la eccezionale efficienza criminale del gruppo - come si evince dalle parti VIII e IX della sentenza - suggerisce ben altre conclusioni).

Anzi, è proprio dalla precisa successione cronologica degli avvenimenti che si ricava una particolare attendibilità della rivelazione, laddove non sfugge come soltanto chi avesse avuto diretta conoscenza dei fatti (e non chi avesse desunto la notizia aliunde) avrebbe potuto raccontare che la bomba nell'autosalone CALDERONE era stata posta "subito dopo" quella collocata nel negozio di sanitari LA FRANCA-D'AMICO.

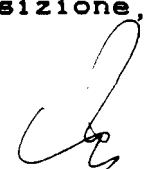
L'inconsistenza degli espedienti difensivi tendenti a mettere in discussione la portata probatoria degli elementi acquisiti si rileva anche a proposito della deposizione del

teste REDINI, contro il quale sono stati elevati perfino sospetti di strumentale alterazione dei fatti, pur a fronte di una acquisizione in definitiva di non decisiva importanza, ma utilizzata solo per il particolare, ritenuto significativo dall'accusa, che il sicario aveva un atteggiamento sorridente (abitudine attribuita appunto al ROTOLO).

Il REDINI, in realta', ha dimostrato una incontestabile attendibilita', non soltanto per la sua personalita' (e per la professione di avvocato) del tutto immune da qualsiasi sospetto di cointeressenza o di coinvolgimento emotivo o peggio di esibizione; ma soprattutto perche' la sua deposizione (spontanea ed immediata, insolita forse solo per l'encomiabile senso civico) si e' dimostrata esattamente collimante con le residue risultanze processuali.

Il REDINI, infatti, nell'immediatezza del fatto, rappresento' agli inquirenti (f.013450) che quella mattina, verso le ore 8,15, si trovava a transitare lungo il muro di recinzione del policlinico, quando, senza aver visto o sentito nulla (cioe' non condizionato da null'altro e dunque restando colpito dal fatto in se' stesso), aveva visto un giovane saltare direttamente su una moto alla cui guida vi era un altro soggetto e quindi fare un cenno in direzione di una vettura di piccola cilindrata ferma nelle vicinanze, con a bordo tre persone, e che era ripartita a gran velocita' appresso alla moto.

Come si era anticipato, tale deposizione, certamente



attendibile e coerente con le altre risultanze (dal momento che gli occasionali testimoni del delitto avevano riferito che i sicari erano fuggiti verso il muro di cinta: si veda per esempio la deposizione di Alessandro CESARINI, f.013472, o quella di Pietro MARCIANTE, f.013473, i quali li avevano visto dirigersi appunto verso il padiglione di Anatomia Umana e cioe' proprio in quella direzione), e' stata soprattutto utilizzata dall'accusa per rafforzare la rivelazione di SINAGRA sul punto della partecipazione di ROTOLO al delitto.

Se non che la difesa ha elevato la perplessita' che il particolare che il sicario rideva ("come se avesse fatto una bravata...") era stato dal teste riferito solo in un secondo tempo e non nell'immediatezza del fatto. Ma non puo' non rilevarsi come una, ancorche' non compiutamente sviluppata, insinuazione sul punto finirebbe con il refluire sulla stessa imparzialita' del giudice istruttore, poiche' era stato in quella sede che il REDINI aveva fatto quella precisazione (f.440794), di tal che solo il magistrato avrebbe potuto suggerire un particolare esteriore capace di condurre fino a ROTOLO (e che certamente il teste, peraltro avvocato civilista, non avrebbe potuto conoscere).

Ma la preoccupazione difensiva colpisce di sicuro al di sopra di una certa misura, dal momento che non tiene comunque conto che un particolare di quel genere mai avrebbe potuto da solo giustificare un giudizio di certezza (allo stesso modo in cui, per esempio, non e' stato ritenuto sufficiente solo l'atteggiamento sorridente dell'assassino

per giungere ad una conclusione sul conto del ROTOLO nell'omicidio di Gaetano SCALICI, par.8.13); e che, invece, esso e' nella specie soltanto utile per concorrere a dimostrare l'attendibilita' del SINAGRA (e la veridicita' del racconto a lui fatto da "tempesta"), a completare cioe' il quadro probatorio che e' definito da ben altri e piu' consistenti argomenti di prova.

Che poi dalla deposizione del REDINI (come degli altri testimoni di minore interesse probatorio, come i citati CESARINI e MARCIANTE) si possa ricavare che a commettere il delitto avessero concorso piu' persone, non puo' certamente ritenersi decisivo al fine (ne', come si e' visto, di inficiare la credibilita' di SINAGRA, ne') di compromettere la tenuta del quadro complessivo; non valendo a conseguire altro risultato che quello della acquisizione di elementi di prova a carico solo del ROTOLO e ferma restando la non individuazione degli altri complici.

Cosi' come, infine, di nessun sostanziale rilievo processuale si rivelano le questioni, enfatizzate dalla difesa, afferenti alla individuazione del tipo (e del colore) dell'autovettura vista dal REDINI; che difatti non e' rilevante stabilire se possa essere stata la stessa con la quale il SINAGRA aveva visto arrivare il ROTOLO sul luogo del piu' volte ripetuto incontro di S.Erasmo. Non puo' infatti negarsi che, se pure il ROTOLO (che peraltro il REDINI aveva visto montare a bordo di una moto e non dell'auto) avesse utilizzato solo dopo la sua vettura per raggiungere gli amici dopo aver commesso il delitto con



- 1603 -

diversa organizzazione logistica (e difatti coerentemente alla circostanza che non subito dopo si era recato a S.Erasmo, ma dopo qualche tempo), questo non comportebbe in alcun modo una qualsiasi compromissione delle acquisizioni processuali decisive ai fini del giudizio di responsabilita'.

Così' definita la verifica della posizione del ROTOLO, nei cui confronti l'accusa e' dunque sorretta da elementi di prova inconfutabili, nei termini ritenuti dai primi giudici, la corte osserva che non puo', di contro, trovare accoglimento la tesi dell'accusa quanto al coinvolgimento dei componenti la "commissione" nella responsabilita' dell'omicidio.

Per vero la deduzione, empiricamente basata sulle regole criminali del sodalizio mafioso nei termini descritti dai "pentiti", secondo la quale un delitto di rilievo notevole, quale quello diretto a colpire un personaggio noto o in grado comunque di suscitare refluenze generali, dovesse necessariamente passare attraverso il vaglio e la deliberazione preventivi del gruppo dirigente ("teorema", già' oggetto nelle parti precedenti di specifica analisi generale), sembrerebbe in questo caso sostenuta sul piano probatorio da alcune acquisizioni. Soprattutto, dalla rivelazione di MARINO MANNOIA, il quale in questo dibattimento ha confermato che l'uccisione del professore GIACCONE era stata decisa appunto dalla "commissione", su spinta "infuocata" di Filippo MARCHESE (per la esaminata questione delle impronte digitali).

E sembrerebbe ugualmente sorretta dalle risultanze degli accertamenti balistici (acquisiti durante il dibattimento, su iniziativa del pubblico ministero) che hanno concluso, con rilievi tecnici non oggetto di alcuna specifica controdeduzione, nel senso che l'arma impiegata per il delitto aveva utilizzato lo stesso serbatoio che sarebbe stato montato su altra pistola che, nel dicembre successivo, avrebbe sparato per l'omicidio di Vincenzo e Benedetto BUSCETTA (par.6.23). Laddove, dunque, la refluenza di questi ultimi misfatti nella strategia della guerra di mafia e comunque la evidente diversita' dei rispettivi contesti criminali (l'uno caratterizzato dalla "punizione" del perito non disposto a piegarsi alle minacce, l'altro consistito nella vendetta "trasversale" ai danni di parenti del noto BUSCETTA) denoterebbero quell'unico comune denominatore di fatti rientranti nella stessa linea operativa criminale; e, al di sopra di questa, l'esistenza di una sovrastruttura organizzativa in nessun altro modo definibile che attraverso la convergente assimilazione verso la comune fisionomia dell'organo centrale di "cosa nostra".

Ma, a giudizio della corte, un piu' attento esame delle risultanze processuali (al di la' delle innegabili suggestioni indiziarie) non consente invece una conclusione univoca e certa sul punto della ricercata responsabilita' di mandanti assestati nel preteso ruolo decisionale nel modo in discussione. E cio' non tanto per la gia' verificata (nella sede teste' richiamata) insufficienza del quadro probatorio che connota gli episodi delle vendette "trasversali" ai

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

danni di BUSCETTA (laddove si e' visto come, fra le sicure reticenze di questo "pentito", sia emerso soltanto, con il necessario rigore probatorio, un atteggiamento di ritorsione da parte di Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", per l'attentato da lui subito il giorno di Natale); quanto soprattutto per la (anch'essa gia' evidenziata, nei termini generali: per ultimo, supra, par.7.1) equivocita' di fondo delle risultanze delle perizie balistiche.

Se e' infatti vero (giova ripeterlo) che il dato acquisibile attraverso l'utile comparazione dei reperti balistici si esaurisce nella dimostrazione di una presumibile identita' di contesto criminale (nel quale i vari delitti sono stati commessi), e' ugualmente innegabile che, detto questo (e poiche' non e' neppure in discussione la posizione individuale del Giuseppe GRECO, stralciata), non ci si trovi ancora di fronte ad elementi di prova compiutamente affidabili. A tacer d'altro, perche' le varie possibilita' di interscambio (non soltanto di armi, ma anche di uomini impiegati per commettere omicidi) nell'ambito delle cosche consentono qualsiasi supposizione, e tutte certamente compatibili con la diversa ipotesi di delitti invece realizzati in autonomi schemi organizzativi ed operativi.

Di guisa che, come in presenza di ogni altro elemento indiziario non univoco, si impone comunque un piu' specifico approfondimento probatorio, alla ricerca di ulteriori elementi che elimino del tutto il dubbio della possibile promiscuita' di impiego delle risorse criminali delle

cosche.

E non sfugge come la concorrente sintomatologia del presumibile avallo degli altri associati mafiosi (in assenza, infatti, di recriminazioni o ritorsioni di tipo sanzionatorio per un gesto non "autorizzato"), anche in questo caso, finisca con il disperdersi nella equivoca casistica delle varie ipotesi possibili, che giungono fino alla "ratifica" successiva, per il riconoscimento del giusto metodo criminale. Laddove, anche nel caso di preventiva "consultazione", puo' pure prospettarsi l'esistenza di atteggiamenti soggettivi (di semplice "permesso") non rientranti negli schemi di rilevanza penale (e' il caso, come si e' detto altre volte, di un consenso anteriormente espresso senza alcun efficiente contributo volitivo in ordine alla commissione del reato: consenso, infatti, non finalizzato a determinare la volonta' altrui, ma solo a rimuovere un ostacolo riposto nelle perverse regole della criminalita' organizzata).

Pertanto, rivista alla luce di queste considerazioni, la stessa rivelazione di MARINO MANNOIA, a parte la sua genericita' (dato che, contrariamente ad altri casi, il "pentito" non ha neppure indicato la fonte e l'occasione delle informazioni ricevute), non adduce in definitiva un contributo univoco e certo; avendo solo, e per certi versi anche plausibilmente, messo in luce il generale consenso che l'operazione voluta e realizzata dal gruppo di Filippo MARCHESE aveva comunque riscosso negli ambienti di "cosa nostra" (tanto che le argomentazioni di costui, dirette a



sostenere la pretesa delittuosa, erano state espresse in forma "infuocata").

Giudica dunque la corte conforme a giustizia disattendere l'istanza d'accusa rivolta nei riguardi degli altri imputati.

961136

7.5. Omicidio di Carlo Alberto DALLA CHIESA, Emanuela SETTI CARRARO, Domenico RUSSO (capi 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231). - La sera del 3 settembre 1982 l'auto privata di Carlo Alberto DALLA CHIESA, generale dei carabinieri nominato prefetto di Palermo, e della moglie Emanuela SETTI CARRARO, seguita da una vettura di scorta con a bordo l'agente di polizia Domenico RUSSO, veniva bloccata da due auto (rubate e subito dopo incendiate) e dalle stesse, nonche' da una moto di grossa cilindrata (anche questa rubata e poi bruciata), venivano esplosi numerosi colpi di armi da fuoco (tra cui, come si accertava, due "kalashnikov") che uccidevano i tre. I testimoni escussi riferivano che il gruppo omicida aveva seguito le due auto fin dall'uscita dai locali della Prefettura.

Come si era ricordato a proposito dell'omicidio di Alfio FERLITO, il "pentito" Tommaso BUSCETTA, nelle sue rivelazioni, riferiva che a quel tempo si trovava in Brasile ed aveva raccolto le confidenze di Gaetano BADALAMENTI il quale, commentando i fatti di Palermo che peraltro mostrava di conoscere bene, aveva osservato che questi erano stati realizzati di comune intesa tra i catanesi e i palermitani in un reciproco scambio di favori, gli uni, rappresentati dal gruppo di SANTAPAOLA, per eliminare l'uomo di punta della fazione opposta (a sua volta alleata, anche nei traffici illeciti, con il gruppo dei "perdenti" della mafia palermitana), gli altri ottenendo cosi' appoggio morale e materiale per la realizzazione di un'impresa rischiosa e



clamorosa quale l'uccisione del DALLA CHIESA, che era assunto al ruolo di simbolo dell'impegno dello Stato contro la mafia emergente; e tale strategia non poteva che essere riferita ai "corleonesi" ed ai loro alleati nell'ambito della "commissione" nel nuovo assetto.

Particolarmente significativa, nel contesto dei fatti in esame, era stata perfino la tracotanza dimostrata dagli autori dei misfatti nel conferirvi pubblicita', alla stregua dei modelli del terrorismo, telefonando alla redazione di giornali per annunciare (dopo l'omicidio di Pietro e Salvatore DI PERI del 10 agosto 1981, non oggetto del presente processo) che una certa "operazione Carlo Alberto" era "quasi conclusa" e, successivamente, "conclusa" appunto dopo l'uccisione del prefetto.

Le rivelazioni del BUSCETTA trovavano, a giudizio della corte di primo grado, riscontro sia nell'accertata veridicita' circa gli incontri tra costui ed il BADALAMENTI (esattamente nella localita' e nell'albergo indicati), sia nella acquisita prova sulla esistenza, nel gruppo catanese, delle opposte fazioni che avevano visto il FERLITO ed il SANTAPAOLA protagonisti di una sanguinosa faida ed a loro volta rispettivamente alleati, anche negli "affari", l'uno con il gruppo dei c.d. "perdenti" l'altro con i "corleonesi"; ed inoltre perfino le "rivendicazioni" telefoniche alle redazioni dei piu' diffusi quotidiani rispettivamente di Palermo e di Catania costituivano un implicito quanto significativo messaggio di alleanza.

Anche per i fatti in esame i primi giudici ritenevano

dunque la responsabilita' dei "vertici" del gruppo emergente (Michele GRECO, Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO e Giuseppe GRECO del 1952) della "commissione" palermitana, nonche' di Benedetto SANTAPAOLA e di Filippo MARCHESE; assolvevano con formula dubitativa Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI e, secondo il criterio altrove seguito, con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Ignazio MOTISI e Andrea DI CARLO.

Proponevano appello, in primo luogo, il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, dolendosi dell'assoluzione degli imputati CALO', BRUSCA, RICCOBONO e SCAGLIONE, sul rilievo, analogamente espresso a proposito delle altre imputazioni di omicidio, che a maggior ragione una strage di cosi' vasta risonanza non potesse essere stata attuata che con il preventivo deliberato dell'intera organizzazione mafiosa, posto che, eliminata ogni incertezza sulle altre possibili causali profilatesi nel corso del processo, il misfatto era stato certamente suggerito dalla tracotante spinta intimidatoria nei confronti dell'intero apparato dello Stato.

Gli imputati, sia quelli nei cui confronti e' stata pronunciata condanna, sia quelli assolti con formula dubitativa, impugnavano per contro la sentenza dolendosi della insufficienza degli elementi di prova acquisiti, tali da non giustificare neppure il dubbio espresso, nei casi, dai primi giudici ed anzi deducendo, in sostanza, che il processo avesse lasciato ampi ed inquietanti spazi non

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark that appears to be 'CS' or similar. The second signature is a more fluid, cursive mark that appears to be 'M' or similar.

esplorati e che avrebbero piuttosto condotto alla agevole individuazione di altre e piu' adeguate causali del delitto, riferibili alle attivita' investigative del generale ucciso; tanto, in particolare, si sarebbe ricavato con evidenza dai numerosi elementi inquinanti che fin dalle prime fasi di indagine si erano innestati (depistaggi, misteriose infiltrazioni nelle sedi istituzionali, perfino reticenze di uomini politici, e forse anche alterazioni di indagini balistiche), standosi cosi' a dimostrare il diverso livello, tutt'al piu' terroristico, della strage.

Anche la parte civile formulava sue doglianze.

Al dibattimento, le parti hanno insistito nelle deduzioni come sopra sintetizzate (e con le argomentazioni che formeranno oggetto di specifica analisi), ulteriormente profilandosi, anche negli stessi punti di vista della parte civile (in cio' parzialmente convergenti con quelli delle difese e in dissonanza solo rispetto alla pubblica accusa), il dubbio dell'esistenza di un contesto non compiutamente esplorato e ricavabile proprio dai numerosi fatti di non certo limpida lettura che hanno connotato le vicende in esame e che avrebbero imposto una piu' penetrante indagine verso un ben diverso, e piu' alto, livello di interessi collegati alla clamorosa quanto immediata soppressione del prefetto appena nominato.

Osserva, tanto premesso, la corte che le acquisizioni processuali non hanno in realta' delineato un quadro probatorio esauriente ed univoco, tale da giustificare una conclusione accettabile in relazione alle imputazioni

devolute; e che dunque non puo' condividersi neppure il giudizio espresso dai primi giudici, pur censurato di riduttivita' da parte dell'accusa, posto che, come sara' agevole desumere dall'approfondito esame di tutte le risultanze del processo, non e' ricavabile da queste ne' una spiegazione sicura dell'esatta causale del delitto ne' un accettabile quadro d'insieme sotto il profilo fattuale.

Ed invero, il generale DALLA CHIESA, nominato prefetto di Palermo sotto la spinta di una diffusa istanza di impegno dello Stato nella lotta contro la criminalita' organizzata (ed infatti indotto ad assumere anzitempo possesso del nuovo ufficio l'1 maggio 1982, ossia subito dopo l'omicidio di Pio LA TORRE, uno dei tanti delitti "eccellenti" dei quali questo processo non si occupa), quella sera era appena uscito assieme alla moglie (con la quale aveva contratto da pochissimo tempo matrimonio e trascorso un breve periodo di ferie) a bordo di una "A112" guidata dalla stessa, con l'intento (accertatamente maturato in modo del tutto estemporaneo) di recarsi a cena in una vicina localita' balneare.

L'auto con a bordo i coniugi era seguita da una vettura di servizio, condotta dall'agente RUSSO, e dopo avere percorso il tratto di via Roma fra la via Cavour (dove aveva sede la Prefettura) e la piazza Sturzo aveva imboccato la via Isidoro Carini, dove era avvenuto l'agguato.

Nessun testimone, secondo le risultanze processuali, aveva assistito al fatto; numerose persone avevano invece udito il notevole frastuono delle armi ed avevano dato

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized, cursive signature, possibly reading 'G. S.', and the second is a more compact, cursive signature, possibly reading 'M.'.

descrizioni inidonee e approssimative circa le fasi susseguenti il delitto.

Nicola CASERTA, finanziere in servizio a Palermo, aveva riferito (f.059276) che quella sera, appunto verso le 21,15, stava rientrando nella caserma di piazza Sturzo quando la sua attenzione era stata richiamata (con l'uso del "clacson", avrebbe precisato al giudice: f.059342) dal RUSSO, persona a lui nota, e che lo aveva salutato mentre transitava a bordo della vettura d'ufficio. Anche se, sulle prime, il fatto non gli era sembrato rilevante, il CASERTA aveva ricordato che in effetti l'auto del RUSSO era affiancata da una moto "Suzuki" con a bordo due giovani (dei quali, quello alla guida, corrispondeva alle caratteristiche somatiche successivamente diramate dalla polizia), che aveva azionato il lampeggiatore come per fare un segnale, dopo avere rallentato di poco la corsa; tanto che contemporaneamente un'altra moto, una "Honda 900", ferma vicina ad una cabina telefonica, e con a bordo altre due persone, era partita nella stessa direzione del corteo prefettizio.

Francesco PALAZZOLO (funzionario di polizia a Venezia ed in ferie a Palermo presso l'abitazione di congiunti in via Pasquale Calvi, denominazione che assume la stessa via Carini subito dopo, verso la parte nord della città) aveva riferito (f.059476) di avere udito provenienti dalla strada diverse successioni di colpi di arma da fuoco e, affacciatosi, di avere notato una moto giapponese a luci spente, con due uomini a bordo (dei quali aveva fornito una

descrizione sommaria, tuttavia non utile alle indagini). La sua attenzione era stata richiamata dal gesto del passeggero posteriore, il quale aveva sistemato il giubbotto come per riporvi qualcosa, mentre la moto procedeva a forte andatura in direzione (nord) di via Marchese di Villabianca.

Scattate le misure di emergenza, sul luogo erano accorse forze di polizia e vigili del fuoco.

La "A112", con i due corpi crivellati di colpi di "kalashnikov", era stata rinvenuta sul lato sinistro della via Carini (strada a senso unico), dove aveva terminato la sua corsa urtando alcune auto in sosta (tanto che la prima auto tamponata, una "Fiat Ritmo", aveva a sua volta urtato contro un'altra vettura parcheggiata piu' avanti) ed esattamente nel tratto fra gli incroci con le vie Ricasoli e Archimede.

L'"Alfetta" di servizio era andata a sua volta ad urtare contro un'altra auto in sosta, sempre sul lato sinistro, subito dopo superato l'incrocio di via Ricasoli. Il RUSSO, invece, non era stato colpito a morte ed era stato soccorso e trasportato con un'autoambulanza dei vigili del fuoco in ospedale, dove era deceduto qualche giorno dopo.

Sul luogo erano stati rinvenuti numerosi bossoli di "kalashnikov" fin nel precedente tratto tra piazza Nasce' e via Ricasoli. Dagli accertamenti eseguiti dalla polizia scientifica (ff.060524 segg.) era emerso che alcuni proiettili (esattamente subito dopo piazza Nasce') erano andati a colpire il muro ed alcune auto in sosta sul lato destro; gli altri, e piu' numerosi, erano stati invece

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark that appears to be 'LQ' or similar. The second signature is a more distinct, cursive mark that appears to be 'M' or 'U'.

esplosi verso il lato sinistro fin prima dell'incrocio con via Ricasoli e soprattutto, nel tratto successivo, nel luogo dell'agguato finale, dove i corpi di entrambi gli occupanti della piccola vettura erano stati crivellati di colpi (che ne avevano sfigurato il viso). Si erano infatti rinvenuti (e il dato, come si vedra', assume un rilievo sintomatico notevole) numerosi bossoli sia nella parte centrale della strada sia, dal lato opposto, appena a fianco della "A112" e della "Ritmo", esattamente sotto il marciapiede a ridosso del quale la prima si era arrestata tamponando la seconda (come si desume chiaramente dalla foto al f.060567 nonche' dalla planimetria generale dei luoghi al f.060672).

Subito dopo era stata segnalata (f.059472) la presenza di auto in fiamme in un vicolo appartato della via S.Puglisi (traversa di via Autonomia Siciliana, la quale a sua volta si diparte dalla via Marchese di Villabianca; e cioe' in un luogo poco distante dal teatro della strage, nella direzione di marcia dei mezzi impiegati dai sicari). Qui, alle ore 21,30 circa, erano state rinvenute una "Fiat 132" ed una "BMW" (con targhe false, rilevate dalla polizia prima della completa distruzione), le quali erano state rubate il 21 ed il 22 gennaio 1982; nonche' una moto "Suzuki 750", rubata l'11 giugno 1982, rimasta intatta.

Piero PASSALACQUA aveva raccontato (f.059474) che quella sera si trovava per strada a passeggiare con il cane nella via Autonomia Siciliana quando, alle ore 21,20 circa, aveva udito un "botto" accompagnato da un bagliore proveniente dalla via S.Puglisi e contemporaneamente aveva

notato una "Renault 14" di colore (imprecisato, ma) scuro che si allontanava, con grande stridore di pneumatici, dalla via Puglisi verso la via Marchese di Villabianca (o forse via Sampolo, parallela a questa). Non aveva pero' saputo precisare quante persone vi fossero a bordo.

Dentro la "BMW", appena domate le fiamme, erano stati rinvenuti diversi bossoli di "kalashnikov"; e la polizia scientifica, procedendo ad immediate indagini, aveva accertato (f.060551) che questi erano stati esplosi dalla stessa arma che era stata utilizzata per gli omicidi di Salvatore INZERILLO (nonche' per la "prova" sulla vetrina della gioielleria CONTINO e per il tentato omicidio in danno di CONTORNO), mentre quelli rinvenuti per strada in via Carini (e cioe' quelli esplosi dal passeggero della moto) erano provenienti dalla stessa arma utilizzata per l'omicidio FERLITO (tanto, come si vedra', e' utile per una meditata valutazione delle perizie balistiche, oggetto di penetranti critiche difensive).

Luigi CARELLA aveva riferito (f.059478) che proprio la mattina del 3 settembre, mentre assieme ad un collega sottufficiale di polizia, Luigi CRESCENZI, si era trovato a transitare sul luogo dove la sera sarebbe avvenuta la strage, aveva notato due moto di grossa cilindrata, una "Suzuki 750" ed una "Honda", la prima con due persone a bordo l'altra con il solo conducente, che dopo aver fatto una breve sosta si erano allontanate. Le stesse due moto erano state da loro poi affiancate ad un semaforo e i rispettivi occupanti si erano accorti di essere stati notati



ed avevano compreso la loro appartenenza al corpo di polizia, sicche', nel ripartire, avevano intrapreso direzioni diverse, una perfino imboccando una strada in direzione vietata (la via Archimede, nel senso vietato dalla via Liberta' verso la via I.Carini). Di due delle persone viste, lo stesso aveva fatto una sommaria descrizione (riferendo, per il rilievo di cui infra, che una aveva i capelli biondi).

Con rapporto congiunto del 27 giugno 1983 (ff.075307 segg.) carabinieri e polizia avevano quindi riepilogato lo stato delle indagini, indicando come possibili indiziati della strage gli esponenti piu' rappresentativi della organizzazione mafiosa (da Michele GRECO, a RIINA, RICCOBONO, ed altri), osservando come la persona del nuovo prefetto di Palermo avesse pero' fatto impensierire non soltanto questa ma anche i centri di potere economico ad essa collegata. Risalendo, infatti, alle piu' recenti iniziative del DALLA CHIESA, si era accertato che egli si era interessato, con manifestazioni anche pubbliche, della posizione di gruppi imprenditoriali sospettati di contiguita' con la mafia (gli imprenditori catanesi rispetto al clan di SANTAPAOLA, e quelli palermitani, il gruppo dei SALVO in particolare, rispetto all'organizzazione locale).

Le acquisizioni processuali si erano dunque arricchite delle rivelazioni dei "pentiti", le quali pero' sul punto erano rimaste (come si vedra', stranamente) scarse: certamente molto piu' sfumate e generiche di quelle riguardanti casi addirittura marginali della guerra di

mafia. Difatti lo stesso BUSCETTA, che tanto bene informato si era dimostrato sulle vicende di "cosa nostra" palermitana (e tale in effetti era con certezza, se e' vero, come si e' visto nella parte VI, che era stato perfino direttamente partecipe almeno di una fase della violenta faida, di guisa che i suoi referenti, quelli che lui ha indicato come fonte delle sue informazioni, costituivano solo un prudente rifugio per prendere le distanze da quegli avvenimenti), proprio ai margini dell'omicidio DALLA CHIESA aveva offerto indicazioni, sempre indirette, ma comunque scarse e per certi versi (come si vedra' in prosieguo) incomprensibili.

Il "pentito" aveva dunque raccontato (ff.450069 segg.) che giusto la sera del 3 settembre 1982 egli, con un suo amico (di cui ben poco il processo ha saputo: certo Valentino MACLEADO DA SILVA) si trovava in un albergo di Belem in Brasile assieme a Gaetano BADALAMENTI, il quale era con uno dei suoi figli (fatti storici, come e' pacifico, obiettivamente accertati come veri e peraltro confermati dinanzi a questa corte dallo stesso Gaetano BADALAMENTI, il quale ha solo negato il contenuto dei colloqui avuti con BUSCETTA); e ad un certo punto era stata data in televisione la notizia della strage di Palermo (si noti che fra l'Italia e quella localita' del Brasile vi e' una differenza di fuso orario di quattro ore, di tal che le ore serali di Belem corrispondevano ad un momento piu' avanzato della notte a Palermo).

Secondo il racconto di BUSCETTA, nell'apprendere la notizia, Gaetano BADALAMENTI aveva affermato che quello era

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' or 'G' shape. The second signature is a more complex, cursive 'M' or 'U' shape.

stato "sicuramente un atto di spavalderia dei corleonesi, che avevano cosi' reagito alla sfida contro la mafia lanciata da DALLA CHIESA"; e "soggiunse che certamente erano stati impiegati i catanesi, appunto perche' piu' vicini ai corleonesi, e disse che qualche uomo politico si era sbarazzato, servendosi della mafia, della presenza troppo ingombrante ormai del generale". "Soggiunse, a dimostrazione del suo convincimento, che i catanesi erano stati impiegati perche', occorrendo muoversi in pieno centro cittadino per l'esecuzione dell'attentato, occorreavano volti nuovi non identificabili dai palermitani; inoltre, mi ricordo' l'omicidio FERLITO e soggiunse che i catanesi avevano ricambiato il favore ricevuto.." (passim).

Al dibattimento in primo grado il BUSCETTA aveva confermato le stesse circostanze, perfino le stesse testuali parole, senza aggiungere nulla (in appello, questo "pentito" si e' rifiutato di rispondere alle domande di questa corte che pure si era espressamente recata negli Stati Uniti per assolvere al compito chiarificatore devolutole con i motivi di gravame, adducendo la pretestuosa - ma occasione di riflessione - ragione che la giustizia italiana non avesse manifestato un serio intento di lotta alla mafia, al punto di avere criminalizzato CONTORNO che invece era stato "pregato" di andare in Italia: si rinvia ai par.3.3 e 3.4).

Le acquisizioni probatorie erano state poi completate dalle dichiarazioni di CALZETTA, il quale aveva riferito (ff.402858 segg.) che tre giorni dopo l'omicidio DALLA CHIESA aveva visto che Mario PRESTIFILIPPO (un giovanissimo

sicario della cosca di Ciaculli, a sua volta ucciso nelle more del processo) era stato trattato con affettuosa e deferente attenzione da Domenico FEDERICO (un costruttore contiguo alla cosca, imputato in questo processo).

Il fatto significativo ricavabile dal racconto di questo "pentito" era stato pero' che il PRESTIFILIPPO, che era biondo e tale lo aveva ancora visto il CALZETTA quel giorno, nei giorni successivi aveva cambiato pettinatura e colore dei capelli: fatto che era stato ricollegato, anche nella sua stessa valutazione, alla diffusione della notizia di stampa che la polizia avesse individuato uno degli assassini corrispondente a quelle caratteristiche somatiche (come si e' detto, per via della descrizione fatta dal CARELLA).

Anche dalle rivelazioni di SINAGRA erano stati ricavati utili indicazioni, avendo costui raccontato (f.086633) che Salvatore ROTOLO gli aveva raccontato di essere stato incaricato da Filippo MARCHESE di seguire il generale per studiarne i movimenti ai fini di un eventuale delitto, segnalando che DALLA CHIESA era solito cenare nel ristorante di Villa Igiea. Peraltro egli stesso aveva raccolto commenti nell'ambito della cosca che davano per spacciato il nuovo prefetto appena arrivato a Palermo con il manifestato intento di smantellare la criminalita' organizzata.

Quest'ultima circostanza, della apprensione con cui si era guardato da parte delle cosche all'arrivo di DALLA CHIESA a Palermo, era stata peraltro confermata da Gennaro



TOTTA, laddove aveva rappresentato ai carabinieri (f.058308) che in quel periodo era "subentrata una stasi nella lotta fra le cosche" per la temuta attivita' (oltre che del giudice FALCONE, anche) del generale DALLA CHIESA.

E, ancora, analoga previsione della non lunga vita del nuovo prefetto era stata fatta al "pentito" INCARNATO, che lo ha confermato (f.082759), da parte di uno dei FIDANZATI, il quale aveva precisato che dopo l'omicidio DALLA CHIESA era stato costituito a Palermo un nutrito gruppo di uomini pronti a commettere delitti eclatanti.

La decisione dei primi giudici (sostanzialmente coincidente con la tesi d'accusa quanto alla definizione del quadro probatorio complessivo, piu' contenuta nei risultati quanto alla individuazione della fisionomia dei mandanti) e' stata dunque fondata sopra questi elementi, osservandosi in sostanza che la dichiarazione di BUSCETTA, per quanto affidata ad una mera deduzione soggettiva e perfino de relato (in quanto espressa da Gaetano BADALAMENTI), avesse trovato pieno riscontro nelle risultanze processuali, le quali avrebbero messo in luce il coinvolgimento delle cosche mafiose.

Ma il riscontro piu' rilevante, perche' di portata oggettiva, sarebbe costituito dalle gia' ricordate (ed in appresso meglio approfondite) perizie balistiche, le quali avevano accertato che per il delitto DALLA CHIESA erano state impiegate promiscuamente armi gia' usate per i delitti di mafia e una in particolare per l'omicidio FERLITO.

Che d'altra parte, a giudizio della corte di primo

grado, fosse per altro verso provata la matrice mafiosa del delitto, poteva considerarsi intuitivamente attestato dal notorio, perfino simbolico, ruolo di impegno contro la criminalita' organizzata al quale era assunto il generale appena nominato prefetto di Palermo (e con l'aspettativa diffusa del conferimento di piu' incisivi poteri di inchiesta). Tanto che l'atto clamoroso della sua uccisione, alla stregua di una vittoria della mafia sullo Stato, era stato sottolineato dalle significative rivendicazioni telefoniche della c.d. "operazione Carlo Alberto", definita "conclusa" con tracontante sarcasmo proprio subito dopo la strage di via Carini.

Nel pervenire a queste conclusioni (ovviamente completate dall'accettazione del sillogismo della necessaria preventiva deliberazione da parte dell'intera organizzazione), i primi giudici hanno pero' ritenuto non decisive tutte le perplessita' che scaturiscono dalle residue risultanze processuali (lacune istruttorie e contraddizioni esaminate nelle pag.2401 segg. della sentenza impugnata) e che, come subito si vedra', non sono di poco momento (tanto che, come si era ricordato, vi si sono fondate convergenti deduzioni sia della parte civile che della difesa).

A cominciare dall'aspetto certamente piu' grave ed inquietante (piu' di quanto, a giudizio di questa corte, non sia stato messo in luce nelle sedi precedenti del giudizio) dello stranissimo mendacio di Giuseppe SPINONI. Costui, qualche giorno dopo la strage di via Carini, aveva preso



contatti con i carabinieri di Bergamo, dove lui era residente, confidando di essere stato testimone oculare del fatto (ff.060049 segg.).

Lo SPINONI aveva riferito che proprio la sera del 3 settembre si trovava a Palermo, dove era giunto alla guida di un pullman di turisti, e stava facendo una passeggiata a piedi, quando aveva notato che una "BMW" aveva sorpassato una "A112" sulla destra ed un uomo che stava seduto nel sedile posteriore aveva sparato raffiche con un'arma lunga circa trenta centimetri. Tale persona era a lui nota per precedenti vicende giudiziarie. Subito dopo la sparatoria, egli era dunque fuggito impaurito ed avrebbe subito dopo lasciato Palermo.

La dichiarazione di quest'uomo (che pure non si presentava con un passato del tutto limpido) era apparsa subito attendibile non tanto perche' una prima, forse non adeguatamente approfondita, verifica aveva dato esito positivo sulla sua presenza a Palermo la sera della strage (f.060052), quanto soprattutto perche' lo SPINONI aveva impressionato gli inquirenti avendo saputo raccontare aspetti della vicenda che non avrebbe potuto altrimenti conoscere.

Egli aveva infatti fornito intanto il particolare del tipo della macchina dalla quale erano state esplose le raffiche di quella misteriosa arma "lunga circa trenta centimetri" (che corrispondeva in sostanza alla descrizione del tipo di "kalashnikov" effettivamente impiegato); e se pure poteva supporre che la notizia, che non dalla "132" ma

dalla "BMW" erano state sparate alcune raffiche mortali, fosse stata oggetto di divulgazione giornalistica, il particolare che la macchina degli assassini aveva affiancato quella delle vittime dalla destra e non dalla sinistra non era affatto un dato scontato.

Significativa, sul punto, sarebbe stata la deposizione dopo resa da Michelangelo GRASSI, capitano dei carabinieri, il quale aveva appunto osservato (f.067677 segg.) come quel particolare lo avesse impressionato proprio perche' lui stesso, per esempio, in base alle informazioni della stampa e della televisione, si era convinto che l'auto degli assassini avesse affiancato dalla sinistra quella del prefetto.

E lo stesso SPINONI (al giudice istruttore che gia' seguiva la pista di un mendacio del teste) non avrebbe mancato di fare osservare che vi era un giornale che aveva perfino pubblicato un disegno per spiegare la dinamica del delitto, ma in modo esattamente contrario alla verita' (f.063004).

Ma il particolare che attestava in modo sorprendente il livello di effettiva informazione dello SPINONI era che, secondo il suo racconto, colui il quale sparava era seduto nel sedile posteriore della "BMW"; laddove, non solo delle due macchine utilizzate dagli assassini e trovate bruciate, solo questa, e non l'altra, era quella da cui erano stati esplosi i colpi di "kalashnikov" (arma, come si e' detto, descritta dal teste), ma soprattutto era stato proprio nella parte posteriore della stessa che erano stati rinvenuti



alcuni bossoli di quell'arma, a dimostrazione dunque di un fatto che in definitiva esula dai normali schemi empirici e che non poteva essere conosciuto se non da chi avesse avuto una diretta cognizione degli avvenimenti. Ai magistrati della Procura subito accorsi a Bergamo per escutere il testimone, lo SPINONI aveva non soltanto confermato il fatto (ff.060067 segg.) ma precisato di avere riconosciuto certo Nicola ALVARO nella persona del passeggero della "BMW" che aveva sparato ed inoltre aveva riconosciuto in alcune foto segnaletiche mostrategli Benedetto SANTAPAOLA come colui che era alla guida della stessa.

Se non che era subito apparso strano che lo SPINONI avesse riconosciuto il SANTAPAOLA in due foto che, prima facie, sembravano diverse (ff.060093, 060047) e, ancorche' il teste avesse assicurato che vi era certamente una somiglianza in entrambe, erano state esperite indagini, in esito alle quali era risultato che i carabinieri, nel raccogliere il materiale occorrente alla audizione dello SPINONI da parte dei giudici (e poiche' vi era pure il sospetto che il SANTAPAOLA potesse essere implicato nel fatto), avevano per errore inserito nell'album una foto sbagliata di quel soggetto (esattamente quella al f.060093, appartenente ad un'altra persona in precedenza fermata assieme appunto al SANTAPAOLA in un'operazione di polizia compiuta in zona di Marsala: ff.066481 segg.).

Malgrado le indagini avessero comunque coinvolto nella vicenda l'ALVARO ed il SANTAPAOLA, si era tuttavia approfondita la reale credibilita' dello SPINONI, il quale

961154

si era dichiarato disposto ad indicare luoghi visitati e persone incontrate nel corso del viaggio in Sicilia. Di guisa che egli era stato accompagnato dai carabinieri (si veda la relazione ai ff.065940 segg., poi ampiamente confermata dai verbalizzanti in istruzione) sui luoghi; ma nel momento in cui il teste era passato dinanzi alla via Isidoro Carini, nulla aveva detto, mentre aveva dichiarato di riconoscere con certezza la via Carini (erroneamente indicata nel verbale come Giacinto Carini e sita in tutt'altra zona della città). E tanto aveva ripetuto con fermezza dinanzi al giudice (f.065953), che gli avrebbe invece contestato il mendacio.

Essendosi alla fine verificato con esito negativo il resto degli itinerari indicati (ristoranti, alberghi, e quant'altro), si era potuto stabilire che nella notte fra il 3 ed il 4 settembre 1982 lo SPINONI aveva preso alloggio in un albergo di Venezia, esibendo la sua carta d'identità originale (f.068863).

Dopo gli iniziali tentennamenti, lo SPINONI aveva dunque ammesso di avere mentito (ff.065962 segg.) ed aveva raccontato che subito dopo il delitto era stato avvicinato da certi LEMMA padre e figlio, che lo avevano indotto ad inventarsi testimone oculare del fatto riconoscendo le foto che gli avevano esibito (e corrispondenti a quelle che poi gli sarebbero state mostrate presso i carabinieri).

Poiche' le indicazioni sul punto date dal teste, anche riguardo alle ragioni della richiesta dei LEMMA (riassumibili in termini di scambio di favori e di denaro)

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark that appears to be 'Lg'. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be 'M'.

- 1627 -

erano apparse inconsistenti, in un successivo interrogatorio (ff.066472 segg.) lo SPINONI aveva raccontato (una terza versione, e cioè') che era stato un sottufficiale dei carabinieri, sotto la spinta psicologica di una denuncia a carico del di lui figlio, ad indurlo a raccontare di essere stato testimone della strage mostrandogli fotografie e mettendolo a parte di tutti i particolari del delitto.

Questa versione dei fatti, inizialmente ritrattata, era stata successivamente riconfermata dallo SPINONI (ff.070640 segg.), il quale aveva precisato che un ufficiale dei carabinieri gli aveva chiesto di accusare SANTAPAOLA, ma lui vi aveva incluso anche l'ALVARO (per fare un dispetto a costui e perche' effettivamente lo aveva conosciuto in carcere).

Gli interrogativi che scaturiscono dalla inquietante vicenda non possono certamente esaurirsi, a giudizio della corte, nella semplicistica proposizione di un gesto di mitomania di questo strano personaggio (la cui patologia non e' stata comunque univocamente accertata nel processo). E cio' non tanto perche', come si era premesso, lo SPINONI si era subito mostrato bene informato dei fatti (tanto da indurre i pur perplessi inquirenti a credergli), quanto perche' aveva finito con il fare il nome (oltre che dell'ALVARO, persona di certo fuori luogo, anche) del SANTAPAOLA, anzi riconoscendo la sua foto (rectius, riconoscendo, contrariamente all'evidenza, una foto erroneamente attribuita a costui, assieme ad un'altra effettivamente del SANTAPAOLA).

Ora, non e' compito di questo processo di appello, in relazione alle imputazioni devolute, tentare di far luce sulle possibili spiegazioni del riconoscimento da parte dello SPINONI (fra 24 fotografie contenute nell'album fornito dai carabinieri) della fisionomia di una persona erroneamente ritenuta SANTAPAOLA (contemporaneamente al riconoscimento di altra foto, fornita dalla polizia, effettivamente riprodotte le sembianze, ancorche' non recenti, del predetto).

Certo e' comunque che l'occasionale errore di acquisizione dei reperti segnaletici toglie ogni valore all'indicazione del falso teste sul riconoscimento del SANTAPAOLA. E la casualita' dello scambio di foto non puo' essere peraltro messa in dubbio, non tanto perche' cio' era stato subito riconosciuto dagli stessi carabinieri, quanto perche' in definitiva non si riuscirebbe ad attribuire ad una ipotetica sostituzione volontaria un qualsiasi significato (ovviamente contenuto nei limiti plausibili e non proiettato verso ipotesi di diaboliche preordinazioni, come quella finalizzata a predisporre contro un vero colpevole una prova destinata a rivelarsi falsa).

Che non possano poi giustificarsi dubbi sulla buona fede dei carabinieri e' dimostrato non solo dalla solerzia e dalla puntualita' con le quali la stessa Arma si affretto' ad accertare le ragioni di quel riconoscimento di due foto apparentemente (anche se non clamorosamente) diverse, riferendo al giudice, come si e' detto, le singolari vicende dello scambio involontario; ma soprattutto dallo scrupoloso

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' or 'G' shape. The second signature is a more complex, cursive mark that could be interpreted as 'M' or 'H'.

impegno investigativo che immediatamente fu profuso per accertare l'attendibilita' dello SPINONI (come si e' detto, condotto sui luoghi per essere apertamente smascherato sulla non conoscenza del luogo dell'attentato).

Ma cio' che dunque resta, come dato altamente sintomatico (del quale in prosieguo si apprezzerà il rilievo ulteriore nel confronto con le altre perplessita' del processo), e' soprattutto che, per qualsiasi ragione cio' possa essere avvenuto (e qualunque possa essere stata la mente direttiva di una simile operazione di inquinamento di prove), certamente SPINONI si era comunque volontariamente inserito nello sviluppo delle indagini e, fatto vieppiu' indicativo, proprio per orientarle nella direzione del SANTAPAOLA.

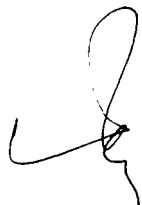
Un altro aspetto, assai controverso, delle risultanze processuali e' costituito dai non compiutamente esplorati "misteri" che avevano circondato le vicende in esame, e in particolare connotato i momenti immediatamente successivi all'uccisione del prefetto; fatti, per vero, che alla corte sembra che siano stati eccessivamente enfaticizzati, piu' di quanto forse non meritasse la loro portata storica (e che comunque, come si dira', non conducono alla indicata pista politico-istituzionale della strage, ancorche' ne possano essere tratti, innegabilmente, consistenti spunti di riflessione).

Dalle relazioni di servizio degli agenti addetti alla sorveglianza della residenza del prefetto ("villa Pajno") era infatti emerso (f.059638) che verso le ore 2 di quella

notte, cioè poche ore dopo il delitto, vi si era recato, accedendo per pochi minuti nella parte destinata ad abitazione privata, Pasquale TERMINE. Costui era un ex-appuntato dei carabinieri ed era stato richiesto, una volta in pensione, dallo stesso DALLA CHIESA di prendersi cura della sua persona, con l'apparente giustificazione di un incarico di addetto alle pulizie della villa (fatti confermati anche dal capo di gabinetto della Prefettura, di cui infra).

Dalla stessa relazione di servizio era pure risultato che, pochi minuti dopo il TERMINE, anche Francesco BUBBEO era entrato nella villa per prelevare, accompagnato da un agente, alcune lenzuola asseritamente occorrenti per comporre i cadaveri. Il BUBBEO era un dipendente della Prefettura che aveva rivestito le funzioni di economo fino all'agosto precedente, quando era stato sostituito per espressa disposizione del nuovo prefetto.

La stranezza di questi avvenimenti, insita nel fatto stesso che qualcuno fosse entrato nella residenza privata dei coniugi appena uccisi, era stata vieppiu' accentuata dal fatto che, procedutosi subito dopo ad un accesso sul luogo da parte del procuratore della Repubblica per gli accertamenti di rito, nessuno aveva messo a parte il magistrato di quanto era accaduto; nonche', soprattutto, dal fatto che nella camera da letto del prefetto era stata rinvenuta una cassaforte chiusa e che non si era potuta ispezionare per mancanza della chiave (altro "mistero", di cui si parlera' subito dopo).



Ed inoltre, lo stesso TERMINE, interrogato dal giudice circa le persone che avevano frequentato la residenza del prefetto, nonché in ordine alla chiave della cassaforte (ff.059365 segg.), aveva a sua volta taciuto il particolare dell'insolita visita notturna nella villa. E in seguito, a contestazione del magistrato, aveva ammesso (ff.059684 segg.) di essersi recato nella villa, spiegando di essere stato incaricato espressamente dal capo di gabinetto di metterla, se del caso, a disposizione dei familiari degli uccisi, i quali stavano per giungere precipitosamente a Palermo. Aveva però in un primo momento negato di essere entrato nell'abitazione privata, finendo con l'ammetterlo, e neppure senza riserve, solo in esito alle obiettive risultanze contestategli dal giudice.

La difesa di parte civile e quella degli imputati hanno, come si era premesso, molto amplificato la portata di queste per vero insolite vicende osservando che il TERMINE (peraltro deceduto nelle more del processo) non avrebbe avuto alcun motivo di tenere quella condotta; e che, al tempo stesso, ugualmente risibile apparirebbe il pretesto del BUBBEO di prelevare lenzuola, tanto più perché egli era stato sollevato dall'incarico di economo (e dunque era stato oggetto di qualche dubbio di affidabilità').

Ma il dato che, secondo queste prospettive dialettiche (tendenti ad intravedere un diverso e più alto contesto di coinvolgimenti nel delitto), offre un eloquente completamento, e dunque una possibile spiegazione, di quelle stranezze, scaturisce dalle parallele vicende connesse al

ritrovamento della chiave della cassaforte.

Come si era anticipato, procedendo al necessario sopralluogo nell'abitazione privata del prefetto, il magistrato non aveva potuto ispezionare il contenuto di una cassaforte collocata in un vano attiguo alla camera dal letto (ff.059214 segg.), poiche', secondo le spiegazioni del personale della Prefettura presente all'atto, le relative chiavi erano in dotazione personale del prefetto stesso e quindi, neppure in copia, a disposizione dell'economo o conservate in ufficio.

Tali chiavi erano state peraltro nei giorni successivi ricercate dalla polizia e dal personale della Prefettura (si veda la relazione di servizio della polizia al f.059643, dove si attesta come il magistrato avesse chiesto notizie di esse; o quella al f.059651, dove un funzionario di polizia riferisce di avere appreso da Giuseppe TRICARICO, un ex-ufficiale dei carabinieri a sua volta chiamato dal nuovo prefetto come persona di fiducia, che le chiavi in questione potevano essere in possesso di un congiunto).

Con una relazione del 10 settembre 1982, il personale della Prefettura aveva quindi attestato che il giorno precedente la chiave della cassaforte era stata rinvenuta in un mobile sito in un camerino attiguo alla camera da letto (f.059345). E coloro che avevano proceduto al prelievo della chiave, Pietro MESSINA (f.059371), Pasquale TERMINE (ivi) e Liborio MARTORANA (f.065133), avevano confermato di averla rinvenuta, dopo accurata ricerca, nel cassetto del "secrétaire", parzialmente nascosta da oggetti vari, e

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'G' or 'L' shape. The second signature is a more complex, cursive script, possibly reading 'Ull' or similar.

recante una etichetta con la dicitura: "cassaforte camera letto".

Procedutosi all'apertura della cassaforte, nella stessa il magistrato aveva rinvenuto oggetti personali e, fra le altre cose, una scatola vuota: sulla quale si sarebbero appunto innestate le vivaci polemiche delle parti, individuatasi la dimostrazione del trafugamento di un qualche documento segreto, possibilmente collegato all'uccisione del generale DALLA CHIESA.

La stranezza della vicenda risultava infatti sottolineata dal fatto che quella chiave, così accuramente cercata nei giorni immediatamente successivi al delitto, fosse stata senza alcuna difficoltà (addirittura con l'ausilio di una targhetta esplicativa) rinvenuta in un qualsiasi cassetto di un mobile proprio nel vano adiacente alla camera da letto; dove era cioè impensabile che prima, da parte di giudici, polizia, funzionari, non si fosse guardato. Tanto più che, se quello fosse stato il posto abituale della chiave, questo non sarebbe sfuggito al personale addetto alle pulizie.

Il quadro delle misteriose infiltrazioni negli stessi ambienti ufficiali che circondavano DALLA CHIESA era stato infine completato dalla scoperta di in un vero e proprio controllo telefonico al quale era sottoposto l'apparecchio diretto del prefetto.

Tanto era infatti casualmente emerso da una telefonata che, subito dopo il delitto, il TRICARICO aveva fatto, fra gli altri, a suo fratello utilizzando proprio la linea

diretta del prefetto, laddove l'interlocutore, alla notizia che avevano "ammazzato l'uomo piu' giusto e piu' onesto d'Italia", aveva nettamente udito il commento sarcastico: "cala, cala" (ff.059408 segg.); ricavandosi dunque da questo che il telefono fosse in realta' abusivamente controllato.

Ma un altro, e per certi versi piu' sconvolgente, dato era stato acquisito al processo; laddove si era accertato, attraverso la deposizione di Ferdinando SETTI, padre della vittima, che Vincenza OROPINO, collaboratrice familiare addetta alla residenza privata del prefetto, aveva udito che una volta il DALLA CHIESA, conversando con la giovane moglie, e con il tono preoccupato di chi paventasse un coinvolgimento anche di lei in una faccenda (non definita, ma certamente) di un certo rilievo, le avrebbe detto: "qualunque cosa mi succeda, vai dove tu sai e ritira quello che sai"; aggiungendo che sarebbe stato meglio "mettere nero su bianco" per garantirla - secondo le testuali parole - in caso di sua morte (ff.071516 segg.).

E tale fatto, come e' agevole intuire, sarebbe stato appunto collegato non soltanto alle apprensioni del prefetto in un momento di particolare delicatezza (in dipendenza dei piu' incisivi poteri richiesti e non ancora ottenuti per certe resistenze in sede politica), ma soprattutto proprio alla possibile infiltrazione negli ambienti della Prefettura e in particolare alla presunta scomparsa di documenti dalla cassaforte subito dopo il delitto.

Il fatto e' stato poi ulteriormente enfatizzato dalle difese (degli imputati e delle parti civili) in relazione

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized, cursive signature, possibly reading 'S. Z.', and the second is a more fluid, cursive signature, possibly reading 'M. L.'.

alla circostanza che i sicari si fossero (dopo tutto, insolitamente) accaniti anche contro la SETTI CARRARO. E difatti, come si era visto, dalle risultanze obiettive era appunto emerso che numerosi colpi di "kalashnikov" erano stati esplosi alla volta della donna, che si trovava al posto di guida, da parte di qualcuno che (ovviamente girando attorno alla macchina ormai ferma sul lato sinistro, dove era andata ad impattare dopo i primi colpi) aveva sparato da brevissima distanza, facendo cadere i bossoli rinvenuti appena sotto il marciapiede, e fra questo e la vettura. Peraltro, tale accanimento (rilevabile dalle straziate condizioni del viso di entrambi i coniugi: ff.060536 segg.) faceva da coerente contrappunto al secondario interesse invece rivolto dagli assassini nei confronti dell'agente di scorta RUSSO, il quale era stato attinto dai colpi di mitra (non mortali, difatti lo stesso era rimasto in vita per alcuni giorni) solo sulla parte destra del corpo, a dimostrazione dunque che contro di lui i sicari avevano sparato da destra (come contro la "A112") e solo per fermarlo (f.060549).

Le innegabili suggestioni che si ricevono soprattutto dal confronto di tutti questi elementi, difatti plausibilmente fatte proprie (sia pure per fini speculativi diversi) dalle parti civili e dalle difese, non devono però fuorviare dal dovere di obiettiva chiarificazione dei fatti, quali si desumono dalle risultanze processuali, e correttamente solo da queste.

Di notevole interesse si prospettano infatti, in primo

luogo, le precisazioni offerte da Roberto SORGE, capo di gabinetto del prefetto (ff.059690 segg.); ai margini delle quali merita di essere subito rilevato come (anche) costui fosse stato destinato, dal Ministero dove prestava servizio, a Palermo (e per prendervi servizio lo stesso giorno in cui DALLA CHIESA avrebbe dovuto assumere il possesso della carica) su espresso gradimento proprio del nuovo prefetto, e in un primo tempo addirittura "comandato" in missione (di tal che non appaia legittimo, come non appare alla corte, il dubbio che anche questo alto funzionario rientrasse in quel contesto di misteriosi complotti di cui si discute).

Il SORGE aveva infatti ricordato che DALLA CHIESA si era (come appunto aveva fatto con lui) circondato di persone il piu' possibile affidabili, portando con se' uomini di scontata fedelta', come il TRICARICO (addetto, di fatto, a verificare, lui solo, la corrispondenza personale del prefetto) o il TERMINE (addetto alla residenza privata con l'apparente rapporto di appalto del servizio di pulizia); lasciando invece per il resto immutati i quadri della Prefettura, salvo che per l'economista BUBBEO, che era stato pero' sostituito, a giudizio del SORGE, solo per una questione organizzativa (DALLA CHIESA infatti, dal suo efficientista punto di vista, giudicava il BUBBEO troppo formalista e causa di intralci operativi).

Ma il SORGE aveva pure confermato che effettivamente quella sera, nella comprensibile concitazione dei momenti, era stato lui stesso a determinare i fatti di cui si e' detto, facendo avvisare il TERMINE (addetto appunto alla

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first is a stylized, cursive signature, possibly reading 'L. S.', and the second is a more fluid, cursive signature, possibly reading 'M.'.

villa Pajno) di recarvisi per mettersi a disposizione di eventuali ospiti, fra i parenti delle vittime in arrivo; nonche' incaricando il BUBBEO di andare a prelevare due lenzuola richieste dall'impresa di pompe funebri per comporre le salme orribilmente straziate.

Il SORGE aveva pure precisato che la scelta, per tale ultimo compito, non era caduta sul nuovo economo ma proprio sul BUBBEO, ancorche' sollevato dal relativo incarico, in quanto il passaggio di consegne era appena avvenuto ed aveva preferito fare affidamento sulla piu' sperimentata dimestichezza dei luoghi da parte del secondo.

Da queste eloquenti precisazioni e' dato dunque ricavare (a meno, ripetesi, di non voler coinvolgere anche il SORGE nel generale giudizio di inaffidabilita'), in primo luogo, che il BUBBEO non solo era stato espressamente richiesto di accedere alla villa ma lo aveva fatto comunque accompagnato anche dal personale di polizia addetto alla custodia (come da relazione al f.059638); e in secondo luogo che colui il quale era entrato da solo nell'abitazione era stato proprio il TERMINE, persona di fiducia e alle dirette dipendenze del DALLA CHIESA (tanto che gli era stato commesso perfino l'incarico di far sostituire le chiavi della residenza privata durante il periodo di assenza per ferie del prefetto: f.059369).

Sicche', ad attenta riflessione, tutto questo porterebbe pure ad ipotizzare, almeno come possibile sul piano della ricostruzione complessiva, che il TERMINE avesse agito (con leggerezza, analoga a quella del SORGE, ma

dopotutto) in buona fede.

E una simile lettura non sarebbe neppure turbata dalla stranezza del di lui comportamento, anche nei primi approcci con il magistrato inquirente. Non vi e' chi non veda, infatti, come il TERMINE (avendo compreso, specie ex post, l'inopportunita' di un accesso quasi clandestino, ancorche' destinato comunque ad essere scoperto vista la vigilanza della villa) potrebbe avere taciuto, come gli altri, su quanto era accaduto quella notte ed avere ammesso poi il fatto con quella riluttanza (frintesa come malafede), sulla quale si sarebbe finito perfino con lo speculare ai margini della sua morte (avvenuta invece per cause naturali, come nessuno, al di la' delle mere illazioni spesso solo sottintese, ha potuto fondatamente contestare).

Perche', a ben vedere, non sarebbe dato comprendere neppure lo scopo della presunta missione clandestina del TERMINE (non del BUBBEO, il quale, come si e' detto, era entrato accompagnato da un agente di polizia addetto alla sorveglianza della villa; e non e' credibile un livello di complotto istituzionale talmente esteso). Costui, infatti (e giova ripetere che era stato addetto alla residenza privata proprio dal prefetto personalmente per la sperimentata affidabilita'), non solo avrebbe agito con la sicura rappresentazione di essere smascherato (non potendo, se infedele, confidare sulla copertura di un capo di gabinetto in buona fede), ma avrebbe agito per uno scopo davvero incomprensibile nel suo stesso contenuto.

Per vero, l'unica spiegazione possibile (difatti



additata nell'articolato dibattito processuale) e' che il TERMINE si fosse recato nella villa per sottrarre dalla cassaforte imprecisati documenti segreti (lasciando pero', e assurdamamente, una scatola vuota), dai quali sarebbero scaturite sconvolgenti implicazioni (sottrazione, che puo' essere avvenuta solo in quel momento, posto che la cassaforte era stata subito dopo sigillata dal procuratore della Repubblica, che non aveva potuto aprirla).

Orbene, e' processualmente certo che delle chiavi della cassaforte non erano in possesso ne' il prefetto ne' la sua consorte al momento del delitto. Infatti, come si ricava dal verbale di sopralluogo (ff.060529), tutti gli effetti personali, comprese le borse delle due vittime, erano stati immediatamente presi in consegna dall'autorita' giudiziaria; e fra questi non vi era quella chiave (difatti, come si e' detto, a lungo cercata dai giudici).

Da cio' e' possibile allora desumere una duplice possibilita': o che (contrariamente a quanto affermato dal personale della Prefettura) esisteva tuttavia un'altra copia della chiave e questa era posseduta da altra persona (non rivelata); ovvero che quella poi rinvenuta (rectius, per giusta esigenza dialettica, fatta trovare) solo qualche giorno dopo era la unica copia esistente o disponibile.

Ma nell'una come nell'altra ipotesi nessun tipo di rafforzamento della tesi del complotto istituzionale e' possibile ricavare con il rigore che il processo impone.

Infatti, se la chiave trovata (rectius, ricomparsa) qualche giorno dopo fosse stata quella posseduta da un

961168

detentore infedele (ovvero, il che e' equivalente, se qualcun altro avesse posseduto ed utilizzato altra chiave, facendo poi trovare quella del prefetto), non si comprenderebbe la leggerezza di DALLA CHIESA (in conflitto logico con la sua nota e sperimentata sagacia, risalente al difficile impegno contro il terrorismo) nell'avere conservato in quella cassaforte (e dentro una discutibile scatola verde) documenti di esplosiva importanza, tali da inserirsi nella dinamica causale della sua uccisione, e senza cioe' previamente accertarsi che chiunque altro potesse accedervi. E se (aggiungendo ipotesi ad ipotesi, per completezza di riflessione) il prefetto avesse ignorato (per la infedelta' dei suoi collaboratori) l'esistenza di un'altra copia della chiave, il discorso non cambierebbe, posto che non si comprenderebbe, questa volta, come mai, avendo riposto nella cassaforte i documenti segreti, non ne avesse portato (sempre) con se' l'esemplare ritenuto unico.

L'ipotesi alternativa, dunque, secondo cui quella trovata dai dipendenti della Prefettura fosse comunque (e in qualunque modo fosse arrivata fin li') la chiave di cui disponeva DALLA CHIESA (o la di lui moglie), dimostrerebbe a sua volta la ancora piu' evidente inconsistenza del dubbio sulla esistenza nella cassaforte di documenti scottanti; se e' vero che quella chiave veniva in un modo o in un altro o lasciata in casa o affidata a mani estranee, di piu' o meno sperimentata affidabilita'.

E va qui ricordato, per doverosa completezza, che la domestica OROFINO aveva rappresentato al giudice (f.059378)

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' followed by a 'J' and a flourish. The second signature is a cursive 'M' followed by a flourish.

che dentro quella cassaforte aveva avuto occasione di notare che la moglie del prefetto aveva conservato oggetti preziosi personali che aveva poi portato con se' al momento di partire per le ferie, lasciandola vuota.

Ma vi e' un'altra considerazione che merita spazio in questa sede; ed e' che, in definitiva, se gli assassini del generale avessero saputo (come, nella tesi, dovevano sapere) che occorreva subito fare scomparire un documento compromettente, avrebbero commesso ben grossa imprudenza nell'azzardare il delitto senza essersi prima assicurati del buon esito della sottrazione (cosa resa possibile nel non breve intervallo di tempo a disposizione dopo che la SETTI CARRARO era uscita per recarsi in Prefettura a prelevare il marito - e cioe' intorno alle ore 20: f.059631 - e attendendo poi, per recarsi a cena, che costui finisse di accudire agli ultimi atti del suo ufficio: si veda pure la deposizione citata del SORGE). Nessuna certezza, infatti, gli assassini potevano avere che, dopo la strage clamorosa, gli agenti di servizio a villa Pajno avrebbero permesso al pur conosciuto TERMINE di accedere nell'abitazione.

E se tutto questo e' vero, e' dunque possibile solo o che gli assassini fossero persone del tutto estranee alla sottrazione dei documenti (secondo una ipotesi alternativa, ma che non interessa piu' il processo, che altri, nella imprevista contingenza del delitto, avessero ritenuto necessario non far cadere nelle mani dei giudici documenti compromettenti sotto altro aspetto, o magari accertarne solo l'eventuale esistenza), ovvero che non vi sia stata ne'

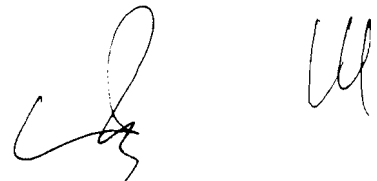
alcuna manovra infedele ne' tanto meno alcuna sottrazione di documenti segreti.

E, detto questo, anche il particolare (non esplorato piu' di quanto non sia stato prima detto) delle precauzioni che DALLA CHIESA avrebbe dovuto adottare a favore della giovane moglie ("mettendo nero su bianco"), se riesaminato serenamente alla luce delle riflessioni precedenti, finisce con l'assumere un significato quanto meno non univoco nella direzione che interessa il processo.

Infatti l'espressione attribuita dal SETTI alla domestica apparirebbe adattabile in modo poco pertinente ad un contesto di pericoli incombenti sulla persona fisica del nuovo prefetto, per via del suo nuovo incarico; perche' non ha senso che DALLA CHIESA mettesse per iscritto, e per di piu' a tutela della moglie, le possibili ragioni di una sua uccisione, per un complotto di alto livello istituzionale. Una faccenda del genere avrebbe implicato un riflesso solo indiretto nei confronti della moglie (che, ad ogni buon conto, sarebbe dovuta andare dove lei sapeva per prendere qualcosa: espressione che per vero appare scarsamente appropriata per alludere alla cassaforte della camera da letto), la quale dunque non poteva essere "tutelata" in alcun modo per il fatto stesso che il prefetto potesse cadere vittima del suo dovere (mentre poteva esserlo, nella logica di quella conversazione, sotto molteplici altre prospettive, perfino in ipotesi familiari o personali, in ogni caso qui irrilevanti).

In realta', una pacata riflessione rivolta alle

961170



possibili evenienze collegate alla tragica vicenda finisce con il rendere compatibile con diversi contesti, tutti irrilevanti ai fini del processo, una spiegazione dei vari episodi (giustamente) guardati come "misteri". A cominciare proprio dallo strano ritrovamento della chiave solo qualche giorno dopo, in un luogo e in un modo tali da suggerire che ben difficilmente prima, chi la cercava, potesse non averla vista, ma che potrebbe comunque rientrare a sua volta in quel criterio di accidentalita', o perfino di leggerezze di persone tuttavia affidabili e tutt'altro che conniventi con gli assassini (uno dei tanti modi, per esempio, per spiegarlo - qui suggerito solo per comodita' di indagine - potrebbe essere addirittura che il TERMINE avesse ritenuto in buona fede di occultare la chiave, per una specie di eccesso di zelo a vantaggio dei DALLA CHIESA, comprendendo poi la gravita' dell'errore commesso, destinato come spesso avviene ad essere rimediato con espedienti ancora meno perspicui).

O come nel caso del presunto controllo telefonico, suggerito da fatti che potrebbero per vero assumere un significato indiziante ma che, ad ulteriore approfondimento logico, finiscono con il mostrare tutti i loro limiti.

E' doveroso chiedersi, infatti, non tanto se e come l'episodio descritto possa piuttosto collegarsi ad un'accidentale interferenza telefonica (piu' frequente nei collegamenti extraurbani) che abbia inserito un occasionale balordo nella conversazione del TRICARICO, quanto soprattutto fino a che punto sia in primo luogo possibile

961172

che esso implichi che il telefono personale del prefetto fosse stato sottoposto ad abusivo controllo da parte di chi aveva poi organizzato la strage (sia che il fatto fosse collegato all'organizzazione logistica del delitto, sia che rientrasse solo in un piu' vasto quadro di infiltrazione infedele).

Orbene, anche a volere supporre che il controllo di tutti gli apparecchi telefonici della Prefettura, alla ricerca di eventuali microspie, disposto da DALLA CHIESA (attento e solerte anche in questo) e da pochissimi giorni effettuato (secondo le dichiarazioni del SORGE, f.059700), avesse dato esito negativo solo per incapacita' o casualita' (ovvero anche se si supponesse, per mera ipotesi dialettica, perfino la malafede del SORGE nel riferire il fatto), non vi e' chi non veda come ugualmente debole si prospetterebbe la portata della complessiva vicenda; dal momento che ben insolito, se non del tutto incomprensibile, diverrebbe il comportamento di chi sottopone ad ascolto abusivo l'apparecchio dell'alto funzionario per scopi di interferenza istituzionale e per agevolare o ispirare il delitto di Stato, e poi si lascia andare, quasi a suggerire la sua presenza, ad irriverenti quanto inutili apprezzamenti di scarso livello (e tanto varrebbe pure per l'abusivo intercettatore, tuttavia estraneo al complotto omicidiario).

Rinviando alla valutazione complessiva la verifica dell'incidenza di questi fatti in relazione alle varie possibili causali del delitto, va ulteriormente osservato come un altro, ugualmente assai significativo, "capitolo"

della vicenda ne connoti la innegabile singolarita' e in termini che meritano di essere esplorati in una dimensione certamente trascendente la formale ed apparente portata.

La mattina del giorno successivo alla strage clamorosa di via Carini, alla redazione di Palermo del quotidiano "La Sicilia" (giornale di Catania, scarsamente diffuso a Palermo) era pervenuta una telefonata anonima, con la quale una persona dall'inconfondibile inflessione dialettale palermitana aveva detto: "l'operazione Carlo Alberto si e' conclusa" (f.060392).

Tale fatto era stato subito ricollegato ad un altro messaggio telefonico ricevuto dal centralino del giornale "L'Ora" di Palermo il 10 agosto precedente, quando un anonimo aveva detto: "siamo l'équipe dei killer del triangolo della morte; l'operazione da noi chiamata 'Carlo Alberto' in omaggio al prefetto, con l'operazione di stamani l'abbiamo quasi conclusa, dico quasi conclusa. Se non pubblicate questo messaggio uno di voi morira'" (ivi).

Il 10 agosto 1982 era in effetti avvenuto il duplice omicidio in danno di Pietro e Salvatore DI PERI (come si e' detto nel par.6.1, esulante da questo processo), commesso comunque nel preciso contesto ambientale di quello che, specie per enfattizzazione giornalistica, era stato definito appunto il "triangolo della morte" perche' riferito alla zona tra Bagheria, Casteldaccia, Altavilla. Qui, come si desume (ff.418460 segg.) da un rapporto dei carabinieri acquisito in copia (dal momento che anche i fatti di cui appresso non sono stati in alcun modo collegati all'omicidio

DALLA CHIESA), proprio nel mese di agosto 1982 si era scatenata una violentissima faida locale, la quale, secondo gli inquirenti, si inseriva in un clima di tensione determinata dalla successione alla carica esponentiale mafiosa di Giuseppe PANNO (gia' a capo della "famiglia di Casteldaccia e a quanto pare eliminato nella primavera del 1981, in un contesto mai chiarito di possibile connessione con la guerra di mafia palermitana). La faida aveva avuto inizio proprio il 3 agosto con l'uccisione a Casteldaccia di Gregorio MARCHESE (cognato di Filippo MARCHESE, il quale, secondo i carabinieri, aveva appoggiato l'insediamento di costui al posto del PANNO) ed era proseguita con gli omicidi di Cosimo MANZELLA e Michele Angelo AMATO (Bagheria, 5 agosto), di Giusto PARISI (lo stesso giorno, ad Altavilla), di Pietro MARTORANA (Altavilla, 6 agosto), di Michele CAROLLO e Santo FRATTADONIA (lo stesso giorno, a Casteldaccia), di Cesare MANZELLA e Ignazio PEDONE (Altavilla-Ficarazzi-Casteldaccia, 7 agosto), di Francesco PINELLO (la stessa sera, a Bagheria).

Ora, che le due telefonate alle redazioni dei giornali fossero fra loro collegate da un comune nesso strategico, non sembra certamente dubitabile. Nella sede richiamata, le indagini avevano messo in luce numerose segnalazioni piu' o meno anonime, tutte prevalentemente vaghe, alcune deliranti, ma alle quali sarebbe stato impossibile attribuire con buon margine di consistenza una qualsiasi attendibilita'. Invece le telefonate in questione si discostavano certamente dallo schema di una (peraltro ricorrente) manifestazione deteriore

2 *al*

di mitomania, proprio perche', come e' innegabile, esse risultavano collegate dalla stessa terminologia impiegata e in particolare dalla definizione di "operazione Carlo Alberto", che non poteva essere stata riportata per mera coincidenza in due messaggi provenienti da fonti diverse.

La riprova piu' evidente non soltanto del nesso in questione ma, aggiungasi (e si vedra' di quale estrema utilita' il dato finisca con il rivelarsi), della preordinata intenzione da parte degli anonimi di farsi riconoscere come ideatori della unica strategia, risiede proprio nella connessione logica e lessicale dei due comunicati: l'uno ("l'operazione....e' quasi conclusa"), tendente a lasciare aperto e proiettato per l'avvenire il messaggio implicito (vieppiu' sottolineato sia dalla reiterazione del passaggio saliente della frase - "quasi conclusa, dico, quasi conclusa" - sia dalla specifica intimazione di pubblicare il testo della telefonata, perche' non apparisse risibile o velleitaria in quel contesto ancora non ben definito di strategia criminale); l'altro ("l'operazione....e' conclusa"), chiaramente costituente la dimostrazione della serietà della prima sfida.

L'importanza di questo dato non sta solo, come si vedra', nel fatto che le telefonate erano sicuramente collegate al delitto (di tal che e' impossibile non tenerne conto ed esaminarne il significato e la portata probatoria in tutte le loro implicazioni), ma intanto anche nella conclusione, che fin da ora puo' considerarsi acquisita come punto fermo del processo, che la strage di via Carini era

stata ideata ed organizzata esattamente nei primi di agosto 1982.

Certo anche l'episodio in esame suggerisce l'innegabile suggestione (difatti recepita dagli inquirenti e fatta propria dall'accusa e perfino dai primi giudici) di una criminalita' mafiosa tracotante e sprezzante che, rivendicando la strage, intende prima di tutto lanciare una sfida allo Stato.

Ma, se ben si riflette, le perplessita' che si oppongono a questa prima, istintiva (e certamente non ultronea) lettura, non sono tuttavia ne' poche ne' di poco momento.

In primo luogo, su un piano di prospettiva generale. Vien fatto di chiedersi, in realta', quale livello di attendibilita' abbia la proposizione che la mafia (rectius, il sodalizio criminoso di tipo mafioso detto "cosa nostra") possa avere avvertito una qualsiasi spinta strategica a fare, della strage per qualsivoglia ragione attuata, una vera e propria rivendicazione.

La metodologia mafiosa (secondo le stesse, costanti e convergenti, risultanze di questo processo, ampiamente supportate da nozioni ricavate dalla comune esperienza) non usa difatti "rivendicare" i misfatti, alla stregua del terrorismo politico, che invece persegue l'obiettivo prioritario di una diffusione propagandistica (tesa ad accreditare una immagine di lotta eversiva alle istituzioni ufficiali). La generale intimidazione, utile per la stessa affermazione del metodo mafioso e cioe' per conseguire quel

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' or 'L' with a long tail. The second signature is a more compact, cursive 'M'.

risultato di generale soggezione alla sopraffazione criminale (rafforzata appunto dal fondamentale traguardo della conseguita omertà'), si realizza invece in modo indiretto, proprio attraverso la sperimentata spietatezza delle forme di aggressione. Di tal che, in sostanza, la mafia (nella avvertita accezione) non lancia, come regola, una sfida aperta e diretta allo Stato ed alla collettività civile, ma (per conseguire i suoi scopi istituzionali) ottiene il medesimo effetto deterrente e provocatorio tramite gli stessi fatti cruenti di cui è capace.

Tale riflessione, che procede dal ragionato confronto con le altre, numerose, manifestazioni di criminalità mafiosa, o di terrorismo mafioso (basti pensare ai, purtroppo reiterati, omicidi "eccellenti" anche a sfondo politico, pur coevi ai fatti di cui si occupa questo processo), trova perfino un eloquente riscontro nelle recenti rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale dinanzi a questa corte ha ricordato come un fatto del genere, di rivendicazione dell'omicidio attuato dalla mafia e secondo le normali regole di essa, non si fosse mai verificato (adde, come del resto non si sarebbe verificato neppure nei periodi successivi).

Ma la premessa logica di fondo è poi destinata a trovare ulteriore articolazione in altre riflessioni connesse e subordinate.

Perché vien fatto di chiedersi, appunto, come possa giustificarsi una preordinata strategia di rivendicazione del delitto commesso che, posto che comunque le indagini di

polizia potranno investire l'ambiente della criminalita' organizzata, finisce con il far convergere con sicura incisivita' l'attenzione degli inquirenti proprio sugli appartenenti al sodalizio mafioso, la cui fisionomia non e' certamente ignota (e nella specie, basti pensare al rapporto del 13 luglio 1982, nel quale polizia e carabinieri avevano fra l'altro disegnato, con significativa puntualita', gli schieramenti mafiosi del tempo, gia' comunque risultanti dai numerosi rapporti di denuncia precedenti, riguardanti i vari omicidi di mafia).

In definitiva, rivendicare il delitto, e specialmente un delitto di quella gravita', altro non poteva costituire che una sorta di inutile quanto autolesionistica incolpazione; e per di piu' senza avere da una parte un migliore risultato di intimidazione diffusa (gia', ripetesi, insito nel fatto stesso della strage clamorosa) e con la certa consapevolezza, dall'altra, delle immediate reazioni dell'apparato statale.

Di significativo rilievo appaiono le parole, spontanee e attendibili, di CALDERONE (sulla cui rivelazione si avra' occasione di tornare in prosieguo), quando ha affermato dinanzi a questa corte che il delitto DALLA CHIESA tanto danno aveva procurato a "cosa nostra": espressione che non racchiude affatto, come potrebbe apparire, una mera deduzione personale del collaboratore, ma che costituisce la risultante di una serie di vicende analizzate. Alla stessa stregua di come anche questi giudici possono apprezzare che le ritorsioni investigative contro gli appartenenti alle

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

cosche mafiose avessero finito con l'arrecare un pregiudizio di sicura incidenza.

Occorrendo, basterebbe citare (assieme a quelli di cui infra) uno dei tanti sviluppi delle indagini diffuse e penetranti che ne seguirono, come quello del ritrovamento, nel corso delle numerosissime perquisizioni, della lista di nozze di un matrimonio (SAVOCA-CORRAO), sulla quale l'accusa ha imbastito (come si vedra' nei dettagli delle posizioni individuali della parte X) molteplici argomenti indiziari di appartenenza al sodalizio mafioso (ff.402690 segg.).

E la stranezza ulteriore, che si aggiunge alle altre, e' che una simile rivendicazione sarebbe stata specificamente diretta ad attribuire il misfatto ad un preciso contesto criminale (appunto, al c.d. "triangolo della morte"), ad un contesto cioe' che dopo tutto non rappresentava affatto (tutto) il vero "volto" della organizzazione palermitana di "cosa nostra" (badando pero', al tempo stesso, di indicare un collegamento strategico ad un ideale asse Palermo-Catania, attraverso l'implicito significato della scelta delle due redazioni di giornale).

Difatti, approfondendo questa riflessione, ne scaturiscono non trascurabili perplessita' anche in ordine alla verifica di specifica compatibilita' con i fatti storicamente certi.

La prima telefonata (come si e' detto, sicuramente connessa alla seconda, anzi finalizzata a completare il significato intrinseco di questa) avvenne il 10 agosto 1982. Ma quel giorno non era accaduto altro che uno dei tanti

episodi di omicidio di quella zona, a loro volta legati alla faida locale (Casteldaccia-Altavilla). E tali fatti erano appunto del tutto scollegati sia alla strategia della guerra della mafia palermitana sia alla stessa influenza geografica di comune interesse.

Cio' che balza all'attenzione e' la sproporzione tra l'enfatica programmazione della clamorosa "operazione Carlo Alberto" ed il riduttivo episodio dell'uccisione degli sconosciuti DI PERI.

E non e' tutto. Il giorno successivo, 11 agosto 1982, sarebbe stato commesso l'omicidio del professore GIACCONE, che, come e' evidente, non poteva non essere stato preventivato con un pur minimo margine di anticipo. Ora, come si e' visto nella sede corrispondente (par.7.4), non e' stato possibile accertare con il necessario rigore probatorio se e come questo delitto rientrasse nella strategia della "commissione"; ma una cosa e' certa, ed e' che le due proposizioni (l'una tendente ad annoverarlo nel piano delle iniziative dell'intero sodalizio mafioso, l'altra basata sull'analogo postulato quanto anche all'omicidio DALLA CHIESA) non possono in alcun modo coesistere. Non vi e' chi non veda, infatti, come ben piu' appropriata sarebbe stata la scelta di impressionare l'opinione pubblica sulla scia dell'emozione scaturente da un delitto di grosso rilievo sociale (quale appunto la soppressione del GIACCONE), rispetto a quella che aveva comunque indicato un fatto delittuoso di minore risonanza (si ricordino le parole dell'anonimo: "...con l'operazione

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly 'C. G.', and the one on the right is a more fluid signature, possibly 'M'.

di stamani...").

Ma non puo' a questo punto non rilevarsi come il delitto GIACCONE, secondo le risultanze verificate nella sede richiamata, fosse stato sicuramente organizzato nell'ambito del gruppo criminale facente capo a Filippo MARCHESE, la cui (quanto meno) contiguita' agli interessi in discussione nel "triangolo della morte" era, a tacer d'altro (e per il rispetto della cognizione devoluta), attestata dalla stessa identita' delle vittime. Ed allora la telefonata di rivendicazione per DALLA CHIESA, suppostane la comune matrice anche parziale (e si ricordi la rivelazione di SINAGRA, secondo cui Filippo MARCHESE aveva dato ordine di seguire il prefetto), diviene decisamente di difficile se non incomprensibile lettura, specie in un contesto accusatorio in cui l'intera "commissione" dovesse avere deliberato e ben preventivato i particolari dell'efferato omicidio; ma sicuramente a fronte dell'accertato coinvolgimento quanto meno dello stesso clan MARCHESE nei fatti del 10 e dell'11 agosto.

Tutto sembra, insomma, deporre nel senso che la scelta del momento in cui fare la prima telefonata fosse stata affidata dai suoi ideatori, come aspetto di un programma complessivo diversamente maturato, ad una occasionale coincidenza con un qualsiasi episodio di omicidio (ignorando cioe' quanto sarebbe stato attuato appena il giorno dopo); e in particolare, non tanto per il significato che, riferita a questo, essa potesse assumere, quanto per la piu' perspicua proiezione verso l'obiettivo finale di lanciare,

nell'occasione del successivo delitto eccellente (fin da allora programmato), l'univoco messaggio di attribuzione dell'operazione al sodalizio mafioso dominante.

La singolare vicenda della efferata strage di via Carini si arricchisce, poi, di un altro, inspiegabile, aspetto, purtroppo non adeguatamente sviluppato nel processo (anche malgrado i tentativi che questa corte ha cercato di attuare in sede di rinnovazione del dibattimento, peraltro suscitando le perplessita' dello stesso requirente che, come si dira' nel paragrafo seguente, ha perfino equivocato il senso degli sforzi di approfondimento).

Il processo offre infatti la inquietante certezza storica che una delle prime persone che intervennero sul luogo della strage, e che anzi si trovava casualmente presente quanto meno nelle immediate vicinanze proprio nel momento in cui avvenne la furibonda sparatoria, era stato l'agente di polizia Calogero ZUCCHETTO, destinato ad essere a sua volta ucciso il 14 novembre successivo.

Assieme al rapporto di denuncia per i fatti in esame era stata inoltrata (f.059465) una "relazione di servizio" firmata dallo ZUCCHETTO (come "allegato 1-bis", laddove non e' stato possibile, neppure attraverso l'indagine dibattimentale, comprendere la ragione di questa denominazione, che sembrerebbe suggerire l'idea di un atto aggiunto solo dopo la compilazione del "dossier", tanto piu' che di esso non si era fatta alcuna menzione nel rapporto, ff.059424 segg., ne' risulta comunque che l'agente fosse stato interrogato per ulteriori chiarimenti).



Dalla relazione, datata 3 settembre 1982, si evince che lo ZUCCHETTO, verso le ore 21,15 (la stessa, identica, ora in cui risulta diramato l'allarme) si trovava a transitare per la via Nasce' (esattamente sul luogo dove avrebbe avuto inizio l'agguato) quando aveva notato alcune persone che "si allontanavano di corsa provenienti dalla via Carini". Qui aveva trovato una "Alfetta", subito individuata come un'auto della Prefettura, dentro la quale vi era una persona ferita e nella quale si stava sviluppando un focolaio di incendio; sicche' si era dato da fare per spegnere il fuoco, cosa che aveva fatto con l'aiuto di una persona che aveva procurato una bottiglia d'acqua. Lo ZUCCHETTO aveva pure visto la "A112" con i coniugi DALLA CHIESA morti, ma concludeva segnalando di essere arrivato "alla fine della sparatoria" e di non avere avuto quindi la possibilita' di vedere ne' gli autori del delitto ne' i mezzi con i quali questi si erano allontanati.

Da questa relazione di ZUCCHETTO, a giudizio della corte, si ricavano argomenti di gravissima implicazione nel processo relativamente all'omicidio DALLA CHIESA, la cui portata non puo' essere trascurata e non puo', soprattutto, non essere messa a confronto con le altre, ugualmente problematiche, risultanze circa gli aspetti della vicenda non giustificabili alla stregua di fatti noti e per questo rimasti incomprensibili.

La prima deduzione, di eccezionale rilievo, che va estratta dal documento in esame (ripetesi, sul cui tenore nessuno aveva chiesto notizie all'agente prima che, circa

due mesi dopo, venisse a sua volta ucciso) e' che lo ZUCCHETTO fu certamente colui che arrivo' (se non per primo, quanto meno) fra i primi sul luogo della strage. Anzi dal tenore della sua relazione (difatti l'unica fonte di diretta provenienza dallo stesso) si evince che lui si trovava per strada, proprio nelle immediate adiacenze di via Carini, esattamente in corrispondenza del primo tratto dove fu iniziato l'agguato contro le due auto (si ricordera' che i primi colpi di "kalashnikov" vennero rinvenuti nel tratto fra piazza Nasce' e via Ricasoli).

Merita di essere, incidentalmente, anticipato (perche' appaia subito chiara l'adeguatezza della singolare coincidenza) che in realta' lo ZUCCHETTO, come sara' dimostrato nella sede corrispondente, era solito frequentare una casa di appuntamento sita proprio nella via Mazzini (che e' la strada che si innesta sulla via Carini in corrispondenza della piazza Nasce', dal lato opposto). Il processo dimostra con certezza che anzi l'agente aveva una tale dimestichezza con quel luogo, dove si recava spessissimo, anche piu' volte al giorno (la sera della sua uccisione, vi era recato subito dopo aver lasciato la fidanzata a casa), che vi era diventato addirittura familiare (se e' vero, come e' storicamente vero, che perfino i colleghi si erano recati presso quella casa di prostituzione come primo luogo dove portare la notizia dell'uccisione dell'agente, suscitando profonda emozione). Come si vedra' nel paragrafo seguente, lo ZUCCHETTO insomma si recava in quel posto tutte le volte che poteva, ed il



fatto era pure notorio. Sicche' non puo' sorprendere la coincidenza (che altrimenti sarebbe stata vieppiu' insolita) che proprio quella sera egli si trovasse in quella zona.

Dal tenore, dunque, della relazione di ZUCCHETTO si ricava che egli si trovava effettivamente sul luogo (con ottima probabilita', sul punto di entrare o di uscire dalla casa di via Mazzini) giusto nel momento dell'agguato. Tanto si ricava dalla esatta corrispondenza dei fatti storici descritti. In primo luogo, dal particolare delle persone in fuga dal luogo del delitto, chiaramente sintomatico di quella immediatezza, anzi contestualita', rispetto al delitto, poiche' e' noto che dopo pochi attimi la scena del delitto si svuota di tutte le persone che subito dopo cominciano a riaffluire unendosi ai moltissimi curiosi e soccorritori (ne' e' pensabile che lo ZUCCHETTO avesse inventato il particolare, peraltro inutile, solo per colorire la sua relazione che, per contro, voleva essere piu' laconica possibile).

Per vero ZUCCHETTO non riferisce di avere udito gli spari; e tanto non ha spiegazione, proprio perche' e' impossibile che egli non abbia avvertito il grande fragore delle armi, difatti percepito da tutto il vicinato, anche da dentro le abitazioni, in una vasta zona. E in realta', nella seconda parte della relazione, come si era anticipato, e' riferito che egli era arrivato "alla fine della sparatoria"; di tal che non e' dubbio che il dato fosse, come era evidente, affatto implicito.

Ma cio' che appare altamente sintomatica e' la

preoccupazione dell'agente di precisare, pur non essendovi tenuto neppure in riferimento al tenore della relazione (dalla quale appunto si evinceva che egli si trovava nelle adiacenze e non proprio presente alla sparatoria), che non aveva potuto notare "chi fossero gli autori e con quali mezzi abbiano lasciato il posto dell'eccidio".

Ma, al di là del tenore della relazione proveniente dall'interessato, e' comunque certo, perche' storicamente dimostrato in modo incontrovertibile, che ZUCCHETTO fu proprio il primo ad arrivare sul luogo.

Il particolare dello spegnimento del principio di incendio dentro l'auto della Prefettura non avrebbe potuto infatti conoscerlo se non fosse stato presente nella immediatezza del fatto. Dalla relazione della prima volante accorsa sul luogo (f.059463, cit.) si ricava chiaramente, come si era detto, che quel fuoco era stato immediatamente domato dai primi soccorritori.

Un dato certamente significativo e' che nell'auto della Prefettura lo ZUCCHETTO aveva trovato ancora il RUSSO, il quale sarebbe stato soccorso con un'autoambulanza dei vigili del fuoco. Dagli atti risulta che a questi (intervvenuti "per trasporto ferito") l'allarme era stato dato alle ore 21,15 (f.059461) e che il RUSSO era pervenuto all'ospedale di Villa Sofia alle ore 21,35 (f.059471). Sicche' l'immediatezza del soccorso suggerisce che solo pochi minuti poterono trascorrere prima che il RUSSO fosse portato via; e che dunque ZUCCHETTO arrivò subito dopo il delitto.



Ma cio' che assume un significato certamente assai problematico e' che nessuno si accorse della presenza di ZUCCHETTO sul luogo della strage; neppure gli agenti della prima "volante" che arrivarono quasi immediatamente (allarme diramato alle ore 21,15).

Il tenore, preciso e dettagliato, della relazione redatta da questa pattuglia (ff.059464 segg., cit.) non sembrava lasciare dubbio in proposito, essendovi stato descritto ogni pur secondario particolare; ed infatti era improbabile che non vi fosse attestata la presenza sul luogo dello ZUCCHETTO (trovato li', o immediatamente dopo sopraggiunto), ove fosse stato notato.

Gaetano MINICHELLI, capo-pattuglia della "volante", gia' al giudice istruttore (f.062865) aveva riferito che il suo equipaggio era arrivato per primo e di avere trovato sul posto due finanzieri (difatti accorsi dalla vicina caserma di piazza Sturzo), prima che, in brevissimo tempo, arrivassero molte altre persone; e non, dunque, lo ZUCCHETTO, che doveva esserci (o esserci stato, negli attimi appena precedenti, se vera - come non vi e' motivo di dubitare - e' la di lui relazione).

E tanto e' stato ribadito dinanzi a questa corte non solo dallo stesso MINICHELLI ma anche dall'altro componente della pattuglia, Francesco LIONETTI, dai quali si e' avuta la conferma (della circostanza in se' stessa verosimile) che essi conoscevano bene ZUCCHETTO. Di tal che, se ve lo avessero trovato, essi lo avrebbero certamente visto ed avrebbero fatto constare il dato nella loro relazione,

esattamente come avevano fatto con tutti gli altri particolari (e con le persone, come i finanzieri, notate sul posto).

Perche' non puo' sottacersi, poi, come altrettanto strana sarebbe stata la corrispodente ipotesi che lo ZUCCHETTO, trovandosi sul luogo all'arrivo dei colleghi (che lo avessero o meno riconosciuto, si pensi alla possibile concitazione del momento), non si fosse fatto a sua volta riconoscere dagli stessi, mettendosi a disposizione, cooperando con loro, in momenti di estrema necessita' di collaborazione, se non altro per far allontanare i curiosi che rischiano di alterare lo stato dei luoghi.

Insomma, ZUCCHETTO era sul posto (o almeno nelle immediate vicinanze) al momento della strage ma non vi rimase che per pochissimo tempo, allontanandosi certamente prima che giungessero i primi soccorsi.

Cio' che assume, a questo punto, un significato concorrente di insolita stranezza e' che nessuno era risultato ufficialmente interessato al possibile contributo ricostruttivo dello ZUCCHETTO. Tutti i funzionari del tempo, escussi da questa corte, non hanno saputo dire alcunché sul fatto che lo ZUCCHETTO fosse stato presente sul luogo o comunque in grado di dare un qualsiasi contributo di indagine; quasi che nessuno ne sapesse nulla. Eppure la relazione di ZUCCHETTO reca un'annotazione di assegnazione dell'atto al funzionario FILIPPI, con la sigla di pugno del dirigente della Squadra Mobile D'ANTONE (secondo le spiegazioni date a questa corte dai funzionari Francesco



PELLEGRINO ed Ettore FILIPPI, il quale ha pero' affermato di essersi limitato a raccogliere gli incartamenti senza aver mai parlato con ZUCCHETTO di quella relazione). E, come si vedra' anche nel paragrafo seguente, lo ZUCCHETTO era un collaboratore di grande fiducia del commissario CASSARA' (destinato ad essere a sua volta ucciso qualche tempo dopo), il quale lo aveva portato con se' nelle piu' delicate inchieste concernenti l'organizzazione mafiosa (circostanza che i funzionari citati, ed inoltre Francesco ACCORDINO, hanno confermato in termini affatto espliciti, qualificando lo ZUCCHETTO come un agente alle esclusive e dirette dipendenze del CASSARA').

Per contro, malgrado tutto questo, la relazione dell'agente poi ucciso sarebbe rimasta come accantonata negli uffici della Squadra Mobile fino alla presentazione del rapporto, per esservi unita come "allegato 1-bis". Di sicuro si sa, sul punto, che questa relazione sarebbe stata assegnata al FILIPPI (del quale il processo aveva acquisito la deposizione, ff.084870 segg., risultando che lo stesso aveva subito personali traversie per via di alcune confidenze ricevute, le quali avrebbero portato verso altre piste, apparse al tempo infruttuose).

La corte non puo' certamente mancare al dovere di esaminare queste risultanze e di attribuire loro un significato coerente, quanto meno, stante il limite della cognizione devoluta, al fine di confrontarne la portata in relazione alle imputazioni elevate.

Il duplice, obiettivamente inspiegabile, quesito del

perche' nessuno avesse visto ZUCCHETTO e del perche' la sua presenza fosse rimasta un fatto accantonato pur nel corso delle indagini, prospetta teorica giustificazione solo in una possibile alternativa.

E' difatti ipotizzabile, da un lato, che ZUCCHETTO, pur essendo arrivato prima degli altri agenti (e questo, come si e' detto, e' sicuro), non avesse notato nulla o niente di significativo ai fini delle indagini. Ma in questo caso la corte trova alquanto strano giustificare il suo improvviso allontanamento dal luogo del delitto.

Lo ZUCCHETTO, secondo le risultanze processuali (specie quelle afferenti al suo omicidio, nonche' in base alle dichiarazioni concordi dei funzionari prim citati), era un agente dotato di grande dinamicita' e coraggio. Non si faceva neppure scrupolo, lui che era originario di Ciaculli, di farsi vedere in quei posti con il CASSARA' per operazioni di polizia. La sua spregiudicatezza e', a tacer d'altro, attestata dai modelli di vita che seguiva (basti pensare alle frequentazioni pressocche' familiari della casa di prostituzione; al ritrovamento nella sua auto di una borsa da donna che era stata oggetto di scippo, quasi un simbolo della sua disponibilita' ad ogni genere di indagine personale: fatti di cui si dira' in dettaglio nel paragrafo seguente). Insomma ZUCCHETTO non era agente di polizia che si sarebbe defilato per non avere seccature; anzi era il tipo esattamente opposto, che si sarebbe messo "in prima fila" in circostanze di ben minore interesse investigativo.

Sarebbe allora possibile, d'altro canto, supporre che

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' or 'G' shape. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be a combination of letters, possibly 'M' and 'A'.

ZUCCHETTO avesse visto invece qualcosa, o che avesse preso, nella immediatezza, iniziative attinenti alla strage e mai rivelate a nessuno (rectius, la cui notizia non sarebbe mai pervenuta nelle sedi ufficiali).

Ma questa spiegazione, la quale per vero si connota di una migliore aderenza alla logica, finisce con l'innestare dubbi di ben maggiore portata; perche' non sarebbe possibile comprendere, sulla base degli elementi ufficialmente acquisiti al processo, la ragione che potrebbe avere indotto lo ZUCCHETTO a non mettere a parte i suoi superiori dei particolari rilevati o anche solo dei sospetti ricavati dai fatti cui aveva assistito.

E non puo' sottacersi l'estrema importanza del fatto, come sopra assodato, che il dinamico e solerte agente si era subito allontanato dal luogo della strage.

La conclusione che sembra intuitivamente scaturire da queste deduzioni e' dunque che lo ZUCCHETTO avesse visto qualcosa, un qualsiasi particolare o indizio da lui ritenuto utile o comunque meritevole di immediata verifica. Nulla certamente puo' inferirsi (a pena di incedere in mere illazioni senza fondamento obiettivo): ne' che egli avesse inseguito i sicari (magari con la sua auto, una "Renault 14" di colore rosso scuro, come risultera' dagli atti relativi alla sua uccisione, che nulla autorizza a identificare in quella, di analogo tipo, vista dal teste PASSALACQUA nelle vicinanze del luogo dove furono abbandonati e bruciati i mezzi usati per il delitto); ne' comunque che egli si fosse messo in giro a cercare indizi (facendo leva sulla sua

sagacia e sulla conoscenza di uomini e luoghi della criminalita' organizzata); ne' infine che, sfruttando anche minimi particolari, avesse poi iniziato a condurre, da solo o con altri investigatori, indagini personali ed alternative rispetto a quelle ufficiali.

Per vero, le risultanze processuali riguardanti l'omicidio dello ZUCCHETTO (infra) non consentono, come si vedra', una soluzione a loro volta univoca per definire la causale di quel delitto. Anzi, in reciproca interdipendenza probatoria, i due episodi offrono vicendevoli elementi di ricostruzione, ma non nel senso della prospettazione d'accusa (infatti l'omicidio ZUCCHETTO risultera' reso a sua volta assai problematico anche dalla singolare vicenda oggetto di questa indagine).

Certo e' pero', come si vedra', che lo ZUCCHETTO la sera in cui fu ucciso si era recato ad un appuntamento con qualcuno, mai identificato, con il quale doveva incontrarsi e del quale (errando) non aveva sicuro motivo di dubitare (si vedra' come l'amico e collega GERACI gli avesse perfino offerto la sua pistola, da lui invece rifiutata).

Il tranello ordito ai danni di un sagace agente che sa di poter fare affidamento sull'ipotetico individuo (con il quale viene concordato un appuntamento in un luogo frequentato da centinaia di persone: ivi) sembrerebbe dunque definire la fisionomia di un "confidente" inaffidabile; il quale a sua volta potrebbe avere una estrazione o coerente a quella di appartenenza degli imputati di questo processo, ovvero di segno opposto.



Rimettendo, come e' doveroso, una possibile lettura univoca di questa alternativa, i cui termini appaiono prima facie equivalenti, alla verifica complessiva di tutte le altre risultanze probatorie, e' necessario fin d'ora rilevare come la tesi dell'appartenenza dell'eventuale "confidente" all'area dei c.d. corleonesi si prospetti meno perspicua dell'altra; sia perche' ZUCCHETTO, come si vedra' nel paragrafo seguente, aveva proseguito ad indagare, assieme al commissario CASSARA', nel territorio di Ciaculli, sia perche' la relativa "pista" era quella ormai ufficialmente seguita dagli inquirenti (a tacer d'altro, a seguito delle immediate, false, rivelazioni di SPINONI), di tal che il contenuto delle informazioni assunte dallo ZUCCHETTO sarebbe stato naturalmente travasato nel suo contesto; sia, soprattutto, perche' nello stesso omicidio di ZUCCHETTO (alla cui trattazione occorre dunque fare rinvio) si proiettano ombre di segno decisamente diverso.

Il problema che, piuttosto, va qui affrontato e' di stabilire se e come possa costituire valida controindicazione, rispetto al quadro che sembrerebbe delinearsi, il fatto che ZUCCHETTO non avesse messo a parte dell'eventuale segreto nessuno dei suoi colleghi, neppure alcuno fra i piu' intimi amici.

Certo la corte non ha motivo di dubitare della perfetta lealta' degli altri appartenenti al corpo di polizia (avendo difatti escusso in questo dibattimento specialmente gli agenti piu' vicini a ZUCCHETTO). Ma il fatto che a nessuno fosse stato confidato alcunché non puo'

comportare neppure che lo ZUCCHETTO nulla avesse realmente visto; se e' vero che, ove avesse intuito qualcosa, sulla base di un qualche labile indizio, sarebbe stato anzi per lui piu' appropriato non farne alcun tipo di diffusione, specialmente se avesse avuto intenzione di condurre una sua personale inchiesta preliminare. Tutt'al piu', avrebbe potuto confidarsi con estrema riservatezza con il suo superiore (ma l'uccisione di CASSARA' non consente alcuna chiusura certa sul punto).

Di tali elementi sintomatici del processo dovra' dunque tenersi conto nella valutazione complessiva, pur prendendo atto fin da ora che essi si connotano, per alcuni aspetti, di una comune matrice teoricamente riferibile ai pretesi livelli superiori di ispirazione della trama criminosa (nei termini postulati dalle parti private), ma che si prospettano in realta' ugualmente decifrabili sotto altra chiave di lettura (ma diversa altresì rispetto a quella d'accusa), se non (come nel caso dei ripetuti "misteri" della Prefettura e di villa Pajno) addirittura del tutto sforniti di alcun significato univoco o comunque rilevante ai fini del processo.

Per vero, tutti gli elementi acquisiti e dunque oggetto di necessaria valutazione da parte della corte, devono essere comparativamente messi a confronto con le ipotizzabili causali del delitto; perche', come e' evidente, solo dalla univoca individuazione della vera matrice della strage potrà formularsi una soluzione processualmente corretta, altrimenti destinata a basarsi su affermazioni

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

apodittiche o meramente ipotetiche.

Tale indagine dovrà tuttavia essere ulteriormente preceduta dall'analisi di tutti gli altri elementi indizianti, dai quali poter ricavare utili indicazioni ai complessivi fini ricostruttivi.

In primo luogo, merita di essere preliminarmente riepilogata la questione, fortemente controversa, della affidabilità degli accertamenti balistici eseguiti nel corso del processo, dal momento che (essendosi concluso, come si era premesso, nel senso che per l'omicidio DALLA CHIESA fossero state utilizzate in modo promiscuo armi già impiegate durante la guerra di mafia e per l'omicidio FERLITO in particolare) la eventualmente verificata (in modo inoppugnabile) matrice mafiosa del delitto, a prescindere dalla specifica attribuzione del delitto ad un esecutore materiale o ad un contesto di mandanti, renderebbe affatto obbligata una scelta ricostruttiva orientata nella corrispondente direzione (o quanto meno ne influenzerebbe il procedimento logico, imponendo comunque una specifica spiegazione di compatibilità).

Come si era ricordato nel par.7.3, a proposito dell'omicidio di Alfio FERLITO, un primo accertamento balistico (eseguito dai periti SALZA, STASSI e ALBANO: ff.062075 segg.) aveva concluso nel senso che qualche utile indicazione poteva se mai ricavarci, con molta approssimazione, solo nella comparazione dei reperti (di bossoli di "kalashnikov") relativi all'omicidio INZERILLO e al danneggiamento della vetrina della gioielleria. Ma il

dato piu' significativo (difatti messo in luce dalle difese) era che il responso conclusivamente negativo veniva sorretto dalla spiegazione, di ordine generale, che la qualita' ed il tipo delle armi impiegate era tale (nel senso dell'altissima precisione di funzionamento non implicante alcuna sostanziale differenza tra armi dello stesso tipo) che non sarebbe mai stato possibile effettuare alcun sicuro raffronto dei reperti.

Sicche', come si era detto, le difese avevano confutato vivacemente i risultati di una seconda perizia collegiale disposta in istruzione (ed eseguita dai periti MORIN e MARCIANO': ff.070945 segg.), la quale aveva concluso nel senso dell'individuata identita' delle armi impiegate per i delitti della guerra di mafia (BONTATE, INZERILLO, CONTORNO) e per quelli FERLITO e DALLA CHIESA; con l'ulteriore specificazione che mentre un "kalashnikov" sarebbe stato impiegato per i delitti predetti, una seconda arma di questo tipo (quella, secondo l'accusa, portata dai catanesi) sarebbe stata usata per le stragi di giugno e settembre 1982; ed infine che per il delitto INZERILLO e quasi certamente anche per quello di BONTATE era stato impiegato lo stesso fucile calibro 12 usato per l'omicidio FERLITO.

Nella richiamata sede dell'omicidio FERLITO si e' gia' approfondita la problematica sollevata nel processo a proposito di questi accertamenti peritali e, onde evitare inutili ripetizioni, occorre farvi integrale rinvio, ricordandosene qui, in sintesi, i passaggi salienti. Si e'

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' or 'E' shape. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be a combination of letters, possibly 'M' and 'U'.

infatti messo in luce come le critiche difensive (a loro volta sorrette da un accertamento tecnico di parte) poggiassero in realta' sopra presupposti inconsistenti; da una parte, perche' entrambe le perizie (ferma restando la comune conclusione di impossibilita' di un responso sicuro per l'omicidio BONTATE, data la scarsezza dei reperti) avevano dato per scontata la particolare difficulta' di indagine sui bossoli di "kalashnikov", la cui elevata precisione di sparo tende a rendere assai somigliante ogni dato obiettivo pur riferibile ad armi diverse; d'altra parte, e soprattutto, perche' non poteva trascurarsi che i due accertamenti avevano avuto un ambito di indagine affatto diverso (la prima perizia riguardava i primissimi delitti della guerra di mafia mentre solo la seconda era stata estesa ai fatti piu' recenti ed in particolare alle stragi di giugno e settembre 1982).

Si era pure rilevato, a fronte dei forti dubbi elevati a carico di uno dei periti (perfino sospettato di deviazioni e di infedelta' processuali in altre occasioni di delitti eccellenti a sfondo politico), che in realta' ogni argomento era destinato a cedere di fronte al fatto che sul piano obiettivo fossero stati raggiunti determinati risultati di indagine tecnica, restando in questo assorbite anche le illazioni sulla inesistenza di quel laboratorio inglese, presso il quale sarebbero stati compiuti alcuni ulteriori esami di riscontro. Perche', soprattutto, il dato non messo in dubbio non era soltanto che quei risultati avessero la loro valenza storica o tecnica, ma anche che essi fossero

stati sottoscritti dall'altro perito, non oggetto di sospetti di sorta (anzi, gli stessi risultati erano stati poi raggiunti da un nuovo collegio peritale, del quale facevano parte altri due tecnici di capacita' ed affidabilita' neppure messe in discussione).

Ne' le considerazioni richiamate possono ritenersi meritevoli di un diverso approccio valutativo in relazione allo specifico contesto processuale dell'omicidio DALLA CHIESA, dove (come si e' prima visto) affiorano altri elementi sintomatici di un ipotetico inquinamento probatorio, coinvolgente (secondo alcune enfattizzazioni difensive) perfino livelli istituzionali. Perche' la premessa metodologica dell'obiettiva e serena disamina delle risultanze processuali, nella loro consistenza storica e nella loro concatenazione logica, non puo' subire alcun tipo di condizionamento preconconcetto, meno che mai di quella sottile ed istintiva suggestione che finirebbe con il condurre (questa volta con esito deviante) verso risultati apodittici.

E difatti, restando ancorata al dato obiettivo, l'indagine non puo' mancare di rilevare come (una delle tante circostanze indicate come sospette e cioe') la possibile confusione dei reperti balistici (che sarebbe dimostrata perfino dal dato dell'omogeneita' della grafia nelle etichette pur afferenti ad inchieste diverse) sia destinata ad essere smentita (non solo dalla considerazione che e' ben evidente che l'ultimo addetto che aveva riconfezionato i plichi dopo l'esame di tutti i reperti non

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

poteva che avere lasciato la stessa grafia, ma anche) dal fatto che le consegne dei vari reperti erano (ovviamente) avvenute con precisa verbalizzazione dell'ufficio giudiziario (ff.073833 segg.; 073906 segg.). E non e' in alcun modo ipotizzabile, stante cio', la sostituzione dei bossoli o la loro alterazione.

Ma, perche' ogni residuo dubbio venga definitivamente eliminato, merita approfondire la disamina con altre considerazioni. Notando, innanzitutto (come si era accennato), che i risultati ai quali sarebbero poi pervenuti i periti (naturalmente i secondi, perche' i primi avevano esaurito il loro compito all'esame dei reperti degli omicidi piu' risalenti) erano stati in definitiva anticipati dagli accertamenti che la polizia scientifica aveva disposto nell'immediatezza del fatto. Laddove cio' che costituisce significativo spunto di riflessione non e' soltanto che in questa sede fossero state raggiunte le medesime conclusioni (f.060551), a conferma dunque di un giudizio tutt'altro che incauto ed estemporaneo, ma soprattutto che codesti risultati fossero stati acquisiti dopo pochissimi giorni dal fatto (si veda la deposizione del funzionario Ettore FILIPPI, della Squadra Mobile, il quale ha ricordato di avere avuto qualche anticipazione al riguardo dal dirigente della polizia scientifica appena due giorni dopo: f.084874); e cioe' fin da un momento in cui e' impensabile che si fosse preordinato l'insinuato meccanismo di inquinamento delle prove (secondo le difese, per indirizzare verso l'organizzazione mafiosa le indagini di un delitto di

matrice politico-istituzionale; secondo una piu' generale prospettiva, come si vedra', per un qualsiasi intento di depistaggio o di falsa formazione di prove).

Ma, guardando con serena attenzione ai fatti obiettivi del processo, emerge pure che la scelta di un collegio peritale nuovo (sulla quale si sono surrettiziamente basate le illazioni in esame) aveva trovato origine in un atteggiamento di aperto dissenso polemico da parte del precedente perito, SALZA (un tecnico che e' stato giustamente indicato come un grosso esperto del settore), il quale (per irrilevanti, qui, questioni di rimborsi di spesa) aveva rivolto ai giudici (in data 9 maggio 1982) una ferma protesta e manifestato l'intendimento di non collaborare piu' (f.073823), restituendo, con formale verbale (f.073827) tutti i reperti affidatigli fino ad allora.

Piuttosto, sul piano dei fatti indiziari sicuramente utilizzabili ai fini ricostruttivi, perche' appunto ancorati alle risultanze processuali, vi e' da svolgere una serie di ulteriori considerazioni che, nel prosieguo, dimostreranno la loro rilevanza ai fini della decisione.

Così non può omettersi fin da ora una significativa avvertenza preliminare e cioè che sia dalle risultanze della perizia, sia dalle stesse conclusioni della polizia scientifica (vieppiu' riprodotte nel rapporto a f.073333), era emerso che il "kalashnikov" utilizzato per i precedenti omicidi della guerra di mafia (INZERILLO e gioielleria CONTINO, tentato omicidio CONTORNO e forse omicidio BONTATE) era quello che aveva sparato dall'interno della "BMW"; e

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark that appears to be 'CJ'. The second signature is a more fluid, cursive mark that appears to be 'U'.

cio' in dissonanza rispetto alla tesi d'accusa (mutuata dalle semplicistiche rivelazioni di BUSCETTA), secondo la quale il gruppo di fuoco catanese aveva usato quell'arma dalla macchina, mentre i sicari palermitani (e specialmente Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda") erano soliti sparare dalla moto in corsa (coerentemente, il "kalashnikov" che aveva sparato dalla moto, i cui bossoli erano stati trovati per terra nella via Carini, era invece quello gia' utilizzato solo per l'omicidio FERLITO).

E ancora, ai margini delle armi impiegate, vien fatto di notare (per il valore che potra' assumere nel processo) che si era constatato che diversi bossoli si presentavano fortemente ossidati (f.060550); e questo fatto (definito insolito dagli inquirenti) aveva introdotto la perplessita' che esso potesse costituire una leggerezza organizzativa del piano criminoso (dato il rischio di inceppamento dell'arma). E va subito detto che la spiegazione ipotizzata, collegata ad una presunta scarsita' di armi e munizioni disponibili, non appare affatto convincente, se e' vero che di "kalashnikov", secondo le stesse indagini di polizia (e perfino secondo le recenti rivelazioni di MARINO MANNOIA), ve ne erano diversi esemplari posseduti dalle varie "famiglie" mafiose (e diversi ancora in zona di Catania).

Questa circostanza (che sembrerebbe suggerire l'impiego di armi rimaste nascoste in zone umide ma certamente di armi ben definite, utilizzate invece delle altre pur reperibili nelle riserve della criminalita' organizzata) suggerisce altresì parallele riflessioni, di

non minore portata logica.

E' infatti doveroso chiedersi perche' mai gli organizzatori della strage (specie se, in linea con l'accusa, si volesse far riferimento al gruppo di "cosa nostra" che era uscito vincente dalle prime fasi della guerra di mafia) avrebbero dovuto utilizzare proprio le stesse armi "sporche", con le quali sarebbe stato attestato, con un ragionevole supporto obiettivo, che il fatto era stato commesso proprio da loro; quasi cioe' a lasciare una inequivocabile "firma" del delitto eccellente.

La scelta del "kalashnikov", per le sue micidiali possibilita' di impiego, costituiva certo una soluzione perspicua (se non obbligata, se e' vero, come piu' avanti si dira', che anche il prefetto aveva in dotazione un'auto blindata); ma troppo rischioso (quasi volutamente provocatorio: nella stessa linea logica della "rivendicazione" dell'"operazione Carlo Alberto") sarebbe stato usare proprio quelli gia' impiegati per i precedenti episodi delittuosi. E, tralasciando quanto prima si e' detto sulla comprovata disponibilita' di molte armi di questo tipo, certo e' che una strage organizzata cosi' accuratamente e con il concorso di cosi' vasti apporti operativi (cioe' di tutta l'organizzazione dominante, secondo la tesi che qui si esamina) avrebbe meritato l'approvvigionamento di mezzi "puliti".

E non puo' essere, a questo punto, senza significato, a giudizio della corte, che quelle stesse armi che avevano "firmato" quei delitti non sarebbero mai piu' ricomparse

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom right of the page.

(neppure per i successivi, e purtroppo non pochi, delitti "eccellenti"). Quasi che, prescindendo da ogni altra considerazione, la mafia avesse deciso di sfidare lo Stato con tracotante gesto di rivendicazione solo per l'eccidio del 3 settembre 1982.

Un'altra indagine che si atteggia come preliminare rispetto alla definitiva verifica della causale del delitto ricade, in secondo luogo, sulla consistenza delle rivelazioni dei "pentiti", dalle quali questo processo ha ricavato i piu' significativi apporti probatori (anche utilizzando, dove necessario, in negativo talune indicazioni in se' stesse non perspicue).

Poiche' la tesi d'accusa sostanzialmente riproduce il filo logico suggerito da BUSCETTA, accostandovi le obiettive emergenze processuali, e' doveroso prendere le mosse proprio da queste dichiarazioni per sottoporle ad attenta riflessione critica.

Come si era detto, BUSCETTA aveva ricordato di avere appreso della strage, in un albergo di Belem in Brasile, giusto la sera del 3 settembre 1982 (indicazione che suggerisce non tanto l'ottima propensione alla precisione, che in certo senso rievoca quella dell'episodio esaminato nel par.6.22, quanto soprattutto la singolarita' della coincidenza con il fatto che proprio quella sera egli avesse percorso tanta strada per recarsi in visita a Gaetano BADALAMENTI, o comunque, come si vedra', per incontrarsi con lui).

Quella sera, dunque, i due si sarebbero ritrovati

nell'albergo "Regent" di Belem e, assistendo alle trasmissioni televisive, avrebbero appreso della strage, commentata da Gaetano BADALAMENTI con la ricordata deduzione che altro non potesse essere che opera dei "corleonesi", in questo aiutati dai catanesi, indotti a ricambiare il favore ricevuto in occasione dell'omicidio FERLITO.

Anche sollecitata dalle deduzioni sollevate in sede di gravame, questa corte ha cercato di trovare una conferma, nei limiti del possibile (data la tutt'altro che disponibile propensione di costui alla collaborazione), escutando il BADALAMENTI negli Stati Uniti (dove lo stesso e' detenuto per la pesante condanna inflittagli nel processo americano di "pizza connection"). Costui (come si era in buona parte anticipato nel par.6.1, cui si rinvia) ha voluto tuttavia precisare che non avrebbe potuto rispondere con totale apertura, temendo refluenze personali (anzi, di tanto in tanto chiedendo alla corte di non formulare domande che potessero coinvolgere la sua posizione di imputato di reato connesso); di tal che non e' stato difficile cogliere, a fronte di questo atteggiamento dopo tutto di buona disponibilita', proprio attraverso le reticenze (spesso sottolineate da ironiche allusioni o da significativi sorrisi) ovvero dagli stessi dichiarati rifiuti di rispondere, anche eloquenti conferme di certe vicende che riguardano il processo.

Per quanto qui interessa, il BADALAMENTI ha dunque confermato il dato storico dell'incontro (e questo non e' significativo, essendo noto, anche a lui, che la contestuale



presenza sua e di BUSCETTA era stata obiettivamente accertata). Cio' che costui ha negato e' stato invece che l'incontro si fosse svolto nel modo narrato da BUSCETTA ed esattamente che si fossero intrattenuti a discutere, meno che mai commentando il delitto DALLA CHIESA.

Il BADALAMENTI ha insistito su due punti, invitando espressamente la corte a farne contestazione a BUSCETTA (il quale pero', come si e' detto, si e' pretestuosamente rifiutato di rispondere), e cioe' che in primo luogo, e per volere dello stesso BUSCETTA, l'incontro avrebbe dovuto avvenire in gran segreto (per discutere, si e' limitato a dire BADALAMENTI, di commercio di legname: giustificazione palesemente di comodo, posto che e' comunque noto che i due si incontrassero in Brasile per questioni di droga o comunque, certamente, per preparare la riscossa di mafia) ed a tal fine avrebbero dovuto far finta di non conoscersi, tanto piu' che il BUSCETTA aveva documenti peruviani; ed inoltre, in secondo luogo, che non solo non guardavano insieme i programmi televisivi ma che soprattutto sarebbe stato "pazzesco", ovvero "di scarsa serietà" (non essendo lui un "parolaio", espressione carica di sottintesi in un personaggio dello spessore mafioso del BADALAMENTI) che avesse azzardato diagnosi sulle possibili matrici del delitto, ancor piu' affermando che potesse esservi stato l'apporto dei catanesi (ud. 17 luglio 1989).

L'obiezione di BADALAMENTI e' in effetti non tanto istintivamente attendibile, quanto logicamente ineccepibile. Non vi e' chi non veda, infatti (posto che i due si fossero

dati appuntamento in quell'albergo di quella diversa localita' lontana dalle loro rispettive residenze per tramare qualcosa e non per discutere ovviamente del piu' o del meno) come del tutto inconsistente si prospetti la eventualita' che, senza nulla avere saputo e senza avere tentato prima quanto meno di prendere contatti con qualcuno in Sicilia (come avevano fatto puntualmente e reiteratamente in precedenza per fatti di minore rilievo delittuoso), essi si fossero lasciati andare a spiegazioni basate su mere intuizioni.

Ma cio' che balza con maggiore evidenza e' che la intuizione circa la partecipazione dei "catanesi" non era ne' logica ne' tanto meno scontata (vi e' da dire, nella prospettiva di quel contesto in cui si trovavano i due vecchi amici mafiosi, neppure lontanamente azzardabile). E lo dimostra la palese inconsistenza della giustificazione data da BUSCETTA circa il "favore" che questi avrebbero dovuto ricambiare e della esposta necessita' delle "facce nuove" per il delitto eclatante. Laddove, in primo luogo, la pregressa mutua assistenza fra catanesi e palermitani (si supponga, intuitivamente desunta da BADALAMENTI dalle obiettive modalita' dell'omicidio FERLITO) non importava necessariamente il dovere dei catanesi di impegnarsi per un gesto criminale, del quale non avessero per esempio condiviso l'opportunita' (di tal che sarebbe stato necessario indicare una specifica, comune, causale); in secondo luogo, e soprattutto, perche' la preoccupazione di non impiegare sicari conosciuti urtava, come urta, contro

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' or 'G' shape. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be a combination of letters, possibly 'M' and 'U'.

almeno tre ordini di valutazioni contrarie, posto che essa era intrinsecamente non coerente alle regole della grossa criminalita' organizzata e comunque adeguatamente rimediabile con i consueti travisamenti, era poi contraria alle pregresse e ben sperimentate abitudini delittuose e sarebbe stata, infine, obiettivamente, disapplicata proprio per il delitto DALLA CHIESA, difatti commesso, secondo (BUSCETTA e secondo) l'accusa anche da noti sicari palermitani.

Ma la verita' che e' emersa dal processo e' che (come si e' dimostrato nel par.7.3) l'omicidio FERLITO non era stato voluto dai catanesi ed attuato anche con l'apporto logistico dei palermitani; ma esattamente al contrario. Di tal che i catanesi non solo non avrebbero dovuto ricambiare alcun favore (essendo stati se mai ugualmente interessati alla soppressione di FERLITO, alla stessa stregua dei palermitani) ma, secondo le risultanze processuali, avrebbero dovuto a loro volta essere in credito verso gli alleati della Sicilia occidentale per l'aiuto dato in occasione della (pur conveniente, per loro) uccisione del medesimo.

L'obiezione di BADALAMENTI si prospetta dunque obiettivamente e logicamente ineccepibile, posto che in effetti in nulla, in quel momento, in quella sera del 3 settembre 1982, con la notizia appresa "a caldo" alla televisione intuitivamente limitata ad un semplice "flash" sul fatto dell'ultima ora e senza alcun particolare specifico, poteva riporsi l'intuizione sia che ad eseguire

la strage fosse stata l'organizzazione mafiosa sia, soprattutto, che vi avessero collaborato i catanesi.

Vien fatto di chiedersi, altrimenti (se vera fosse la tesi di BUSCETTA), come avrebbe fatto BADALAMENTI ad indovinare che di lì a poco si sarebbe accertato che la strage era stata "firmata" dai "kalashnikov" della mafia e soprattutto anche da un "kalashnikov" catanese; ed inoltre, fatto ancora piu' inquietante (come si era subito premesso), che dopo pochi giorni un certo SPINONI da Bergamo si sarebbe prestato ad un oscuro compito di (quello che altro non era pero' che un tentativo di) depistaggio ai danni di SANTAPAOLA.

Si deve supporre, tutt'al piu', che BADALAMENTI (contrariamente al suo stile mafioso) avesse "tirato ad indovinare" (magari introducendo la impressionante figura dell'uomo politico sullo sfondo) ed avesse esattamente intuito quello che poi i fatti avrebbero dimostrato come vero. Ma non e' neppure il caso che la corte osservi che su questo tipo di argomenti non e' lecito costruire indagini processuali; non soltanto, va detto, per la ovvia esigenza di ricerca di prove, quanto perche', a ben vedere, secondo l'id quod plerumque accidit, siffatte indicazioni, calzanti in modo cosi' sorprendentemente coincidente, finiscono con il dimostrare la consistenza logica dell'esatto contrario.

Se poi, fatte queste premesse, si torna a riesaminare la portata degli apporti provenienti dagli altri "pentiti", il risultato non puo' essere certamente di segno diverso. Innanzitutto, perche' in definitiva SINAGRA si e' limitato a

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

fornire una indicazione di scarso rilievo processuale; dal momento che le eventuali manovre di cauta osservazione degli spostamenti del prefetto, da parte della cosca di corso dei Mille, non implicherebbero ancora un sicuro programma delittuoso (difatti poi attuato secondo modalita' del tutto diverse da quelle ipotizzate da SINAGRA, che aveva parlato di un possibile agguato dal mare o mentre il prefetto faceva il bagno a mare). Inoltre, perche' ancora piu' debole si appalesa il contributo probatorio di CALZETTA, dal quale l'accusa ha ricavato il dato che (uno dei possibili sicari della famiglia di Ciaculli e cioe') Mario PRESTIFILIPPO si sarebbe cambiato il colore ed il taglio dei capelli dopo che era stata diramata la notizia di un possibile testimone oculare (mentre non si puo' fare a meno di notare, ancora piu' a monte, l'estrema aleatorieta' dell'elemento ricavato dalla deposizione degli agenti GARELLA e CRESCENZI, supra, i quali e' assai difficile che avessero visto proprio i sicari aggirarsi la mattina della strage e per di piu', fatto estremamente rischioso, utilizzando addirittura una delle due moto rubate e destinate al delitto).

Se non che, riesaminando le altre acquisizioni, gli spunti di riflessione possono anche connotarsi in termini opposti a quelli dell'accusa.

Se infatti si rivedono le rivelazioni degli altri "pentiti" minori, e' lecito pure chiedersi il perche' di una cosi' diffusa e costante non conoscenza delle vicende connesse al piu' clamoroso delitto di quel tempo. A cominciare da TOTTA, che pure cosi' affidabile si e'

dimostrato nel processo (e così' decisivo il suo apporto specie nella ricostruzione della guerra di mafia), ma che si era limitato a confidare ai carabinieri che in quel periodo vi era stata "una stasi nella lotta fra le cosche" perche' si era profilato l'impegno del giudice FALCONE e del nuovo prefetto DALLA CHIESA. Dal che non e' lecito ricavare soltanto un possibile dato di definizione dello sfondo in cui poteva maturarsi una risposta eversiva della criminalita' organizzata (dato che, appunto, resta affidato ad una deduzione logica e indiretta), ma intanto che (come fatto obiettivo, questa volta) in quel momento era stata sommamente avvertita una "presenza" dello Stato, la quale aveva suggerito una specie di tregua nell'ambito dell'organizzazione mafiosa (ed in prosieguo si vedra' come ben altre deduzioni convergano a svalutare l'idea che un delitto così' clamoroso venisse ad inserirsi in un momento in cui le cosche vincenti avrebbero avuto tutto l'interesse a non turbare l'equilibrio faticosamente raggiunto).

Ma e' proprio riguardando le rivelazioni di "pentiti" come MELLUSO, EPAMINONDA, PARISI, SAIA, INCARNATO (soggetti di secondo piano in questo processo e per certi versi neppure sommamente affidabili, ma tuttavia utili per gli opportuni riscontri indiretti) che si rafforza il dubbio sulla consistenza della tesi d'accusa. Perche' e' doveroso chiedersi come mai anche questi, che pure si erano rivelati informati di alcune vicende di "cosa nostra" (per i contatti carcerari avuti), perfino alcuni di loro raccontando dell'omicidio FERLITO o quanto meno del contesto in cui



questo sarebbe maturato (si veda il par.7.3), non avessero mai sentito parlare della clamorosa strage di via Carini, se non in termini di generica ed implicita millanteria.

E il dubbio che va profilandosi diviene vieppiu' consistente avuto riguardo alle rivelazioni dei collaboratori di estrazione mafiosa o comunque gravitanti ai margini dell'organizzazione medesima.

Si introduce infatti, a questo punto, la figura di quel PELLEGRITI, che tante perplessita' ha suscitato anche al di fuori di questo processo (a cagione della sua iniziale scarsa conoscenza di molti fatti, della successiva rivelazione divenuta sempre piu' sconvolgente, seguita da una progressiva ritrattazione sfociata alla fine nella imputazione di calunnia elevatagli dal giudice istruttore, ma che, ovviamente, per il rispetto delle diverse cognizioni, non puo' avere qui alcuna influenza). Questo "pentito", come si era detto (par.3.10), nella sua prima e genuina rivelazione, allora sicuramente immune da qualsiasi condizionamento o inquinamento, aveva raccontato di avere appreso, siccome operante all'ombra del gruppo criminale di SANTAPAOLA, che alcuni soggetti (non potuti indicare, perche' mai gli era stato detto chi fossero, tranne il fatto che erano) catanesi e palermitani avevano trovato rifugio in un certo posto in zona di Valguarnera dopo l'omicidio FERLITO (ivi).

Ma e' lecito chiedersi, dunque, non soltanto come mai il PELLEGRITI non avesse appreso analogo impegno degli stessi catanesi per il delitto DALLA CHIESA, dati i rapporti

di frequentazione con il clan di SANTAPAOLA, che avrebbe dovuto essere stato mobilitato (non essendo pensabile che al delitto andasse a partecipare solo e personalmente il "capo"), ma soprattutto perche', visto che l'organizzazione per le stragi FERLITO e DALLA CHIESA era stata la stessa, non si fossero dovute impiegare (oltre che le stesse armi, anche) le medesime strategie operative gia' collaudate (per esempio, appunto, utilizzando il nascondiglio sperimentato nel giugno precedente).

Solo successivamente il PELLEGRITI ha cercato di accreditare una possibile sua conoscenza dei fatti connessi all'omicidio DALLA CHIESA, giungendo perfino ad insinuare la connivenza di un personaggio politico assai noto (quanto meno per le polemiche di cui era stato fatto segno). Ma che tanto fosse frutto di sua (o anche sua) invenzione non e' ricavabile esclusivamente dalla illogicit  che un cos  importante livello di complicit  venisse portata a conoscenza non solo dei ranghi bassi dell'organizzazione ma perfino di soggetti estranei e di piccolissimo spessore come il PELLEGRITI; perche', a ben vedere, la manovra millantatrice di costui e' dimostrata, in re ipsa, proprio dal fatto che, come si e' prima detto, egli nulla avrebbe potuto avere appreso sull'omicidio DALLA CHIESA, di cui nessun particolare, per sua stessa ammissione, gli era stato confidato.

Ed e' pure ben comprensibile come un simile atteggiamento (in chi ha poco da offrire per accreditare una certa immagine) possa avere trovato spunto, dal momento che,



come si era detto, ai margini dell'omicidio DALLA CHIESA si sono sempre profilati sospetti di alti livelli di connivenza istituzionale.

Ma tanto, appunto, alla fine dimostra che questo "pentito" nulla sapeva; il che diviene positivamente utile per inferirne la singolarita' che in un modo o in un altro non fosse riuscito ad apprendere in giro (alla stessa stregua, per esempio, dell'omicidio FERLITO) un qualche particolare magari secondario o di marginale rilievo operativo.

L'indagine, poi, si arricchisce in modo assai eloquente delle considerazioni che si impongono ai margini della collaborazione di CALDERONE, in merito al quale non e' necessario, ancora una volta, ripetere quale notevole livello di affidabilita' questa corte abbia potuto sperimentare nel confronto fra le sue rivelazioni e le risultanze obiettive del processo, procedendo altresì dalla verificata sua neutralita' rispetto alle vicende di cui si occupa questo processo (si veda, comunque, il par.3.9).

Orbene, anche CALDERONE, che pure conosce bene uomini e vicende della cosca catanese, non ha saputo dare un contributo in qualsiasi modo costruttivo nel senso dell'accusa prospettata, finendo anzi con lo svalutarne i presupposti di fondo. Egli ha per vero ricordato come, agli inizi del mandato del nuovo prefetto, gli imprenditori catanesi (i COSTANZO in particolare) avessero mostrato una certa inquietudine (come si dira' piu' avanti) per effetto delle prevedibili restrizioni nel settore degli appalti,

tanto da averne fatto confidenza al SANTAPAOLA (dicendo: "ma i palermitani niente fanno...?"); ma il tenore complessivo delle sue dichiarazioni prospetta un quadro certamente significativo di un diverso contesto.

Il CALDERONE ha difatti precisato che innanzitutto questo omicidio non poteva essere stato, a suo avviso, deciso dalla "commissione" regionale, perche' in essa "vi erano persone ragionevoli che avrebbero certamente espresso il loro dissenso in ordine a tale gravissimo omicidio che ha determinato tremende ripercussioni contro i membri di 'cosa nostra'. Solo uno sprovveduto - ha proseguito testualmente il "pentito" - avrebbe potuto credere che l'uccisione di DALLA CHIESA equivaleva a quella di un qualsiasi generale...". Suo cugino, che gliene aveva parlato, aveva supposto che potesse esservi anche implicato SANTAPAOLA in combutta con i "corleonesi"; ma tanto lui lo aveva creduto perche' sarebbe stato impossibile che fosse avvenuto altrimenti viste le conseguenze sommamente pregiudizievoli che sarebbero ricadute su tutta l'organizzazione, a quel tempo da loro dominata. Sicuramente comunque gli interessi che si erano considerati esposti a causa della presenza a Palermo di DALLA CHIESA erano quelli "di gente ricca e dei vertici mafiosi" (pagg. 721 segg. trascr. istr.).

L'importanza di questa dichiarazione non sta certamente (come suppone il procuratore generale) nel fatto che CALDERONE abbia fatto menzione di SANTAPAOLA e dei vertici mafiosi, posto che hanno buon gioco le deduzioni difensive quando mettono l'accento sul fatto che si tratta



comunque di deduzioni personali di un terzo, dunque di nessuna utilita' probatoria; quanto piuttosto nel fatto che, attraverso le deduzioni soggettive di quel collaboratore, si possa ricavare il contesto storico ed obiettivo sul quale lo stesso ha modellato la sua riflessione, come prospettata al giudice. E dal suo punto di vista di "mafioso", di persona cioe' in grado di interpretare fatti e comportamenti del crimine organizzato, CALDERONE ha finito con l'offrire almeno due proposizioni di eccezionale rilievo logico.

In primo luogo, mettendo in rilievo la necessita' di una causale assai piu' consistente di quella che normalmente muove la criminalita' organizzata a compiere un gesto delittuoso del genere; causale che non puo' dunque, come si vedra' piu' avanti, riferirsi alla semplice attivita' investigativa di un DALLA CHIESA che neppure aveva, in quel momento, sicure leve di poteri di indagine a vasto raggio. Ed il rapporto c.d. "dei 162" (del 13 luglio 1982), che neppure importa indagare se e come possa essere stato dalle cosche erroneamente attribuito a DALLA CHIESA, era in realta' una ragione comunque troppo debole per la strage. Precisazione che il "pentito" fa con un convinto esempio, raccontando che anche a Catania in fondo vi era stato un grosso rapporto di denuncia che si sarebbe cercato di "aggiustare" come gia' altre volte era avvenuto in passato (ivi). E tanto CALDERONE avrebbe potuto anche non dirlo, siccome logico appare ad attenta riflessione.

Ma, in secondo luogo, da questa rivelazione si trae la conclusione che gli interessi in gioco erano ben diversi, se

e' vero che, nella prospettiva comune della mafia, le conseguenze repressive da parte dello Stato sarebbero state "tremende". E, se pure CALDERONE non lo avesse detto, alla stessa valutazione si sarebbe dovuti necessariamente arrivare, posto che quelle ripercussioni puntualmente vi furono e furono le piu' gravi degli ultimi tempi (tanto che si puo' dire siano sfociate nelle premesse eziologiche di questo stesso processo).

Basti, comunque, guardare alle immediate indagini (perquisizioni, interrogatori, accertamenti) che "scattarono" subito dopo il delitto. Nel primo rapporto congiunto di polizia e carabinieri (a parte quanto altrove si e' detto, circa le stringenti indagini avviate) viene dato atto che si era subito messo in moto un certo piano di emergenza (f.059427), e si erano eseguite, a partire da quella stessa notte, perquisizioni dovunque (e furono subito cercati i piu' rappresentativi, e difatti ben noti, punti di riferimento della criminalita' organizzata: MARSALONE, PULLARA', MARCHESE, CILLARI, TINNIRELLO, DI GIACONO, FIDANZATI, LUCCHESI, PRESTIFILIPPO, FICI, GRECO di Ciaculli e di Bagheria, SPADARO, SINAGRA, ROTOLO, LA MANTIA, VERNENGO, FEDERICO, CROCE, ZANCA, GRAVIANO, BONO, etc.: passim).

E, come si vedra', il dato della sicura previsione della reazione dello Stato a seguito della strage cosi' efferata, e' uno dei momenti piu' significativi dell'indagine sulla ricerca della causale.

Infine, ai margini delle rivelazioni di MARINO



MANNOIA, vi e' da osservare come lo stesso procuratore generale si sia meravigliato che costui avesse dichiarato di non aver mai sentito parlare di partecipazione al delitto da parte dei catanesi (quasi che questa proposizione costituisse il dato di partenza dell'indagine); laddove la corte non riesce a cogliere una possibile ragione della reticenza del collaboratore, poiche' da niente e' desumibile, neppure in linea puramente ipotetica, la propensione di MARINO MANNOIA a dare un aiuto alla posizione processuale di SANTAPAOLA (unico imputato catanese).

Peraltro, sul punto dell'omicidio DALLA CHIESA il MARINO MANNOIA non aveva affatto raccontato fatti, ma solo vaghe deduzioni ricavabili da umori raccolti in giro ("era assolutamente certa la convinzione che..."); e quindi non avrebbe avuto alcun motivo, neppure di tipo deontologico, nel non includere anche i catanesi nel complessivo giudizio che la responsabilita' fosse dei "corleonesi", perche' non altrimenti che cosi' poteva essere. Laddove, anche in questo caso, la corte ha il dovere di cogliere non gia' l'asserzione apodittica e soggettiva del "pentito" (magari animato dalla buona volonta' di aiutare i giudici), quanto esclusivamente il significato che a quel livello di (dis)informazione deve sul piano logico attribuirsi. Perche' anche per MARINO MANNOIA vale la assai problematica perplessita' che di questo pur gravissimo fatto non fossero stati resi noti nell'ambiente neppure marginali particolari operativi.

Per quanto poi puo' concorrere a definire il quadro

probatorio, va pure ricordato come analoghe conferme, circa il differente livello di informazioni nell'ambiente della criminalita', siano derivata da altre fonti. Come da Giovanni PATERNO' (ff.080087 segg.), maresciallo dei carabinieri, il quale aveva svolto approfondite indagini sul contesto criminale di Catania ed ha nel processo riferito (come si era visto nel par.7.3) degli utili risultati conseguiti circa gli accertati collegamenti tra il gruppo di SANTAPAOLA e quello di RICCOBONO, i quali avevano pero' messo in luce notevoli indicazioni sulle motivazioni dell'omicidio FERLITO e nulla invece su quello di DALLA CHIESA. E perfino Ferdinando DI LAURI (ff.080054 segg.), un detenuto che aveva fatto confidenze al giudice, ha precisato di avere appreso notizie in giro circa il possibile coinvolgimento di SANTAPAOLA nell'omicidio FERLITO (si noti, dopo aver parlato con alcuno di quelli che assieme a costui erano stati arrestati per il trasporto della droga); ma anche lui (e difatti lo spunto indiziario e' utile piu' in questa sede che nella trattazione dell'omicidio FERLITO) non ha mai raccolto alcuna indicazione che attestasse l'analogo impegno dello stesso gruppo per la strage di via Carini.

Vi e', alla fine, un terzo ordine di valutazioni che vanno premesse alla ricerca finale sulla causale del delitto secondo i presupposti di ancoraggio processuale che vanno profilandosi. Occorre infatti stabilire, in punto di fatto, quale sia stato il contesto complessivo nel quale si e' inserito il delitto, per concorrere a definire (secondo le premesse accennate nel par.7.1) le motivazioni possibili

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

ricavabili dai fatti anteriormente accaduti e soprattutto da quelli successivi, ipoteticamente decifrabili come conseguenza del fatto criminoso stesso.

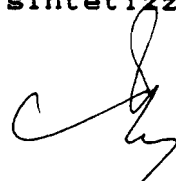
Quanto all'inquadramento del fatto nella successione degli avvenimenti che avevano contrassegnato la guerra di mafia, occorre fare sostanzialmente integrale riferimento ai profili ricostruttivi che sono stati tracciati nel par.6.1, dove si rinviene la dimostrazione che l'equilibrio fra le cosche, pur connotato da comprensibili contrapposizioni personali, era stato turbato nella primavera del 1982 dall'iniziativa di un gruppo (facente capo a BONTATE) animato da intenti eversivi e che aveva in precedenza condotto una "campagna" di emarginazione di alcuni dai traffici di stupefacenti (l'incidenza dei pur importanti omicidi "eccellenti" commessi in quel periodo e soprattutto nel 1980, esulanti da questo processo, e' rimasta solo sullo sfondo e non e' stata in alcun modo esplorata anche per lo strettissimo riserbo dei "pentiti" tradizionali). Certo e' comunque che, scoperto il complotto, il gruppo responsabile era stato "giudicato" e perseguito per l'applicazione della sanzione di "cosa nostra". La faida, comunque vi si fosse innestata una diversa e personale iniziativa di CONTORNO, aveva avuto termine sostanzialmente nei primi mesi del 1982, con l'uccisione in carcere di Pietro MARCHESE (mentre, come si sa, "Giovannello" GRECO era riuscito a sfuggire, e definitivamente, alla vendetta), restando soltanto l'ultimo atto, collegato ai precedenti, della punizione di Alfio FERLITO, finalmente consumata nel giugno successivo. Di tal

che, restando appunto soltanto il problema della cattura di "Giovannello" GRECO (probabilmente contrassegnato da persecuzioni e vendette trasversali), la "guerra" poteva dirsi sostanzialmente risolta e decisamente a favore del gruppo dei "corleonesi" (di RIINA, cioè, in particolare spalleggiato dai quadri direttivi della "commissione" di "cosa nostra", presieduta e coordinata da Michele GRECO).

Come si era prima detto (ai margini della c.d. "operazione Carlo Alberto"), nell'estate 1982 si era soltanto sviluppata una faida locale nel "triangolo della morte", a causa dei non maturati assetti della cosca interessata alla successione (viceversa, l'omicidio GIACCONE procedeva da una causale certamente esulante dalla guerra fra le cosche).

Solo verso la fine dell'anno (perché, come si è visto nel par.6.22, la pretesa soppressione dei figli di BUSCETTA non è sorretta da adeguato rigore probatorio) si sarebbe verificata una nuova e cruenta fase della guerra; ma, come si è dimostrato (par.6.23), essa era esplosa per esclusiva iniziativa dei "perdenti", i quali avevano voluto infliggere (probabilmente nel quadro di una più articolata strategia di riscossa) un colpo decisivo al "cuore" di Ciaculli, attentando alla vita di Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", divenuto infatti il simbolo del potere mafioso emergente (dal che erano state generate le immediate ritorsioni contro i responsabili del fatto, individuati in persone facenti capo a BUSCETTA ed a "Giovannello" GRECO).

Il riepilogo, così estremamente sintetizzato, delle



vicende della guerra di mafia (ma la cui integrale comprensione e' assolutamente pregiudiziale rispetto all'indagine sulla collocazione storico-sistematica della strage del 3 settembre 1982, onde l'avvertita necessita' di integrazione dei profili di motivazione), rende dunque evidente la premessa che in quel momento le cosche vincenti avevano sostanzialmente (ri)affermato il loro predominio incondizionato, avendo drasticamente allontanato gli intrusi o gli scomodi e soppresso i responsabili del fallito "blitz" dell'anno precedente; e che, dunque, se una strategia poteva ulteriormente profilarsi nella loro prospettiva, strategia nella quale collocare l'"operazione" DALLA CHIESA, questa non poteva essere motivata che dall'esigenza di sottolineare, con tracotante dimostrazione di forza, il traguardo di potere raggiunto, ovvero da quella di paralizzare un grave pericolo incombente e rappresentato dal nuovo prefetto.

Su tale premessa va poi ad adagiarsi la verifica dei fatti successivi alla strage, che sono caratterizzati, come si e' detto, da una controffensiva scatenata dai "perdenti" (o "scappati").

Cio' che il processo non ha potuto con certezza delineare e' - purtroppo - il contesto di taluni avvenimenti che (come si era avvertito nel par.6.1) avrebbero avuto invece una valenza di eccezionale importanza non soltanto per la comprensione dell'intero svolgimento della guerra di mafia fino alle ultime fasi in esame (e forse anche oltre, posto che i nuovi assetti costituiscono sempre una

proiezione di stratificazioni evolutive precedenti)), ma soprattutto, e per quanto in questa sede interessa, proprio per definire il quadro probatorio della strage di via Carini. Si vuole fare qui riferimento alle possibili manifestazioni criminali decifrabili come rappresaglia e che si sarebbero verificate proprio nel periodo in esame.

L'importanza del dato di indagine, come si era anticipato nel par.7.1, sta in questo, che come l'inesistenza di ritorsioni o di proteste da parte dei gruppi maggioritari o minoritari sta a dimostrare sul piano presuntivo rispettivamente l'assenso dei primi o il riconoscimento, da parte dei secondi, della legalita' (mafiosa) del fatto compiuto, allo stesso modo e correlativamente l'accertata reazione da parte di qualcuno consente una chiave di lettura indiziaria dei possibili retroscena del delitto: dato empirico, questo, tanto piu' significativo e dunque utile ai fini ricostruttivi, quanto piu' clamoroso e' il crimine rispettivamente accettato dai piu' ovvero oggetto di protesta reattiva.

Orbene, il "capitolo" della storia che non e' stato acquisito in questo processo e che avrebbe (probabilmente) assunto un significato altamente indiziario per la comprensione dell'omicidio DALLA CHIESA e' quello dello sterminio del clan di Rosario RICCOBONO, avvenuto alla fine di novembre del 1982; del quale dunque questa corte, per il rispetto della cognizione devoluta, non puo' tentare alcun tipo di approfondimento (piu' di quanto, almeno, come si e' visto nel par.6.1, non sia servito a proporre in termini



problematici la complessiva vicenda di "cosa nostra"). Ma tale limite non puo' comunque costituire un vincolo alla libera valutazione delle prove acquisite, fra le quali appunto si e' registrato il dato della soppressione di RICCOBONO.

Anche le risultanze processuali relative a questo fatto sono state piu' compiutamente esaminate (con il limite predetto) nel par.6.1, al quale occorre fare dunque riferimento onde non ripetere gli stessi argomenti; qui sintetizzabili nella considerazione che il RICCOBONO (comunemente soprannominato "il terrorista": il che, specie in un processo che si presenta come di terrorismo mafioso, suscita non reprimibili suggestioni, tuttavia inutilizzabili nel corretto metodo della prova) sarebbe stato soppresso, assieme a tutto il suo clan alla fine di novembre 1982. Alcuni adepti (fatti, questi, storicamente certi ancorche' esulanti dal processo) erano stati uccisi a colpi d'arma da fuoco in un bar, ritrovo della cosca; tutti gli altri, compreso il "capo" Rosario RICCOBONO, sarebbero stati uccisi con occultamento dei cadaveri.

Si era ricordato, nella sede piu' volte richiamata, che il dato della uccisione di RICCOBONO (che pure e' stato condannato alla massima pena in questo processo) era cosi' scontato sulla base delle acquisizioni raccolte (alle quali, ad abundantiam, si sono aggiunte le rivelazioni di MARINO MANNOIA) che per i relativi fatti era pendente perfino un procedimento penale, contro imputati noti (sostanzialmente coloro che, nei nuovi assetti, si sarebbero insediati nella

"famiglia" di Partanna).

Le risultanze di questo procedimento non sono note (in primo grado era stata acquisita copia del mandato di cattura dell'ufficio di istruzione) e non si sono potute approfondire, pendendo il processo ancora in fase di istruzione, le ulteriori ed eventuali acquisizioni. Neppure si e' potuto conoscere, per l'identico ostacolo del segreto istruttorio, il contenuto di nuove rivelazioni che, sul punto, sarebbero state acquisite in quel processo (sul fatto, era stato segnalato prima che la corte ne tentasse l'approfondimento, che qualcuno avesse assistito ad un vero e proprio eccidio ordito dal gruppo mafioso vincente).

Va subito avvertito, per coerente connessione dialettica, che la corte non ha tuttavia ritenuto di dover soprassedere alla decisione dal momento che, come si vedra', anche alla stregua delle altre risultanze, resta comunque radicato il dubbio sulla fondatezza della tesi d'accusa (tale da suggerire l'esperimento di altre linee ricostruttive).

Orbene, se uno spunto di indagine puo' trarsi da questa vicenda e' che sicuramente: o non vi furono rappresaglie di sorta (se vero non fosse lo sterminio di cui sopra); o, se vi furono, queste colpirono solo il clan di RICCOBONO (che, secondo le conclusioni cui si e' pervenuti nel par.6.1, che non e' utile ripetere, dovrebbe essere attribuito al gruppo dei "vincenti"); e che, in questa ultima ipotesi, il quadro indiziario sarebbe connotato dal fatto che lo stesso gruppo, secondo le risultanze di questo



processo, era sicuramente coinvolto nell'omicidio di Alfio FERLITO (e questo, come si vedra', assumerà un rilievo concorrente notevole proprio per definire il quadro complessivo, specie sul punto delle armi impiegate per la strage di via Carini).

Di guisa che si deve estrarre dalla riflessione un ulteriore punto fermo del processo, da accantonare ai fini della finale comparazione di tutti gli elementi, e cioè che l'ipotetico postulato della necessita' di generale deliberazione da parte dell'intera "commissione" di un omicidio "eccellente" resterebbe, in questa vicenda, neutralizzato dal fatto che subito dopo potrebbe esserci stata una reazione teoricamente interpretabile come sanzione per un atto di disobbedienza o di autonoma iniziativa (non autorizzata o perfino finalizzata a scopi di lotta fra cosche).

Un altro aspetto, da esplorare per dovere di completezza, attiene poi alla presunta scomparsa di Filippo MARCHESE, la quale, secondo alcune fonti, viene collocata (da MARINO MANNOIA al dibattimento di appello) intorno appunto all'autunno del 1982 (ancorché nel processo sia pervenuta una dichiarazione di nomina di difensore di data recentissima, 7 aprile 1989, ma dove la sottoscrizione apparente del MARCHESE non è autenticata); tanto che già nelle indagini istruttorie il medesimo imputato (tuttavia condannato alla massima pena in primo grado) era stato dai carabinieri indicato come quasi certamente soppresso, anzi intorno al mese di novembre 1982, e più precisamente verso

la fine, posto che (da parte di una fonte confidenziale tuttavia non controllata) era stato segnalato che egli sarebbe stato presente ad un riunione di mafia che era in corso al momento dell'arresto di Salvatore MONTALTO, avvenuto appunto il 7 novembre 1982 (ff.418466-418476). Le ragioni della sua presunta soppressione sono state spiegate da MARINO MANNOIA nel senso che costui si fosse reso alla fine "scomodo" a tutte le cosche per la sua delirante propensione al delitto.

Orbene, e' innegabile che un filo logico comune potrebbe in ipotesi trovarsi, oltre che nei fatti narrati da SINAGRA, di cui supra, anche nella ricordata "operazione Carlo Alberto", difatti compiuta sullo sfondo del clan dei MARCHESE. Ma cio' che sarebbe difficile comprendere e' la tracotante, ma inutile e pericolosa, rivendicazione del misfatto, esattamente orientata nei suoi stessi confronti. E questa considerazione, gia' sviluppata in termini generali a proposito dello specifico aspetto del processo, offre margini di perplessita' ancora piu' consistenti in relazione ad una eventuale ipotesi di posizione autonoma e dissidente di Filippo MARCHESE rispetto agli altri fedeli alleati del momento (come si ricordera', attraverso i numerosi episodi di cui alla parte VI, fra questi vi era soprattutto Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda"). Di tal che, insomma, sarebbe davvero assurdo supporre che un pur impazzito MARCHESE potesse avere assunto iniziative non autorizzate, tali da innestare la successiva punizione ai suoi danni (si pensi all'indicazione, pur non ritenuta da sola decisiva, data da



MARINO MANNOIA, a proposito dell'omicidio GIACCONE, in ordine al fervore infuocato con il quale il MARCHESE avrebbe sostenuto il suo buon diritto di commettere il delitto); e per di piu', dunque, rivendicando pubblicamente il fatto anche ad onta degli associati fino a quel momento fedeli alleati (perplessita' invece insussistente per RICCOBONO, del quale, come si e' visto nel par.6.1, si era raccolta nel processo la significativa prova del suo "doppio gioco").

Fatte tutte queste premesse, occorre dunque sottoporre a meditato esame quello che, nella stessa consistenza dell'indagine di tipo indiziario, costituisce il momento saliente e decisivo di ricerca, ossia la causale del delitto ricavabile dagli elementi di prova acquisiti al processo.

Il punto di partenza, che e' al tempo stesso il traguardo dei passaggi ricostruttivi precedenti, e' costituito dall'individuato contesto della criminalita' organizzata nel quale il fatto e' venuto certamente ad inserirsi. La chiave (come si vedra', altresì determinante negli ulteriori approcci logici), attorno alla quale occorre far muovere la riflessione, procede dall'uso di quelle armi che in modo o in un altro erano comparse nel corso della guerra di mafia e che dunque connotano, sotto una qualsiasi prospettiva, il delitto come rientrante in un contesto comunque destinato ad interessare l'organizzazione "cosa nostra"; e che, inoltre, consentono di escludere l'ipotetico inserimento del fatto in una realta' del tutto diversa, alla quale l'organizzazione mafiosa sia estranea, ancorche' solo,

961228

come si vedra', come soggetto passivo di una qualsiasi manovra.

Poiche', come si e' visto, nessuna fonte ha potuto indicare con la necessaria coerenza una possibile causale ben definita (dato che la spiegazione suggerita dal singolare racconto di BUSCETTA, malgrado l'interesse di cui e' stata fatto oggetto, ha mostrato subito la sua intrinseca debolezza sia sul piano storico che sul piano logico), occorre procedere attraverso la verifica di tutte le ipotesi prospettabili, onde stabilire quale fra esse, e perche', sia compatibile con tutte le risultanze processuali (fino, eventualmente, ad assumere i caratteri di univocita', gravita' e certezza tali da giustificare uno sbocco positivo della valutazione processuale).

Orbene, su un piano meramente teorico, possono configurarsi nelle grandi linee le seguenti eventualita'. In primo luogo, che la strage sia stata, per qualsiasi ragione, voluta ed organizzata da un gruppo mafioso di qualunque estrazione o con un qualsiasi tipo di aggregazione operativa. In secondo luogo, che la "mafia" abbia operato ma in connessione con un altro livello di connivenza, di qualsiasi specie e con qualunque tipo di rapporto reciproco e di apporto logistico. Infine, che il delitto sia stato voluto ed attuato soltanto in un diverso contesto organizzativo ma con l'intento di far ricadere le colpe sulla "mafia".

E poiche', nell'ambito di questa pur articolata casistica, l'ingerenza a qualunque titolo dell'



organizzazione mafiosa costituisce dunque una costante, occorre gradatamente verificare se e quale diverso livello di coinvolgimento sia compatibile con le risultanze probatorie.

Seguendo le stesse linee logiche attraverso cui si e' sviluppato il dibattito processuale, potrebbe in primo luogo configurarsi una ipotesi di connivenza, di collateralita' o di istigazione morale da parte di un contesto di alto livello politico-istituzionale. Anzi, come si e' andato via via accennando ai margini dei fatti salienti del processo, tale idea e' stata quella che ha maggiormente amplificato i momenti di maggiore perplessita', attraverso cioe' l'analisi di fatti giudicati (come si e' detto, in singolare sintonia fra le parti civili e le difese degli imputati) altrimenti affatto inspiegabili.

Il tema di fondo, come e' facile comprendere, si alimenta soprattutto nel corrispondente altissimo rango della vittima (principale), la cui persona, nonche' l'incarico appena commesso, al di la' di ogni enfattizzazione retorica, costituivano indiscutibilmente il segno concreto di una nuova strategia dello Stato nell'impegno volto a contrastare il dilagante (e tangibilmente manifestato in forma spietata e cruenta) fenomeno della criminalita' organizzata.

Difatti, e in questo le deduzioni difensive delle parti colgono nel segno di una realta' largamente percepita, il generale Carlo Alberto DALLA CHIESA, assunto alla notorieta' per la sagacia investigativa versata nel

coordinamento delle indagini contro il terrorismo di tipo politico, e nominato prefetto di Palermo (come passaggio intermedio verso lo studio di una piu' incisiva veste istituzionale, tuttavia destinata a definirsi solo in esito alla sua morte) con l'auspicio di un analogo risultato nel settore della criminalita' di tipo mafioso, non aveva mai fatto mistero, fin dal primo momento, di (quella che costituiva essa stessa un'idea ampiamente e meditatamente condivisa, e cioe' di) un possibile inquinamento delle stesse istituzioni dello Stato attraverso i molteplici veicoli formalmente promananti dalla vita legale della societa'. Ed il controllo, teorizzato come passaggio emblematico di siffatte possibili degenerazioni, attraverso i meccanismi elettorali o quelli di tipica manifestazione di centri di potere, costituiva uno degli argomenti piu' problematici del sofferto dibattito politico-sociale.

Di guisa che, prima facie, non puo' in linea di principio negarsi la pertinenza di un tipo di schema ricostruttivo di questo genere, teso ad accreditare l'eventualita' di una degenerazione istituzionale tale da innescare veri e propri meccanismi di connivenza realizzata in forme operative.

Una diversa chiave di lettura, per certi versi affine a quella precedente, potrebbe portare, in secondo luogo, ad ipotizzare un prevalente contesto economico-affaristico, magari appunto fiancheggiato da adeguati sostegni di tipo politico, tanto interessato al controllo dei meccanismi legali di circolazione degli affari, specie di quelli di



ingente contenuto economico, da potere essere indotto teoricamente ad affrontare in modo apertamente frontale lo scontro con le istituzioni statali, profittando di subdoli legami di fiancheggiamento o collateralita' rispetto alle organizzazioni mafiose (soprattutto grazie alla peculiare propensione di queste, come si era avvertito nel par.4.1, ad infiltrarsi surrettiziamente nelle pieghe legali della societa' mostrando una immagine di apparente innocuita').

Ed anche il corrispondente profilo logico-indiziario, come si dira', risulterebbe significativamente sorretto dalla dichiarata intenzione del nuovo prefetto di scrutare nelle insidiose trame affaristiche per debellare ogni forma di interessata, reciproca, contiguita' (secondo, peraltro, uno schema che, come si e' detto, connotava e connota tuttora il dibattito sociale).

Una terza ed ultima ipotesi (anch'essa, sia pure meno tenacemente evidenziata nelle deduzioni difensive) porterebbe infine a supporre una riemergente strategia delle aggregazioni criminali di tipo terroristico, contro le quali il DALLA CHIESA aveva con successo esperito una tenace opera repressiva, e dunque in sintonia con una possibile manifestazione di rivalsa.

Senza dire che, accanto a questa ipotesi, sarebbe ugualmente configurabile un quadro piu' articolato, per esempio connotato da un perverso connubio fra centri di potere istituzionale e terrorismo, ed avente come scopo l'utilizzazione delle forze operative di estrazione appunto terroristica per conseguire un risultato di alto livello

eversivo, magari con il subdolo intento di accreditare la latente matrice mafiosa del delitto e profittando della proficua contingenza dell'incarico prefettizio a Palermo di DALLA CHIESA.

Va subito detto, pero', che tale ultimo complesso di ipotesi appare certamente il meno plausibile, tanto da meritare un immediato, quanto meditato, accantonamento.

L'idea, infatti, di una presenza, o di una mediazione, di tipo terroristico nella strategia dell'efferato delitto, per quanto possa sembrare sorretta da una istintiva suggestione (ripetesi, grazie all'assimilazione quanto meno mnemonica alle pregresse attivita' investigative del generale), urta, ad attenta riflessione, contro non poche ne' trascurabili obiezioni, tutte ricavabili dai suggerimenti indiziari offerti dal processo.

Si e' prima osservato, quando l'analisi delle risultanze lo ha imposto per l'immediatezza della valutazione, come in realta' la strage di cui qui ci si occupa si discosti in modo netto dagli schemi operativi del terrorismo; soprattutto a cagione di quella connaturata propensione alla palese rivendicazione del fatto eversivo che ne costituisce il costante modello di comportamento, in vista della specifica finalizzazione allo scopo di propaganda "politica". Ed infatti, supponendo la (invece storicamente smentita) reviviscenza in quel periodo del fenomeno terroristico (ed inoltre, se non soprattutto, la inaugurata scelta di un'area geografica fino ad allora rimasta immune, pur nei momenti di massima estensione del



fenomeno stesso), sarebbe stata ben proficua occasione quella che avesse consentito la necessaria diffusione propagandistica dell'impresa criminosa, e proprio diretta contro chi era assunto al ruolo perfino simbolico (tale certamente nella considerazione diffusa, oltre che nella effettiva realta' delle cose) della lotta all'eversione armata contro lo Stato.

Se poi il dato logico che promana da queste riflessioni si confronta con il dato processuale, di assoluta mancanza di supporti probatori, le conclusioni non possono che scaturire in termini affatto univoci.

Va detto, sul punto, come peraltro il processo non avesse affatto trascurato questa possibile direzione di indagini, conseguendo appunto risultati negativi; perfino attraverso indicazioni, come quelle di un certo Luciano BETTINI, detenuto per banda armata, il quale aveva confermato (ff.080050 segg.) al giudice di non aver mai neppure raccolto indiscrezioni negli ambienti carcerari, fra i detenuti "politici" di qualsiasi parte, o comunque il minimo cenno che significasse un qualsiasi coinvolgimento del terrorismo nel delitto DALLA CHIESA.

E, ove occorra, un significativo riscontro la corte ha individuato nella deposizione di un funzionario del SISDE, Mario FABBRI, il quale aveva raccontato al giudice (ff.070849 segg.) di essere entrato in contatto, tramite Francesco GASPARINI (il "pentito" di cui si e' parlato in altre sedi del processo), con Gaspere MUTOLO, braccio destro, a quel tempo, di Rosario RICCOBONO, il quale, allo

scopo di conseguire vantaggi a favore di costui, gli aveva proposto di "incastrare" un terrorista di destra, provocandone l'arresto per il possesso di un "kalashnikov" che lui stesso gli avrebbe fornito a sua richiesta ("io ci 'u dugnu, e poi n'u sucamu", cioè "io glielo do e poi lo prendiamo"). Dal che e' intuitivo desumere, se mai, un contesto di segno esattamente contrario (se e' poi vero, come piu' avanti si dimostrera', che il processo ha individuato una apprezzabile contiguita', e proprio per via del "kalashnikov", del clan capeggiato dal RICCOBONO).

Non dissimili considerazioni soccorrono poi per escludere la portata della ipotesi, anch'essa suggestiva, della premeditata connivenza tra alti livelli istituzionali ed espressioni terroristiche strumentalizzate in vista dell'obiettivo criminoso con l'apparente alibi della mafia. Perche' non e' dubitabile che anche questo (a tacer d'altro, e prescindendo cioè dalla consistenza della illazione del coinvolgimento istituzionale) non rientrerebbe in alcun modo nella logica dell'eversione di tipo politico. Anche al concorrente fine di "dare una mano" a chicchessia per eliminare lo scomodo inquisitore (che premeva per avere piu' incisivi poteri), il terrorismo non avrebbe mancato, magari tacendo del contiguo ispiratore, di rivendicare il fatto per scopo di vendetta. Mentre, una cosi' solida alleanza, portata fino al limite della occultata propria matrice, non sarebbe coerente con lo "stile" e con le metodologie di quelle forze eversive, che mai si presterebbero ad apportare un aiuto cosi' perfetto per far conseguire ottimi vantaggi a



quei contesti che invece costituiscono l'obiettivo primario, se non esclusivo, della lotta armata.

Ma, come si era premesso, e' proprio sul piano obiettivo che questa deduzione trova forza persuasiva, laddove si ponga mente alla presenza di quelle armi che erano state certamente utilizzate e conservate presso le organizzazioni mafiose.

Ma anche in ordine alle altre ipotesi di connivenza il processo aveva esperito attente verifiche, alla ricerca di quei teorici contesti in cui potesse essere maturato l'omicidio DALLA CHIESA, ciascuno dei quali, come e' intuitivo, racchiude spunti indiziari per una indagine resa vieppiu' ardua non solo per la sterilita' sul piano dei risultati positivi, ma soprattutto per la difficolta' di esatta definizione dei reali meccanismi retrostanti.

Così', nel processo era stata acquisita, per esempio, la deposizione (in istruzione, ff.071971 segg.; in dibattimento, udienza 1 agosto 1986) di Lorenzo VALDITARA, al tempo comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per verificare la (in)fondatezza dell'illazione che DALLA CHIESA fosse stato sollevato dall'incarico di indagare, come si diceva stessee facendo, sulla strage di Bologna (argomento tuttavia efficacemente contrastato dal procuratore generale, che ha osservato come in quel processo fosse poi emersa una corresponsabilita' della mafia e di Giuseppe CALO' in particolare: dati comunque qui non esaminabili per il rispetto delle competenze devolute). Laddove, appunto, ne e' scaturita la spiegazione, obiettivamente incontestabile, che

DALLA CHIESA non potesse comunque occuparsi di indagini attive al tempo in cui ricopriva la carica di vice-comandante generale.

E, in esatta sintonia, Paolo PANDOLFI, comandante della sezione anticrimine dei carabinieri di Bologna, aveva confermato (ff.072387 segg.) che DALLA CHIESA aveva appunto smesso di occuparsi di indagini (estese al campo del traffico internazionale di stupefacenti e di armi) specialmente quando era stato nominato prefetto a Palermo.

Di tal che balza all'evidenza la considerazione che, qualunque sfondo si voglia immaginare ai margini dell'attivit  investigativa del DALLA CHIESA, quegli ipotetici livelli istituzionali possono, tutt'al piu', neutralizzare l'inquirente scomodo esaurendo la strategia nel solo fatto della rimozione dall'incarico (magari con migliori retribuzioni di carriera) e non ordendo oscuri complotti criminosi.

Perfino la "pista" connessa alle (per vero remote) indagini esperite da DALLA CHIESA nella direzione degli ambienti deviati della massoneria era stata sperimentata (e difatti e' acquisita al processo una dichiarazione circostanziata a suo tempo resa dallo stesso generale ad altro magistrato inquirente: ff.301011 segg.); ma ogni approfondimento era rimasto coerentemente infruttuoso.

Le causali connesse alla possibile esistenza di piu' elevati livelli di connivenza erano state peraltro esaminate nel rapporto di denuncia (di parecchi degli imputati di questo processo) redatto da polizia e carabinieri in esito

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first is a stylized, cursive signature, possibly reading 'L. G.' or similar. The second is a more angular, blocky signature, possibly reading 'M.' or similar.

alle indagini sull'omicidio DALLA CHIESA (ff.075307 segg.). Qui si era messo in luce, anche grazie agli appunti trovati ed alle segnalazioni che gia' il nuovo prefetto aveva inoltrato, come egli non avesse fatto subito mistero della sua intenzione di esplorare i settori del mondo imprenditoriale e, prendendo le mosse dalla obiettiva matrice mafiosa dell'organizzazione logistica del crimine, si erano additate le possibili contiguita' di entrambi, sul presupposto (logicamente ineccepibile) che un delitto di questo genere non potesse essere "regalato" agli imprenditori sospetti se non nel quadro di un reciproco scambio di favori.

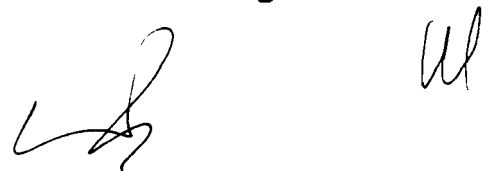
E le connivenze erano state ritenute decifrabili proprio alla stregua delle cognizioni acquisite, osservandosi da una parte che il gruppo imprenditoriale dei SALVO (di sperimentato collateralismo mafioso) avesse a lungo dominato la scena degli affari di ingente portata, e dall'altra come non fosse sfuggito all'arguto prefetto che, fortemente sospettati di connivenza mafiosa, andassero via via emergendo gli imprenditori catanesi, sempre piu' tendenti ad inserirsi negli spazi gia' occupati dai primi.

Ma, a prescindere da quanto in seguito si dira', non vi e' chi non veda come simili proposizioni avrebbero meritato un diverso ordine di approfondimento, non foss'altro che per la necessita' di coordinarne i presupposti in relazione alle cognizioni acquisite in materia di criminalita' organizzata di tipo mafioso. Difatti, se e' vero che i gruppi imprenditoriali catanesi

erano stati indicati (e si e' poi avuto un certo supporto nelle dichiarazioni di CALDERONE) come "protetti" dal clan di SANTAPAOLA (fatti qui accennati per mera esigenza dialettica, con il rispetto delle separate sedi di indagine giudiziaria), e' pure vero che i SALVO (i cugini tratti a giudizio in questo processo per associazione mafiosa) erano risultati contigui al gruppo allora diretto da BONTATE (tanto che, come si dira' nella posizione personale di Ignazio SALVO, costui aveva preso contatti con BUSCETTA in Brasile, durante la guerra di mafia e dopo la morte di BONTATE, per agevolarne il ritorno in patria).

Di guisa che, o le due proposizioni finiscono con l'elidersi a vicenda, o avrebbero appunto imposto un diverso ordine di indagini processuali (per accertare insomma se poteva essere stato interesse dei "vincenti" eliminare un DALLA CHIESA sempre piu' minacciosamente incombente sugli affari accaparrati dai propri amici, ovvero se il delitto rientrasse nel quadro di una rivalsa di quelli che, con la sconfitta dell'altro gruppo mafioso, vedevano profilarsi la definitiva disfatta). Ed e' appunto in questa direzione, come si dira' (pur omettendo uno specifico approfondimento, non autorizzato dalla mancanza di coerenti imputazioni da esaminare), che merita comunque di essere condotta la indagine seguente, alla ricerca della vera matrice del delitto.

Alla ricerca, comunque, degli specifici riscontri processuali, occorre procedere intanto da una premessa di ordine generale, nonche' da una non meno significativa

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

avvertenza.

L'indagine, infatti, che tende alla verifica di possibili livelli diversi ai quali potrebbe essersi ispirato il fatto delittuoso in esame (ripetesi, condotta pur con la rappresentazione dei limiti imposti dal tema devoluto, che attiene alla sola valutazione della posizione degli imputati condannati ovvero oggetto di gravame del pubblico ministero), non puo' prescindere da una parte da una premessa metodologica di essenziale riflesso logico. Se e' per vero possibile ipotizzare che nella strage di via Carini siano, sotto qualsiasi aspetto, confluiti interessi mafiosi, politici ed economici, tale proposizione non puo' pero' essere proiettata tout court in una prospettiva di quasi sillogistica individuazione di corollari automatici; perche', al di la' di ogni suggestione, tutto va in primo luogo valutato su un piano di ragionevole adeguatezza.

Se ciascuno di quegli ipotizzabili livelli di cointeressenza nel delitto puo' dunque apparire da solo inidoneo a costituirne la complessiva spiegazione, e dovendo supporre per esempio una convergenza di fattori eterogenei, occorre pensare tuttavia ad un tipo di compenetrazione assai piu' intima di quella piu' o meno latente contiguita' che emerge dal processo (o che costituisce uno dei luoghi comuni, come si e' detto, piu' diffusi in proposito nella convinzione generale). Occorre, soprattutto, pensare ad un'adesione dell'una parte agli interessi dell'altra, e reciprocamente. Ma e' pure necessario, in questo, che ciascuno ne tragga personale e diretto vantaggio. Difatti,

quanto alla prospettiva dell'organizzazione mafiosa (che e', come si e' detto, il denominatore comune di ogni ipotesi da indagare), non e' concepibile che la stessa, nella sua enfatica e velleitaria immagine di "cosa nostra" ("anti-Stato", come ha, con pari enfasi, detto MARINO MANNOIA), si presti a rendere un favore ad altre forze di qualsiasi estrazione, mettendosi cioe' al servizio di una causa che non la tocca, quasi in una specie di rapporto mercenario di prestazione di attivita' criminose. Se vere (come vere) sono le indicazioni che promanano dal processo e se dunque l'immagine dell'organizzazione mafiosa e' tale che essa tende se mai a sovrastare ogni altra forza operante nella societa', le implicazioni che ne vanno tratte, come criterio orientativo, sono che essa deve avere avuto comunque un interesse ben preciso alla soppressione del generale DALLA CHIESA.

L'avvertenza che, in secondo luogo, si impone e' che un criterio di individuazione di una specifica sfera di interesse o di utilita' nella realizzazione del fatto delittuoso (cui prodest) non e' sicuro metodo di indagine, immune da vizi logici. Perche', e specie - a giudizio della corte - nei casi piu' clamorosi, esso si presta pure ad una possibile lettura di segno esattamente contrario. Supponendo infatti che DALLA CHIESA stesse indagando su un certo gruppo di potere illegale e che lo stesso, paventandone gli esiti, avesse deciso di fermarlo con il delitto, questo, per essere utilmente mirato in quella direzione, avrebbe dovuto essere assolutamente realizzato in modo che la matrice ne restasse

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

indecifrabile. Sicche', per ottenere un efficace risultato, sarebbe stato indispensabile creare una situazione apparentemente diversa (e se perspicua e' stata, come e' stata, l'organizzazione del delitto, non e' pensabile, in linea di maggiore aderenza logica, che le menti direttive siano state sprovvedute).

E dunque dovra' tenersi conto, nell'indagine, non solo che in generale si impone l'individuazione di una valida causale, ma che, fatto questo, essa deve essere temperata agli schemi operativi risultanti dal processo e su un piano di ragionevole adeguatezza (di tal che, per esempio, sarebbe adeguata la rivendicazione plateale della strage solo da parte di un'organizzazione esaltata, e cosi' via).

Fatte queste premesse, si osserva dunque che i punti di riferimento sui quali orientare la ricerca dei riscontri processuali utili ai fini in esame si accentrano sostanzialmente in quegli aspetti della vicenda che hanno gia' formato oggetto di preliminare, obiettiva, disamina.

Non puo' negarsi che, per accreditare un ipotetico livello superiore di connivenza, sia utilmente valutabile in primo luogo l'episodio del depistaggio di SPINONI, con la sua implicita portata di volontaria quanto accreditata interferenza nello svolgimento delle indagini, comunque orientate in una precisa direzione (teoricamente coincidente sia con quella reale che, alla stessa maniera, con un'altra inesistente, a scopo appunto di depistaggio).

Se e' lecito, infatti, presumere, cosi' come il processo autorizza a fare, che la comparsa di questo strano

personaggio, munito di buone informazioni e con un preciso scopo di orientamento delle indagini, non fosse stata casuale, se ne deve trarre la conclusione che una precisa ragione deve aver cio' determinato.

Perche', in realta', una cosa puo' considerarsi certa sul piano logico: che tale elemento contrasta in modo inequivocabile con l'ipotesi che il delitto possa essere stato commesso da un gruppo mafioso per un proprio disegno di ordinaria criminalita', per esempio mirante a punire la condotta efficiente dell'alto funzionario dello Stato, posto che non avrebbe senso, in tale contesto, far convergere l'attenzione degli inquirenti proprio su di se'.

Ne' puo' obiettarsi che sarebbe pure possibile che altri abbia mosso SPINONI per orientare le indagini in una direzione giusta.

Per vero, poiche' non e' possibile che un supposto potere occulto si accordi con l'organizzazione mafiosa e poi, dopo averla usata, la "bruci" in modo subdolo (perche' di un simile "tradimento" si sarebbero visti gli effetti ulteriori), puo' ipotizzarsi o che lo strumento SPINONI sia stato utilizzato da parte di altri, diversi dai responsabili del delitto, per orientare le indagini verso la direzione giusta; ovvero, che esso sia stato impiegato dai veri colpevoli per portare gli inquirenti verso piste sbagliate. Orbene, di queste ipotesi, l'unica dotata di maggiore forza logica e' la seconda, dal momento che la prima implica un diverso coinvolgimento bene accreditato. Quest'ultimo, a sua volta, potrebbe individuarsi o (appunto nel tema qui



analizzato) in un contesto istituzionale deviato, ovvero in un altro gruppo mafioso concorrente; ma poiche' SPINONI, come si era visto in precedenza, era apparso bene al corrente dei fatti realmente accaduti (o comunque di particolari che non avrebbe potuto inventare) ed in una misura che aveva perfino sorpreso i carabinieri (supra), ne deriva che la sotto-ipotesi complessiva si prospetta appunto meno pertinente, atteso che a fortiori una diversa fazione mafiosa non avrebbe a sua volta potuto organizzare un "aiuto" agli investigatori (peraltro normalmente attuato con il solito veicolo del "confidente").

Il processo ha poi mostrato altri punti quanto meno problematici, ugualmente utilizzabili nella ricerca dell'ulteriore livello, come i misteriosi movimenti dentro la villa Pajno, il controllo del telefono del prefetto, la strana raccomandazione di costui alla moglie, recepita dalla domestica: tutti fatti sintomatici di un quadro complessivo probabilmente piu' articolato (e difatti, come si era detto, in termini enfatizzati nel dibattito processuale).

Perfino le illogiche "rivendicazioni" dell'"operazione Carlo Alberto" potrebbero a loro modo avere una connotazione indiziaria in un contesto processuale diversamente connotato (rispetto, cioe', alla prospettazione d'accusa); perche' potrebbero significare un meccanismo di specifica strategia delittuosa, coerente al depistaggio di SPINONI.

Ed infine lo stesso ZUCCHETTO puo' essere a sua volta "incappato" in una qualche realta' molto piu' grande di lui, piu' di quanto cioe' non avesse ne' prima immaginato ne'

961244

forse fino all'ultimo compreso; perche' difatti anche cosi' potrebbe leggersi la (purtroppo non chiarita) vicenda di questo delitto, teoricamente riconducibile (infra, par.7.6) o ad una mera punizione mafiosa per un eccesso di zelo investigativo (di tal che non avrebbe alcuna attinenza con la strage di via Carini) o ad un "passo falso" del sagace poliziotto che stesse magari sperimentando piste alternative a quelle ufficialmente seguite per il fatto a cui aveva occasionalmente (e fortunatamente, in una prospettiva di personale successo) assistito.

In realta', non dovrebbe neppure tacersi come il processo abbia sfiorato aspetti non ulteriormente approfonditi (specie a cagione della reticenza di BUSCETTA, che era arrivato al punto di affermare di non aver mai conosciuto Luciano LEGGIO, che sul punto aveva lanciato eloquenti provocazioni), riguardo alla contiguita' che il gruppo capeggiato da Stefano BONTATE aveva coltivato in certi ambienti deviati (massoneria, servizi segreti) fino a partecipare a specie di trattative addirittura per l'organizzazione di un colpo di stato (questione del c.d. "golpe BORGHESE", alla fine ammesso da BUSCETTA e confermato da CALDERONE, pagg.633 segg. dich.istr.). Queste pagine del processo, come quelle degli appoggi della mafia allora dominante, di quel gruppo cioe' poi destinato ad essere sgominato, non possono comunque, anche esse, formare oggetto di alcun approfondimento in mancanza non soltanto di imputazioni ma anche di qualsiasi dato di indagine istruttoria.



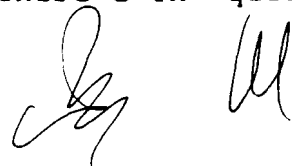
Quanto, comunque, agli elementi oggetto delle precedenti riflessioni, si deve osservare che ciascuno dei corrispondenti argomenti prospetta una sua controindicazione in relazione all'indagine che si va qui conducendo.

Infatti, si e' gia' in precedenza valutata la portata degli elementi indiziari come quello delle chiavi della cassaforte, o del controllo presunto del telefono, o ancora dei supposti documenti segreti che la SETTI CARRARO avrebbe dovuto custodire; e si e' visto come, ad ognuno di essi, si oppongano difficolta' obiettive e logiche gravi per giustificare l'affermazione di un qualsiasi collegamento con trame di altro (e alto) livello istituzionale. Si e' visto, per quanto qui interessa ripetere, che in definitiva esiste altresì una lettura compatibile con livelli causali del tutto autonomi, se non addirittura indifferenti o inesistenti, rispetto a quello che riguarda il delitto.

Se poi si vuole rimarcare (come le difese hanno fatto con molta insistenza) che DALLA CHIESA aveva esercitato pressioni perche' gli venissero conferiti i ventilati poteri speciali per la lotta contro la criminalita' mafiosa, per trarre da questo spunto che egli fosse stato fermato perche' voleva "mettere le mani nella politica", il discorso, scevro da ogni suggestione, non appare in alcun modo apprezzabile. E non tanto perche' nulla, nel processo, suggerisce l'idea di un vero e proprio complotto di Stato, paradossalmente riferibile ai vertici istituzionali (onde l'accanimento, neppure troppo implicito, contro uomini politici di altissimo livello); quanto perche', sul piano logico, la

debolezza dell'assunto non tarda ad emergere. E si coglie nella considerazione che troppo contorto schema sarebbe quello che configurasse come "traditori" di DALLA CHIESA gli stessi vertici dello Stato che gli avevano conferito la nomina, lo avevano voluto prefetto a Palermo per combattere la criminalita' organizzata, e gli avrebbero dunque potuto negare i poteri per neutralizzarne l'incisivita' di intervento (quasi un perverso scopo premeditato di mandare allo scoperto un soldato inerme e con l'intento di determinarne l'uccisione).

Ma le deduzioni logiche si integrano con altre e concorrenti valutazioni indiziarie. Perche' va messo pure nel conto che in realta' DALLA CHIESA, il quale non era di certo uno sprovveduto (ne' il coraggio va frainteso per velleitaria imprudenza), non aveva affatto mostrato di comportarsi come uno che avesse timore di pericoli incombenti. Egli si era premunito, come si era detto, circondandosi a livello di diretti collaboratori di persone di sperimentata affidabilita'; aveva avuto cura (come ha riferito il capo di gabinetto SORGE, cit.) di far sottoporre a controlli di polizia il personale addetto alle pulizie, aveva fatto controllare i telefoni per cercare eventuali microspie, aveva sistemato presso di se' persone come TERMINE e TRICARICO (ex-appartenenti all'Arma dei carabinieri), facendo arrivare perfino il capo di gabinetto dal Ministero; e tutto questo non e' che il segno di una (dopo tutto ovvia) attenzione verso le precauzioni minime da adottare nell'assumere una carica di quel genere e in quel

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

momento.

Si e' pure accertato (sempre attraverso le dichiarazioni del SORGE) che la Prefettura aveva in dotazione una vettura blindata, che tuttavia DALLA CHIESA non aveva utilizzato. Ma non puo' dirsi che questo attestasse una sua superficialita' o temerarieta' (meno che mai se coinvolgente la giovane moglie) ne' che egli fosse scettico sulla effettiva utilita' di simili precauzioni, se e' vero che si era fatto ad ogni buon conto assegnare una scorta di carabinieri, che prima non aveva (f.059694).

Orbene, da tutto questo puo' desumersi dunque che DALLA CHIESA, che era bene attento alla necessita' di adottare tutte le possibili misure precauzionali, non avesse tuttavia in quel momento alcuna precisa rappresentazione di un pericolo grave incombente su di lui. E se e' cosi', l'ipotesi che lo vede depositario di grandi e sconvolgenti segreti o proiettato verso imminenti accertamenti di clamorosa risonanza istituzionale, e' certamente destinata a svalutarsi ulteriormente.

Ben vero, tali ipotetici segreti sarebbero in un modo o in un altro affiorati. E invece, come si era detto, DALLA CHIESA si era limitato ad inoltrare un appunto sullo stato delle indagini riguardanti la criminalita' organizzata, in termini sostanzialmente coincidenti con il contenuto del rapporto che quel luglio 1982 polizia e carabinieri avevano presentato all'autorita' giudiziaria.

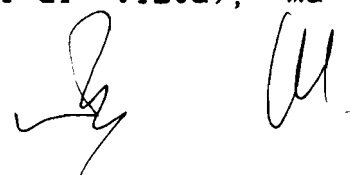
Resta il fatto, tuttavia, che argomenti indiziari come quello delle rivendicazioni e del falso depistaggio di

SPINONI continuano ad atteggiarsi come compatibili con le altre ipotesi.

Non e' difatti contestabile come sia ravvisabile al tempo stesso una spiegazione che renda possibile la concomitanza dei due contesti, l'uno certamente facente capo ad organizzazioni mafiose, l'altro collegato al settore imprenditoriale-affaristico; trovandovi pure indifferente collocazione, quanto al primo, sia il gruppo emergente dei "corleonesi" e dei loro alleati vincenti sia il gruppo avverso dei "perdenti".

Anzi, quanto alle possibili cointeressenze tra mafia vincente e imprenditori, oltre agli accennati spunti indiziari, il processo ha pure raccolto una significativa indicazione proveniente da Virgilio ROGNONI, al tempo ministro dell'Interno, il quale aveva ricordato (ff.071940 segg.) come anche a lui, in una commemorazione precedente di pochi giorni il delitto, DALLA CHIESA avesse confidato il suo convincimento circa le collusioni con la mafia del mondo imprenditoriale catanese.

Se non che la corte giudica teoricamente possibile una diversa forma di contiguita', non necessariamente espressa in termini di efficiente collaborazione criminosa o di istigazione morale verso le metodologie di affermazione della prevaricazione mafiosa; poiche' appare pur sempre ipotizzabile un implicito e tacito rapporto di mutua comprensione, non realizzabile dunque attraverso, per esempio, un vero e proprio mandato ad eliminare avversari istituzionali scomodi (nei rispettivi punti di vista), ma



solo in termini di spontanea disponibilita' ad interpretare le esigenze comuni ancorche' non palesate (o non palesate in modo univoco: si ricordino le rivelazioni di CALDERONE sul fatto che uno dei cavalieri del lavoro di Catania avesse chiesto a SANTAPAOLA cosa mai facessero a Palermo per prevenire l'ondata repressiva insita nella recente carica attribuita a DALLA CHIESA). Ed in questa diversa prospettiva il messaggio del mondo degli affari alla mafia, cosi' indirettamente quanto pero' significativamente inviato (a prescindere, almeno in questa sede, dai rilievi di ordine giuridico-penale), puo' essere acutamente recepito in una specie di volontaria gestione di un affare coinvolgente anche altri, ma tuttavia con la specifica prospettiva di un concorrente interesse proprio, ancorche' soltanto mediato (difatti, come e' noto, l'organizzazione mafiosa si alimenta anche ricavando dal mondo degli affari cospicue utilita' nelle forme piu' disparate di tangenti, cointeressenze imprenditoriali, sub-appalti, tutte gestite nella ambigua ed indecifrabile forma intermedia fra la coazione morale e la volontaria contribuzione).

Detto questo, ne viene in definitiva ulteriormente svalutata in linea di principio la pista di un diverso livello di connivenza; onde la relativa indagine puo' essere qui arrestata non soltanto per la verificata equivocita' di ogni tipo di rilievo indiziario (fino al limite della ipotetica, ma al tempo stesso appunto teoricamente possibile, mancanza di un vero collegamento morale di rilevanza penale), quanto soprattutto perche' la verifica

processuale, a cagione dei limiti imposti dalla cognizione devoluta a questa corte, puo' comunque assestarsi nella specifica ricerca del contesto mafioso del delitto (fermo restando infatti, come si e' piu' volte avvertito, che anche nella concorrente emergenza di un interesse o perfino di una espressa connivenza di un livello piu' elevato, l'organizzazione mafiosa non puo' che inserirsi nell'eziologia del delitto sulla base di una propria, parallela ed autonoma, spinta causale).

Alla ricerca, dunque, della fisionomia degli organizzatori mafiosi del delitto (ripetesi, motivati da un qualsiasi scopo comunque concorrente con altri), l'indagine puo' orientarsi in una duplice direzione teorica: l'una, configurabile nel contesto del gruppo mafioso dominante (rectius, a quel momento "vincente"); l'altra, ugualmente individuabile nell'ambiente gravitante attorno alla fazione opposta (ed in lotta, in quel periodo storico).

La prima proposizione puo' infatti esplicitarsi nella tesi (appunto fatta propria dall'accusa e dai giudici di primo grado) che i gruppi usciti vincitori dalla guerra di mafia (secondo la riduttiva prospettiva accusatoria, dopo aver isolato gli oppositori "moderati"; secondo la ricostruzione che a questa corte e' apparsa piu' corretta, dopo aver sanzionato le imprese eversive degli altri, ugualmente spietati e prevaricatori: v. par.6.1) avessero inteso conseguire con il gesto clamoroso della strage (diretta, secondo un'enfatica espressione, "al cuore dello Stato") un'ulteriore affermazione dell'incontrastato

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' followed by a vertical stroke. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be 'ul'.

- 1723 -

predominio raggiunto (così lasciando, secondo le prospettive di indagine ai margini di questa verifica, buoni spazi operativi anche ai potenti alleati dediti agli affari).

La seconda ed opposta proposizione potrebbe motivarsi sulla, ancora più pungente, aspirazione di quelli che erano usciti sconfitti dalla faida a riconquistare posizioni perdute (non soltanto restituendo, possibilmente, i corrispondenti spazi agli alleati potenti di un tempo, ma anche e soprattutto) conseguendo un risultato di vera e propria lotta alternativa, attraverso la opportuna creazione di un'apparenza in grado di fare ricadere la responsabilità del misfatto sugli avversari (facendo cioè orientare le indagini nei loro confronti e costruendone un'immagine spietata): tesi che, nella sua ipotetica consistenza, troverebbe riscontro nelle rivelazioni dei "pentiti", secondo i quali queste forme di attribuzione ad altri di responsabilità erano ricorrenti (ma, restando alle specifiche risultanze obiettivamente accertate, basterebbe far riferimento alla circostanza in cui Giuseppe DI CRISTINA aveva tentato di far ricadere sui "corleonesi" la colpa dell'omicidio di Francesco MADONIA, dalla cui vicenda era scaturita, oltre alla punizione del DI CRISTINA, anche l'espulsione di Gaetano BADALAMENTI e l'"assoluzione" dubitativa di BONTATE: supra, par.6.1. e 6.5).

Se non che i termini dell'indagine ricostruttiva, che si prospettano come primo approccio esattamente equivalenti (a causa della rilevata mancanza di punti di riferimento

certi ed univoci), non sono destinati a chiarirsi in modo esaustivo; per un verso (quanto cioè alla seconda ipotesi) in dipendenza dei limiti imposti dalle imputazioni qui devolute.

Difatti non può negarsi come, approfondendo la riflessione, nessuno degli elementi indiziari acquisiti al processo si prospetti dotato della necessaria consistenza probatoria.

A cominciare dalle carenti indicazioni provenienti dalla collaborazione dei "pentiti", in particolare di quelli di estrazione mafiosa, nei termini già approfonditi in dettaglio. Laddove non può nascondersi il disagio di fronte a quell'inspiegabile silenzio di persone che tanto bene informate erano apparse sia quanto agli esatti schieramenti mafiosi sia soprattutto quanto allo sviluppo delle vicende della guerra di mafia.

L'ambiguità insita nella, per vero innegabile, ambivalenza di questo dato (essendo infatti pur sempre possibile che in effetti per esempio ne' BUSCETTA ne' altri abbiano potuto apprendere i veri retroscena della strage), tende però a svalutarsi; sia perché la totale non conoscenza di un qualsiasi particolare operativo da parte dei collaboratori imporrebbe una indagine alternativa verso altri contesti criminosi, invece processualmente esclusi per le ragioni che è superfluo ripetere; sia perché non mancherebbe di proiettarsi un'ombra sulla posizione di quei "pentiti", la cui interessata reticenza è stata in questo stesso processo altre volte constatata.



Se poi queste riflessioni si inseriscono, come prima si era fatto, ma questa volta alla luce di un piu' meditato traguardo ricostruttivo, nel quadro degli avvenimenti che avevano connotato le vicende di "cosa nostra" prima e dopo il delitto DALLA CHIESA, ne scaturisce l'ulteriore considerazione che sarebbe stato davvero inutile ed azzardato compiere un gesto del genere nella prospettiva dei "vincenti", mentre forse piu' utile in quella dei loro avversari. Dopo che la faida si era assestata in ottimi traguardi di vittoria e mentre addirittura si profilava un periodo di nuovi e solidi assetti mafiosi, ben incauto programma sarebbe stato quello di far scatenare l'opinione pubblica, le forze di polizia (e perfino le forze politiche, incentivandole a superare ogni titubanza in ordine alla attribuzione di incisivi poteri ad un organo appositamente preposto e con l'ulteriore effetto di innestare anche pericolose spirali di inchiesta nei settori imprenditoriali di ipotizzata contiguita'), e solo per far sapere che la mafia vincente e' forte e sprezzante dello Stato.

Tutti i "perdenti" erano scappati o sgominati; avevano certamente perso il necessario contatto con il territorio (le "famiglie", anche quelle dei "perdenti", si erano ricomposte e riassestate con nuovi quadri dirigenti e soprattutto con la riaffermata soggezione dei gregari); i maggiori responsabili del complotto del 1981 erano stati sanzionati con esemplare spietatezza; il controllo degli affari economici da parte delle cosche nonche' del traffico degli stupefacenti era stato riorganizzato secondo i nuovi

schemi direttivi; anche gli imprenditori sospettati di collateralismo erano stati emarginati (nelle società paravento erano stati sostituiti i vecchi quadri contigui ai "perdenti"; anche Ignazio LO PRESTI, quello che aveva tenuto contatti con BUSCETTA in Brasile, a sua volta imparentato con i SALVO, era "scomparso" - e pare non proprio per "lupara bianca" - nell'estate 1982, alla vigilia di questa nuova quanto misteriosa fase, quasi avesse paventato l'imminenza di qualcosa: ff.075307 segg.). Tutto, insomma, lasciava pensare che nulla potesse più turbare la vittoria dei "corleonesi".

Invece (a parte l'episodio in esame e la "scomparsa" dei figli di BUSCETTA, di cui si dirà tra breve), di lì a poco sarebbero esplose nuove faide: per quel che si sa, certamente culminate nel tentativo di soppressione di "scarpuzzedda" e nelle ritorsioni immediate (contro BUSCETTA e "Giovannello" GRECO). Di tal che, anche in questa prospettiva di avvenimenti successivi, la strage si spiega meno come atto di prevaricazione dei "vincenti" e meglio come (momento di una più articolata) strategia dei loro avversari sconfitti.

Anche le possibili rappresaglie conseguenti alla strage, come si è visto, hanno introdotto argomenti di dubbio: se ve ne sono state, e se quelle che possono ipotizzarsi (come lo sterminio del clan RICCOBONO, meno chiaramente l'uccisione di Filippo MARCHESE) hanno attinenza ai fatti in esame, esse non depongono comunque nel senso propugnato dall'accusa ma, per le ragioni già dette,

Two handwritten signatures in dark ink, located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' or 'G' followed by a flourish. The second signature is a more complex, cursive 'M' or 'U' followed by a flourish.

tutt'al piu' nel senso contrario.

Ed ancora, lo stesso inquietante particolare dell'inutile, inconsueto, certamente clamoroso, accanimento dei sicari contro la SETTI CARRARO (in esatto contrasto con la tranquillita' che mostrava allora il prefetto), non suggerisce nessun profilo indiziario coerente all'accusa. Si e' detto che la gentildonna non poteva essere, plausibilmente, depositaria di grandi segreti del marito (anzi si e' visto come sia perfino dubbio che ne avesse, a sua volta, costui, tali da legittimare il delitto); e dunque, nella prospettiva del gruppo criminale, il volontario, quasi spettacolare, scempio del suo corpo avrebbe avuto come scopo solo quello di suscitare profonda emozione, una reazione cioe' ulteriore e diversa rispetto al fine, attribuito ai "corleonesi", di affermare la vittoria della mafia contro lo Stato che DALLA CHIESA simboleggiava. Mentre, con buona evidenza, sarebbe stato ottimo strumento per incentivare una piu' incisiva repressione ai danni dei responsabili apparenti.

Perfino la strana vicenda di ZUCCHETTO, ove fosse stata in ipotesi effettivamente parallela alla strage di via Carini, apporterebbe riscontri di segno negativo, per quanto si e' detto prima e per quanto sara' utile verificare anche nel paragrafo successivo.

Ed infine, il piu' inquietante dei risvolti di questo processo, e cioe' lo strano inserimento dello SPINONI, non finisce di stupire rendendo impervia qualunque riflessione basata sui dati apparenti indicati dall'accusa; di questo

singolare personaggio che vive ai margini della società con un passato di imbrogli e di difficoltà economiche, ma che improvvisamente, e stranamente (difatti in un contesto mai compiutamente definito), si reca dai carabinieri (coinvolgendo perfino questi in quei sospetti che si sarebbero letti fino alla sentenza di rinvio a giudizio di questo processo, mentre, come si è visto, sarebbe tutt'al più individuabile una sola forzatura istruttoria ispirata a leale solerzia investigativa nel momento del riconoscimento delle fotografie di SANTAPAOLA) e vi si reca fornito di notizie sicuramente non attinte dai giornali (né dagli stessi inquirenti). Egli non sa tutto, ma sa qualche cosa: quanto basta per convincere i riluttanti investigatori (e se non vi fosse stato il casuale scambio di fotografie, dal quale era sorto il dubbio di un qualche mistero, posto che il riconoscimento era finalizzato proprio verso SANTAPAOLA, il piano collegato a SPINONI sarebbe andato ben oltre nel tempo). Ed invece si scopre l'imbroglio, viene smascherato il falso testimone, ma costui non chiarisce né mai chiarirà in modo convincente il perché del suo inserimento nella vicenda; anzi intorbidisce ancor più il quadro investigativo, fa capire che strani personaggi (rievocanti, nella descrizione, perfino appartenenti a servizi istituzionali deviati) gli hanno chiesto di farlo, poi rivolge gli strali direttamente contro i carabinieri: tanto l'idea di un complotto ad alto livello calza molto bene nel contesto della strage di via Carini (si sarebbero poi sottolineate le eloquenti parole di BUSCETTA sul fatto che,

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' followed by a flourish. The second signature is a more complex, cursive 'M' with a long horizontal stroke extending to the right.

secondo BADALAMENTI, un qualche uomo politico poteva essersi sbarazzato di un personaggio scomodo come DALLA CHIESA). Si scopre allora che lo spiantato SPINONI (che non si presenta quindi con le connotazioni di personaggio da servizi segreti) giusto la sera del 3 settembre 1982, senza una precisa ragione accertata, si reca a Venezia, ma (lui che aspirava a lavorare nel settore del turismo) per ritirare un pullman che non ritirera' mai, e di cui anzi fara' una strana denuncia di furto (f.066115) della quale gli inquirenti non riusciranno pero' a trovare il corrispondente riscontro (f.066110), e sulla quale lui insistera' anche negli interrogatori giudiziali (ff.066442 segg.). Di sicuro, oggettivamente, si sa che aveva pernottato, per quella sera soltanto, in un albergo di Venezia (di quella citta' che rievoca strane ed inquietanti reminiscenze di fatti non esplorati in questo processo, ma che tuttavia non e' consentito in questa sede di approfondire per il dovuto rispetto della cognizione, se non ricordando, per le riflessioni concorrenti al discorso di fondo, come Venezia fosse la citta' non soltanto in cui era stato per lungo tempo, al soggiorno obbligato, CONTORNO, restandoci e tornandovi anche dopo - ff.065625, 065627 - ma anche in cui risiedevano i congiunti di quel Fabrizio Norberto SANSONE, il quale vi aveva anche interessi economici - ff.083758, 083759 - e che, come il processo ha accertato con sicurezza - ff.493913 segg., 083757 - era al tempo stesso il "personaggio-chiave", cosi' definito dagli stessi inquirenti, di BUSCETTA in Brasile, se e' vero, come era

stato accertato, che a lui, con la sua impresa di comodo, aveva offerto copertura per l'acquisto o la locazione di immobili, di autovetture, di biglietti di viaggio internazionali: cosa che aveva fatto anche a favore dei familiari di Gaetano BADALAMENTI, il quale a sua volta, al momento di essere arrestato, era stato trovato in possesso di un numero di telefono, scritto in codice, corrispondente proprio all'utenza di Venezia dei familiari del SANSONE, con l'annotazione, anch'essa in codice, di "casa Venezia", ff.018709-453152). Perche', al di la' di ogni suggestione, non autorizzata in un corretto meccanismo processuale, non vi e' dubbio che l'elemento SPINONI, certamente inquinante, finisce con il prospettarsi, quanto meno, dotato di una innegabile ambivalenza logico-indiziaria, perche', almeno in teoria (anche se nella valutazione specifica sembrerebbe condurre a risultati univoci in dissonanza con l'accusa e dunque non verificabili), potrebbe implicare sia un'escamotage finalizzata ad orientare gli inquirenti verso la pista giusta sia un vero e proprio strumento di depistaggio, volto a distogliere l'attenzione verso la direzione esatta; e cioe' potrebbe prestarsi ad essere letto come programma di ausilio nell'inchiesta ma anche come sottile veicolo di calunniosa incolpazione.

E, a ben vedere, esattamente coerente a questa e' la conclusione logica che puo' trarsi dalla, essa stessa strana ed insolita, rivendicazione dell'"operazione Carlo Alberto", che come si e' visto prima e' troppo plateale per essere attendibile e troppo inutile e deleteria per rientrare nella



perspicace prospettiva della criminalita' organizzata; ma che comunque, su un piano teorico, puo' pure implicare la ipotizzata tracotanza della mafia, come puo' pure, pero' piu' plausibilmente, significare che qualcuno, e cioe' qualcun altro, avesse voluto far apparire colpevole la mafia dominante, quella che imperversava nel "triangolo della morte" (ma che magari era solo una frangia dell'organizzazione).

Si noti che in questa direzione, ripetesi non esplorabile piu' di quanto non sia consentito dalle esigenze ricostruttive del processo, anche la strana "scomparsa" dei figli di BUSCETTA, datata 11 settembre 1982, finisce con l'introdurre piu' dubbi di quante certezze non si siano invece potute ricavare. Per vero questo fatto appare assurdamente riferibile alle cosche mafiose dominanti, non soltanto perche', come si e' visto (supra, e nel par.6.22), non vi era una plausibile ragione perche' si dovesse proprio allora attuare una ritorsione "trasversale" contro BUSCETTA, ma soprattutto perche' in quel momento (come si e' dimostrato in precedenza) le stesse cosche erano bersagliate in modo serrato e sistematico dalle forze di polizia per le indagini dell'omicidio DALLA CHIESA. Di tal che, ai margini di quella incertezza probatoria verificata nella sede richiamata (difatti definita con la statuizione di insussistenza del fatto), si ricava proprio, e quanto meno, quell'ambivalenza logico-indiziaria fra l'ipotesi di una vera e propria aggressione contro la famiglia dello "scappato", per ragioni inesplorate, e quella invece di una

strategica messinscena per sottrarsi ad ogni ritorsione delle cosche per un qualche articolato programma di riscossa in maturazione gia' nell'agosto 1982 (e, al tempo stesso, per inserirsi con prudenza nel quadro delle preventive reazioni dell'apparato di polizia, facendo constare, secondo la significativa deposizione di Calogero GIGLIO (ivi, ff.009167 segg.), che i figli di BUSCETTA proprio nei giorni precedenti alla scomparsa, e cioe' ovviamente nei giorni attorno alla strage di via Carini, si facevano tranquillamente vedere con altre persone in locali molto frequentati di Palermo).

L'unico elemento processuale che sembra deporre in senso univocamente diretto a connotare la riferibilita' della strage alla mafia vincente e' dunque il fatto che siano state utilizzate le stesse armi gia' comparse nella guerra di mafia; elemento indiziario pero' che, come si e' visto prima, non e' decisivo ne' concordante sul piano logico generale, posto che imprudente (e non tracotante) criminalita' sarebbe stata quella che avesse voluto sottolineare, rectius sottoscrivere, con la "firma" del "kalashnikov" il grave ed efferato gesto.

Ma, a ben vedere, a giudizio di questa corte (al di la' delle certezze professate dall'accusa, che fanno da contrappunto alle contestazioni delle difese concentrate sulla fedelta' di un perito balistico), da questo elemento indiziario non possono trarsi argomenti univoci e sicuri non soltanto in termini generali ma anche nella specifica verifica di compatibilita' con le risultanze processuali.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom right of the page.

Perche' se vi e' un dato che il processo ha offerto con ragionevole supporto probatorio (sul punto non approfondito perche' si e' dovuto separare e sospendere la posizione processuale del RICCOBONO), questo e' che quelle armi erano state per ultimo impiegate in occasione dell'omicidio FERLITO, il quale era stato eseguito e dunque appoggiato sul piano logistico dalla "famiglia" di Partanna; ed inoltre che esse dovevano essere rimaste dunque occultate (si ricordi, a questo punto, anche lo strano particolare della insolita ossidazione delle munizioni impiegate per DALLA CHIESA, supra) nei nascondigli immediatamente messi a disposizione da quella cosca.

Di tal che tutto ruota attorno alla figura enigmatica di Rosario RICCOBONO ed al mistero della sua scomparsa, anzi dell'eccidio di tutti i suoi uomini piu' fedeli (tranne di quelli, come Gaspare MUTOLO, che erano forse per loro buona ventura in carcere nell'estate del 1982, nonche' di quelli che sarebbero stati i "traditori", difatti ora imputati nel separato procedimento penale pendente per l'uccisione di RICCOBONO e compagni). Ed i "misteri" di questo grosso personaggio di spicco della mafia, detto significativamente "il terrorista" (dunque per una sua particolare inclinazione nel settore criminale), non sono tanto collegati alle sue pregresse amicizie con il gruppo BONTATE, nonche' alle promesse di seppur cauta e nascosta alleanza con questo e con il suo programma eversivo (si ricordera' come, secondo MARINO MANNOIA, egli avesse detto a BONTATE di andare avanti con la sua iniziativa, perche' lui lo avrebbe seguito ed

aiutato), magari dissimulato da una formale alleanza con i "corleonesi" o comunque con una apparente dissociazione dalle posizioni del traditore BONTATE; quanto riposti nella piu' inquietante ed inspiegabile fine non di un personaggio (il che e' fisiologico nelle vicende di mafia) ma dell'intero clan, in termini cioe' istintivamente assimilabili ad una vera e propria punizione. Laddove tutto questo, ripetesi, se fosse in qualche modo collegato con l'omicidio DALLA CHIESA, sarebbe di eloquente supporto indiziario; ma certamente consente, su un piano di mera possibilita' teorica, di escludere ai fini qui in esame che l'impiego delle armi sia elemento indiziante in direzione univoca, dal momento che RICCOBONO, con il suo armamento nascosto, poteva teoricamente prestarsi ad operare, in prima persona o in ausilio, a favore dell'una come dell'altra parte degli schieramenti mafiosi di quel momento.

Le (non) conclusioni che si impongono a questo punto nella valutazione comparativa ed approfondita di tutte le risultanze probatorie, inducono questa corte di secondo grado ad adottare dunque la necessaria pronunzia di assoluzione (nella quale resta assorbita l'impugnazione delle parti civili, alle cui doglianze nessun'altra risposta e' possibile dare), cioe' l'unica statuizione pertinente che pero', nelle sofferte riflessioni precedenti, non va di certo a suggellare smentita processuale riguardo a quella matrice (almeno prevalentemente, se non esclusivamente) mafiosa che con certezza aveva voluto, meditatamente, intridere di sangue la via Carini e di indignazione le

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' or 'M' with a long horizontal stroke. The second signature is a more complex, cursive mark, possibly a name or a set of initials.

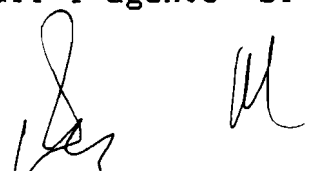
coscienze della societa' civile.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a series of connected strokes below it, ending in a long vertical line.

7.6. Omicidio di Calogero ZUCCHETTO (capi 237, 238). -

La sera del 14 novembre 1982, dinanzi ad un noto bar, "Collica", sito nella centrale via Notarbatolo di Palermo, veniva ucciso a colpi d'arma da fuoco l'agente di polizia Calogero ZUCCHETTO, verosimilmente dopo che una telefonata anonima al "113" aveva depistato la "volante" in servizio nella zona con la notizia di un furto in altro luogo e (fatto poi ritenuto emblematico) di una "sparatoria" in via Conte Federico (strada della zona di corso dei Mille). Due testimoni (Romilia EFROSYNI e Antonino VOLUTI) riferivano di avere visto che a sparare era stato un giovane alto m.1,75-1,80, il quale era ripartito a bordo di una macchina con un complice.

Le indagini subito avviate mettevano in luce che l'agente ZUCCHETTO era stato un valido collaboratore del commissario CASSARA' (il quale a sua volta, qualche tempo dopo, sarebbe stato vittima di attentato armato) e soprattutto aveva attivamente partecipato alle investigazioni con appostamenti nella zona di Ciaculli, nel corso dei quali, anche grazie alle sue conoscenze personali essendo stato lui stesso originario della zona e conoscendo dunque personalmente molti degli interessati, aveva contribuito all'arresto di pregiudicati. Una volta lo ZUCCHETTO aveva proprio confidato al CASSARA' che Mario Giovanni PRESTIFILIPPO (uno dei piu' spietati sicari della cosca di Ciaculli, nelle more deceduto), dopo alcuni episodi di arresti a seguito di appostamenti (nei quali l'agente si

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' or 'L' shape. The second signature is a more complex, cursive 'M' or 'U' shape.

era ovviamente esposto), gli aveva rivolto con insistenza inquietanti sguardi carichi di sottintesi.

Perfino Stefano CALZETTA riferiva che lo ZUCCHETTO sarebbe stato soppresso perche' faceva indagini "per suo conto" a Ciaculli.

Sulla base di tali elementi, la corte di primo grado riteneva evidente che lo ZUCCHETTO fosse stato ucciso per essere divenuto, con l'impiego di personali conoscenze, un investigatore molto pericoloso, e giudicava provata la responsabilita', a parte del PRESTIFILIPPO (nei cui confronti veniva dichiarata l'estinzione di tutti i reati per morte del reo), di Giuseppe GRECO (nato nel 1952), anche lui ben conosciuto dall'agente e che aveva alle sue dirette dipendenze proprio il predetto PRESTIFILIPPO. Assolveva con formula dubitativa Michele GRECO, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI e con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO.

Contro questa statuizione insorgeva, in primo luogo, il procuratore della Repubblica, dolendosi del riduttivo esito del giudizio di responsabilita', esauritosi nella condanna del solo GRECO e non esteso, coerentemente alle linee logiche della metodololgia mafiosa, a tutti coloro che, in quanto componenti della "commissione" di "cosa

nostra", non potevano che avere cooperato quanto meno sul piano volitivo alla realizzazione di un delitto di simile rilevanza.

L'imputato condannato e quelli assolti con formula dubitativa deducevano, a loro volta, la totale inconsistenza dell'impianto accusatorio, basato su mere congetture, sostanzialmente riproducendo le medesime doglianze formulate in ordine a tutti gli episodi di omicidio attribuiti, secondo il c.d. "teorema della commissione" suggerito dai "pentiti", a coloro che, peraltro infondatamente, erano stati ritenuti componenti dell'organo deliberativo del sodalizio mafioso.

In esito al dibattimento, nel corso del quale, come si e' detto, la corte di secondo grado ha assunto nuovi atti istruttori, le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni, il procuratore generale concludendo per la condanna anche degli imputati Michele GRECO, RIINA, PROVENZANO, BRUSCA, CALO' e MADONIA.

Osserva, tanto premesso, la corte che le risultanze processuali non consentono, anche riguardo a questo episodio di omicidio, una ricostruzione univoca del contesto causale nel quale esso puo' essersi inserito, di guisa che l'accusa finalizzata all'individuazione della responsabilita' dei presunti mandanti non puo' riceverne adeguata giustificazione.

Ben vero, approfondendo i fatti processualmente certi, va rilevato come quella domenica (14 novembre 1982) lo ZUCCHETTO aveva trascorso quasi l'intera giornata in

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark, possibly reading 'L. S.'. The second signature is a more distinct, cursive mark, possibly reading 'U'.

compagnia della fidanzata Anna Maria FERLA. Costei aveva appunto raccontato (ff.008394 segg.) che insieme si erano recati verso le ore 13,30 a casa di un collega di lui, Giorgio GERACI, il quale era pero' di servizio, e, mentre lei era rimasta in compagnia della moglie di quest'ultimo, lo ZUCCHETTO si era allontanato per andare ad assistere all'incontro di calcio, facendo ritorno verso le ore 16,30. Entrambi si erano quindi fermati a casa GERACI fin verso le ore 19 quando, declinando un pressante invito a cena dell'amica, si erano diretti verso casa di lei, sita in via Uditore.

La FERLA aveva pero' raccontato che quella sera, contrariamente alle abitudini, lo ZUCCHETTO aveva percorso una serie di strade secondarie ("stradine interne", che non avrebbe potuto precisare nel corso del processo), adducendo evasive giustificazioni. Giunti sotto casa di lei, si erano poi trattenuti per circa 45 minuti (al dibattimento di appello, avrebbe precisato: per circa un'ora) a discutere in macchina e quindi, senza che lui confidasse un qualsiasi programma per il resto della serata, si erano salutati.

Maria Teresa D'ANNA, moglie dei GERACI, aveva confermato i fatti nella parte che la riguardavano (ff.008391 segg.).

Nel processo si era accertato che in realta' quella sera lo ZUCCHETTO, dopo essersi congedato dalla fidanzata, si era recato in una casa di prostituzione sita nella via Mazzini; era emerso, in particolare, che questa costituiva, per lui ed altri suoi colleghi, una specie di ritrovo

abituale, dove si recavano tutte le volte che potevano, pur senza un preciso scopo, sostanzialmente avendo instaurato come un rapporto di familiarita' con le persone che vi abitavano.

Tanto era risultato, in primo luogo, dalle dichiarazioni del GERACI, il quale aveva riferito (f.008393) che quella sera lui, che era ancora in servizio, si trovava nella casa di via Mazzini, quando era sopraggiunto, verso le ore 20,10, lo ZUCCHETTO, dal quale aveva appreso che costui, con la fidanzata, era stato a casa sua, e con il quale si era intrattenuto a chiaccherare per circa un quarto d'ora. Al momento di salutarsi, aveva appreso che lo stesso non aveva alcun programma per il resto della serata e, avendo saputo che era uscito senza la pistola d'ordinanza, gli aveva proposto di prendere la sua, cosa che lo ZUCCHETTO aveva pero' rifiutato affermando che non ne avrebbe avuto affatto bisogno.

Brigida LENTINI, che lavorava in quella casa nella asserita qualita' di "cameriera", aveva confermato (f.008399) che effettivamente da circa un anno lo ZUCCHETTO ed altri suoi colleghi, fra i quali il GERACI, erano soliti fare frequenti visite di mera cortesia. Quella sera, lo ZUCCHETTO era venuto verso le ore 20, quando gia' il GERACI si trovava sul posto, e dopo avere conversato con i presenti e con il cameriere Vittorio NAPOLITANO, con questo commentando i risultati del totocalcio, dopo circa dieci minuti era andato via, senza fare presagire, con il suo solito buon umore, nulla di importante.



La donna aveva poi aggiunto che poco tempo dopo era venuto nella casa un altro agente di polizia, un certo Roberto di origine sarda, il quale aveva comunicato la notizia dell'uccisione dello ZUCCHETTO, destando profonda impressione e commozione; e che lo stesso agente era dopo qualche tempo ritornato, spiegando che il delitto era avvenuto in via Notarbartolo, dove si trovava ancora il corpo del povero ZUCCHETTO, e che costui "aveva un appuntamento con tre pregiudicati".

Il NAPOLITANO (f.008398) aveva ulteriormente confermato questi fatti, precisando che l'agente che aveva portato la notizia dell'omicidio aveva abbracciato la "Bice" (ossia la LENTINI), presso la quale quella sera non "lavoravano" altre donne.

L'agente in questione, Roberto PAU, aveva riferito con apposita relazione (f.008400) che effettivamente quella sera era di servizio nella "volante" di turno nella zona e che verso le ore 20-20,30 aveva visto lo ZUCCHETTO ed il GERACI conversare nella via Mazzini con la "Bice"; circa un'ora dopo era stato segnalato un presunto furto in appartamento nella via Scaduto e, accorrendo sul posto, aveva notato lo ZUCCHETTO davanti al bar "Collica" di via Notarbartolo. Dopo pochi minuti era stato poi segnalato l'omicidio e piu' tardi, trovandosi nelle vicinanze, aveva portato la notizia alla donna, con la quale intercorrevano buoni rapporti di conoscenza; per calmarla, poiche' era disperata, le aveva detto che forse lo ZUCCHETTO aveva un appuntamento con alcune persone, probabilmente rapinatori e che forse proprio

questi lo avevano assassinato.

Il particolare riferito dal PAU, circa la segnalazione di un furto (rivelatosi inesistente), era stato dagli inquirenti collegato ad analoga telefonata che aveva segnalato una "sparatoria" nella via Conte Federico (sita in altra zona della città', tristemente nota per i numerosi delitti ai margini della figura di Salvatore CONTORNO, fuggito da oltre un anno e arrestato nel marzo precedente), essa stessa del tutto inconsistente, e dunque spiegato come specifica manovra degli assassini per dirottare opportunamente in altra direzione le auto della polizia in servizio in quel momento.

Le indagini immediatamente avviate, riassunte nel rapporto della Squadra Mobile (ff.008235 segg.), avevano accertato che quella sera il bar "Collica" (noto ritrovo ben frequentato anche per consumare pasti a tutte le ore), come di consueto specie nei giorni festivi, era molto affollato. E difatti la polizia aveva generalizzato (malgrado la diffusa tendenza degli occasionali testimoni a sottrarsi alle, ritenute fastidiose, indagini) numerosissimi clienti, oltre agli impiegati addetti al locale; i quali, in sintesi, avevano riferito di avere improvvisamente avvertito gli spari provenienti dalla strada e di avere visto poi il giovane, colpito a morte, nei pressi della (sua) "Renault 14" colore rosso scuro (amaranto). Alcuni avevano raccontato di avere visto un giovane con una pistola in mano che correndo si era diretto verso la vicina via Petrarca (una strada che si diparte dalla via Notarbartolo, quasi in

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

corrispondenza, sul lato opposto, del bar) ed era salito a bordo di una "Fiat 126" bianca, dove vi era un complice che l'attendeva. La descrizione sommaria del presunto omicida e dall'auto (di cui nessuno aveva rilevato un qualsiasi ulteriore dato, meno che mai gli estremi della targa) non aveva apportato indicazioni utili all'indagine.

La polizia, accorsa a seguito di allarme diramato verso le ore 21,40, aveva trovato lo ZUCCHETTO senza alcuna arma addosso (f.008267).

Contemporaneamente ("dopo breve lasso di tempo dalla sparatoria": f.008225), era stata segnalata da una pattuglia di carabinieri la presenza di una "Fiat 126" bianca, apparentemente abbandonata nei pressi di un distributore di carburanti nella piazza Giachery (sita, in direzione mare, alla fine della via Duca della Verdura, a sua volta prosecuzione della via Notarbartolo), sospettata subito di essere stata l'auto usata dagli assassini.

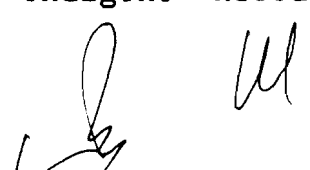
Intervenuta (alle ore 23,20: f.008296) la polizia scientifica, si era constatato che la vettura aveva entrambi gli sportelli non chiusi a chiave ma nessun altro segno che attestasse una eventuale sospetta origine; il motore era freddo.

La polizia si era data carico pure di sentire i titolari dei distributori di carburante siti nella piazza Giachery, ma nessuno ricordava di avere mai visto quella macchina ferma (ff.008243-008292), ferma peraltro proprio nello spiazzale adiacente al riformimento, fino a quando non si era presentato un avvocato, Vincenzo CASCIO INGURGIO, a

rappresentare (f.008294) che la stessa era stata da lui acquistata presso un non meglio precisato rivenditore e non ancora formalmente a lui intestata e che circa dieci giorni prima l'aveva abbandonata, aperta come sua abitudine, in quel posto (nel rapporto, a f.008243, si riferisce: "perche' guasta", ma in realta', secondo l'interessato, soltanto) perche' era venuto a prelevare un'altra vettura di un suo fratello presso una officina che, a suo dire, sarebbe stata ubicata nelle vicinanze, trascurando poi, per mera negligenza, di ritirare quella utilizzata per recarsi nella zona.

Su tutti questi fatti, la polizia non aveva svolto altri accertamenti, giudicando attendibili le indicazioni di cui sopra.

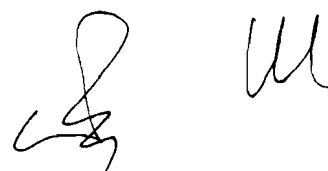
Nel rapporto finale (cit.), gli inquirenti avevano concluso dunque segnalando le responsabilita' delle cosche mafiose di Ciaculli ricavabili da una serie di argomenti indiziari. Lo ZUCCHETTO era infatti un agente "dotato di una vivida intelligenza", aveva ottimo intuito ed era inoltre, a causa anche della familiarita' che aveva di quella zona, ottimo conoscitore dei pregiudicati comuni e mafiosi della citta'. Secondo i suoi superiori, che avevano stilato il rapporto, egli era "cauto, guardingo, riservato, ed aveva uno spiccato spirito di osservazione"; inoltre frequentava ogni genere di locale pubblico, ricavandone utili informazioni (f.008256). Di guisa che, negli otto anni di servizio a Palermo, si era rivelato un preziosissimo collaboratore, partecipando a importanti indagini nella



sezione investigativa, anche nel settore della criminalita' organizzata. Verso la fine di ottobre 1982, aveva cominciato, con il commissario CASSARA', un'operazione di investigazioni nelle zone di maggiore penetrazione della mafia, che era culminata nell'arresto di Salvatore MONTALTO, latitante. In quel periodo, ed esattamente il 28 ottobre 1982, avevano individuato alcuni latitanti, fra cui il MONTALTO, in compagnia di Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", ma quando erano stati fatti confluire i rinforzi, tutti si erano dileguati (passim). Nei giorni successivi era stata individuata (da lontano) la villa di MONTALTO nella zona di Ciaculli, ma anche questa volta l'incursione in forza della polizia era stata infruttuosa, per la difficolta' di muoversi nei dedali della contrada. Sicche' il giorno successivo CASSARA' e ZUCCHETTO avevano compiuto una perlustrazione a bordo di una moto, potendo cosi' individuare il latitante Mario PRESTIFILIPPO (quello che era stato ipotizzato come possibile sicario dell'omicidio DALLA CHIESA) ed ancora una volta il famigerato Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", preferendo pero' soprassedere da altre iniziative per non compromettere l'operazione diretta a catturare il MONTALTO. Era stato in questa occasione che lo ZUCCHETTO aveva confidato al CASSARA', con la preoccupazione di essere stato riconosciuto, la sua familiarita' dei luoghi, ricordando come anche quando prestava servizio nelle "volanti" si fosse recato abitualmente negli agrumeti della contrada, dove era entrato in rapporti di cordialita' con i PRESTIFILIPPO,

padre e nonno del latitante, la cui proprieta' erano pure frequentate da "Giovannello" GRECO (come e' noto, il latitante gia' passato dalla parte dei "perdenti" nella guerra di mafia e mai piu' catturato: come si e' detto nel par.6.1, le ultime notizie su di lui risalgono al periodo dell'arresto di BUSCETTA in Brasile, come da dichiarazioni di Fabrizio Norberto SANSONE). Domenica 7 novembre 1982 la polizia aveva quindi arrestato il MONTALTO nella villa prima individuata, ma lo ZUCCHETTO, che pure aveva partecipato alle operazioni, non era comparso "al cospetto dell'arrestato" e non aveva firmato gli atti di polizia giudiziaria (f.008263). Nella settimana seguente, che sarebbe culminata nel delitto della domenica successiva, lo ZUCCHETTO aveva riferito di avere incontrato, in macchina e nella zona di via Oreto dove lui stesso abitava, ancora una volta il Mario PRESTIFILIPPO, il quale si era, a suo avviso, visibilmente fermato per dargli la precedenza al fine di dirigersi nella direzione opposta.

Sulla base di questi elementi, la Squadra Mobile aveva dunque concluso indicando come probabili autori, o mandanti, del delitto il GRECO ed il PRESTIFILIPPO, in quanto costoro, nella loro perversa logica criminale, non potevano avere tollerato che lo ZUCCHETTO, profittando delle conoscenze dei luoghi, avesse tenacemente perseguito il MONTALTO che invece godeva della loro protezione nella zona, ma soprattutto vedevano in questo tenace agente un pericolo imminente sul disegno di egemonia mafiosa; anzi era proprio per l'interferenza su questi assetti che potevano considerarsi

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized, cursive signature, possibly reading 'L. G.' or similar. The second is a more compact, cursive signature, possibly reading 'M.' or similar.

maturati i delitti "eccellenti" di Palermo, da Boris GIULIANO a Cesare TERRANOVA, a Piersanti MATTARELLA, e così via, fino a Carlo Alberto DALLA CHIESA (passim).

Come si era anticipato, i "pentiti" nulla avevano saputo riferire, se non che, come aveva raccontato CALZETTA, lo ZUCCHETTO notoriamente facesse indagini per proprio conto a Ciaculli.

La decisione di primo grado ha dunque integralmente recepito questo schema accusatorio, condannando coerentemente solo il GRECO (il PRESTIFILIPPO e' deceduto nelle more del processo).

Orbene, prescindendo dalla specifica posizione di questo imputato (separata, in quanto anche costui e' considerato ormai con quasi certezza soppresso), nella necessaria revisione critica delle risultanze probatorie puo' procedersi intanto dall'ultimo elemento promanente appunto dai collaboratori, constatandosi come (allo stesso modo che negli altri delitti "eccellenti") anche in questo episodio di omicidio in danno di un "servitore dello Stato" debba purtroppo registrarsi il solito, costante, quasi inspiegabile, silenzio di quei soggetti che, pur avendo tanto conosciuto e tantissimo detto sul conto delle cosche mafiose delle quali essi stessi facevano parte, nulla hanno potuto o voluto raccontare (o, in altri casi, spiegare in termini plausibili) circa i retroscena reali delle rispettive vicende (e neppure "per sentito dire").

La stessa, povera ma probabilmente la sola che sia stata autentica e sincera, collaborazione di CALZETTA

finisce con l'essere utile non tanto per il dato, appunto pacifico, della particolare solerzia dello ZUCCHETTO, quanto per la diffusa conoscenza della sua tendenziale propensione ad esperire approfondimenti alternativi di tipo personale, nei termini che appunto potranno essere in prosieguo significativi sul piano della revisione indiziaria della vicenda.

E questa genericita' di riferimenti si rinviene perfino nelle dichiarazioni di MARINO MANNOIA, il quale altro non ha saputo dire se non che lo ZUCCHETTO fosse un investigatore in gamba, amico dei GRECO e dei PRESTIFILIPPO; quasi cioe' a sottolineare come, anche nelle "consegne" dei discorsi successivi destinati a circolare negli ambienti carcerari (perche', come e' noto, notevoli sono stati gli spunti offerti da questo "pentito" sotto questa prospettiva), dovesse restare, o fosse comunque rimasto, nell'ombra il vero contesto dell'omicidio (anche se, cioe', la causale fosse stata riferita all'arresto del MONTALTO).

Dal che la corte non puo' che ricavare almeno due considerazioni convergenti. Da una parte, che la ragione della soppressione dello ZUCCHETTO, potrebbe essere stata ignorata negli ambienti di "cosa nostra" perche' affatto esulante da quella sfera di interesse; ovvero che, alternativamente, essa potrebbe avere avuto un contenuto ed una eziologia cosi' riservati che sul delitto sarebbe stato calato un velo di rigoroso segreto. Ma, in questo caso, si prospetterebbe una causale non, per esempio, analoga a quella dell'uccisione del GIACCONE e dunque, prima facie,

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'J' or 'G' followed by a flourish. The second signature is a more complex, cursive 'M' or 'U' followed by a flourish.

non della stessa consistenza di quella dell'accusa, posto che nessuna specifica riluttanza si sarebbe dovuta registrare nella diffusione della notizia della punizione del poliziotto troppo invadente e dimentico delle amicizie personali (quasi la dimenticanza fosse un tradimento): il che anzi sarebbe rientrato in un'ottima immagine dell'organizzazione mafiosa.

Ed e' proprio su questa prima, immediata, riflessione che si innesta la complessiva rivalutazione delle, per vero povere, risultanze probatorie (certamente non piu' integrabili, almeno in questa sede, con le indagini non fatte e con gli approfondimenti che sono comunque consentiti solo in presenza di imputazioni espressamente devolute); le quali tuttavia non sono di certo prive di una loro coerenza nella direzione dell'accusa, se e' vero che i fatti descritti nel rapporto sembrano, anche a questa corte, tali da suggerire una progressiva esposizione sempre piu' diretta e personale dello ZUCCHETTO di fronte alle cosche dominanti di Ciaculli.

Ma, volendo approfondire (e senza dunque far ricorso alle pur tante istintive illazioni che scaturiscono dai fatti sopra ricordati, ovvero ad equivoche sottilizzazioni come il corrispondente riferimento che CASSARA' sarebbe stato ucciso, ma solo anni dopo, ovvero ancora ad ardue teorizzazioni sui metodi mafiosi che sopprimono solo i poliziotti che tradiscono, e cosi' via), non si puo' non convenire, in primo luogo, che una causale come sopra definita presti il fianco a qualche perplessita'.

Vien fatto di chiedersi, in primo luogo, il vero livello di adeguatezza della spinta omicida in chi (Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", Mario PRESTIFILIPPO), pur essendo illustre latitante, non viene comunque catturato, non è coinvolto nell'operazione di polizia del 7 novembre 1982 e vede invece catturato soltanto un amico protetto nella zona medesima.

Ci si chiede, ancora, che proporzione possa esservi fra questa conclusione finale e la premessa che lo ZUCCHETTO da ben otto anni collaborava (come attestato dai suoi superiori) nelle piu' delicate indagini sulla criminalita' mafiosa in quel territorio: quasi che il meccanismo sanzionatorio fosse scattato solo nel momento dell'arresto del MONTALTO e non, per esempio, in uno degli altri numerosi casi di indagini di polizia che avevano portato fino alla compilazione del famoso rapporto del 13 luglio 1982, ma anche prima contrassegnati perfino da arresti di numerosi personaggi, tra cui anche alcuni dei protagonisti di primo piano di cui si parla.

Non puo' sfuggire il valore sintomatico che si ricava dal racconto (riferito allo stesso ZUCCHETTO, nel tenore del rapporto) delle relazioni intrattenute nei giardini di Ciaculli con i GRECO ed i PRESTIFILIPPO da parte di uno che era comunque gia' un agente addetto alle "volanti" anche se le amicizie erano magari risalenti alle esperienze da "ragazzini": amicizie comunque riferibili anche a "Giovannello". Laddove non era cioe' ne' nuovo ne' sconvolgente che il giovane divenuto poliziotto si fosse

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized, cursive signature, and the second is a more compact, blocky signature.

schierato nella opposta trincea istituzionale; ne' che fosse magari chiamato un giorno o l'altro a cooperare per azioni di polizia sul posto.

Vero e' che si potrebbe ravvisare un abuso, se una deontologia di questi tipi di rapporti potesse ipotizzarsi (è, appunto, un'enunciazione teorica), nel fatto di profittare proprio delle pregresse amicizie per volgerle contro nel momento del parallelo compito istituzionale; ma la corte, che - ripetesi - non vuole cedere alla facile tentazione di teorizzare schemi di comportamenti imperscrutabili, non intravede comunque la prefata adeguatezza proprio per la sola considerazione che, supposto tutto, la ricerca di un elemento scatenante, di un fatto cioe' che faccia precipitare una situazione di equilibrio per lunghi anni mantenuta, non potrebbe comunque mai ridursi alla proposizione dell'arresto (non di loro "killer" spietati emergenti, notoriamente definiti tali nei rapporti di polizia precedenti, ma) solo di un MONTALTO, pur esponente di spicco della mafia (ma che, come si vedra' nella corrispondente trattazione nella parte X, poteva essere al piu' un alleato nella recente epurazione del gruppo di INZERILLO).

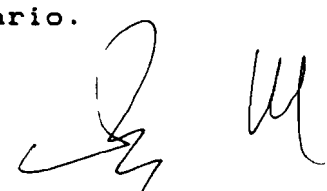
Ed il rilievo che in ogni modo lo ZUCCHETTO non fosse mai comparso ufficialmente per l'arresto del MONTALTO (limitandosi, durante le indagini, a collaborare all'individuazione della villa attraverso "un binocolo di notevole potenza": f.008258) ed era rimasto coinvolto solo in occasionali incontri con i pregiudicati (si allude a

quelli di quando si trovava assieme al commissario e non certo a quelli nei pressi di casa sua), completa il dubbio su un quadro indiziario gia' in se' stesso non esauriente.

Perfino il riferimento fatto dalla FERLA (cit.) alla circostanza che il fidanzato la domenica precedente il delitto (cioe' lo stesso giorno dell'arresto di MONTALTO) si fosse ritirato con i vestiti strappati e ferito (ovviamente non spiegandone la ragione), finisce con il prospettarsi non decisamente univoco; se e' vero che di un apporto cosi' intuitivamente coinvolgente da parte dello ZUCCHETTO, come quello desumibile dal racconto della donna, non si era fatto alcun cenno nel rapporto relativo alla sua morte (dove appunto niente di particolarmente impegnativo si ricava che sia avvenuto se non appunto che gli agenti si fossero presentati nella villa gia' da alcuni giorni individuata per arrestare il ricercato). Mentre invece, dati di questo tenore avrebbero meglio definito il quadro logico del discorso, ove fossero stati pero' conosciuti dagli inquirenti e fossero stati poi oggettivamente collegati all'arresto del MONTALTO.

Ma in realta' la tesi accusatoria ha trovato nel processo ben piu' consistenti ed oggettive controindicazioni, tali da comprometterne quanto meno il necessario livello di univocita'.

Infatti, e' proprio dalla ricostruzione dei fatti che e' dato ricavare forti argomenti di perplessita'. Nella quale indagine merita di essere intanto inserita una premessa di non trascurabile rilievo indiziario.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Il processo ha infatti delineato, in aggiunta agli elementi prima evidenziati, una spiccata propensione dello ZUCCHETTO a discostarsi da parametri di normalita' formale (di tipo "pseudo-burocratico") del mestiere di poliziotto. E lo dimostra, a giudizio della corte, proprio l'insolita circostanza del ritrovamento, nell'auto dell'ucciso, della borsa appartenente ad una donna che era stata vittima di uno "scippo" (ff.008242-008414). Costei, Adelina SCIORTINO (f.008289), identificata attraverso i documenti contenuti nella borsa stessa, aveva precisato di non avere denunciato il furto, patito almeno venti giorni prima o forse piu'; di tal che il fatto che lo ZUCCHETTO ne fosse venuto in possesso, e dal momento che la SCIORTINO aveva rappresentato di non conoscere l'agente ucciso (restando dunque escluso che questi avesse condotto indagini per scopo di amicizia), si presta a varie giustificazioni, ma tutte ugualmente significative.

Puo' infatti ipotizzarsi che ZUCCHETTO avesse trovato casualmente quella borsa (abitando nelle vicinanze) e che avesse deciso di fare indagini per conto suo. Certo e' pero' che appare poco verosimile che egli non avesse subito (cioe' in occasione del ritrovamento, presuntivamente collocabile in uno spazio di tempo prossimo al furto) o restituito direttamente la borsa alla facilmente individuabile vicina di casa o consegnato la stessa in ufficio per gli atti del caso. Ovvero si puo' supporre (e, data la qualita' del soggetto, sembra l'ipotesi più accettabile) che, viceversa, lo ZUCCHETTO ne fosse venuto in possesso in altro modo,

avendola per esempio ricevuta da qualcuno, magari in epoca successiva al fatto e piu' vicina al delitto di cui sarebbe stato vittima (e tanto spiegherebbe la mancata, tempestiva, restituzione).

Ma, qualunque ipotesi voglia formularsi (purche' plausibile e adeguata, scartandosi cosi' la inverosimile possibilita' di un fondamento illegale del possesso di quella borsa), certo e' che ZUCCHETTO, anche attraverso questo marginale indizio, mostra di se' l'immagine decisamente attiva ed intraprendente di un agente di polizia non disposto a sottrarsi a qualsiasi iniziativa contingente. E questo, come si vedra', contribuisce ulteriormente al difficile compito ricostruttivo che il processo impone.

Il primo e piu' rilevante dato processuale, dunque, ricavabile dalle risultanze acquisite e', a giudizio della corte, che quella sera lo ZUCCHETTO non si era recato al bar "Collica" per ragioni meramente occasionali ne' in base ad una decisione estemporanea.

I due fidanzati, come si e' detto, avevano difatti rifiutato l'invito a cena a casa GERACI, malgrado le insistenze della D'ANNA, andando via verso le ore 19. Vero e' che anche la FERLA ha confermato che in effetti quella sera sarebbe dovuta rientrare a casa per le 20,30, cosi' come avevano spiegato alla D'ANNA; ma e' pure vero che lo ZUCCHETTO, non avendo un preciso programma alternativo, cosi' come aveva detto, avrebbe potuto comunque trascorrere il resto della serata festiva, e libero dal servizio, in compagnia della fidanzata (con la quale avrebbe dovuto

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

contrarre nozze, dopo oltre cinque anni di fidanzamento, non appena si fosse reso libero un appartamento del padre in esito alla procedura di sfratto intrapresa: f.008394). E cio' esattamente come aveva compreso la D'ANNA (f.008392).

Viceversa, dopo avere lasciato a casa la fidanzata, egli si era recato presso la casa di via Mazzini, trattenendosi soltanto pochi minuti. Qui aveva incontrato il GERACI e costui, stranamente e cioe' senza che lo ZUCCHETTO avesse confidato alcuno specifico programma, gli aveva proposto di prendere la sua pistola.

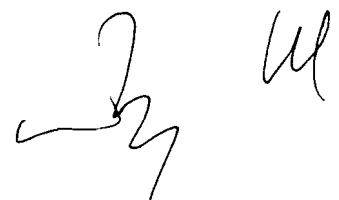
Si innesta qui, in verita', un punto certamente non chiarito in modo esauriente, posto che, non solo il GERACI, ma anche l'altro collega dello ZUCCHETTO, come si dira', pur dovendosi escludere senza equivocita' di sorta una loro scarsa disponibilita' alla collaborazione, hanno offerto una spiegazione dei fatti che potrebbe apparire non del tutto coerente con quelli che sarebbero stati gli sviluppi della vicenda.

Lo ZUCCHETTO, infatti, quel giorno (essendo, come si e' ripetuto, libero dal servizio) era sicuramente uscito senza portare con se' la pistola; cosa che verosimilmente non rientrava pero' in una certa normalita' di abitudini, se e' vero che la FERLA si era accorta di cio' e gliene aveva chiesto spiegazione, ricevendone una risposta chiaramente inconsueta, se non palesemente pretestuosa, e cioe' che l'arma gli dava fastidio perche' pesante e dato il programmato pomeriggio di liberta' assieme alla fidanzata: passim).

Di tal che la corrispondente circostanza che il GERACI gli avesse offerto di prendere la sua pistola al momento di andare via quella sera dalla casa di via Mazzini, assume un duplice significato concorrente: che, da una parte, anche se nulla ZUCCHETTO avesse confidato all'amico e collega circa i suoi programmi immediati, il GERACI aveva comunque compreso, in quel momento, ripetesi, anche in base ad una mera intuizione basata su vaghe sensazioni inconfessate, che quello si sarebbe potuto di li' a poco trovare in una condizione di pericolo; che, d'altra parte, lo ZUCCHETTO aveva tanto deliberatamente deciso di non portare armi in quella circostanza che a nulla erano valsi i pur impliciti suggerimenti dell'altro.

La incidenza logica di questi fatti non puo' essere trascurata, poi, ove si consideri che il GERACI, nel formulare la singolare proposta, non solo si sarebbe privato della sua arma, ma lo avrebbe fatto pur non essendo ancora "smontato" dal servizio (come lui stesso aveva ricordato); ed il tutto, al massimo, dopo che lo ZUCCHETTO, come il GERACI ha poi precisato in istruzione, aveva manifestato il proposito di andare a mangiare "un panino" prima di andare a casa (ff.440725 segg.).

Ma, e si vedra' come il dato assuma un rilievo non trascurabile, il particolare implica altresì che, pur a fronte di quella determinata intenzione (o necessita') di proseguire la serata senza armi addosso, lo ZUCCHETTO non aveva in modo serio e concreto valutato l'opportunita' di adottare la precauzione raccomandata.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

La corte, per dovere di completezza (e pur senza, ripetesi, voler mettere in dubbio la veridicità dei testimoni, peraltro colleghi della vittima), non può a questo punto mancare di rilevare come i particolari ora evidenziati prospettino una singolare sintonia con un'altra, strana, vicenda (probabilmente essa stessa frutto di un malinteso, ma ugualmente significativa per quanto si dirà), e cioè con il ricordato particolare del possibile "appuntamento" che lo ZUCCHETTO aveva, andando via dalla casa di prostituzione.

La evidente veridicità della LENTINI, sul punto che lo ZUCCHETTO potesse essersi incontrato con malviventi (questi, probabilmente autori o coautori del delitto), come si è detto, aveva trovato riscontro nella relazione di servizio del PAU (supra); solo che questi aveva poi spiegato che la donna era così visibilmente sconvolta dal dolore per l'uccisione dell'amico "Lillo", che lui aveva ritenuto opportuno (per ragioni rassegnate alla prudente valutazione della corte) di consolarla dicendole che, come sua supposizione, qualcosa del genere potesse essere veramente accaduto.

Ma che questo era, ed effettivamente, avvenuto la corte ritiene che sia chiaramente provato nel processo.

La prima ed eloquente conferma si ricava infatti dalla stessa deposizione del PAU dinanzi al giudice (f.440728), quando, confermando la citata relazione (dove il dato era peraltro implicitamente desumibile), aveva chiarito che passando per via Notarbartolo con la sua "volante" per

recarsi sul luogo del falso allarme per furto aveva visto lo ZUCCHETTO "mentre sostava, da solo, davanti al bar Collica".

Di notevole utilita' si prospetta poi, fra le tante, la deposizione di Raimondo CANZONIERI (f.008326), dipendente dell'esercizio, il quale aveva riferito che conosceva bene, da circa tre anni, lo ZUCCHETTO, poiche' questo era solito di tanto in tanto consumare un panino in quel locale; cosa che aveva appunto fatto quella sera. Il teste aveva precisato che l'agente "era solito ogni volta che veniva, mentre mangiava il panino, girare nel locale e fermarsi sugli scalini e guardava fuori". Laddove tutto questo sembrerebbe confermare l'idea di una persona che di tanto in tanto scruta fuori (per gesto istintivo, per guardare la macchina, ovvero, appunto, per vedere se arriva qualcuno che e' atteso).

Ma e' proprio dalla relazione di PAU che si estraggono dati obiettivi di sicura affidabilita' processuale. Perche' la "volante" del PAU, appunto "dirottata" con il falso allarme, non poteva che essere passata almeno qualche minuto prima del fatto (posto che i sicari si sarebbero messi in movimento solo dopo essersi sincerati dell'allontanamento della pattuglia di servizio). Al dibattimento di appello (udienza 30 maggio 1989), il teste precisera' che da quando era passato davanti "Collica" a quando era scattato l'allarme erano trascorsi circa 5-6 minuti. Sicche' si impone la conclusione che ZUCCHETTO, pur avendo finito di mangiare, uscendo, si era soffermato per qualche minuto sul marciapiede (appunto come in attesa di qualcuno).

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' followed by a vertical stroke. The second signature is a more complex cursive mark, possibly representing the letter 'M' or a similar character.

Vero e' che il cadavere dello ZUCCHETTO, come dimostrano i rilievi eseguiti in sede di sopralluogo (ff.008413 segg.), fu rinvenuto davanti lo sportello, lato-guida, aperto, come nell'atto di chi si accingesse ad entrare in macchina; ma e' pure vero che le chiavi della vettura furono trovate solo addosso al corpo della vittima (passim). Dal che e' lecito supporre che lo ZUCCHETTO, se pure si era avvicinato alla macchina, non era stato tuttavia colto dai colpi dei sicari nell'atto di entrarvi per ripartire.

Ma che l'agguato fosse stato premeditato in vista della certezza di trovare lo ZUCCHETTO in quel luogo risulta dimostrato, a giudizio della corte, da altre e non meno rilevanti considerazioni.

Quel giorno, come si e' detto, l'agente aveva trascorso una giornata apparentemente normale. Aveva lasciato la fidanzata a casa di GERACI e poi vi era tornato a riprenderla; qui si era trattenuto fin verso le ore 19 e quindi si era recato ad accompagnare la FERLA a casa sua. I due fidanzati erano rimasti a lungo (forse anche un'ora, come si e' prima visto) a conversare in macchina nella via Uditore (che e' una strada decisamente meno frequentata); dopodiche' lo ZUCCHETTO era andato da solo nel solito ritrovo di via Mazzini, trattenendovisi per qualche minuto prima di recarsi in via Notarbartolo.

Ora, non vi e' chi non veda come da tutto questo si debba ricavare che i sicari non potevano aver seguito la vittima, posto che ben altre e piu' proficue occasioni

(massimamente quella della lunga conversazione in macchina con la fidanzata) si sarebbero prospettate per commettere il delitto; perfino la frequentazione della casa di appuntamento costituiva un fatto così consueto e notorio che chi avesse voluto organizzare l'omicidio non avrebbe avuto difficoltà a sorprendere lo ZUCCHETTO dopo averne osservato facilmente le abitudini. E se dunque gli assassini non avevano né seguito l'agente né studiato un piano alternativo più appropriato, la conclusione che sapessero che proprio quella sera ed a quell'ora lo avrebbero comunque trovato al bar "Collica" chiude il cerchio logico di tutte le possibili spiegazioni.

Difatti, non può che indurre ad ulteriore e meditata conferma di questa ricostruzione soprattutto la circostanza che, come di consueto ma specialmente la domenica sera, quel locale era affollato. Tale dato era stato prima messo in luce; ma per comprenderne meglio la portata basterebbe esaminare le numerosissime testimonianze raccolte dagli inquirenti come, per citarne qualcuna, quella del CANZONIERI ("oltre un centinaio di persone", cit.), di Salvatore SAMPINO ("decisamente popolato di gente", f.008331), di Emanuele GALIOTO ("c'era molta confusione..", f.008332), di Maria Carmela COLLICA ("era pieno di gente", f.008334).

Orbene, è innegabile che, per quanta tracotanza si possa attribuire agli ideali autori del misfatto, non sarebbe agevole tuttavia comprendere in alcun modo le ragioni di una scelta operativa così altamente rischiosa, come quella di commettere un delitto in una via

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' followed by a vertical stroke. The second signature is a more complex cursive mark, possibly starting with a 'U' or 'M'.

centralissima della città' e davanti ad un locale pubblico stracolmo di persone, se non supponendo che fosse stata ben calcolata la difficoltà di tendere un agguato al tutt'altro che sprovveduto agente (e le puntuali conferme della intelligenza e della perspicacia dello ZUCCHETTO da parte dei suoi superiori, nei termini prima ricordati, costituiscono il più affidabile supporto della riflessione).

Peraltro, la circostanza, narrata dalla FERLA (supra), secondo cui quella sera, tornando da casa GERACI, lo ZUCCHETTO avesse seguito un percorso inusuale ("stradine"), lungi dal dimostrare, come potrebbe in via di primo approccio desumersi, che egli volesse (rectius, avesse una ragione per) far perdere le tracce di eventuali inseguitori, finisce con il dimostrare esattamente il contrario. Intanto, e con evidente portata obiettiva, che nessuno quella sera aveva potuto comunque seguirlo e dunque chi aveva programmato il delitto sapeva dove andarlo a cercare dopo; inoltre, e soprattutto, che a ben vedere nessuno avrebbe avuto motivo di seguirlo, dal momento che sarebbe bastato, se fosse stato osservato, attenderlo in uno dei posti dove si sarebbe recato sicuramente, e cioè a casa di GERACI o sotto quella della fidanzata, e perfino davanti alla casa di via Mazzini. Di guisa che la inconsueta idea di percorrere "stradine" strane e alternative potrebbe pure implicare, in ipotesi, che lo ZUCCHETTO non si fosse lasciata sfuggire l'idea estemporanea di una osservazione di luoghi.

Vi è da chiedersi, a questo punto, dal momento che la

conclusione che sembra di doversi ricavare e' che lo ZUCCHETTO avesse avuto proprio un appuntamento in quel locale di via Notarbartolo (e che tale appuntamento fosse non banale ne' personale, perche' altrimenti non ne avrebbe fatto mistero ed il fatto sarebbe poi in ogni modo emerso), se essa si pone proprio in contrasto con il fatto obiettivo che (comunque si vogliano interpretare i fatti appena commentati) egli non aveva in ogni caso avvertito la necessita' e neppure la sola opportunita' di premunirsi quanto meno di un'arma. Difatti, sembrerebbe in conflitto logico da una parte la premessa che l'agente dovesse andare ad un appuntamento con pregiudicati, o che comunque avesse fatto discorsi tali da indurre l'amico a consigliargli di portare con se' un'arma, ed il fatto che, dall'altra, egli si fosse invece rifiutato di adottare, malgrado fosse un sagace poliziotto, una pur minima precauzione.

Orbene, tale apparente dissonanza non prospetta tuttavia, a giudizio della corte, una insanabile antinomia concettuale; e non soltanto perche' potrebbe implicare che ZUCCHETTO dovesse mostrarsi disarmato in relazione proprio alla natura dell'incontro, ma perche' potrebbe essere stata questa, a sua volta, una misura precauzionale.

Certo e' pero' che, qualunque ipotesi si voglia formulare (posto che comunque il fatto non si prospetta astrattamente inspiegabile), una conclusione va con certezza individuata, ed essa assume nel processo un rilievo assai incisivo. Perche' se e' da un lato vero che ZUCCHETTO aveva un appuntamento "delicato" con qualcuno al bar "Collica", e'

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first is a stylized, cursive signature, possibly reading 'S. J.' or similar. The second is a more fluid, cursive signature, possibly reading 'M.' or similar.

pure vero che lui, che - ripetesi - era tutt'altro che uno sprovveduto, non aveva affatto attribuito al fatto quella connotazione di pericolosità che si sarebbe poi verificata; in definitiva, dunque, che si era fatto sorprendere cadendo in un tranello del tutto imprevedibile nella sua pur attenta rappresentazione da sagace investigatore. Tanto che, alla fine, potrebbe pure credersi che il GERACI gli avesse fatto il discorso della pistola su un piano di mera incidentalità discorsiva, e cioè non in un contesto di effettivo scambio di notizie implicanti la prospettiva di un concreto pericolo.

Non vi è dubbio, infatti, che se così non fosse stato, se cioè lo ZUCCHETTO avesse avuto la pur non consistente rappresentazione di un possibile pericolo imminente, qualunque fosse stata la ragione che lo aveva indotto ad uscire disarmato ed a recarsi in questo modo all'appuntamento fatale, avrebbe certamente adottato una qualsiasi altra precauzione (aggiuntiva a quella di stabilire l'incontro in un posto affollato), fino a quella di fare una qualche confidenza all'amico anche su indagini personali molto riservate.

Se è dunque questo il complessivo quadro probatorio nel quale confrontare la fisionomia degli autori (moralì e materiali) del delitto, la conclusione, coerente all'accusa, che la persona o le persone con le quali ZUCCHETTO doveva incontrarsi quella sera avessero una qualsiasi estrazione contigua ai gruppi mafiosi di Ciaculli, comincia a prospettarsi alquanto discutibile.

Basta infatti riferirsi a quanto si era prima ricordato circa le serrate indagini alle quali lo ZUCCHETTO aveva in quei giorni partecipato, e proprio in zona di Ciaculli, assieme al commissario CASSARA'; esattamente dal mese di ottobre precedente, da quando aveva avuto perfino imbarazzanti incontri con alcuni pericolosi criminali, che conosceva per pregressi rapporti.

Ma che lo ZUCCHETTO avrebbe avuto di che guardarsi dalle cosche "vincenti" e' parimenti confermato proprio dalle preoccupazioni da lui esplicitamente manifestate ai suoi superiori e specialmente al CASSARA' (che, come si e' detto nel paragrafo precedente, secondo le unanimità dichiarazioni di tutti i funzionari escussi, era il superiore con il quale lui aveva un rapporto diretto). Come si e' visto, egli era andato perfino a raccontare di un, tutto sommato innocuo perche' casuale, incontro per strada, in macchina, con PRESTIFILIPPO, confidando il particolare dei gesti e degli sguardi carichi di sottintesi; aveva attivamente contribuito alle operazioni in loco ma in modo discreto, limitandosi in quella relativa all'arresto del MONTALTO a collaborare all'individuazione della villa con un potente binocolo e ottenendo di non figurare in alcuna veste all'arresto del latitante. E tutto questo non puo' essere mai coerente all'idea che, in realta', avesse avuto poi rapporti di familiarita' con quelle persone, tali da indursi ad un magari apparentemente innocuo appuntamento, per una qualche "confidenza" utile ai fini che andava in quel momento perseguendo (specie laddove, nel processo, si



potrebbero leggere possibili "piste" che il solerte agente stava ipoteticamente seguendo, come si dira').

E la riflessione assume una ulteriore connotazione di perplessita', ove si consideri che, secondo quanto risulta in rapporto (f.008257), le indagini di cui allora CASSARA' e ZUCCHETTO si occupavano erano partite, o erano comunque sorrette, dal contributo di un (non rivelato) "confidente", venuto in contatto con gli stessi proprio nel mese di ottobre 1982. E se dunque un personaggio gravitante nella cosca aveva "giocato" anche ZUCCHETTO, significa che lo stesso, con buona probabilita', non apparteneva al gruppo dominante (perche' il confidente animato dal proposito di consegnare alla polizia uomini o notizie del suo gruppo non va a svelare agli amici medesimi il suo tradimento); ma ad un altro. Significa pero' anche, e soprattutto, che in questo diverso ambiente criminale (o nell'ambiente in cui aveva comunque trovato un utile interlocutore per proseguire le indagini contro il gruppo dominante) ZUCCHETTO aveva finito a sua volta, malgrado la sua perspicace intelligenza, con l'esporsi tanto da diventare troppo pericoloso investigatore (per esempio, facendo intendere l'intenzione o la mera inconsapevole possibilita' di "toccare" determinati punti di scottante importanza). Perche' non altrimenti puo', su un piano di adeguatezza, spiegarsi il tranello sostanzialmente imprevisto da parte del confidente di un poliziotto.

Queste considerazioni, peraltro, vanno a loro volta confrontate con la consistenza delle indagini che in quel

momento stava conducendo lo ZUCCHETTO; ed anche in questa prospettiva le conclusioni finiscono con il rivelarsi alquanto problematiche se non perfino sterili.

Difatti, poiche' il dato di partenza e' che ZUCCHETTO stesse collaborando per l'arresto (si badi, non di tutti i latitanti in generale, tanto che il Mario PRESTIFILIPPO e lo "scarpuzzedda" erano stati per il momento risparmiati, ma dunque solo) del MONTALTO, e supponendo dunque che egli avesse trovato un collaboratore infiltrato per raggiungere tale scopo, non troverebbe alcuna plausibile spiegazione l'improvviso mutamento di approccio da parte di costui (a sua volta, certamente determinato a far conseguire alla polizia il risultato preventivato).

A fronte della evidente inadeguatezza di questo quadro logico, il processo offre tuttavia ben piu' significative indicazioni, tuttavia riguardanti diversi contesti indiziari che non hanno formato oggetto di alcuno specifico approfondimento (tranne quello che questa corte, con gli intuitivi condizionamenti, ha tentato in sede di rinnovazione parziale del dibattimento), ma che tuttavia non possono essere sottovalutati per il dovere di completezza che una indagine processuale come la presente impone.

Nel paragrafo precedente, per le esigenze ricostruttive di quel grave episodio delittuoso, si e' gia' anticipato, e compiutamente analizzato, sia pure per i fini medesimi, un aspetto assai inquietante del processo, e cioe' che l'agente ZUCCHETTO era stato proprio uno dei primi, se non proprio il primo (ed il primo certamente fra tutti gli



investigatori o coloro che un qualsiasi contributo alle indagini avrebbero potuto dare), ad arrivare sul luogo del delitto dopo la sparatoria della sera del 3 settembre 1982.

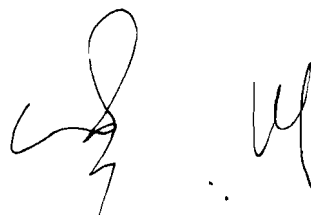
E' certamente ultroneo ripetere, in questa (ancorche' piu' appropriata) sede, i fatti e le valutazioni che inducono ad una simile certezza, bastando il rinvio integrale alle considerazioni che si sono svolte nella trattazione richiamata. Non vale ripetere non tanto l'importanza del fatto storico anzidetto, dal momento che e' pacifico che lo ZUCCHETTO si fosse trovato sul posto quella sera, stante il tenore della sua relazione (f.059465) non certo oggetto di alcuna perplessita' (e comunque esattamente coerente con le altre risultanze processuali: ivi); quanto la consistenza dei passaggi logici attraverso i quali la corte ha raggiunto la convinzione che la presenza di ZUCCHETTO in prossimita' della via Carini potesse implicare una ben piu' articolata verita' retrostante.

E la singolarita' del dato, cosi' immeritatamente trascurato, si colloca in dissonanza con le stesse perplessita' apertamente sollevate dal procuratore generale, il quale ha malinteso il senso dell'interesse della corte verso questo aspetto del processo, giungendo perfino a supporre che si volesse mettere in discussione la veridicita' della relazione dello ZUCCHETTO sull'omicidio DALLA CHIESA, espressamente giudicata irrilevante, o comunque accertare se e come lo stesso avesse alterato i fatti o millantato attivita' inesistenti.

Se non che e' esattamente in termini opposti che va

ribadita la preoccupazione di cui si e' data carico la corte, e che procedeva dalla constatazione (di un fatto storico indiscutibile e peraltro processualmente accertato, ma di clamoroso rilievo indiziario, e cioe') che lo ZUCCHETTO era stato proprio il primo a giungere sul posto dopo la sparatoria; e che anzi si trovava proprio nelle vicinanze quando i sicari erano entrati in azione, grazie appunto alla consueta abitudine di recarsi, tutte le volte che gli capitava, presso la ricordata casa di appuntamento di via Mazzini, sita a pochi passi dal luogo della strage.

E tanto, con buona evidenza, non poteva restare del tutto privo di significato. Perche', al di la' della laconica relazione dell'agente ZUCCHETTO, che nessuno ebbe modo di interrogare prima che venisse ucciso dopo poco piu' di due mesi dalla strage di via Carini, leggendo oltre la chiara irrilevanza di una attestazione negativa di dati raccolti circa gli autori del delitto o i mezzi impiegati, non e' possibile non chiedersi come mai nessuno lo avesse visto sul luogo e come mai lui, non facendosi riconoscere da nessuno, senza neppure collaborare (se non per il brevissimo impegno di spegnere il principio di incendio nell'auto dei RUSSO, con il ferito ancora dentro), senza mettersi a disposizione dei colleghi (contrariamente al suo generoso istintivo senso di disponibilita' e di efficienza operativa). E' impossibile non chiedersi perche' e dove fosse andato immediatamente ZUCCHETTO, prima ancora dell'arrivo delle prime pattuglie di soccorso o contestualmente ad esso.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Perche', richiamandosi appunto quanto si e' detto nel par.7.5, da tutto questo non puo' che ricavarsi una sola alternativa: o che tra i due fatti non vi sia alcuna attinenza, o che in qualche modo i due episodi si integrino a vicenda. Potrebbe, infatti, ipotizzarsi che gli avvenimenti esaminati si siano verificati per una (imperscrutabile) mera accidentalita'; cosi' come si potrebbe pure supporre che una qualsiasi ingerenza di ZUCCHETTO nella strage di via Carini non abbia avuto tuttavia alcuna attinenza con le cause della sua uccisione.

Ma se le cose non stessero cosi', e se viceversa i due fatti dovessero avere un collegamento reciproco di qualunque tipo (come potrebbe dimostrare la sequenza logica esposta nella sede richiamata, sul rilievo che e' impensabile che lo ZUCCHETTO si fosse defilato per ignavia, cui corrisponde quello, qui ricavato, che l'uccisione di questo agente deve avere avuto una motivazione piu' profonda e piu' grave), le conseguenze che si dovrebbero ricavare assumerebbero un rilievo davvero sconvolgente.

Difatti, se ZUCCHETTO ando' via prima che fossero arrivati i soccorsi, cio' pote' (decidere di) fare soltanto in base ad un preciso programma alternativo; che puo' andare dall'immediato approfondimento di una pur tenue traccia, alla sollecita attuazione di un programma personale di indagini (lui che conosceva uomini e luoghi delle cosche criminali capaci di quei gesti). Perfino, in ipotesi, spinto, nell'immediatezza del fatto, col suo spiccatissimo senso del dovere, potrebbe avere tentato un inseguimento dei

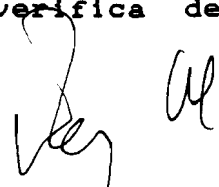
sicari o una perlustrazione della zona (anche se, ripetesi, come si e' detto nel par.7.5, nulla autorizza a supporre che la sua "Renault 14" rosso scura fosse quella vista da un teste vicino al luogo dove furono abbandonate e bruciate le auto usate per la strage).

Ma, prescindendo dalle ipotesi, certo e' che qualunque iniziativa ZUCCHETTO avesse preso, coerente allo sviluppo della indagini per l'omicidio DALLA CHIESA, egli dovette essersi venuto a trovare in una situazione che lo aveva portato in una direzione difforme da quella ufficialmente perseguita dalle forze di polizia.

Di tal che, confrontando questi dati indiziari con le residue risultanze obiettive afferenti all'omicidio, potrebbe pure (o forse addirittura, meglio) profilarsi una ben diversa fisionomia del "confidente" o comunque della persona con la quale (probabilmente nel quadro di una certa correntezza di rapporti) lo ZUCCHETTO quella sera doveva incontrarsi all'appuntamento prefissato.

Ora, che questa persona potesse essere un esponente di spicco della criminalita' organizzata, e' davvero impensabile, a tacer d'altro dato il luogo affollato dell'incontro. Doveva dunque trattarsi di un personaggio di secondo piano, ancorche' comunque legato alle cosche, in grado cioe' di fornire utili indicazioni al suo referente della polizia o di intrattenere con lui un qualunque dialogo costruttivo.

Per vero, nulla di preciso puo' affermarsi, specie in un processo che in ogni caso comporta la verifica delle

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

imputazioni devolute e riguardo a determinati soggetti accusati del fatto delittuoso.

Ma in realta', la individuazione della fisionomia di questo personaggio non porta necessariamente ed univocamente alla cosca dominante. A quanto si e' prima detto in via generale (sul punto che, quali che fossero le indagini in corso, ivi comprese quelle relative all'arresto di MONTALTO, un traditore infiltrato non avrebbe avuto motivo, come regola, di consegnare agli stessi gruppi criminali il poliziotto che faceva il suo mestiere investigativo), si deve adesso aggiungere, alla luce della specifica prospettiva aperta dall'inquietante vicenda dell'omicidio DALLA CHIESA, che neppure sotto questo punti di vista risulterebbe adeguato il contesto probatorio.

Come si e' visto nel par.7.5, le indagini della polizia e dei carabinieri (anche grazie alle false piste tracciate da SPINONI e dagli autori delle rivendicazioni dell'"operazione Carlo Alberto", ma soprattutto sulla base dei rilievi balistici sui "kalashnikov") si erano subito assestate nella direzione della mafia vincente. Dal che e' logico ricavare, in primo luogo, che e' impensabile che ZUCCHETTO non stesse indagando, se del caso, in contesti (sconvolgenti, perche') diversi. Ma, inoltre, si deve presumere che l'ideale "confidente" non potesse trovare, magari fra le righe delle allusioni dello ZUCCHETTO, un qualsiasi spunto di ulteriore e drammatico coinvolgimento dei medesimi gruppi criminali, infatti colpiti da allora convergenti elementi di sospetto; perche' il suo

"cambiamento di rotta", se coerenza logica si vuole rispettare, deve essere stato correlato ad un possibile pericolo che l'interlocutore ZUCCHETTO finisse con il trovarsi in mano, anche solo inconsapevolmente, indizi ben piu' gravi e sicuramente di diverso contenuto (diversita', sia detto per inciso, per i rilievi concorrenti alla definizione dell'omicidio DALLA CHIESA, che non va ad addentrarsi nei supposti livelli superiori di connivenza, posto che il modesto confidente dell'agente ben poche verita' elementari poteva conoscere o comprendere).

Se cosi' e', come alla corte appare quanto meno plausibile sul piano della teorica interpretazione dei dati processuali, l'impianto accusatorio basato sull'assiomatica responsabilita' dei gruppi mafiosi dominanti, formulata nella proposizione della "commissione", anche dove (data la separazione della posizione di Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda") essa viene comunque richiamata dallo stesso, riduttivo, episodio della cattura del MONTALTO, finisce con il mostrare, con la intuitiva equivocita' dei fatti obiettivi, tutta la sua insufficienza a giustificare una pronunzia di condanna.

Di guisa che, anche in questo caso di omicidio certamente maturato in un contesto di criminalita' mafiosa, si impone il coerente rigetto della prospettazione dell'accusa.

The block contains two handwritten marks. On the left is a large, stylized signature that appears to be 'V. G.' or similar. To its right are the initials 'UH' written in a cursive, handwritten style.